



Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1132 Risoluzione concernente l'assistente infermiere.	3
Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1133 Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel piano territoriale regionale.	4
Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1134 Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Ponte San Pietro quale polo provinciale all'interno dei poli di sviluppo regionale del piano territoriale regionale	4
Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1135 Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Sant'Omobono Terme all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel piano territoriale regionale	5
Deliberazione Consiglio regionale 18 novembre 2025 - n. XII/1136 Ordine del giorno concernente le iniziative per anticipare l'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto regionale previsto dal PTR e dalla l.r. 31/2014	5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 146 del 1 dicembre 2025 Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5401 al n. 5451)	7
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5452 al n. 5453)	9

Delibera Giunta regionale 24 novembre 2025 - n. XII/5362

Adesione alla proposta di Accordo di programma per la realizzazione di un centro per l'autismo in comune di Gorla-gno (BG)	10
--	----

Delibera Giunta regionale 24 novembre 2025 - n. XII/5378

Adozione della proposta di aggiornamento Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica/Valutazione di Incidenza	61
--	----

Delibera Giunta regionale 24 novembre 2025 - n. XII/5379

Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica	63
--	----

Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5427

Approvazione degli indirizzi operativi in tema di medicina dello sport	76
--	----

Delibera Giunta regionale 1 dicembre 2025 - n. XII/5442

Definizione dei contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021	97
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 1 dicembre 2025 - n. 17500

Proroga dei termini di chiusura della finestra per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso minori in cura presso strutture ospedaliere - Oltre la cura, in attuazione della d.g.r. 3411 del 18 novembre 2024	130
--	-----

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente struttura 28 novembre 2025 - n. 17298

Aggiornamento del calendario fieristico regionale per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 126 l.r. 6/2010 - I provvedimento	131
---	-----

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

Decreto dirigente unità organizzativa 26 novembre 2025 - n. 17118

Accordo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione del lotto funzionale Pavia – San Rocco al Porto (tratta L3) della ciclovia turistica nazionale Vento. Concessione proroga del termine di conclusione dei lavori. CUP: B21B22000960008 143

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

Decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2025 - n. 17424

PR FESR 21-27 - Azione 2.2.1 «Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto» - Approvazione del bando «Green heat 100%» 144

Decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2025 - n. 17436

Contributo straordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per l'annualità 2025 - Erogazione saldi e accertamenti a titolo di restituzione degli acconti a carico delle unioni di comuni per rinunce ovvero rendicontazioni di spese inferiori all'acconto ricevuto 257

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Atto di Promuovimento 9 ottobre 2025 - n. 219

Ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dal Comune di Brescia e altri contro la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia e La Castella s.r.l.. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 262

Atto di Promuovimento 9 ottobre 2025 - n. 220

Ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dal Comune di Rezzato contro la Provincia di Brescia e altri. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 268

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1132
Risoluzione concernente l'assistente infermiere

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di risoluzione n. 18, approvata dalla Commissione consiliare III in data 6 novembre 2025;

con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	52
Votanti	n.	51
Non partecipanti al voto	n.	1
Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Risoluzione n. 18 concernente l'assistente infermiere, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

visto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2025 (Recepimento dell'Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR));

dato atto che

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sanctionato l'accordo per l'istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), che svolge attività rivolte alla persona, al fine di fornire assistenza diretta e supporto gestionale, organizzativo e formativo in contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, sociosanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- all'articolo 17 (Declaratoria delle aree e dei profili) del Contratto sanità 2022-2024, presentato al tavolo di trattativa tra Aran e sindacati, nell'allegato A è definito il profilo di Assistente Infermiere;

preso atto che

- in seno alla III Commissione è stato costituito un gruppo di lavoro volto ad approfondire gli effetti dell'istituzione di questa figura professionale che, al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza ha svolto sei sessioni di audizioni in cui sono stati sentiti: il Direttore sociosanitario dell'ASST Santi Paolo e Carlo, il Direttore DAPSS della ASST Garda, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia, il Professore Ordinario di Scienze Infermieristiche Generali Cliniche e Pediatriche dell'Università degli Studi di Milano, Il SIDMI (Società Scientifica dei Dirigenti e Direttori DAPS) il Presidente di UNEBA Lombardia, il Presidente della Sezione Socio-Sanitaria AIOP Lombardia e il Direttore Generale della DG Welfare, il dott. Mario Melazzini;

- obiettivo del gruppo di lavoro è promuovere un modello di assistenza fondato sulla collaborazione tra le diverse figure professionali, volto a garantire sicurezza, qualità e continuità delle cure nel pieno rispetto delle competenze e delle responsabilità infermieristiche e valorizzando il contributo dell'Assistente Infermiere all'interno della filiera sociosanitaria regionale come risorsa qualificata al fine di potenziare la qualità dell'assistenza e la capacità di risposta del sistema sociosanitario lombardo;

considerato che

- tra le funzioni di Polis, l'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, vi è la formazione del personale

della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico;

- le Regioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato al d.p.c.m. 28 febbraio 2025 «definiscono annualmente il fabbisogno formativo e il fabbisogno professionale di assistente infermiere, previa informativa regionale alle organizzazioni sindacali rappresentative, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente accordo». Al comma 2 viene specificato che la formazione dell'assistente infermiere è di competenza delle regioni e al comma 3 che le Regioni autorizzano le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, gli enti regionali-provinciali/strumentali di formazione, le agenzie regionali-provinciali di formazione, gli enti di formazione partecipati dalle Regioni...che operano nell'ambito socio-sanitario specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione/PA allo svolgimento delle attività formative, assicurando opportune forme di partenariato con enti pubblici o privati autorizzati o accreditati per garantire il tirocinio in ambiente sanitario;

considerato, inoltre, che

- Regione Lombardia prevede l'accesso al percorso di OSS, non solo ai possessori di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma anche a coloro che possiedono una qualifica triennale rilasciata nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o una qualifica triennale rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato vecchio ordinamento. Inoltre, è previsto l'accesso alla qualifica OSS anche agli operatori ASA (diploma scuola secondaria di primo grado + 800 ore) che frequentano corsi di riqualifica di ASA in OSS di quattrocento ore;

- nella fase di avvio della nuova figura professionale sanitaria è necessario stabilire dei criteri di formazione che, poi, monitorati e analizzati in un periodo di tempo di almeno ventiquattr' mesi, possono subire delle modifiche e adattamenti in base agli obiettivi formativi indicati dal d.p.c.m. stesso;

atteso che

- l'articolo 1, comma 2, dell'Allegato al d.p.c.m. 28 febbraio 2025 prescrive che «nei contesti organizzativi in cui sia stato previsto l'inserimento nel team assistenziale, collabora con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel presente provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio-sanitario», specificando al comma 4 che «l'assistente infermiere, in rapporto alla gravità clinica dell'assistito e all'organizzazione del contesto, svolge le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È responsabile della correttezza dell'attività svolta». Ne consegue che l'infermiere mantiene la piena responsabilità del processo assistenziale e non trasferisce alcuna responsabilità all'assistente infermiere;

- l'articolo 3 del d.p.c.m. 28 febbraio 2025 prevede che «l'assistente infermiere opera nei contesti territoriali e ospedalieri, sanitari, sociosanitari e sociali, presso servizi e strutture residenziali, semi-residenziali e diurne, a domicilio della persona, nelle strutture specificatamente dedicate alla disabilità, servizi ambulatoriali e in altri ambiti di intervento che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali possono necessitare dell'inserimento di assistente infermiere»;

tutto ciò premesso

sentita la relazione della III Commissione «Sanità»;

impegna la Giunta regionale

1) nell'attività di organizzazione della formazione prevista dal d.p.c.m. 28 febbraio 2025:

- a valorizzare, per quanto riguarda la formazione teorica, la centralità di Polis-Lombardia, in ragione della sua attività di supporto alle politiche regionali, e dell'Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL), quale ente regionale che garantisce e promuove l'erogazione di servizi di formazione di elevata qualità nel sistema sociosanitario, che dovrà realizzarsi attraverso la coprogettazione dei programmi formativi e dei relativi corsi con le istituzioni universitarie, le OPI lombarde e con le DAPSS delle ASST, così come avviene da anni per la formazione degli infermieri di famiglia e comunità, al fine di standardizzare i corsi e gli esami;
- a prevedere per i tirocini formativi la stipula di idonee convenzioni per la formazione decentrata presso enti del siste-

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

ma sociosanitario, sempre in un'ottica di coprogettazione e coprogrammazione, secondo quanto definito da Polis Lombardia;

- a prevedere un numero di ore formative maggiore di quelle previste dal Decreto, soprattutto per le ore destinate al compimento dei tirocini;
- a prevedere un esame finale serio e strutturato che possa fornire garanzie di sicurezza alle aziende che inseriranno le nuove figure professionali;

2) a prevedere che l'assistente infermiere, vista anche la formazione socio-sanitaria, operi in via privilegiata presso i servizi territoriali, gli enti socio-sanitari e in ogni caso con pazienti cronici o fragili;

3) nell'ambito delle competenze delle abilità definite dall'Allegato 1 al d.p.c.m. 28 febbraio 2025, a prevedere che ogni ASST lombarda definisca con precisione le autonome modalità operative nei diversi ambiti in cui sarà previsto l'impiego dell'assistente infermiere;

4) a istituire nell'ambito della DG Welfare un sistema di monitoraggio permanente sull'attuazione del percorso formativo e sull'impiego della figura dell'assistente infermiere, al fine di valutare periodicamente l'impatto organizzativo, le criticità applicative e gli eventuali rischi di sovrapposizione con le altre figure professionali del comparto sociosanitario;

5) a prevedere che la Giunta trasmetta con cadenza annuale alla III Commissione «Sanità» una relazione sullo stato di attuazione della formazione, sui dati occupazionali e sugli esiti del monitoraggio;

6) a ribadire che l'introduzione dell'assistente infermiere non può comportare alcuna riduzione del numero di infermieri previsti nei setting di cura, né la sostituzione di personale infermieristico con figure a minore qualificazione;

7) a promuovere, d'intesa con le rappresentanze professionali, campagne informative rivolte ai cittadini e agli operatori per chiarire ruolo, competenze e limiti di autonomia dell'assistente infermiere;

8) ad agire nelle sedi più opportune affinché sia riconsiderata la definizione di «assistente infermiere», che, anche in base alle audizioni effettuate, sembra possa ingenerare confusione fra i pazienti;

9) ad agire nelle sedi più opportune affinché vengano riconsiderati i requisiti di accesso ai percorsi formativi per ottenere il titolo di assistente infermiere, considerando più adeguato il possesso del diploma di scuola superiore;

10) a esplicitare che la presente risoluzione costituisce indirizzo della Regione Lombardia per la definizione dei criteri formativi e organizzativi della figura dell'assistente infermiere, nel quadro dell'attuazione del d.p.c.m. 28 febbraio 2025.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1133

Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel piano territoriale regionale

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Votanti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	5

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1578 concernente il riconoscimento del Comune di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel Piano territoriale regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione territoriale e urbanistica di livello locale, volto a orientare le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile, infrastrutture, servizi e qualità della vita;
- Regione Lombardia, attraverso il PTR, individua i poli strategici e i centri di rilevanza sovracomunale, al fine di favorire un assetto territoriale equilibrato e competitivo;
- il Comune di Piazza Brembana, collocato nel cuore dell'Alta Valle Brembana, sede della Comunità Montana Valle Brembana, rappresenta un centro di riferimento per i servizi, la viabilità, la sanità territoriale e l'economia montana;

considerato che

- il Comune di Piazza Brembana costituisce un nodo strategico per la connessione tra i territori della valle e le principali direttive di collegamento con la pianura, rivestendo quindi un ruolo essenziale nella rete dei poli montani;
- il territorio comunale è interessato da una rete di servizi sanitari, scolastici e socioassistenziali di rilievo (polo sanitario Rsa, strutture sociosanitarie e scolastiche) che rispondono a una domanda intercomunale crescente;
- il rafforzamento del ruolo di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna consentirebbe di migliorare la qualità dei servizi, attrarre investimenti, contrastare lo spopolamento e promuovere una crescita equilibrata dell'intera Valle Brembana;

ritenuto che

l'inserimento di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel PTR rappresenta un riconoscimento coerente con la pianificazione territoriale regionale e con gli obiettivi di riequilibrio e valorizzazione delle aree montane lombarde;

impegna la Giunta regionale

– a riconoscere il Comune di Piazza Brembana all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel Piano territoriale regionale;

– a coinvolgere gli Enti locali, la Comunità Montana e gli attori economici e sociali del territorio in un percorso di co-progettazione territoriale coerente con gli strumenti di pianificazione sovraffamunale.».

Il vice presidente: Emilio Delbono
I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1134

Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Ponte San Pietro quale polo provinciale all'interno dei poli di sviluppo regionale del piano territoriale regionale

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Votanti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	23

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1579 concernente il riconoscimento del Comune di Ponte San Pietro quale polo provinciale all'interno dei poli di sviluppo regionale del Piano territoriale regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

- il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione territoriale e urbanistica di livello locale, volto a orientare le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile, infrastrutture, servizi e qualità della vita;
- Regione Lombardia, attraverso il PTR, individua i poli strategici e i centri di rilevanza sovracomunale, al fine di favorire un assetto territoriale equilibrato e competitivo;
- il Comune di Ponte San Pietro (BG), situato nell'area occidentale della provincia di Bergamo, rappresenta un nodo territoriale di particolare rilievo per la mobilità regionale e interprovinciale, grazie alla presenza di infrastrutture ferroviarie (linea Bergamo-Lecco e collegamenti con Milano), alla viabilità provinciale strategica e alla prossimità con il sistema autostradale e aeroporuale;

considerato che

- Ponte San Pietro ospita e serve un bacino territoriale significativo, fungendo da centro di riferimento per diversi comuni limitrofi della bassa Valle Imagna e dell'Isola Bergamasca;
- il territorio comunale è interessato da una rete di servizi sanitari, scolastici e socioassistenziali di rilievo (ospedale, case di comunità, strutture sociosanitarie e scolastiche) che rispondono a una domanda intercomunale crescente;
- l'inserimento di Ponte San Pietro all'interno dei poli di sviluppo regionale nel rango polo provinciale consentirebbe di valorizzare le sinergie fra infrastrutture, mobilità sostenibile e servizi alla persona, favorendo uno sviluppo coerente con gli obiettivi della Regione in materia di coesione territoriale e qualità della vita;

ritenuto opportuno

- riconoscere formalmente il ruolo di Ponte San Pietro quale polo provinciale all'interno dei poli di sviluppo regionale del PTR, in particolare per le politiche di mobilità integrata e per la rete dei servizi sociosanitari e educativi;
- promuovere, d'intesa con gli enti locali e le agenzie territoriali, progetti volti al potenziamento dei collegamenti ferroviari, ciclabili e del trasporto pubblico locale, nonché al miglioramento dell'accessibilità ai servizi di prossimità;

impegna la Giunta regionale

– a riconoscere il Comune di Ponte San Pietro quale polo provinciale all'interno dei poli di sviluppo regionale del Piano territoriale regionale, in ragione della sua centralità funzionale per trasporti e servizi alla persona;

– a promuovere la collaborazione interistituzionale con la Provincia di Bergamo e i comuni del comprensorio, per definire una pianificazione coordinata e sostenibile dell'area.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1135

Ordine del giorno concernente il riconoscimento del comune di Sant'Omobono Terme all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel piano territoriale regionale

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente «Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle confrondezioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	66
Votanti	n.	66
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	6

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1580 concernente il riconoscimento del Comune di Sant'Omobono Terme all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel Piano territoriale regionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- il Piano territoriale regionale (PTR) costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione territoriale e urbanistica di livello locale, volto a orientare le politiche regionali in materia di sviluppo sostenibile, infrastrutture, servizi e qualità della vita;
- Regione Lombardia, attraverso il PTR, individua i poli strategici e i centri di rilevanza sovracomunale, al fine di favorire un assetto territoriale equilibrato e competitivo;
- il Comune di Sant'Omobono Terme, in provincia di Bergamo, rappresenta il principale centro della Valle Imagna, sede della Comunità Montana Valle Imagna e area montana caratterizzata da un tessuto produttivo diffuso, una vocazione turistica in crescita e una rete di servizi sovracomunali (sanitari, scolastici, sportivi e amministrativi);

considerato che

- il Comune di Sant'Omobono Terme svolge già funzioni di servizio e attrazione per un bacino territoriale esteso, comprendente i comuni limitrofi della media e alta Valle Imagna;
- il territorio comunale è interessato da una rete di servizi sanitari, scolastici e socioassistenziali di rilievo (casa di comunità, strutture sociosanitarie e scolastiche) che rispondono a una domanda intercomunale crescente;
- la posizione baricentrica del comune e la presenza di infrastrutture di collegamento (SP14, collegamenti con la città di Bergamo e con la Val Brembana) ne fanno un nodo strategico per la mobilità e la fruizione dei servizi;

ritenuto che

l'inserimento di Sant'Omobono Terme all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel PTR consentirebbe una pianificazione più coerente delle politiche regionali in materia di sanità territoriale, servizi educativi, mobilità e sviluppo locale;

invita la Giunta regionale

– a riconoscere il Comune di Sant'Omobono Terme all'interno dei poli di sviluppo regionale come centralità della montagna nel Piano territoriale regionale;

– a coinvolgere gli enti locali del territorio, la Comunità Montana e la Provincia di Bergamo nella definizione di strategie integrate di sviluppo territoriale.».

Il vice presidente: Emilio Delbono

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 18 novembre 2025 - n. XII/1136

Ordine del giorno concernente le iniziative per anticipare l'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto regionale previsto dal PTR e dalla l.r. 31/2014

Presidenza del Vice Presidente Delbono

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 26 concernente (Approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio» della revisione generale del Piano territoriale regionale. Approvazione delle confrondezioni alle osservazioni e della dichiarazione di sintesi finale);

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Votanti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	0
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

dismesse, rinaturalizzazione dei suoli o realizzazione di aree urbane permeabili;

- a promuovere ulteriormente la semplificazione amministrativa e la premialità per gli interventi di rigenerazione urbana rispetto a quelli di nuova edificazione, anche attraverso la revisione di oneri e incentivi urbanistici.».

Il vice presidente: Emilio Delbono
Il consigliere segretario: Alessandra Cappellari
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1581 concernente le iniziative per anticipare l'obiettivo di azzeramento del consumo di suolo netto regionale previsto dal PTR e dalla l.r. 31/2014, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), ha introdotto nella normativa lombarda l'obiettivo strategico di azzerare il consumo di suolo netto regionale entro il 2050, in coerenza con gli indirizzi europei e nazionali;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificata dalla l.r. 31/2014, ha previsto strumenti operativi per il contenimento del consumo di suolo, quali la Carta del consumo di suolo, il Bilancio ecologico del suolo, il ruolo del Piano territoriale regionale (PTR) e l'istituzione dell'Osservatorio regionale sul consumo di suolo;

considerato che

- il Report di ISPRA, «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2025», approvato dal Consiglio del SNPA con deliberazione n. 297/2025, rileva che la Lombardia rimane tra le regioni italiane con la più alta incidenza di suolo antropizzato in cui risulta preminente intervenire per la riduzione del consumo del suolo;
- il consumo di suolo, oltre a incidere negativamente sulla qualità ambientale e paesaggistica del territorio, nonché sullo sviluppo delle attività agricole e silvo-pastorali, ha riflessi diretti anche sulla sicurezza idrogeologica e sulla qualità della vita urbana, elementi centrali per una gestione equilibrata e sostenibile del territorio lombardo;
- la transizione verso un uso più efficiente e sostenibile del suolo può avvenire senza compromettere le esigenze di sviluppo economico, infrastrutturale e produttivo della Regione, secondo i principi di equilibrio tra tutela ambientale e crescita economica;

rilevato che

- la l.r. 12/2005 e la l.r. 31/2014 contengono diversi strumenti normativi idonei al risultato (tra cui il bilancio ecologico del suolo e i vincoli sulla pianificazione comunale), ma la loro piena attuazione dipende dalla capacità di coordinamento fra i livelli regionale, provinciale e comunale;
- l'antípico degli obiettivi temporali attualmente previsti per l'azzeramento del consumo di suolo netto a livello regionale, se ben pianificato e modulato tra i diversi territori, in ragione delle loro specificità, può rappresentare un'occasione per rafforzare la competitività sostenibile della Lombardia, promuovendo rigenerazione urbana, innovazione edilizia e uso efficiente delle aree dismesse, senza ostacolare le attività economiche e produttive;

impegna la Giunta regionale

- a proseguire nel monitoraggio della riduzione del consumo di suolo, valutando, sulla base dei risultati e compatibilmente con gli obiettivi di sviluppo economico e infrastrutturale della Lombardia, la possibilità di anticipare entro il 2040 il raggiungimento dell'obiettivo di azzerare il consumo di suolo netto attualmente previsto entro il 2050;

• a rafforzare gli strumenti di monitoraggio e controllo, prevedendo un potenziamento dell'Osservatorio regionale sul consumo di suolo e la pubblicazione periodica dei dati territorializzati, anche in collaborazione con ISPRA, ARPA Lombardia ed ERSFA;

- a potenziare le iniziative già intraprese volte a sostenere e incentivare gli Enti locali e i privati negli interventi di riuso di aree

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Seduta di Giunta regionale n. 146 del 1 dicembre 2025
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5401 al n. 5451)**

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE (Relatore il Presidente Fontana)

5401 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE «INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI LIRIO NEL COMUNE DI MONTALTO PAVESE, IN PROVINCIA DI PAVIA»

(Relatore il Presidente Fontana)

5402 - PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA PERVENUITE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE, IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE, NEL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) CREMONA 4, DI CUI ALLA L.R. 16 AGOSTO 1993, N. 26

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A160 - SISTEMA DEI CONTROLLI, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

(Relatore il Presidente Fontana)

5403 - OBIETTIVI STRATEGICI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE 2026-2028

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

AG61 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

(Relatore il Presidente Fontana)

5404 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, SEZIONE PRIMA CIVILE, N. 1110/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO, N. R.G. 1218/2023, CONCERNENTE LA D.G.R. N. XI/1655 DEL 20 MAGGIO 2019, RELATIVA ALL'IMMOBILE DENOMINATO «CHIESA-CASA DEI FRATI», SITO NEL COMUNE DI BERGAMO; E CONTESTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA STESSA, EX ART. 373 C.P.C., AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI E ALESSANDRO GIANELLI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

5405 - IMPUGNATIVA AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA DELLE SENTENZE NR. 4172/15/2025 E 4173/15/2025, DEPOSITATE IL 27 OTTOBRE 2025 DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI MILANO - SEZ. 15, RELATIVE RISPECTIVAMENTE AI RICORSI RG. 3412/25 E 3373/25 AVVERSO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO IN MERITO A TASSE AUTOMOBILISTICHE - ANNO 2020. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV.TO ANDREA ILARIO MARIA VIANI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. N. 202505950)

5406 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REVOCAZIONE E/O LA RETTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TSAP N. 106/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO, N. R.G. 173/2022, CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA MONETIZZAZIONE INTEGRALE DELL'ENERGIA GRATUITA, DETERMINATA A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2021, FORNITA DALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE, AI SENSI DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2019 N. 23 E DELLA D.G.R. N. 3347/2020. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI ALESSANDRO GIANELLI E ALESSANDRA ZIMMITTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 20250398)

AG64 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)

5407 - XIII PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2025

DIREZIONE CENTRALE AI PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

AI - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

5408 - AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DELLA MISURA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD/SSD) E DI COMITATI E DELEGAZIONI

DEGLI ORGANISMI SPORTIVI - ANNI 2025 E 2026, DI CUI ALLA D.G.R. N. 4981 DEL 15 SETTEMBRE 2025

Al62 - PROGRAMMAZIONE (Relatore il Presidente Fontana)

5409 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NO PROFIT NEL MESE DI DICEMBRE 2025 (COPPA DEL MONDO SCI ALPINO LIVIGNO)

5410 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NO PROFIT NEL MESE DI DICEMBRE 2025 (MOSTRA GIULIO DOUHET. PROFETA ALATO)

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA

AM - DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA

(Relatore il Presidente Fontana)

5411 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE «CENTRO LOMBARDO PER L'INCREMENTO DELLA FLORO - ORTO - FRUTTICOLTURA, SCUOLA DI MINOPRIO» - «FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE» CON SEDE IN VERTEMATE CON MINOPRIO (CO) PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER L'EROGAZIONE DEL RIMBORSO SPESE RELATIVO ALLA GESTIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHÉ DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI E URGENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ REGIONALE OVVERO DEL RIMBORSO DELLE SPESE COMUNQUE SOSTENUTE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA REGIONE

AM60 - BILANCIO E AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE FONDI COMUNITARI

(Relatore il Vicepresidente Alparone)

5412 - PRELIEVO DAL FONDO SPESE IMPREVISTE

DIREZIONE GENERALE D'FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E pari opportunità

(Relatore l'assessore Lucchini)

D162 - FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

5413 - RIFINANZIAMENTO DELLA MISURA «AZIONI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA» - ANNO 2025 E MODIFICA DELLA D.G.R. 1829/2019

5414 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI RICONOSCIMENTO, TUTELA E PROMOZIONE DEL DIRITTO AL CIBO ANNI 2025 - 2027 (D.G.R. N. 4388 DEL 20 MAGGIO 2025)

D163 - PROGRAMMAZIONE SOCIALE TERRITORIALE E DISABILITÀ

5415 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI ARIA S.P.A. E DEL RELATIVO PROSPETTO DI RACCORDO 2025-2027 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA PRESSO GLI AMBITI TERRITORIALI E I COMUNI LOMBARDI VERSO L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE REGIONALE»

5416 - L.R. N. 25/2022 «POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ»

DIREZIONE GENERALE F' UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE

(Relatore l'assessore Fermi)

F160 - AFFARI LEGISLATIVI, PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA

5417 - 2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA «COMPETENZE&INNOVAZIONE - SECONDA EDIZIONE» A VALERE SULL'ASSE 1, AZIONE 1.4.1. «SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE INDUSTRIALE E LA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE»

5418 - 2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027, ASSE 1, AZIONE 1.1.3 «SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI RICER-

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

CA, SVILUPPO E INNOVAZIONE» - BANDO COLLABORA & INNOVA (D.G.R. N. 2348/2024, D.G.R. N. 2794/2024, D.G.R. N. 4754/2025 E D.D.S. N. 11969/2024 - SA.114209); INCREMENTO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA «COLLABORA&INNOVA» STANZIATA CON D.G.R. N. 2794/2024 E D.G.R. N. 4754/2025

**DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l'assessore Bertolaso)**

G146 - RISORSE UMANE DEL SSR

5419 - APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2025 – 2027 DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

G149 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE DEL SSR

5420 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE MAGGIORIZAZIONI TARIFFARIE PER L'ESERCIZIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 27-BIS DELLA L.R. 33/2009

G151 - ORGANIZZAZIONE OFFERTA, PROGETTI TRASVERSALI E RICERCA

5421 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ULTERIORE SVILUPPO ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE EMATOLOGICA LOMBarda (REL)

G152 - POLO OSPEDALIERO

5422 - RINNOVO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE MARCHE E REGIONE LOMBARDIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO - PRIMO SEMESTRE ANNO 2026

5423 - VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA D'USO DI DISPOSITIVI BIOMEDICI E DI TECNOLOGIE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE E RIABILITATIVE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LA ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA DI MILANO FINALIZZATA AL SUPPORTO TECNICO AL PROGRAMMA REGIONALE DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE

G156 - SISTEMI INFORMATIVI E SANITÀ DIGITALE

5424 - NUOVO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DEGLI ENTI SANITARI - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGETTO TECNICO ECONOMICO

5425 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. XII/4937 DEL 04 AGOSTO 2025 RECANTE IL PROSPETTO DI RACCORDO PER LE ATTIVITÀ DI ARIA S.P.A. 2025 - 2027 RELATIVE ALLA DG WELFARE

5426 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - DIGITALIZZAZIONE - PRESA D'ATTO DELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DALLE ASST/IRCCS ATTESTANTE IL CONSEGUIMENTO DEL TARGET M6C2-8 «NUMERO DI STRUTTURE OSPEDALIERE (DEA DIPARTIMENTI DI EMERGENZA E ACCETTAZIONE - LIVELLO I E II) INFORMATIZZATE»

G194 - PREVENZIONE

5427 - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI IN TEMA DI MEDICINA DELLO SPORT

5428 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO «LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO SULLA SALUTE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO, ELABORATE INTEGRANDO I DOCUMENTI DI INDIRIZZO REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI E FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ, DELL'APPROPRIATEZZA E DELL'EFFICACIA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAI MEDICI COMPETENTI»

**DIREZIONE GENERALE K TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
(Relatore l'assessore Lucente)**

K160 - MOBILITÀ SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

5429 - PIANO DI RIPARTO DI CUI ALLA D.G.R. XI/5640 DEL 30 NOVEMBRE 2021 A VALERE SUL D.M. N. 315 DEL 2 AGOSTO 2021 «PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): RIMODULAZIONE DELLE RISORSE CONSEGUENTI AL D.M. N. 226 DEL 19 SETTEMBRE 2025

**DIREZIONE GENERALE L CULTURA
(Relatore l'assessore Caruso)**

L1 - DIREZIONE GENERALE CULTURA

5430 - 2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - APPROVAZIONE DEI CRITERI E REQUISITI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO CULTURALE - INNOVACULTURA - SECONDA EDIZIONE - A VALERE SULL'AZIONE 1.3.3 «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI» DEL PR FESR 2021-27 DI REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

(Relatore l'assessore Beduschi)

M168 - POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO-VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

5431 - D.G.R. XII/1487 DEL 4 DICEMBRE 2023. MODIFICA DELLO SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE (L.R. 31/2008, ART. 59)

M169 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

5432 - ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO TRA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA CAMERALE LOMBARDO - AMBITO STRATEGICO 5.2 - APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A VINITALY - 58° SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI, VERONA 12-15 APRILE 2026

**DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l'assessore Guidesi)**

O168 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

5433 - CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO 2026 DELLA MISURA «NUOVA IMPRESA» PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE E L'AUTOIMPRENDITORIALITÀ DI CUI ALLA D.G.R. 26 LUGLIO 2021, N. XI/5090 E S.M.I. E PER L'EDIZIONE 2026 DELLA LINEA «NUOVA IMPRESA - PICCOLI COMUNI E FRAZIONI» PER FAVORIRE L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ NEI PICCOLI COMUNI LOMBARDI E NELLE FRAZIONI

O171 - COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DI IMPRESE, ECOSISTEMI E FILIERE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

5434 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

5435 - AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MUSEI DI IMPRESA E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DEL «BANDO PER I MUSEI DI IMPRESA 2026»

5436 - 2021IT16RFPR010 ISTITUZIONE DELLA MISURA EDIL-SOS - SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA A VALERE SULL'AZIONE 2.6.1 PR FESR 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI CRITERI APPLICATIVI

DIREZIONE GENERALE P TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

(Relatore l'assessore Massari)

P1 - DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

5437 - PROPOSTA DI CANDIDATURA PER IL COFINANZIAMENTO «FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI PARTE CAPITALE» - ANNUALITÀ 2025 - SKY STADIUM DI BORMIO

P163 - SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

5438 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER UNA STRATEGIA COORDINATA DI TRANSIZIONE VERSO UN'INDUSTRIA TESSILE E MODA PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE

**DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
(Relatore l'assessore Terzi)**

S160 - INFRASTRUTTURE VIARIE E CICLABILI

5439 - ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N. 13/2025 E D.G.R. N. XII/5140/2025 - ALLEGATO 3 - INTERVENTI STRADALI FINANZIATI A COMUNI E PROVINCE

S161 - INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E OPERE PUBBLICHE

5440 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. E REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA LOGISTICA INTERMODALE DELLE MERCI ANCHE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI RFI - «EASYRAILFREIGHT»**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l'assessore Maione)**

T1 - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

5441 - INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2508 SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER L'INDUSTRIA TESSILE

T160 - ECONOMIA CIRCOLARE E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

5442 - DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 19, LETTERA E) DELLA L.R. 20/2021

T166 - VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

5443 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL IV ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA BONIFICA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI «BRONI»

T167 - CLIMA, EMISSIONI E AGENTI FISICI

5444 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE AI SENSI DELL'ART.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 155/2010: APPROVAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEGLI ECOSISTEMI E AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA**DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
(Relatore l'assessore Sertori)**

V160 - ENTI LOCALI, MONTAGNA, AREE INTERNE

5445 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 2025-2027 TRA IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESSIONALE (DIG) DEL POLITECNICO DI MILANO E REGIONE LOMBARDIA PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE DEGLI ENTI LOCALI

V162 - UTILIZZO RISORSA IDRICA

5446 - DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO IN REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE DI DIRETTIVE PROCEDURALI E LINEE GUIDA TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL FATTORE CORRETTIVO N HABITAT**DIREZIONE GENERALE W ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO
(Relatore l'assessore Tironi)**

W165 - ISTRUZIONE, PARITÀ EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

5447 - FILIERE FORMATIVE TECNOLOGICO-PROFESSIONALI PER L'ANNO FORMATIVO 2026/2027: INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE, PER LA COSTITUZIONE E PER L'ADESIONE DELLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY ALLE RETI TERRITORIALI DI FILIERA IN REGIONE LOMBARDIA**DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l'assessore La Russa)**

Y161 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

5448 - SCHEMA DI CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONOSCENZA DEI FATTORE DI RISCHIO, DELLE CAUSE E DELLE CONSEGUENZE DEGLI INCIDENTI STRADALI IN LOMBARDIA**DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E SISTEMI VERDI
(Relatore l'assessore Comazzi)**

Z163 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

5449 - AREE DELOCALIZZATE DI MALPENSA NEI COMUNI DI FERNO, LONATE POZZOLO E SOMMA LOMBARDO (ACCORDO TERRITORIALE AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/5651 DEL 30 NOVEMBRE 2021): DETERMINAZIONI CONCLUSIVE IN RIFERIMENTO ALLA TITOLARITÀ DELLA PROPRIETÀ - RIMOZIONE DEI VINCOLI

Z165 - DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

5450 - LINEE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI IN MATERIA SISMICA (ART. 3 COMMA 1 E ART. 13 COMMA 1 DELLA L.R. 33/2015) - AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA PREVISTA DALL'ALLEGATO B ALLA D.G.R. N. X/5001/2016

Z166 - PARCHI, BIODIVERSITÀ E SISTEMA DELLE CONOSCENZE

5451 - SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO E LA GESTIONE DELLA RETE DI STAZIONI PERMANENTI E DEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO INTERREGIONALE GNSS**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5452 al n. 5453)**

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

**DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore l'assessore Bertolaso)**

G146 - RISORSE UMANE DEL SSR

5452 - AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DI RACCORDO DI POLIS-LOMBARDIA PER LE ANNUALITÀ 2025-2027, RELATIVO ALLA D.G. WELFARE, DI CUI ALLA D.G.R. N. 4937/2025 (ALLEGATO C, TABella C)

G198 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'EDILIZIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

5453 - «PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/2478/2024. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO - SECONDO STRALCIO - SECONDA FASE. APPROVAZIONE INTERVENTI, DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SCHEDE TECNICHE E RELAZIONI TECNICO ILLUSTRAZIONE DEGLI INTERVENTI»

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

D.g.r. 24 novembre 2025 - n. XII/5362**Adesione alla proposta di Accordo di programma per la realizzazione di un centro per l'autismo in comune di Gorlago (BG)****LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di programma;
- la l.r. 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» e in particolare l'art. 7 di disciplina l'Accordo di programma;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);
- la d.g.r. n. 4066 del 20 dicembre 2020, aventi ad oggetto «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli accordi locali semplificati di cui all'art. 8 della l.r. n. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- la Circolare regionale n. 2 dell'8 giugno 2021 «Modalità di svolgimento della fase preliminare all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/19 a seguito dell'entrata in vigore del r.r. n. 6/20 e dell'efficacia della d.g.r. n. 4066/20. Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2, commi 2) e 3), e dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del r.r. n. 6/20 in caso di richiesta di attivazione di Accordo di programma o Accordo locale semplificato e fac-simile della richiesta;
- la d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII^a Legislatura;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla proposta di Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2026-28, approvata con d.g.r. n. 5236 del 30 ottobre 2025;
- gli artt. 27 e 28 sexies della l.r. 31 marzo 1978, n.34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» e la d.g.r.n. 275 del 15 maggio 2023 concernente il Piano regionale «Dopo di Noi»;
- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il Governo del territorio»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Gorlago con PEC prot. n. 923492 del 12 novembre 2025, e con PEC prot. n. 966454 del 18 novembre 2025, a seguito di richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali da parte di Regione Lombardia (rif. PEC prot. n. A1.2025.0956075 del 14 novembre 2025), e più precisamente:

- a) richiesta comunale di attivazione dell'Accordo di programma;
- b) deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 31 ottobre 2025 di promozione dell'Accordo di programma;
- c) deliberazione Consorzio Val Cavallina n. 7 del 26 febbraio 2025 di impegno al cofinanziamento dell'intervento;
- d) A.2.1 Inquadramento territoriale;
- e) A.2.2 Relazione tecnico illustrativa (con quadro economico generale e cronoprogramma di massima);
- f) A.2.3 Studio di prefattibilità;
- g) A.2.1a Perimetrazione dell'area d'intervento dell'Accordo di programma;

Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 31 ottobre 2025, soprattutto, di promozione dell'Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo Centro per l'autismo, e più precisamente, per la realizzazione di un com-

plesso edilizio socio-assistenziale in Gorlago, in via Don Rudelli, n. 29, su un'area di proprietà dell'Amministrazione comunale pervenuta al comune a seguito di cessione da parte dello Stato di un bene confiscato alla criminalità organizzata, con le seguenti funzioni:

- Centro Diurno per Disabili (di seguito CDD), ad elevato grado di integrazione, in grado di accogliere 50 ospiti, destinato a disabilità gravi dello spettro autistico: mediante trasferimento di 30 posti accreditati dall'attuale CDD di Trescore Balneario, oltre all'aggiunta di 20 nuovi posti (non contrattualizzati);
- Semiresidenzialità per 5/7 posti;

Richiamate le interlocuzioni intervenute tra Regione Lombardia e Comune di Gorlago, a partire dal mese di febbraio 2024 e le note PEC prot. n. 923492 del 12 novembre 2025, e PEC prot. n. 966454 del 18 novembre 2025, a seguito di richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali da parte di Regione Lombardia (rif. PEC prot. A1.2025.0956075 del 14 novembre 2025), soprattutto, con le quali il Comune di Gorlago ha richiesto a Regione Lombardia l'adesione all'Accordo di programma e il cofinanziamento dello stesso per un contributo di euro 2.000.000,00;

Preso atto che l'Accordo di programma promosso:

- prevede che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di Gorlago (promotore);
 - Consorzio Servizi Val Cavallina;
- prevede una spesa complessiva pari a euro 4.450.000,00, cofinanziata:
 - per euro 2.450.000,00 con risorse comunali;
 - per euro 2.000.000,00 con risorse regionali, a valere sul bilancio regionale 2025-2027 a valere sul bilancio regionale 2025-2027, capitolo di spesa n. 8443 «Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali», che presenta la necessaria capienza ripartita sulle seguenti annualità:
 - euro 800.000,00 nell'annualità 2027;
 - euro 800.000,00 nell'annualità 2028;
 - euro 400.000,00 nell'annualità 2029;
- prevede che il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- prevede che l'area su cui sarà realizzato l'intervento è di proprietà comunale;
- prevede che la proposta progettuale è conforme alle previsioni del Piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Gorlago e non comporta pertanto variante urbanistica;
- prevede la realizzazione di un'opera inclusa nel Programma triennale dei lavori pubblici, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 28 novembre 2018;
- verrà sottoscritto entro il 30 ottobre 2026;

Valutato che la proposta di intervento è coerente con gli indirizzi annuali della Programmazione negoziata allegati alla proposta di Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEFR 2026-28, approvata con d.g.r. n. 5236 del 30 ottobre 2025;

Preso atto che la Struttura «Programmazione negoziata» ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 del r.r. n. 6/20;

Dato atto della valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 6/20 sulla sussistenza dell'interesse regionale, in quanto le finalità, gli obiettivi e gli impegni dell'Accordo di programma in oggetto sono coerenti con gli obiettivi del PRSS della XII^a Legislatura e in particolare con il:

- Pilastro 2 «Lombardia a servizio del cittadino» - Ambito strategico 2.2 «Sostegno alla persona e alla famiglia» - obiettivo 2.2.1 «Favorire la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità»;
- Pilastro 2 «Lombardia a servizio del cittadino» - Ambito strategico 2.3 «Sistema sociosanitario e casa del cittadino» - obiettivi 2.3.5 «Potenziare gli interventi rivolti a soggetti fragili e cronici» e 2.3.6 «Potenziare gli interventi rivolti a persone con bisogni afferenti all'area della salute mentale, NPIA, disabilità e dipendenze»;
- Pilastro 7 «Lombardia ente di governo» - Ambito strategico

7.3 «Programmazione» – obiettivo 7.3.1. «Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti di programmazione negoziata, valutando la sostenibilità finanziaria ed ambientale»;

Considerato che nelle more dell'espressione dei pareri regionali vincolanti della Direzione generale Welfare e della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ritenuto che sussiste l'interesse pubblico e regionale all'adesione ad un Accordo di programma per avviare il percorso istruttoriale al fine di coordinare le necessarie procedure amministrative, i tempi, i finanziamenti e ogni altro adempimento finalizzati alla realizzazione di un complesso edilizio socio-assistenziale, costituito da un Centro Diurno Disabili (CDD) e da minialloggi per disabili ad esso correlati, e che i pareri saranno acquisiti da parte della Segreteria tecnica all'interno dei lavori di definizione dell'Accordo di programma;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato, di:

- aderire, ai sensi dell'art. 7, della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, all'Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo Centro autismo nel Comune di Gorlago, in via Don Rudelli, n. 29;
- dare atto che gli obiettivi generali e i contenuti dell'Accordo di programma concernono la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Disabili (CDD) mediante trasferimento di 30 posti accreditati dall'attuale CDD di Trescore Balneario, oltre all'aggiunta di 20 nuovi posti (non contrattualizzati) e di minialloggi (residenzialità di 5/7 posti);
- valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di programma, un contributo a fondo perduto a carico di Regione Lombardia finalizzato alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti con un importo massimo di euro 2.000.000,00, e comunque in misura non superiore al 50% dei costi complessivi sostenuti da enti pubblici, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, capitolo di spesa n. 8443 «Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali», che presenta la necessaria capienza ripartita sulle seguenti annualità:
 - euro 800.000,00 nell'annualità 2027;
 - euro 800.000,00 nell'annualità 2028;
 - euro 400.000,00 nell'annualità 2029;
- subordinare l'approvazione dell'Accordo di programma all'espressione dei pareri positivi della Direzione generale Welfare e della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;
- subordinare l'assegnazione del contributo regionale alle valutazioni di coerenza al regime degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che saranno compiute durante i lavori della Segreteria tecnica e demandate al successivo atto di Giunta di approvazione del testo di Accordo;
- stabilire il termine di sottoscrizione dell'Accordo di programma al 30 ottobre 2026;

Atteso che la presente deliberazione, unitamente agli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:

- è trasmessa al Consiglio regionale e pubblicata sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19;
- è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII^a legislatura;

Vagilate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate:

1. che sussiste l'interesse regionale ad aderire alla proposta presentata dal Comune di Gorlago (BG) di Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo Centro autismo, da realizzarsi in Gorlago, in via Don Rudelli, n. 29;

2. di aderire, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 29 novembre 2019 n. 19, alla proposta del Comune di Gorlago di Accordo di programma per la realizzazione un nuovo Centro autismo da rea-

lizzarsi in Gorlago, in via Don Rudelli, n. 29, di cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Allegato A.2.1 Inquadramento territoriale;
- Allegato A.2.2 Relazione tecnico illustrativa (con quadro economico generale e cronoprogramma di massima);
- Allegato A.2.3 Studio di prefattibilità;
- Allegato A.2.1a Perimetrazione dell'area d'intervento dell'Accordo di programma;
- 3. di dare atto che l'Accordo di programma:
 - prevede che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di Gorlago (promotore);
 - Consorzio Servizi Val Cavallina;
 - prevede una spesa complessiva pari a euro 4.450.000,00, cofinanziata:
 - per euro 2.450.000,00 con risorse comunali;
 - per euro 2.000.000,00 con risorse regionali;
 - prevede che il cofinanziamento regionale non potrà superare il 50% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
 - prevede che l'area su cui sarà realizzato l'intervento è di proprietà comunale;
 - prevede che la proposta progettuale è conforme alle previsioni del Piano di governo del territorio (PGT) del Comune di Gorlago e non comporta pertanto variante urbanistica;
 - prevede la realizzazione di un'opera inclusa nel Programma triennale dei lavori pubblici, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 28 novembre 2018;
 - verrà sottoscritto entro il 30 ottobre 2026;

4. di valutare, nell'ambito della procedura per la definizione dell'Accordo di programma, un cofinanziamento a fondo perduto al Comune di Gorlago con contributo massimo di euro 2.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, capitolo di spesa n. 8443 «Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali», che presenta la necessaria capienza ripartita sulle seguenti annualità:

- euro 800.000,00 nell'annualità 2027;
- euro 800.000,00 nell'annualità 2028;
- euro 400.000,00 nell'annualità 2029;

5. di dare atto che gli obiettivi generali e i contenuti dell'Accordo di programma concernono la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Disabili (CDD) mediante trasferimento di 30 posti accreditati dall'attuale CDD di Trescore Balneario, oltre all'aggiunta di 20 nuovi posti (non contrattualizzati) e di minialloggi (residenzialità di 5/7 posti);

6. di specificare che non dovranno realizzarsi aumenti nelle unità d'offerta;

7. di subordinare l'approvazione dell'Accordo di programma all'espressione dei pareri positivi della Direzione generale Welfare e della Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità;

8. di subordinare l'assegnazione del contributo regionale alle valutazioni di coerenza al regime degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che saranno compiute durante i lavori della Segreteria tecnica e demandate al successivo atto di Giunta di approvazione del testo di Accordo;

9. di stabilire il termine di sottoscrizione dell'Accordo di programma al 30 ottobre 2026;

10. di disporre la trasmissione del presente atto al Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n.19;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della l.r. 29 novembre 2019, n.19;

12. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione «Amministrazione trasparente» del portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Riccardo Perini

A.2.1



PROGETTO AUTISMO

VAL CAVALLINA

GORLAGO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

art.2, comma 3, lett. a – r.r. 6/20

Comune di Gorlago (BG)

INDICE

<i>CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO DEL TESSUTO URBANO E TERRITORIALE NEL QUALE SI INSERISCE LA PROPOSTA DI INTERVENTO</i>
<i>RELAZIONI FRA LA PROPOSTA E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE NEI QUALI ESSA È INQUADRABILE O È POSTA IN RELAZIONE</i>
<i>COERENZA DELLA PROPOSTA CON LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI O EVENTUALE NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO DI QUEST'ULTIMA;</i>
<i>CONTRIBUTO DELLA PROPOSTA ALLA REALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI DAGLI STRUMENTI PIANIFICATORI DI CUI SOPRA</i>
<i>L'INSIEME DEI CONDIZIONAMENTI E DEI VINCOLI DI CUI SI È DOVUTO TENERE CONTO NELLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA ANCHE IN RELAZIONE ALLA VOCAZIONE DEI LUOGHI. IN PARTICOLARE:</i>


CARATTERISTICHE DELLO STATO DI FATTO DEL TESSUTO URBANO E TERRITORIALE NEL QUALE SI INSERISCE LA PROPOSTA DI INTERVENTO

Il territorio di riferimento del progetto è l'area dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina, composto da 20 comuni per una popolazione complessiva di circa 55.000 abitanti. La Val Cavallina si colloca ad est della Provincia di Bergamo ed è parte del Distretto Sanitario afferente all'AST Bergamo Est.



La struttura, sede di realizzazione del Progetto Autismo Gorlago Val Cavallina, si colloca nel territorio di Gorlago su un lotto di proprietà dell'Amministrazione Comunale lungo via don Paolo Rudelli, pervenuto al comune in seguito a cessione, da parte dello Stato, di un bene sequestrato alla mafia, con la prescrizione di un suo utilizzo per scopi sociali. E' situato al margine nord-ovest del territorio comunale.

L'accessibilità dal centro di Gorlago è garantita dalla via Rudelli che, superato l'ambito d'intervento, diviene un collegamento secondario con la zona industriale posta a cavallo tra i comuni di San Paolo d'Argon, Trescore e Cenate Sotto.






Immagine satellitare zentrale del contesto territoriale



estratto PGT - tavola R1.1 disciplina del territorio



Immagine satellitare zentrale del tessuto urbano



Immagine satellitare zentrale dell'ambito d'intervento



Immagine aerea verso la Val Cavallina

COMUNE DI GORLAIO	PROVINCIA DI BERGAMO
DATI INFORMATIVI	
DATA: 20/09/2023	SCALA: 1:10000
	CENTRO AUTISMO AUTIN
	COMUNE DI GORLAIO - AMBITO TERRITORIALE VAL CAVALLINA
1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E IMMAGINI SATELLITARI
	Architetto Franco Bonacampi - Via Del Cardinale n. 5/B - Bergamo - Tel. 035 513248 studi@bonacampi.it

La conformazione demografica della popolazione della Val Cavallina è la seguente:

fasce di Eta'	POPOLAZIONE GENERALE			Eta'	POPOLAZIONE STRANIERA			
	Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi		Maschi	Femmine	Maschi	
			+					Femmine
			Femmine					
0 - 2	663	732	1395	0 - 2	186	167	353	
3 - 5	798	721	1519	3 - 5	190	171	361	
6 - 10	1542	1400	2942	6 - 10	324	266	590	
11 - 13	993	916	1909	11 - 13	152	157	309	
14 - 16	945	950	1895	14 - 16	124	121	245	
17 - 18	612	563	1175	17 - 18	69	53	122	
19 - 35	5253	5048	10301	19 - 35	1059	992	2051	
36 - 50	6253	5877	12130	36 - 50	1100	1013	2113	
51 - 65	6025	5710	11735	51 - 65	482	447	929	
65 - 74	2305	2433	4738	65 - 74	54	92	146	
75 - 80	1122	1207	2329	75 - 80	12	20	32	
oltre 80	977	1643	2620	oltre 80	10	18	28	
totali	27488	27200	54688	totali	3762	3517	7279	
macro aree								
0 - 13	3996	3769	7765	0 - 13	852	761	1613	
14 - 35	6810	6561	13371	14 - 35	1252	1166	2418	
36 - 65	12278	11587	23865	36 - 65	1582	1460	3042	
oltre 65	4404	5283	9687	oltre 65	76	130	206	
totali	27488	27200	54688	totali	3762	3517	7279	

POPOLAZIONE GENERALE %				% POPOLAZIONE STRANIERA SU POP TOTALE			
fasce di Eta'	Totale Maschi	Totale Femmine	Maschi	Età	Maschi	Femmine	Maschi
			+				+
			Femmine				Femmine
0 - 2	2,41	2,69	2,55	0 - 2	28,05	22,81	25,30
3 - 5	2,90	2,65	2,78	3 - 5	23,81	23,72	23,77
6 - 10	5,61	5,15	5,38	6 - 10	21,01	19,00	20,05
11 - 13	3,61	3,37	3,49	11 - 13	15,31	17,14	16,19
14 - 16	3,44	3,49	3,47	14 - 16	13,12	12,74	12,93
17 - 18	2,23	2,07	2,15	17 - 18	11,27	9,41	10,38
19 - 35	19,11	18,56	18,84	19 - 35	20,16	19,65	19,91
36 - 50	22,75	21,61	22,18	36 - 50	17,59	17,24	17,42
51 - 65	21,92	20,99	21,46	51 - 65	8,00	7,83	7,92
65 - 74	8,39	8,94	8,66	65 - 74	2,34	3,78	3,08
75 - 80	4,08	4,44	4,26	75 - 80	1,07	1,66	1,37
oltre 80	3,55	6,04	4,79	oltre 80	1,02	1,10	1,07
totali	100,00	100,00	100,00				
macro aree							
0 - 13	14,54	13,86	14,20	0 - 13	21,32	20,19	20,77
14 - 35	24,77	24,12	24,45	14 - 35	18,38	17,77	18,08
36 - 65	44,67	42,60	43,64	36 - 65	12,88	12,60	12,75
oltre 65	16,02	19,42	17,71	oltre 65	1,73	2,46	2,13
totali	100	100	100		%	13,57915	13,25594
							13,43247

Dal punto di vista degli indici demografici e delle stime relative alle situazioni di fragilità la situazione è la seguente:

Proporzione maschi	PM: M/M+F*100	50,26
Tasso di mascolinità	M/F*100	101,06
tasso di femminilità	popF/popM*100	98,95
Indice di vecchiaia	I.inv.: [(Pop 65 e oltre)/(Pop 0-14)*100]	124,75
Indice di dipendenza (carico sociale)	I.dip.: [(Pop 0-14)+(Pop 65 e oltre) / (Pop 15-64)]*100	46,87
Indice di dipendenza giovanile	I.dip.: [(Pop 0-14)/ (Pop 15-64)]*100	20,85
Indice di struttura della pop. attiva	I.S.: [(Pop 40-64) / (Pop 15-39)]*100	133,67
Indice di carico familiare	I.C.F.: [(Pop 0-4)/(Pop Femm 15-49)]*100	10,02

Indice di ricambio della pop.attiva	I.R.: [(Pop 60-64)/(Pop 15-19)]*100	104,891
tasso popolazione infantile	(pop 0- 4 anni/pop totale)x100	4,40
tasso popolazione minorile	(pop 0- 17 anni/pop totale)x100	18,71
tasso incidenza popolazione anziana	(pop over 65 anni/pop totale)x100	18,809
tasso popolazione straniera	(pop straniera/pop totale)x100	13,31
persone povere	4,70%	2570
persone disabili 6 anni		38
persone disabili > 6 anni		2485
persone disabili totale		2523
DOMANDA DI RSA		346,43
POSTI IN RSA DISPONIBILI		231
BISOGNO DI SAD	3,5% ultra 65 anni	360,01

Territorio. Compresa tra la valle Seriana e il bacino del lago d'Iseo, la Val Cavallina è punteggiata da sorgenti termali (terme di Trescore e di Gaverina) e specchi d'acqua (laghi di Endine e Gaiano). Il monte Misma, il Colle Gallo, l'altopiano dei Colli di San Fermo, i rilievi boscosi del monte di Grone, il crinale dei Sommi disegnano il profilo della valle. Il clima temperato, con estati piuttosto fresche e inverni non troppo freddi, favorisce la presenza di oasi ecologiche: la Valle del Freddo -biotopo le cui correnti di aria fredda, a una quota di soli 340 metri sul livello del mare, consentono la crescita e la riproduzione di specie vegetali alpine- e l'oasi WWF della Valpredina, che ospita una vegetazione tipica del clima mediterraneo. Le montagne e i boschi della Val Cavallina dominano l'ampia distesa del lago d'Iseo, che si allunga tra le province di Brescia e Bergamo con rive assai ripide, punteggiate di viti e olivi.

Comunicazioni. L'asse viario principale è costituito dalla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola, che da Bergamo raggiunge la Val Camonica, dove segue il corso del fiume Oglio. Le strade statali n. 469 Sebina Occidentale e n. 510 Sebina Orientale e le linee ferroviarie Lecco-Rovato e Brescia-Edolo (quest'ultima gestita dalle Ferrovie Nord Milano) completano il quadro delle infrastrutture di trasporto.

Struttura socio-economica. L'agricoltura e le attività silvo-pastorali sono le principali risorse economiche della zona montana al confine con la pianura, con le colline della Valle Cavallina e con il lago d'Iseo: numerosi sono gli interventi istituzionali volti a potenziare la vitivinicoltura, l'olivicoltura e la zootecnia. L'industria è articolata in aziende di piccole dimensioni, con un numero di addetti limitato. Gli insediamenti industriali si moltiplicano intorno a Lovere, dove la crisi del comparto siderurgico ha imposto uno spostamento delle risorse e degli incentivi sul terziario e sul commercio, sull'agricoltura e sul turismo.

Per quanto riguarda l'oggetto specifico del Progetto la Val Cavallina le persone disabili con certificazione di autismo rappresentano 1/4 delle persone disabili seguite dai servizi (52 su 203).

RELAZIONI FRA LA PROPOSTA E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SETTORIALE NEI QUALI ESSA È INQUADRABILE O È POSTA IN RELAZIONE

La presente proposta si muove in linea con le direttive internazionali e dell'Unione Europea sia sulle politiche sociali sia, in particolare, sulla tutela e sui diritti delle persone con disabilità ed è in linea con le indicazioni e le linee guida a livello nazionale e regionale sull'autismo.

L'Unione europea è ancorata ai valori dell'uguaglianza, dell'equità sociale, della libertà, della democrazia e dei diritti umani. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea forniscono le basi per combattere tutte le forme di discriminazione, fissando l'uguaglianza quale pietra angolare delle politiche dell'UE. La presidente von der Leyen ha annunciato che una delle priorità della sua Commissione è costruire un'Unione dell'uguaglianza sotto tutti gli aspetti.

L'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (convenzione UNCRPD o Convenzione) nel 2006 ha segnato una svolta nella definizione di norme minime per i diritti delle persone con disabilità¹. L'UE per la promozione dei diritti delle persone con disabilità ha inoltre emanato le seguenti comunicazioni:

- Comunicazione della Commissione (COM(2010) 636 final) - Strategia europea sulla disabilità 2010-2020.
- Commissione europea (SWD(2020) 291) - Evaluation of the European Disability Strategy 2010-2020.
- Comunicazione della Commissione - Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 – Marzo 2021

Le direttive internazionali e quelle dell'Europa insistono nella costruzione di politiche sociali integrate che favoriscano la costruzione di azioni tendenti a promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, la loro vita indipendente e la concreta esigibilità e godimento dei diritti nell'ottica dell'uguaglianza con tutti i cittadini della comunità europea.

In questo solco si muove la progettualità della proposta del Progetto Autismo Val Cavallina – Gorlago.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, nel presentare la comunicazione della Commissione del Marzo 2021, ha infatti sottolineato che *"Le persone con disabilità hanno diritto a buone condizioni sul posto di lavoro, a una vita indipendente, a pari opportunità e a partecipare pienamente alla vita della loro comunità. Tutti hanno diritto a una vita senza barriere. Ed è nostro dovere, in quanto comunità, garantire la loro piena partecipazione alla società, su un piano di parità con gli altri."*

Il Progetto è costruito proprio per favorire lo sviluppo delle competenze per la vita autonoma delle persone con autismo. Queste, per essere realmente agite, richiedono contestualmente la costruzione di una comunità capace di inclusività.

Il Progetto autismo, proprio per rispondere a questa esigenza, prevede da una parte la costruzione di un'operativa addestrativa che fornisca alle persone disabili con autismo un contesto nel quale sperimentare le proprie competenze che sia propedeutico alla

¹ [Convenzione UNCRPD](#).

partecipazione diretta alla vita quotidiana della propria comunità di appartenenza e, dall'altra, la promozione di azioni dirette alle risorse territoriali della comunità (educative, commerciali, lavorative, sportive, culturali, etc) per attrezzarle ad un'accoglienza inclusiva e promotiva delle persone con autismo all'interno del proprio contesto quotidiano.

In coerenza con le linee guida nazionali per le persone con autismo approvate dell'Istituto Superiore di Sanità il Progetto Autismo prevede l'attivazione dei seguenti interventi:

- Parent training o interventi mediate dai genitori finalizzati al miglioramento della comunicazione sociale e dei comportamenti problema, al sostegno delle famiglie, dell'empowerment e del loro benessere emotive;
- Interventi di supporto per le abilità comunicative dei soggetti con disturbi dello spettro autistico;
- Interventi per il potenziamento delle risorse di comunicazione sociale e interazione personali, familiari e di contesto;
- Messa a disposizione di programmi personalizzati intensive sia di tipo sistematico che comportamentale;
- Interventi per la prevenzione e il contenimento dei comportamenti problema;
- Terapie cognitive comportamentali da attivarsi in supporto allo sviluppo delle competenze personali per lo sviluppo del Progetto di vita;
- Interventi per lo sviluppo della comunicazione facilitata;

Il tutto nell'ottica dell'intervento pluri-istituzionale e multi-professionale integrato centrato su una presa in carico globale che prevede un insieme di interventi sinergici:

- diagnosi precoce e accertamenti medico-biologici a carico dell'Uonpia;
- informazione e formazione della famiglia, la cui collaborazione attiva con i professionisti diviene fondamentale per la massima produttività dell'intervento;
- educazione speciale e permanente della persona e della comunità;

Dal punto di vista degli interventi sociali, educativi e psicologici previsti si evidenzia che questi rispondono alle priorità regionali dettate sia attraverso la dgr 392/2013, del Programma operativo regionale DOPO DI NOI (DGR n. XI/3404/2020) con il quale è stato riaffermato il modello di valutazione e approccio multidimensionale per cogliere i bisogni e le aspettative della persona disabile grave nelle diverse dimensioni di vita (es. educazione/istruzione, inserimento lavorativo, vita sociale, ecc.), identificando i fattori contestuali che, rispetto alla condizione di disabilità della persona, rappresentano un ostacolo oppure sono facilitatori in quanto favoriscono, al fine di sostenere e valorizzare l'autonomia della persona disabile:

- lo sviluppo di capacità e competenze,
- la partecipazione sociale,
- il rafforzamento di fattori contestuali personali positivi (immagine di sé, sicurezza, identità autonoma) e della dgr 4749/2021 "PIANO REGIONALE DOPO DI NOI L. N. 112/2016 E PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE, COME DEFINITA DALL'ART. 3 COMMA 3 DELLA L 104/1992, PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - RISORSE ANNUALITÀ 2020".

In particolare si segnala la coerenza del Progetto Autismo con riguardo ai seguenti interventi

previsti dalla normativa regionale:

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine;
- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative;
- c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile programmi di accrescimento della consapevolezza abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia;
- d) Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare in via residuale.

Il Progetto autismo val Cavallina – Gorlago è previsto nei seguenti documenti programmati:

- Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000 dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina per il triennio 2018/2020;
- Programma amministrativo dell'Amministrazione Comunale di Gorlago - Bilanci di previsione del triennio 2018/2020;
- Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000 dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina per il triennio 2021/2023.

La pianificazione di ambito distrettuale risponde all'interesse pubblico derivante dall'aumento significativo della domanda sociale ed educative delle persone disabili e autistiche residenti nei comuni della Val Cavallina. L'Ambito Sociale sta ri-progettando l'intera rete delle politiche sociali per le persone disabili e in questa Progettazione innovativa il Progetto Autismo rappresenta uno snodo sinergico che favorirà lo sviluppo di trasversalità tra i diversi servizi e il potenziamento della qualità professionale dei diversi operatori coinvolti all'interno dei servizi previsti dalla rete sociale per le persone disabili.

Altro livello di interesse pubblico a cui intende rispondere il Progetto Autismo è quello legato alla modalità innovative con la quali si intende prendere in carico lo sviluppo del Progetto di vita e l'empowerment delle *life skills* delle persone autistiche. La dimensione integrata multi-istituzionale (che prevede la compresenza progettuale sia a livello sistematico che personalizzato dei diversi Attori istituzionali coinvolti: ATS, Asst, comuni, scuola, famiglie e università – che ne garantisce anche la dimensione di scientificità) è coerente con la costante indicazione regionale verso un'effettiva integrazione socio-sanitaria. Al riguardo è già stata attivata la cabina di regia che vede rappresentati tutti gli attori istituzionali con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Bergamo per la ridefinizione del progetto nella sua strutturazione operativa e che seguirà l'attivazione sperimentale del progetto in una struttura, ubicata a Carobbio degli angeli, presa in locazione in attesa di realizzare la struttura di Gorlago.

Questo Progetto, nella sua caratterizzazione sperimentale, è anche luogo e strumento facilitante il riposizionamento della reciproca responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali nella garanzia dello sviluppo integrale dei cittadini e delle loro comunità di appartenenza (compito principale di Regione e Comune).

Altra dimensione innovativa del progetto è la possibilità che verrà garantite alle famiglie di trovare in un solo luogo le metodologie innovative di presa in carico delle persone autistiche e delle loro famiglie; la capacità delle diverse articolazioni operative in cui si articolerà il progetto di garantire il coinvolgimento, in termini addestrativi e di potenziamento delle competenze individuali e di sistema, di tutta la famiglia e del contesto di appartenenza della persona

autistica. Questo permetterà alle famiglie di avere le prestazioni sanitarie, educative ed assistenziali vicine al proprio contesto di vita. Ciò oltre a facilitare l'accesso ai servizi, favorirà anche una migliore conciliazione dei tempi di vita della famiglia e quelli di lavoro.

Il progetto Autismo Val Cavallina ha anche una funzione di “progetto pilota” con la finalità di promuovere un modello di presa in carico che proprio per la sua capacità di integrare le competenze istituzionali e di garantire una offerta variegata da calibrare in base agli obiettivi evolutivi del progetto di vita della persona autistica e della sua famiglia, sia facilmente replicabile.

***COERENZA DELLA PROPOSTA CON LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
O EVENTUALE NECESSITÀ DI AGGIORNAMENTO DI QUEST'ULTIMA;***

L'acquisizione dell'area oggetto della realizzazione del progetto Autismo Val Cavallina-Gorlago, da parte del Comune di Gorlago, e dell'edificio siti in via Don Rudelli n. 29 e soggetti alla confisca in quanto beni in possesso alla micromriminalità organizzata attiva sul territorio è stata avviata dal Tribunale di Brescia (con sentenza n. 847 del 02/07/2008) e dalla Corte d'Appello di Brescia (con sentenza n. 773 del 30/04/2009) che hanno disposto la confisca (ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 1992, n. 356) di un complesso immobiliare situato nel territorio comunale di Gorlago, in via Don Rudelli n. 29, contraddistinto dalla particella catastale n. 4258, vari subalterni;

L'ANBSC, (denominata "Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata"), con propria nota del 13/06/2014, ha invitato il comune di Gorlago ad esprimere una manifestazione di interesse nei confronti degli immobili sopra indicati. Il Sindaco del comune di Gorlago, con nota del 04/07/2014, ha manifestato l'interesse del Comune ad acquisire gli immobili in argomento per destinarli alla realizzazione di un centro per l'autismo che coinvolga venti comuni dell'ambito di zona della Val Cavallina. L'ANBSC, con decreto n. 0043075 del 17/11/2015 (sulla base di una decisione assunta il 25/03/2015 dal Consiglio Direttivo della medesima Agenzia), ha assegnato al comune di Gorlago il complesso immobiliare in argomento.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 17/12/2015, formalizza l'acquisizione da parte del comune di Gorlago del complesso immobiliare oggetto del sequestro

L'accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona, adottato dal Comune di Gorlago con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2015, prevede l'obiettivo di realizzare una nuova sede per il servizio di sollevo autismo nel complesso immobiliare sopra indicato; obiettivo confermato nell'accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 23/07/2018.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/08/2016, è stato approvato l'accordo tra il comune di Gorlago ed il Consorzio Servizi Val Cavallina, per disciplinare i rapporti relativi alla progettazione ed alla realizzazione del nuovo centro autismo che verrà realizzato sul terreno oggetto di sequestro.

Il progetto definitivo è stato presentato al comune di Gorlago il 28/07/2018 (prot. n. 5214) e trasmesso al Consorzio Servizi Val Cavallina.

Con deliberazione n. 02 del 23 gennaio 2019, pervenuta al comune di Gorlago il 18/02/2019 (prot. n. 1103), il Consiglio di amministrazione del Consorzio Servizi Val Cavallina ha approvato il progetto definitivo di cui sopra.

L'opera sopra indicata è inclusa nel programma triennale dei lavori pubblici adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28/11/2018.

Lo strumento urbanistico generale (PGT) individua l'ambito in argomento come Centro per l'Autismo nel PGT (in particolare nel Piano dei Servizi), a seguito variante puntuale al PGT approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 06-04-23.

CONTRIBUTO DELLA PROPOSTA ALLA REALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI DAGLI STRUMENTI PIANIFICATORI DI CUI SOPRA

Il Progetto autismo val Cavallina – Gorlago è previsto come progetto prioritario nel Piano di zona ai sensi della Legge 328/2000 dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina per il triennio 2021/2023. La sua realizzazione risponde alle indicazioni della programmazione delle politiche sociali dell'Ambito Distrettuale che prevedono tra gli obiettivi l'adeguamento dei servizi all'evoluzione delle domande espresse dalle persone disabili e dalle loro famiglie.

Il progetto è, inoltre, incluso nel programma triennale dei lavori pubblici che viene allegato al DUP (Documento Unico di Programmazione) comunale.

L'INSIEME DEI CONDIZIONAMENTI E DEI VINCOLI DI CUI SI È DOVUTO TENERE CONTO NELLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA ANCHE IN RELAZIONE ALLA VOCAZIONE DEI LUOGHI. IN PARTICOLARE:

Le norme e le prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore, indicando altresì la necessità di dover procedere ad eventuali loro varianti ai fini della realizzazione degli interventi oggetto di proposta:

Il terreno individuato per la realizzazione del Centro Autismo Val Cavallina – Gorlago risulta già a destinazione per opere sociali.

i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà:

Nell'ambito dell'areale di intervento sono assenti corsi d'acqua e tracce significative legate alla divagazione delle acque superficiali.

Non si sono individuati elementi di dissesto che possano coinvolgere direttamente od indirettamente l'area oggetto di intervento. La notevole distanza da qualsiasi corso d'acqua ed il dislivello esistente da questi, esclude qualsiasi interferenza di dissesti di tipo torrentizio con l'area.

Sulla base di tali elementi di dinamica geomorfologica, non si ravvisano elementi che possano rappresentare elementi di pregiudizio per la realizzazione delle opere.


La falda della zona, in base ai dati del pozzo di Busneto, si colloca a circa - 18 m da p.c. e, quindi, non è in grado di influenzare il comportamento geotecnico dei depositi presente in zona.

Le opere previste non alterano la circolazione idrica nell'immediato sottosuolo, che è inesistente, e durante la realizzazione delle opere, verranno applicate le opportune impermeabilizzazioni delle fondazioni al fine di garantire il non deterioramento nel tempo delle opere in caso saturazione dei terreni in caso di prolungate precipitazioni.

La proposta progettuale contribuisce a "rigenerare" e valorizzare il territorio che ha già precedentemente subito trasformazioni edilizie. Inoltre, la destinazione d'uso prevista (Centro per l'Autismo) è chiaramente indirizzata alla tutela della salute dei cittadini.

Comune di Gorlago Prot. n. 0010589 del 17-11-2025 partenza Ct. 6 Cl. 3

A.2.1a



PROGETTO AUTISMO VAL CAVALLINA GORLAGO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE


art.2, comma 3, lett. a – r.r. 6/20

ESTRATTI


Comune di Gorlago (BG)

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025


Comune di Gorlago Prot. n. 0010589 del 17-11-2025 partenza Ct. 6 Cl. 3



ESTRATTO MAPPA - scala 1:2000




LEGENDA:



C Attrezzature di interesse comune

ESTRATTO PGT - PIANO DEI SERVIZI - scala 1:5000

A.2.2



PROGETTO AUTISMO VAL CAVALLINA GORLAGO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

art.2, comma 3, lett. b – r.r. 6/20

Comune di Gorlago (BG)

INDICE

MOTIVAZIONI PER CUI SI RITIENE CONVENIENTE PROCEDERE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PRESCELTO

ELENCO DEI SOGGETTI CHE SI INTENDE COINVOLGERE NELLA NEGOZIAZIONE E RELATIVI RUOLI (ART. 2, COMMA 3, LETT. - FR.R. 6/20) OVVERO, L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI IN ADESIONE ALL'ACCORDO NONCHÉ DI EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI, GIÀ SELEZIONATI O DA SELEZIONARE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART.3, COMMA 5 DEL R.R. 6/20.

STIMA DEI COSTI (ART.2, COMMA 3, LETT. D – R.R. 6/20) E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PROPOSTA, ANCHE CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA FASE DI AVVIO-ESERCIZIO-GESTIONE;

PROSPETTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (ANCHE CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA FASE DI AVVIO-ESERCIZIO-GESTIONE) E DELLE RELATIVE EVENTUALI GARANZIE (INCLUSE EVENTUALI FORME DIFINANZIAMENTI PUBBLICI GIÀ OTTENUTI A SOSTEGNO DEL MEDESIMO PROGETTO (ART. 2, COMMA 3, LETT. D – R.R. 6/20), FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI CUMULO DISCIPLINATO DALL'ART. 9, COMMA 3 DELLA LEGGE.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI CUI È NECESSARIO IL COORDINAMENTO (ART. 2, COMMA 3, LETT. H – R.R. 6/20), NONCHÉ PARERI ACQUISITI (ART. 2, COMMA 3, LETT. G – R.R. 6/20) E DA ACQUISIRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI;

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, COMPRENSIVO DI UNA PRIMA STIMA DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI E DI ACQUISIZIONE DEI PARERI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI

Negli ultimi anni, in tutta la provincia di Bergamo e in particolare in Val Cavallina, si è registrato un costante e significativo aumento delle diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Cresce, di conseguenza, il numero di persone e famiglie che chiedono aiuto, sostegno e percorsi di accompagnamento personalizzati, lungo tutto l'arco della vita.

Questa domanda crescente di servizi, competenze e spazi adeguati rende sempre più urgente la realizzazione di una struttura stabile e specializzata, capace di offrire risposte integrate e di qualità.

Il progetto "Centro per l'Autismo della Val Cavallina", promosso dal Comune di Gorlago in collaborazione con il Consorzio Servizi Val Cavallina e con il pieno sostegno dei Comuni dell'Ambito territoriale, nasce proprio da questa esigenza concreta e rappresenta un intervento di valore strategico per la nostra valle e per l'intero territorio bergamasco.

L'obiettivo è la realizzazione di una struttura moderna, funzionale e accogliente capace di offrire servizi educativi, riabilitativi e socio-assistenziali integrati destinati alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie, lungo tutto l'arco della vita. Il Centro costituirà un punto di riferimento stabile, capace di integrare le dimensioni clinica, educativa e sociale, creando sinergie tra enti pubblici, operatori e comunità locale.

Ad oggi, in Val Cavallina sono già numerose le persone con autismo seguite dal servizio territoriale, ma le attività sono distribuite in spazi frammentati e inadeguati. La costruzione di un Centro unico e strutturato permetterà di unificare le competenze, razionalizzare le risorse, migliorare la qualità e la continuità delle prestazioni, ampliando nel contempo il numero dei beneficiari e rafforzando la presa in carico personalizzata.

Il Centro sorgerà su un terreno confiscato alla microcriminalità organizzata e assegnato al Comune di Gorlago, che ha scelto di restituirlo alla collettività con un progetto ad alto valore sociale. Questo luogo diventerà il simbolo concreto di un percorso di riscatto e rigenerazione civile, trasformando ciò che un tempo rappresentava un problema in un presidio di cura, accoglienza e speranza.

La nascita di questa struttura è frutto di una visione condivisa dei Sindaci della Val Cavallina, che da anni collaborano nel Consorzio Servizi per garantire un welfare di prossimità attento alle persone più fragili. Tutti i Comuni dell'Ambito riconoscono nel Centro per l'Autismo un obiettivo comune: dare una risposta stabile, innovativa e sostenibile ai bisogni delle persone con autismo e delle loro famiglie, promuovendo inclusione, autonomia e qualità della vita.

La valenza sovralocale del progetto è evidente. La crescente incidenza dei disturbi dello spettro autistico e la carenza di strutture specializzate rendono questa iniziativa un punto di riferimento per l'intero territorio bergamasco, pienamente coerente con le linee guida regionali per l'inclusione e con le finalità della D.G.R. 3825/2020 Regione Lombardia, che promuove interventi innovativi di programmazione negoziata.

Investire nella costruzione del Centro per l'Autismo della Val Cavallina significa investire nel futuro delle nostre comunità, nella dignità delle persone, nella solidarietà tra i territori e nella capacità di una valle intera di fare rete per rispondere, insieme, ai bisogni più profondi delle famiglie.

L'autismo infatti rappresenta una condizione umana segnata da solitudine, isolamento forzato e difficoltà di relazione la cui fenomenologia biopsicosociale sfugge ad ogni riduzionismo e non trova esauriente risposta nella frammentazione settoriale (potremmo dire unilaterale e "autistica") delle competenze e degli approcci che faticano a ricostruire una prospettiva integrata di intervento, appropriata alla complessità dei problemi (e delle sofferenze) in campo. Questa chiusura nella settorialità, nell'individualismo e nell'isolamento ha rischiato e rischia di esacerbarsi nell'attuale fase della nostra storia così drammaticamente segnata dalla pandemia di covid-19, rispecchiandosi nelle prassi quotidiane delle nostre comunità e delle diverse realtà, istituzionali o meno, del territorio.

In questo senso, la "programmazione negoziata" costituisce un'opportunità e una condizione particolarmente appropriata al compito che ci proponiamo. Essa, infatti, richiede a tutti gli attori chiamati a partecipare alla costruzione di una sinergia progettuale, di mettere in comune le proprie risorse migliori, di definire intese e linee di collaborazione, riposizionando le proprie modalità d'azione in uno scenario condiviso di miglioramento dell'efficacia-efficienza e tempestività della risposta sociale. Ciò è particolarmente significativo nella costruzione di una risposta a situazioni di fragilità sociale che richiede di combinare l'efficacia-efficienza delle risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà, con una diffusione della responsabilità solidale tra i cittadini che sappia rendere migliori, più umane e solidali, anche le comunità di appartenenza delle stesse persone fragili. In questo specifico progetto, inoltre, la dimensione negoziata è necessaria anche per la costruzione di una buona integrazione tra diverse specializzazioni che sono chiamate a prendersi cura delle persone con autismo.

In questa proposta di programmazione negoziata e partecipata non c'è dunque in gioco solo la possibilità di dare risposte adeguate alle domande delle persone con autismo, ma anche la prospettiva di offrire alle diverse realtà che verranno coinvolte la possibilità di partecipare, in modo consapevole e autentico (che significa giocare il meglio di sé), alla costruzione di un "progetto di vita comunitario", pre-condizione di ogni progetto di vita dei singoli cittadini, soprattutto ma non solo in condizione di grave vulnerabilità.

La proposta progettuale che si presenta nasce dalla preziosa sensibilità sociale dimostrata dall'Amministrazione Comunale di Gorlago, dalla scelta fatta dalla stessa amministrazione di mettere a disposizione delle politiche sociali per persone con disabilità e autismo del terreno ricevuto in proprietà a seguito del sequestro alla microcriminalità organizzata locale e alla pluriennale esperienza di gestione associata di servizi sociali ed educativi che ha caratterizzato l'azione amministrativa dei 20 Comuni, tra i quali anche Gorlago, facenti parte dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina.

MOTIVAZIONI PER CUI SI RITIENE CONVENIENTE PROCEDERE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PRESCELTO

Considerato che la Circolare regionale 8 giugno 2021 - n. 2 "Modalità di svolgimento della fase preliminare all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 19/19 a seguito dell'entrata in vigore del r.r. 6/20 e dell'efficacia della d.g.r. n. XI/4066/2020. Chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del r.r. 6/20 in caso di richiesta di attivazione di accordo di programma o accordo locale semplificato e fac-simile della richiesta", l'AdP è uno strumento di programmazione negoziata finalizzato all'attuazione «diretta» di

singoli e specifici interventi o programmi di intervento in un ambito territoriale più circoscritto”, e vista la specificità degli interventi previsti dal Progetto Autismo Val Cavallina – Gorlago si ritiene l’AdP lo strumento idoneo per la costruzione di una partnership progettuale e gestionale con gli enti istituzionali coinvolti per la progettazione, realizzazione e monitoraggio di quanto previsto dal progetto.

ELENCO DEI SOGGETTI CHE SI INTENDE COINVOLGERE NELLA NEGOZIAZIONE E RELATIVI RUOLI (ART. 2, COMMA 3, LETT. - FR.R. 6/20) OVVERO, L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI IN ADESIONE ALL’ACCORDO NONCHÉ DI EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI, GIÀ SELEZIONATI O DA SELEZIONARE SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART.3, COMMA 5 DEL R.R. 6/20.

Nella negoziazione verranno coinvolti i seguenti soggetti, tutti di natura pubblica, con i ruoli specifici:

1. CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA: PARTNER DEL PROGETTO E GESTORE DEL CENTRO

STIMA DEI COSTI (ART.2, COMMA 3, LETT. D – R.R. 6/20) E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PROPOSTA, ANCHE CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA FASE DI AVVIO-ESERCIZIO-GESTIONE;

QUADRO ECONOMICO GENERALE

OPERE

Opere edili	1 077 000,00 €
Strutture	969 000,00 €
Impianti meccanici	267 000,00 €
Impianti elettrici	279 000,00 €
Opere esterne	413 000,00 €
Totale Opere soggette a ribasso d'asta	3 005 000,00 €
Oneri sicurezza Edificio	82 000,00 €
Oneri di sicurezza Opere Esterne	20 000,00 €
TOTALE OPERE	3 107 000,00 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA 10% su opere	310 700,00 €
- Spese tecniche progettazione definitiva	35 369,84 €
- Spese tecniche aggiornamento prezzi 2022	8 261,34 €
- Spese tecniche progettazione esecutiva	83 712,56 €
- Spese tecniche coordinamento sicurezza progettazione	20 787,46 €
- Spese tecniche Direzione dei Lavori e contabilità	105 079,73 €
- Spese tecniche Coordinamento Sicurezza Esecuzione	51 968,66 €
- Certificazioni, Collaudi, Accatastamento	40 000,00 €
- Contributi previdenziali (4% su spese tecniche)	13 807,18 €
- IVA 22% su spese tecniche e su contr. prev.	78 977,09 €
- Arredamento	300 000,00 €
- IVA 22% su arredamento	66 000,00 €
- Imprevisti (5% importo lavori)	155 350,00 €
- incentivi D.Lgs 36/2023	62 140,00 €
- accantonamenti, arrotondamento, Allacciamenti, pubblicità, ecc.	10 846,14 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1 343 000,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	4 450 000,00 €

PROSPETTO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (ANCHE CON EVENTUALE RIFERIMENTO ALLA FASE DI AVVIO-ESERCIZIO- GESTIONE) E DELLE RELATIVE EVENTUALI GARANZIE (INCLUSE EVENTUALI FORME DIFINANZIAMENTI PUBBLICI GIÀ OTTENUTI A SOSTEGNO DEL MEDESIMO PROGETTO (ART. 2, COMMA 3, LETT. D – R.R. 6/20), FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI CUMULO DISCIPLINATO DALL'ART. 9, COMMA 3 DELLA LEGGE.

La sostenibilità economica dell'operazione è stata tra le prime preoccupazioni degli Enti promotori insieme alla ricerca di una qualità strutturale e di sostenibilità ambientale dell'opera. Per quanto riguarda la sostenibilità economica del progetto, questa si divide in due sezioni:

- quella riguardante la realizzazione dell'opera strutturale necessaria alla messa a disposizione di spazi adeguati per il raggiungimento ottimale degli obiettivi progettuali;
- quella attinente alla gestione dei servizi previsti dal progetto.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'opera la sostenibilità è garantita da:

PREVISIONE ENTRATE	
	€
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA - AdP	2.000.000
VALORIZZAZIONE INVESTIMENTI GIA' FATTI	240.218
MUTUO	2.210.000
TOTALE ENTRATE	4.450.018

- contributo regionale a seguito di accordo di programma ai sensi della programmazione negoziata di interesse regionale – DGR 3825/2020 Regione Lombardia per il 49% del costo dell'opera;
- la quota della rata mensile prevedibile per l'accensione del mutuo da parte del Consorzio è già coperta da uno stanziamento attualmente utilizzato per il pagamento del canone di locazione per una struttura presa in affitto nelle more della realizzazione del nuovo edificio e da una quota a bilancio per rata di un mutuo che è stato estinto;

Pertanto la valutazione della sostenibilità delle spese per la realizzazione dell'opera come prevista da progetto, se si conclude positivamente la procedura legata alla programmazione negoziata e alla partecipazione di Regione Lombardia è sicuramente positiva.

Per quanto attiene la sostenibilità gestionale è opportuno evidenziare che già oggi il Consorzio Valcavallina gestisce per tutti i comuni dell'ambito il servizio di CDD, dove vengo ospitate anche persone con diagnosi dell'autismo. In particolare, il CCD della Valcavallina ha al suo interno 30 posti accreditati, ma la richiesta di accesso al servizio è ben più ampia. Già oggi l'offerta è più ampia del numero dei posti accreditati e la spesa è coperta dai comuni e dalle famiglie. Con il nuovo centro l'offerta potrebbe essere ampliata senza aver bisogno di nuovi posti accreditati. La necessità del territorio è quella di avere più spazi per un servizio più efficacie e pienamente rispondente alle domande e ai bisogni, la cui copertura finanziaria sarà assicurata dal contributo economico dei Comuni e delle famiglie degli utenti. A sostegno di questa valutazione

c'è anche il fatto che già oggi, in spazi insufficienti (una delle motivazioni che sta alla base della scelta di promuovere il progetto), sono seguiti dal servizio autismo Val Cavallina circa 30 persone autistiché e le loro famiglie per progetti ai sensi della DGR 392/2013, 13 persone autistiché per progetti diurni e 5 persone autistiché attraverso il CDD Zelinda.

Per quanto riguarda la parte progettuale della residenzialità, nel progetto è prevista la realizzazione di 5 unità abitative che potranno ospitare da 5 a 7 persone. Attualmente il nostro Consorzio risulta già beneficiario delle risorse che derivano dalla normativa nazionale e regionale in materia del "dopo di noi", e l'ulteriore copertura dei costi è fornita da risorse specifiche dell'Ambito distrettuale, dei Comuni e delle Famiglie.

Per quanto attiene la copertura dei servizi residenziali si fa riferimento alle risorse della normativa nazionale e regionale in materia del dopo di noi, a risorse specifiche dell'ambito distrettuale, dei comuni e delle famiglie. Complessivamente anche la sezione gestionale del progetto è sicuramente sostenibile.

A sostegno di quanto sopra affermato riportiamo le seguenti tabelle esplicative

SERVIZIO AUTISMO – QUADRO ECONOMICO ANNUALE	
Voce	Importo (€)
Educatori	150.000 €
Infermieri	7.000 €
Psicologa	6.000 €
Amministrativi	12.000 €
Utenze, manutenzione, tasse e materiali	35.442 €
TOTALE USCITE	217.442 €
Fondo DGR 392	24.670 €
Fondo non autosufficienza (B1 e B2)	70.000 €
Fondo nazionale politiche sociali	42.000 €
Risorse Consorzio/Comuni	47.772 €
Quota famiglie	10.000 €
Fondo inclusione	23.000 €
TOTALE ENTRATE	217.442 €
APPARTAMENTI 'DOPO DI NOI' – QUADRO ECONOMICO ANNUALE	
Voce	Importo (€)
Educatore	61.440 €
Ausiliario	38.560 €
Spese varie	10.000 €
Vitto	15.600 €
Utenze	10.000 €
TOTALE USCITE	135.600 €
Locazione	18.000 €
Fondi 'Dopo di Noi'	60.000 €
Rette Comuni	28.800 €
Rette Famiglie	28.800 €
TOTALE ENTRATE	135.600 €

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI CUI È NECESSARIO IL COORDINAMENTO (ART. 2, COMMA 3, LETT. H – R.R. 6/20), NONCHÉ PARERI ACQUISITI (ART. 2, COMMA 3, LETT. G – R.R. 6/20) E DA ACQUISIRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI;

Per quanto riguarda i procedimenti di natura urbanistica, il progetto è già conforme al PGT.


Per ciò che concerne i procedimenti di natura edilizia, per le opere realizzate da Enti assoggettati al D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il medesimo decreto prescrive una serie di procedimenti ed adempimenti necessari per la predisposizione del progetto, la validazione del progetto, l'approvazione del progetto, la scelta del contraente, l'aggiudicazione dell'appalto, la stipula del contratto, l'esecuzione dei lavori, la direzione dei lavori, il collaudo.

I pareri necessari (restando nel campo urbanistico/edilizio) sono quelli dei gestori dei servizi a rete (energia elettrica, gas, telefono, ecc.), del gestore del servizio idrico integrato (ATO/Uniacque), dell'ATS (per gli aspetti igienico/sanitari).

**CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI,
COMPRENSIVO DI UNA PRIMA STIMA DEI TEMPI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
E DI ACQUISIZIONE DEI PARERI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI**

LUGLIO 2026	APPROVAZIONE PROGETTO ESEUTIVO
SETTEMBRE 2026	AVVIO GARA APPALTO AFFIDAMENTO LAVORI
GENNAIO 2027	INIZIO LAVORI
MAGGIO 2028	FINE LAVORI
LUGLIO 2028	COLLAUDO OPERE
SETTEMBRE 2028	APERTURA CENTRO AUTISMO

A.2.3



PROGETTO AUTISMO

VAL CAVALLINA

GORLAGO

STUDIO DI PREFATTIBILITA'

all'art.2, comma 3, lett. c del r.r. 6/20

Comune di Gorlago (BG)

INDICE

- a. gli obiettivi generali da perseguire, attività e risultati attesi in risposta alle esigenze del territorio (fabbisogni della collettività, eventuali specifiche esigenze qualitative e quantitative, ecc.);
 - b. la natura dei beni e/o servizi offerti in relazione alla domanda di servizi che intende intercettare con riferimento al bacino di utenza individuato, anche affrontando l'ipotesi di assenza dell'intervento
 - la descrizione degli interventi sotto il profilo della fattibilità tecnica e urbanistica e prima proposta di delimitazione dell'ambito di intervento, compresi eventuali elaborati grafici che, in relazione alle caratteristiche della proposta ed al suo grado di definizione, ne delineino le caratteristiche in termini dimensionali, volumetrici, tipologici, funzionali e tecnologici;
 - i. Pianta copertura
 - ii. Accoglienza e relazioni con l'esterno
 - iii. Centro autismo
 - iv. Spazi attività.....
 - v. Uffici e ricevimento.....
 - vi. La residenza.....
 - vii. Residenza / osservazione
 - viii. Residenza / sollievo
 - ix. Spazi tecnici, di servizio e spazi a disposizione
 - x. Motivazioni delle scelte e caratteristiche funzionali delle opere
 - c. i principali elementi qualificanti e gli eventuali aspetti di criticità da affrontare;
 - d. l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione individuata:
 - e. la proprietà degli immobili, indicazione dei costi di gestione e delle modalità prefigurate per la loro copertura o, se del caso, eventuale modello gestionale.
 - a) analisi dell'impatto sociale ed economico della proposta;
 - b) eventuali priorità realizzative qualora si ipotizzi la possibilità di realizzare gli interventi per lotti funzionali; 19
 - c) la descrizione degli interventi proposti in relazione alle valutazioni in ordine alla loro sostenibilità ambientale ed alla compatibilità paesaggistica, nonché una prima individuazione di massima delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale ed i valori culturali e paesaggistici del contesto di riferimento; 19
 - d) l'indicazione di eventuali interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le previsioni temporali di realizzazione, se note; Errore. Il segnalibro non è definito.
 - e) le relazioni virtuose che la proposta intende attivare con il tessuto economico nel quale si inserisce evidenziando il contributo che essa può dare per favorire lo sviluppo dei territori in termini di ripresa economica e nuovi investimenti, consolidamento o nuova occupazione, sviluppo di nuove competenze o valorizzazione di competenze già esistenti sul territorio di riferimento.....
- INTEGRAZIONE FINALE ALLO STUDIO DI PREFATTIBILITA'** Errore. Il segnalibro non è definito.

GLI OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE, ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO (FABBISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ, EVENTUALI SPECIFICHE ESIGENZE QUALITATIVE E QUANTITATIVE, ECC.);


Con il termine “Disturbi dello Spettro Autistico” (ASD- Autism Spectrum Disorders) si intende oggi la condizione di alcuni soggetti che vedono compromesse due aree principali: l’area dell’interazione sociale e della comunicazione sociale che si manifesta con una chiusura relazionale, una capacità comunicativa carente e spesso assente e l’area degli interessi e dei comportamenti che sono stereotipati, bizzarri e ripetitivi. Il termine “Spettro” indica che ogni individuo viene colpito diversamente dagli altri variando da una lieve a una grave sintomatologia. All’interno di questo grande “ contenitore” rientrano soggetti cui è stato diagnosticato il Disturbo Autistico, il Disturbo di Asperger, il Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza e il Disturbo Pervasivo dello Sviluppo non Altrimenti Specificato (secondo la classificazione del DSM V).

Considerato che da studi scientifici recenti è stata stimata un’incidenza di diagnosi di autismo per 4 bambini ogni mille nati e che sono circa 500.000 le famiglie che si ritrovano a dover gestire un caso di autismo, si arriva a stimare che ogni anno viene diagnosticato lo spettro autismo a oltre 5000 bambini.

Un report pubblicato dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità, l’Oms, nel dicembre del 2013, stima che, nel mondo, una persona su 160 sia affetta da disturbo dello spettro autistico. Un recentissimo rapporto del Centers for Disease Control And Prevention (Cdc) riporta invece un tasso di prevalenza di 1 caso su 68 in bambini di 8 anni residenti in 11 stati statunitensi. In Italia non ci sono dati precisi sul numero delle persone affette da autismo, gli unici disponibili sono relativi a due Regioni: Emilia Romagna e Piemonte. In Emilia Romagna (dati 2011) su una popolazione dai 2 ai 18 anni si stima che il 2,3/1000 sia affetto da sindrome autistica. In Piemonte (dati 2010) questo dato sale a 2,9/1000, con valori rispettivamente a 2,8/ 1000 e a 4,2/1000 per la popolazione tra i 6 e i 10 anni.

Tradotte le stime in Val Cavallina ci porta a stimare che ogni anno vengono diagnosticati autistici circa 20 bambini. Se si applicano poi le stime dell’Emilia Romagna alla Val Cavallina si arriva a stimare una presenza di bambini autistici nella fascia 2 – 18 anni di circa 180 minori. Da un’analisi effettuata sul territorio della Val Cavallina sono circa 106 i minori che rientrano in questo spettro su circa 226 utenti cui sono stati attivati interventi di tipo educativo.

Di seguito l’incidenza delle diagnosi di Autismi nei paesi facenti parte della Val Cavallina:



I minori di cui sopra frequentano le scuole, dalle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Superiori oltre l’obbligo scolastico. Sono inseriti in diverse agenzie territoriali e frequentano differenti attività, sia educative (ad esempio i servizi del territorio come Servizi Sollevo Autismo, Centri di Formazione all’Autonomia, Centri Diurni Disabili), sia di svago e terapia, quindi interventi complementari (ippoterapia, palestre, corsi di nuoto, oratori). Dietro ai pensieri che riguardano i progetti di vita di ogni ragazzo vi è la Neuropsichiatria Infantile che insieme ai vari attori, genitori in primis, dirigono le attività in un’ottica di futuro, cercando di rispettare le scelte e gli orientamenti espressi dai soggetti in questione.

Attualmente il Servizio Sollevo Autismo di Trescore B.rio ha attivi otto progetti con minori di età compresa fra i 5 e i 18 anni. Per ogni utente è previsto un programma che tiene in considerazione le abilità già acquisite, quelle emergenti e che si propone degli obiettivi che conducano il soggetto alla massima autonomia raggiungibile.

Promuovere un progetto per le persone autistiche non è solo una prospettiva di lavoro progettuale innovativa, ma è la migliore risposta possibile alle esigenze reali delle persone con autismo e delle loro famiglie.

L’autismo infatti rappresenta una condizione umana segnata da solitudine, isolamento forzato e difficoltà di relazione la cui fenomenologia biopsicosociale sfugge ad ogni riduzionismo e non trova esaurente risposta nella frammentazione settoriale (potremmo dire unilaterale e “autistica”) delle competenze e degli approcci che faticano a ricostruire una prospettiva integrata di intervento, appropriata alla complessità dei problemi (e delle sofferenze) in campo. Questa chiusura nella settorialità, nell’individualismo e nell’isolamento ha rischiato e rischia di esacerbarsi nell’attuale fase della nostra storia così drammaticamente segnata dalla pandemia di covid-19, rispecchiandosi nelle prassi quotidiane delle nostre comunità e delle diverse realtà, istituzionali o meno, del territorio.

È perciò più che mai necessario costruire framework interistituzionali che sappiano confrontarsi in modo aperto e integrato con tale complessità, facendo convergere risorse e opportunità proprie e rappresentando al contempo uno stimolo per sollecitare, coordinare e abilitare interventi diretti di solidarietà e partecipazione nella comunità.

In questo senso, la “progettazione partecipata” costituisce un’opportunità e una condizione

particolarmente appropriata al compito che ci proponiamo. Essa, infatti, richiede a tutti gli attori chiamati a partecipare alla costruzione di una sinergia progettuale, di mettere in comune le proprie risorse migliori, di definire intese e linee di collaborazione, riposizionando le proprie modalità d'azione in uno scenario condiviso di miglioramento dell'efficacia-efficienza e tempestività della risposta sociale. Ciò è particolarmente significativo nella costruzione di una risposta a situazioni di fragilità sociale che richiede di combinare l'efficacia-efficienza delle risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà, con una diffusione della responsabilità solidale tra i cittadini che sappia rendere migliori, più umane e solidali, anche le comunità di appartenenza delle stesse persone fragili. In questo specifico progetto, inoltre, la dimensione negoziata è necessaria anche per la costruzione di una buona integrazione tra diverse specializzazioni che sono chiamate a prendersi cura delle persone con autismo.

Ciò che si vuole raggiungere con questo progetto e che rappresenta anche la dimensione innovativa e l'interesse regionale dello stesso, è una piena integrazione della dimensione sociale ed educativa con quella clinica. Il progetto vuole porre le condizioni per uno sforzo coordinato di accompagnamento sociale ed educativo delle persone con autismo allo sviluppo delle proprie potenzialità, per la realizzazione del proprio "progetto di vita", autonomo e interdipendente con il proprio contesto relazionale di appartenenza (famiglia e comunità). Proprio per conseguire questo obiettivo, il progetto costituisce contemporaneamente una forma di sollecitazione "educativa" verso i diversi servizi in gioco perché li sollecita a impegnare la propria specificità in modo da valorizzare, integrandola, anche quella degli altri servizi e a riconoscere il valore delle istanze di solidarietà e responsabilità "dal basso" che caratterizzano l'intera comunità.

In questa proposta progettuale non c'è dunque in gioco solo la possibilità di dare risposte adeguate alle domande delle persone con autismo, ma anche la prospettiva di offrire alle diverse realtà che verranno coinvolte la possibilità di partecipare, in modo consapevole e autentico (che significa giocare il meglio di sé), alla costruzione di un "progetto di vita comunitario", pre-condizione di ogni progetto di vita dei singoli cittadini, soprattutto ma non solo in condizione di grave vulnerabilità.

Progettare un sostegno efficace e proattivo alle persone con autismo richiede a tutti gli attori di rafforzare i propri legami di consapevole responsabilità, superando riflessi "autistici" di isolamento e autoreferenzialità.

Il progetto intende riorganizzare la filiera dei servizi per la disabilità nella prospettiva dei diritti e del progetto di vita delle persone con disabilità e del coinvolgimento attivo della comunità in una dimensione evolutiva, a partire dalla valorizzazione delle risorse ecosistemiche impegnate nello sviluppo, verso l'orizzonte dell'adultità e della vita indipendente. Al centro del progetto c'è il perseguitamento di una abilitazione della comunità a sostegno della qualità della vita, intesa come capacità di conseguire funzionamenti di valore (Sen, 1993a), attraverso esperienze di inclusione sociale che permettano l'espansione delle capacità individuali, l'implementazione dei gradi di libertà e della valorizzazione delle "diverse capacità o possibilità di trasformare le risorse in "funzionamento", cioè in conseguimenti reali nel miglioramento della propria salute e delle proprie prospettive nel progetto di vita. La comunità rappresenta quindi il contesto e il presupposto in cui il progetto di vita di una persona si rende possibile Questo richiede ai servizi e alla comunità un cambiamento culturale importante, in quanto le persone con disabilità e le loro famiglie non saranno più dei destinatari passivi di politiche e servizi ma soggetti attivi del cambiamento. La prospettiva dell'inclusione e del progetto di vita implica in particolare che le persone con disabilità e le loro famiglie siano protagonisti attivi nel processo di progettazione

e implementazione delle politiche, delle prassi, delle strutture e dei servizi ad esse connessi, ma anche nella promozione del cambiamento nelle comunità. Promuovere inclusione non si traduce infatti nell'adattare le persone al contesto ma di modificare epistemologie, culture, politiche per costruire degli spazi di esercizio dei diritti, della cittadinanza e della qualità della vita per tutte le persone, con o senza specifiche disabilità.

Questo nodo si colloca dunque sia nella filiera dei servizi, sia nella dinamica solidale delle titolarità sociali, uno spazio strategico multifunzionale e multiprofessionale in cui sia possibile condividere e sperimentare i contesti e le problematiche legate alla residenzialità nelle varie fasi dello sviluppo. Il presente progetto intende sviluppare un servizio attento alla residenzialità come "nodo fra i nodi", non un centro per la mera abilitazione del soggetto, ma un nodo di servizi capace di interloquire con diverse istanze, familiari, territoriali, abilitando i contesti ad assumere una piena responsabilità verso la persona per supportarlo nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Le risorse territoriali rappresentano quindi un supporto al progetto di vita delle persone con autismo. Dall'altra parte adottare un'ottica inclusiva significa ripensare l'abitabilità delle risorse territoriali all'interno degli spazi del centro residenziale. Per fare questo nella fase di progettazione della struttura sono coinvolti soggetti istituzionali e non istituzionali, soggetti educativi formali e informali (es. scuola, oratori, ...), cooperative e associazioni imprenditoriali, sportive, culturali (lavoro, svago, cultura) con i seguenti obiettivi e finalità:

- impegnare e ricostruire scenari partecipati, condivisi e di inclusione sociale
- sviluppare un'intenzionalità condivisa e operazionalizzata tra le diverse titolarità (ownership) che si rendono riconoscibili nei diversi progetti di vita
- lavorare sull'esercizio e il riconoscimento reciproco delle diverse titolarità, sulla riflessione condivisa e sui modi in cui le diverse titolarità sono convocate

Questo progetto, che ormai è alla fase di progettazione esecutiva, è stato sviluppato in collaborazione tra il Comune di Gorlago, il Consorzio Servizi Val Cavallina, ASST Bergamo Est – UONPIA di Trescore Balneario e il Servizio Autismo Val Cavallina, con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Bergamo, si articola in:

- Spazi di consulenza rivolti alle persone con autismo, famiglie e territorio;
- Spazi di formazione su tematiche specifiche connesse ai temi dell'inclusione, delle metodologie di approccio all'autismo, del progetto di vita;
- Spazi diurni per lo sviluppo delle competenze e delle autonomie personali dei soggetti autistici e dei loro contesti relazionali prossimali;
- spazi di residenzialità sono pensati quindi in un'ottica di sperimentazione, sostegno e supporto delle risorse dei soggetti per costruire progetti di vita autonomi.
- Attivazione della comunità per la costruzione di traiettorie di sviluppo che pongano alla base l'appartenenza, la partecipazione sociale e la cittadinanza;

Il progetto nasce come risposta ai bisogni dei 20 Comuni dell'Ambito Distrettuale della Val Cavallina, ma vista la sua ubicazione, intende porsi come punto di riferimento anche per gli Ambiti limitrofi (Basso Sebino, Grumello del Monte e Seriate), Ambiti di riferimento per l'ASST Bergamo Est.

Il Progetto Autismo intende rispondere in modo efficace a due obiettivi di breve periodo e che

incidono in modo significativo sulla qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie:

- lo sviluppo delle competenze di base delle persone autistiche al fine di garantire loro quelle risorse necessarie per un ruolo protagonista nelle diverse articolazioni della propria comunità di appartenenza sin dall'inizio della presa in carico;
- garantire alla famiglia un accompagnamento orientativo e la diversa articolazione degli interventi sociali, sanitari ed educative (sia di tipo sistematico che comportamentista) al fine di evitare forme di peregrinazione dolorosa e invasive alla ricerca di soluzioni alle problematiche del proprio familiari con autismo.

LA NATURA DEI BENI E/O SERVIZI OFFERTI IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI SERVIZI CHE INTENDE INTERCETTARE CON RIFERIMENTO AL BACINO DI UTENZA INDIVIDUATO, ANCHE AFFRONTANDO L'IPOTESI DI ASSENZA DELL'INTERVENTO

Partendo dal fatto che non esistono sul territorio provinciale o regionale centri per l'autismo con le stesse caratteristiche di quelle previste per il progetto Centro Autismo Gorlago, nell'attuazione dello stesso si evidenziano le seguenti problematiche:

- 1) Necessità di ripensare un contenitore razionale dei processi e dei metodi di intervento per i soggetti con autismo
- 2) Necessità di considerare la famiglia come risorsa centrale nel progetto di vita del figlio
- 3) Attivare in un'ottica inclusiva la comunità e le diverse titolarità sociali come risorsa per lo sviluppo del soggetto con autismo
- 4) Dare una risposta alle problematiche legate alla residenzialità per soggetti con autismo in termini di:
 - Semplificazione e facilitazione delle pratiche di vita quotidiana in un contesto di partecipazione guidata in cui il soggetto e la famiglia rappresentano dei novizi.
 - Disponibilità di spazi residenziali "amichevoli" non ghettizzanti in cui gestire situazioni critiche con le famiglie, laddove è possibile.
 - Costruire spazi residenziali relazionali tra pari nella prospettiva di una crescente complessità relazionale nella costruzione di una vita indipendente
 - Individuazione di spazi di residenzialità temporanea che fanno da ponte alla costruzione di altri progetti di residenzialità che coinvolgano le risorse territoriali.
 - Costruzione di un servizio per la residenzialità che abbia come interlocutori privilegiati i soggetti con autismo, le loro famiglie e gli altri possibili contesti residenziali (condomini, fattorie, ecc).

Si pone quindi l'esigenza di allestire uno spazio strategico multifunzionale e multiprofessionale in cui sia possibile condividere e sperimentare i contesti e le problematiche legate alla residenzialità nelle varie fasi dello sviluppo. Il seguente progetto intende sviluppare un servizio attento alla residenzialità come "nodo fra i nodi", non un centro per la mera abilitazione del soggetto come nodo di servizi capace di interloquire con diverse istanze, familiari, territoriali, abilitando i contesti ad assumere una piena responsabilità verso la persona con autismo per supportarlo nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Con la messa a regime del progetto si prevede di garantire supporto alle seguenti situazioni:

- a. Servizi di supporto personalizzato a regime diurno:
 - supporto con progetto personalizzato ad almeno 30 minori residenti sul territorio della val Cavallina e tramite accordi con altri Ambiti Territoriali ad altri 20 minori;
 - supporto alle famiglie dei minori presi in carico;
 - promozione della presa in carico di almeno 5 soggetti autistici adulti attualmente in carico alla rete dei servizi diurni territoriali e alle loro famiglie.
- b. Servizi di supporto personalizzato a regime residenziale:
 - Attivazione di progetti sollevo durante week end per circa 20 soggetti disabili con presenza per almeno due week end annui a testa.

LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTO IL PROFILO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E URBANISTICA E PRIMA PROPOSTA DI DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO, COMPRESI EVENTUALI ELABORATI GRAFICI CHE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA ED AL SUO GRADO DI DEFINIZIONE

Il Progetto Autismo Val Cavallina/Gorlago verrà realizzato in **un'area sottratta alla microcriminalità locale**, di proprietà comunale, dismessa e in stato di abbandono, posta ai margini nord-ovest dell'abitato.




L'area è attualmente in condizioni di totale degrado e, anche per motivi di sicurezza sociale oltre che di valorizzazione di un bene pubblico, si rende necessario procedere al suo recupero urbanistico e ambientale.



IL RECUPERO DELL'AREA E LA SUA DESTINAZIONE A PUBBLICO SERVIZIO SONO CERTAMENTE COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI RIGENERAZIONE TERRITORIALE STABILITI DALLA L.R. 18/2019, TANTO PIÙ IN VIRTÙ DELLA DESTINAZIONE A SERVIZIO PUBBLICO DI TIPO SOCIO-SANITARIO.

Il Progetto prevede la realizzazione di un edificio costituito da quattro corpi di fabbrica, uno dei quali, il corpo A, con un solo piano fuori terra e tre corpi, B, C e D, allineati in sequenza, che si articolano in due piani fuori terra più un sottotetto.



PROGETTO AUTISMO VAL CAVALLINA		
DATI METRICI DELLA STRUTTURA		
Superficie lotto	mq	3450,3
superficie piano terra	mq	397,52
superficie piano primo	mq	323,19
superficie piano soppalco	mq	80,13
TOTALE	mq	800,84
S.L.P. superfici accessorie		
spazi servizio e locali impianti P2	mq	107,63
volumi esterni di servizio	mq	107,63
porticato PT	mq	107,63
terrazza P1	mq	107,63
terrazze P2	mq	107,63
superficie coperta	mq	447,85
volume lordo vuoto per pieno	mc	3350,27
PROPRIETA'		
DISPONIBILITA' TERRENO IN DIRITTO DI SUPERFICIE	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	

L'edificio in oggetto è stato progettato per ottimizzare il risparmio energetico.

Dalla relazione tecnica in materia di contenimento energetico si evince una classe energetica dell'edificio pari ad A2. Tale obiettivo è stato raggiunto mediante superfici disperdenti verso l'esterno altamente performanti, pompa di calore ad alta efficienza (pot. 40,7 kWt), recuperatori di calore e impianto fotovoltaico (12kWp).

PIANTA COPERTURA

La superficie coperta dell'edificio è di mq. 432, la superficie linda complessiva è di mq. 924 mentre il volume lordo, vuoto per pieno, è di mc. 3.350.

Il Centro è articolato per gruppi omogenei di funzioni e destinazioni, che possono essere così riepilogate:

- accoglienza e relazioni con l'esterno;
- centro autismo: articolato in spazi specifici per le attività destinate agli utenti ed in spazi destinati ad uffici e progettazione degli operatori;
- la residenza: articolata in spazi comuni di soggiorno, spazi di relazione, pranzo e lavanderia e unità residenziali autonome.

ACCOGLIENZA E RELAZIONI CON L'ESTERNO

Gli spazi di accoglienza e di relazione con l'esterno sono spazi destinati all'ingresso, all'accoglienza e ai rapporti fra la struttura e la vita civile. Sono pertanto collocati a piano terreno e occupano interamente il corpo A ed il transetto di collegamento fra i corpi A e B dove si trova l'ingresso principale al centro. L'autonomia formale e la collocazione del volume dedicato allo spazio di relazione garantiscono la richiesta di possibile indipendenza distributiva e di gestione di questa funzione rispetto al resto della struttura.

Spazio d'ingresso e accoglienza

Lo Spazio d'ingresso è un unico locale che occupa il transetto fra corpi A e B, con una superficie di circa 17 mq ed è collocato nell'organismo in modo da rendere indipendente l'accesso da un lato al Centro vero e proprio attraverso la sala polifunzionale posta al piano terra del corpo B e, dall'altro, allo spazio ristoro e relazioni rappresentati dal corpo A.

Spazio bar e relazioni

Lo Spazio bar e relazioni è un locale di circa 32 mq, a cui sono annessi degli spazi autonomi per servizi igienici e deposito. È uno spazio arredabile con distributori automatici di bevande e alimenti e con tavoli ed elementi per il relax, che si rende però disponibile ad utilizzi diversi, come incontri, piccole feste, gioco...

Occupava interamente il corpo di fabbrica A e si caratterizza per la funzione di raccordo e rapporto con il territorio; il volume si differenzia anche spazialmente dagli altri corpi di fabbrica sia per il fatto di svilupparsi su un solo piano fuori terra sia per la copertura piana con tetto verde.

L'accessibilità dal Centro allo spazio ristoro avviene direttamente attraverso l'ingresso, a sottolineare la specificità della sua disponibilità ad un uso anche estraneo, ma integrato, alla vita del Centro.

CENTRO AUTISMO

Il Centro autismo occupa il piano terreno dei tre corpi di fabbrica principali, B, C e D, e si articola in una sala polifunzionale centrale, in uno spazio cucina, nei collegamenti verticali e in numerosi spazi per attività diverse ed uffici collocati nelle due ali.

Sala polifunzionale

La Sala polifunzionale occupa il piano terreno del corpo centrale, volume B, insieme alla cucina ed agli elementi dedicati ai collegamenti verticali costituiti da una scala comune ed un ascensore opportunamente dimensionato per un utilizzo da parte di persone diversamente abili. La sala polifunzionale è il cuore della struttura, disponibile ad attività collettive e attività fisiche, arredabile in modo diversificato rispetto alle funzioni alle quali, in tempi diversi, può essere destinato ed è adatto ad attività collettive, incontri e riunioni.

Per la sua posizione centrale rispetto all'organismo edilizio si caratterizza anche come atrio centrale, agorà per la distribuzione delle altre funzioni ospitate. Dalla sala polifunzionale si accede quindi ai corpi di fabbrica laterali C e D, destinati rispettivamente agli spazi uffici ed alle funzioni con gli utenti del Centro; sempre da tale spazio, infine, si può accedere ai piani superiori.

Nei transetti di collegamento tra la Sala polifunzionale e i padiglioni laterali sono collocati

i due servizi igienici del piano terreno, di dimensioni generose e facilmente accessibili ed attrezzati per persone con disabilità.

SPAZI ATTIVITÀ

Le attività individuali con gli utenti del Centro utilizzano il piano terreno dell'ala sud, padiglione D; i locali identificati dal progetto possono essere suddivisi in 4, 5 o 6 spazi mediante pareti mobili in funzione delle esigenze; è presente inoltre una stanza, dalle dimensioni più contenute, dedicata alla "decompressione".

Dai locali presenti in quest'ala è possibile accedere ad un ampio spazio esterno, protetto da una copertura, dedicato alle attività all'aperto anche in condizioni meteorologiche meno favorevoli.

UFFICI E RICEVIMENTO

Il piano terreno dell'ala nord, corpo C, ospita invece gli Spazi ufficio e ricevimento, anch'essi accessibili dalla Sala polifunzionale attraverso il transetto che contiene il servizio igienico.

Con impianto tipologico analogo a quello del corpo D sono previsti 4 uffici per le attività amministrative, di progettazione e per l'incontro, un deposito/archivio e uno spazio spogliatoio per il personale. Gli uffici 3 e 4 sono comunicanti tramite un'ampia apertura per consentire lo svolgimento di incontri o riunioni collettive.

LA RESIDENZA

Tutto il primo piano e il sottotetto dei due corpi laterali sono destinati alla funzione residenziale; tali spazi sono accessibili dalla distribuzione verticale che, al piano terra, è raggiungibile dal cuore del Centro rappresentato dalla sala polivalente del Centro ma anche da un ingresso autonomo posto sul fronte nord ovest.

Il piano primo del corpo B è destinato agli spazi collettivi della residenza e si articola in uno spazio soggiorno pranzo e in spazi di relazione.

È il baricentro delle funzioni della residenza che si sviluppano, attraverso i transetti dove è presente la lavanderia comune, negli adiacenti corpi C e D ed è lo spazio di relazione e delle attività comuni, luogo del pranzo e della preparazione dei pasti, 'soggiorno' delle funzioni residenziali.

Analogamente alla sottostante sala polifunzionale si caratterizza come spazio polivalente e come atrio centrale di distribuzione delle funzioni del piano primo. Un grande spazio libero, arredabile in modo diversificato rispetto alle funzioni alle quali, in tempi diversi, può essere destinato (consumo dei pasti, soggiorno e relax, incontri e riunioni, attività collettive...), in relazione diretta sia con gli spazi privati della Residenza sia, attraverso la distribuzione verticale, con la Sala polivalente posta al pian terreno ovvero con gli spazi esterni.

Questi spazi vedono anche la presenza di un'ampia terrazza accessibile dalla sala comune posizionata sopra l'ingresso al centro.

RESIDENZA / OSSERVAZIONE

Gli spazi Residenza / osservazione occupano il piano primo ed il relativo sottotetto dell'ala sud, padiglione D.

Nello specifico sono previste tre unità residenziali, funzionalmente e formalmente completamente indipendenti. Ogni appartamento si articola su due livelli; il primo piano, dove è presente l'ingresso alla singola unità, si articola in un piccolo spazio soggiorno ed in un servizio igienico ed è collegato, mediante una scala interna, ad un soppalco posto nel sottotetto dove è presente la zona destinata al riposo.

La zona soggiorno di ogni singola attività ha una superficie volutamente limitata in quanto si vuole privilegiare, per le attività che lo consentono, la più ampia socializzazione degli utenti della struttura da svolgersi negli spazi centrali appositamente predisposti al piano.

I destinatari di queste unità residenziali possono essere sia utenti che stanno seguendo un percorso di autonomia ma anche utenti con difficoltà economiche rappresentate, per esempio, da persone in via di separazione che necessitano di temporanee collocazioni agevolate.

Due unità residenziali, con una superficie utile di mq. 28, sono destinate ad un nucleo mono componente mentre il terzo appartamento, con una superficie utile di mq. 41, è destinato ad un nucleo familiare di tre persone.

RESIDENZA / SOLLIEVO

Gli spazi Residenza / sollievo occupano il piano primo ed il relativo sottotetto dell'ala nord, padiglione C.

Nello specifico sono previste due ampie unità residenziali anch'esse funzionalmente e formalmente indipendenti. Il primo dei due appartamenti si articola su due livelli; il primo piano, dove è presente l'ingresso all'unità, si articola in uno spazio soggiorno ed in un servizio igienico ed è collegato, mediante una scala interna, ad un soppalco posto nel sottotetto dove sono presenti una zona destinata al soggiorno relax ed al riposo aperta sugli spazi sottostanti ed una camera da letto separata. La superficie utile dell'unità è di quasi 50 mq. e ne consente l'utilizzo da parte di nucleo composto da 4 persone.

La seconda unità residenziale è la più ampia ed è dedicata ad un nucleo familiare che vede l'eventuale presenza di persone diversamente abili; si sviluppa su un solo piano e si articola come un appartamento tradizionale, con zona giorno e zona notte, composta da due camere da letto, oltre agli spazi di servizio; a fronte di una superficie utile di mq. 56 è destinata a un nucleo composto da 3 o 4 utenti.

Queste ultime due unità residenziali sono destinate a nuclei familiari che necessitano di un periodo di sollievo ovvero di seguire, con percorsi condivisi, le terapie del familiare utente del centro.

SPAZI TECNICI, DI SERVIZIO E SPAZI A DISPOSIZIONE

Il corpo centrale vede la presenza, al secondo piano di un locale tecnico dove sono posizionati gli impianti tecnologici dell'immobile; gli impianti vedono anche uno spazio, posto al piano terra sotto la scala comune, dove sono collocati i quadri elettrici principali.

Un ultimo spazio impiantistico è localizzato all'esterno dell'edificio, nell'angolo sud del lotto d'intervento; affiancato a questo sono presenti un locale immondizia, uno spazio contatori generali ed un deposito per le attrezzature necessarie alle attività di giardinaggio.

Tornando al sottotetto posto al secondo piano del corpo centrale troviamo un ampio locale, con una superficie superiore a mq. 50 e con una consistente altezza di colmo, che, una volta ultimate le opere di finitura, sarà a disposizione per eventuali ampliamenti funzionali futuri derivanti da mutate esigenze del centro.

MOTIVAZIONI DELLE SCELTE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE OPERE

Le scelte tipologiche e funzionali del progetto derivano dall'interpretazione del programma funzionale, allegato al Disciplinare d'incarico per il progetto definitivo ed esecutivo, che contiene le indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

La necessità di organizzare le diverse funzioni e destinazioni e la necessità di garantire contemporaneamente 'integrazione fra le funzioni' e 'autonomia di utilizzo', ha guidato il progetto verso un organismo articolato in diversi corpi di fabbrica tenuti in relazione, sia funzionale che architettonica, da elementi di collegamento orizzontale.

Il progetto giustappone quindi quattro corpi di fabbrica, ad uno dei quali, quello che si manifesta verso strada con una diversa caratterizzazione formale, assegna il ruolo di garantire le relazioni del Centro con l'esterno; agli altri tre volumi, organizzati secondo una precisa gerarchia spaziale, che rispecchia quella funzionale, assegna le funzioni proprie del Centro autismo.


Il volume centrale assolve alle destinazioni pubbliche e collettive ed a quella di collegamento mentre i corpi laterali organizzano le attività, individuali o di intervento mirato, più specifiche del centro.

Questo progetto si propone di costruire degli spazi destinati ad un articolato sostegno alla residenzialità per persone con autismo nel comune di Gorlago, mediante adeguamento strutturale di un edificio, di proprietà del comune, confiscato alla criminalità organizzata.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione tra il Comune di Gorlago, il Consorzio Servizi Val Cavallina e lo Spazio Sollevo Autismo, con la supervisione scientifica dell'Università degli Studi di Bergamo.

La realizzazione del progetto verrà affidata al Consorzio Servizi Val Cavallina in qualità di ente capofila per la gestione associata del Piano di Zona 2015/2017 dell'Ambito Territoriale della Val Cavallina nel quale è prevista la realizzazione dello stesso attraverso la realizzazione della struttura di accoglienza che la gestione dei servizi. Offrire una struttura per persone autismo significa muoversi lungo una prospettiva del ciclo di vita, uscendo quindi dalla dimensione dell'infantile che caratterizza spesso gli approcci alle persone con autismo, per sviluppare quella del progetto di vita. Quest'ultima è caratterizzata da una proiezione in una dimensione evolutiva, che, a partire dalla valorizzazione delle risorse ecosistemiche impegnate nello sviluppo, muove verso l'orizzonte dell'adulteria e della vita indipendente. Il soggetto, assumendo un ruolo attivo nella realizzazione del proprio progetto di vita, recupera e costruisce la propria identità biografica, passando attraverso i touchpoint, i punti sensibili dello sviluppo (Brazelton, 2003). Questo è possibile farlo promuovendo spazi di sperimentazione e supporto dell'autonomia.

DATI METRICI INTERVENTO



Altri approfondimenti del progetto architettonico nel documento progettuale e planimetrie allegati.

POSIZIONE GEOGRAFICA

Latitudine	45° 40' 48,24" N
Longitudine	9° 49' 8,60" E
Altitudine s.l.m.	m. 244,00

DATI METRICI

Superficie lotto	mq.	3.450,30
------------------	-----	----------

DATI DI PROGETTO

Superficie Lorda di Pavimento	TOTALE	mq.	397,52
- PIANO TERRA	mq.	323,19	
mq. 344,80 centro autismo	mq.	52,72 spazio relazione	
- PIANO PRIMO	mq.	80,13	
- PIANO SOPPALCO	mq.		
TOTALE	mq.	800,84	
S.L.P. superfici accessorie			
- spazi servizio e locale impianti P2	mq.	107,63	
- volumi esterni di servizio	mq.	15,60	
- porticato PT	mq.	36,37	
- terrazza P1	mq.	24,64	
- terrazze P2	mq.	32,93	
Superficie Coperta	mq.	447,85	
Volume lordo vuoto per pieno	mc.	3.350,27	
Rapporto di copertura			
mq. 447,85 / 3.450,30=			12,98%

I PRINCIPALI ELEMENTI QUALIFICANTI E GLI EVENTUALI ASPETTI DI CRITICITÀ DA AFFRONTARE

Come evidenziato in altre parti del presente documento, gli elementi qualificanti del progetto insistono soprattutto:

- Sulla messa in disponibilità sociale di un bene confiscato alla criminalità organizzata, dando contemporaneamente risposta a problematiche emergenti e particolarmente sentite a livello sia dei servizi sia della popolazione;
- L'innovatività della proposta assistenziale orientata a sostenere pratiche inclusive e assistenziali per le persone con sindrome dello spettro autistico, caratterizzate dall'elevata qualità delle metodologie tecniche impiegate, ma anche affidate al pieno coinvolgimento e all'attivazione delle risorse delle comunità di appartenenza;
- Il pieno coinvolgimento nella prospettiva della programmazione negoziata della varietà delle risorse e delle titolarità presenti nel territorio (degli enti locali territoriali, sanitarie, sociali, educative, civiche, imprenditoriali, culturali);
- La connessione tra il Centro e le progettualità in atto nel territorio volte a ridelineare gli assetti sanitari, sociosanitari e sociali (dalla Casa della comunità, all'integrazione sociale-sanitario);
- Il coinvolgimento protagonista dell'associazionismo delle famiglie e delle persone con disabilità come risorsa fondamentale del progetto;
- La prospettiva di ricerca, intervento e formazione come tratto saliente del progetto, assicurato dalla partecipazione e dalla presenza consulenziale dell'Università di Bergamo, sia sugli aspetti socio-assistenziali, sia nella progettazione e integrazione nel Centro con "tecnologie assistive", sia sugli aspetti gestionali e organizzativi che coinvolgano e integrino le varie titolarità coinvolte;
- La qualità della progettazione architettonica e la sua integrazione nel tessuto urbanistico del territorio.

A fronte della consapevolezza delle possibili criticità nel coordinare i diversi aspetti e le diverse componenti e titolarità è già stata attivata una "cabina di regia" tecnico-scientifica per la progettazione e la realizzazione delle varie fasi di sviluppo.

L'ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE RISPETTO ALLA SOLUZIONE INDIVIDUATA:

Il Progetto Autismo è stato costruito tenuto conto:

- delle esigenze specifiche delle persone autistiche. Fenomeno in costante aumento quali-quantitativo nel nostro Ambito Distrettuale;
- che gli spazi attualmente a disposizione del servizio autismo val Cavallina, presso il Centro Zelinda, sono inadeguati sia per quanto riguarda il numero attuale e potenziale dei beneficiari del servizio, sia per la metratura degli spazi. Va sottolineato che il Centro Zelinda non è possibile di interventi di ampliamento dell'attuale struttura. Pertanto per la realizzazione di un servizio per le persone autistiche adeguato alle esigenze territoriali si è reso necessario individuare una area diversa dove ubicare il servizio;

- che le altre risorse strutturale di proprietà del Consorzio e dei Comuni membri sono attualmente già destinate ad altri servizi e non era sia economicamente che progettualmente opportuno procedere ad investimenti di ampliamento strutturale considerato anche le specificità del progetto autismo.
- della disponibilità di un'area sottratta alla criminalità organizzata locale e della necessità di procedere alla rigenerazione e recupero urbanistico e ambientale dell'area e alla sua destinazione a servizi di pubblica utilità.

**LA PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI, INDICAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DELLE MODALITÀ
PREFIGURATE PER LA LORO COPERTURA O, SE DEL CASO, EVENTUALE MODELLO
GESTIONALE.**

Il Centro dell’Autismo verrà realizzato dal Comune di Gorlago, successivamente affidato al Consorzio Servizi Val Cavallina per il funzionamento e la gestione.

Per quanto attiene i costi di gestione delle azioni e interventi previsti dal Progetto si evidenzia che alcuni interventi previsti dal Progetto sono già attivi sul territorio e già sostenuti con risorse comunali, consortili e regionali (DGR 392 e fondi per il dopo di noi). Quello che è previsto è il potenziamento di questi servizi legato anche al costante aumento della potenziale utenza e consequenzialmente le risorse necessarie saranno garantite dalle diverse forme di finanziamento già attivate e attivabili in base alle specifiche competenze degli enti coinvolti.

Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di housing sociale, sia osservativo che propedeutico alla vita indipendente, le risorse saranno garantite da una pluralità di fondi: fondo non autosufficienza (B1 o B2 essendo queste autoescludenti); fondi per il dopo di noi; fondi comunali e consortili e partecipazione dell’utenza e delle famiglie.

In relazione alla complessità ed alla tipologia degli interventi oggetto della proposta, si suggerisce di integrare lo studio di prefattibilità, se del caso e selettivamente, con le seguenti informazioni aggiuntive:

ANALISI DELL’IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPOSTA;

La realizzazione del Progetto Autismo prevede:

- il miglioramento della qualità della vita personale, familiare e comunitaria delle persone coinvolte nel progetto, sia come operatori e come fruitori dei servizi e delle loro famiglie, sia delle comunità di appartenenza che verranno coinvolte come luoghi “protesici” per la realizzazione dei progetti personalizzati di sviluppo delle life skills;
- il coinvolgimento diretto della comunità di Gorlago per la realizzazione, nell’ottica del lavoro di comunità, di spazi laboratoriali per lo sviluppo delle competenze individuali delle persone seguite, per quanto attiene sia l’autonomia personale che le competenze inclusive, all’interno delle attività commerciali, artigianali, produttive, sociali, sportive e culturali che caratterizzano la vita quotidiana della comunità. In quest’ottica, oltre a promuovere l’empowerment della persona autistica, si promuoveranno anche le risorse di prossimità solidale delle comunità coinvolte nella realizzazione dei progetti personalizzati;
- lo sviluppo di nuovi servizi sociali ed educativi prevede anche un impatto, in termini sia qualitativi che quantitativi, sui livelli occupazionali del settore. La valorizzazione del personale già attivo e di quello che verrà assunto per la realizzazione del progetto produrrà, inoltre, un indotto significativo in termini di contaminazione positiva della competenza educativa delle comunità di appartenenza sia del servizio che degli operatori coinvolti;
- la presenza dei servizi previsti dal Progetto Autismo Val Cavallina/Gorlago produrrà, inoltre, un indotto positivo per le attività legate al commercio, alla ristorazione e ai bar del Comune di Gorlago, considerato che il progetto intende diventare punto di

riferimento per circa 50 utenti della Val Cavallina e dei territori limitrofi e permetterà la circolazione sul territorio di un numero significativo di persone (familiari, operatori, etc);

- il Progetto, inoltre, prevede di sfruttare la Comunità di Gorlago in quanto risorsa artistica e culturale per favorire lo sviluppo delle competenze specifiche di alcune persone che verranno prese in carico dal servizio e che permetterà la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale (anche in termini di facilitazione della sua fruizione);
- gli investimenti previsti per la realizzazione delle azioni progettuali previste e la manutenzione della struttura favorirà il coinvolgimento delle ditte di settore locali.

**EVENTUALI PRIORITÀ REALIZZATIVE QUALORA SI IPOZZI LA POSSIBILITÀ DI REALIZZARE
GLI INTERVENTI PER LOTTI FUNZIONALI;**

Non sono previsti lotti funzionali.

**LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI IN RELAZIONE ALLE VALUTAZIONI IN ORDINE
ALLA LORO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ALLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA, NONCHÉ
UNA PRIMA INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DELLE MISURE IDONEE A SALVAGUARDARE LA
TUTELA AMBIENTALE ED I VALORI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL CONTESTO DI
RIFERIMENTO;**

La sostenibilità ambientale dell'intervento è stata una delle prerogative principali della progettazione.

La struttura completamente in legno ha i seguenti vantaggi:

- utilizzo di materiali strutturali e di tamponamento provenienti da legname con certificazione FSC,
- riduzione del consumo energetico durante la vita della struttura,
- riduzione drastica delle masse con notevoli vantaggi sulle strutture di fondazione,
- minori sollecitazioni sismiche con riduzione di opera strutturali e ridotti consumi energetici,
- riduzione del consumo di risorse non rinnovabili,
- limitazione drastica dell'inquinamento dell'ambiente abitato e dei possibili danni alla salute degli occupanti,
- possibilità di successivo riutilizzo o di facile smaltimento dei materiali utilizzati.

**LE RELAZIONI VIRTUOSE CHE LA PROPOSTA INTENDE ATTIVARE CON IL TESSUTO
ECONOMICO NEL QUALE SI INSERISCE EVIDENZIANDO IL CONTRIBUTO CHE ESSA PUÒ DARE
PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEI TERRITORI IN TERMINI DI RIPRESA ECONOMICA E NUOVI
INVESTIMENTI, CONSOLIDAMENTO O NUOVA OCCUPAZIONE, SVILUPPO DI NUOVE
COMPETENZE O VALORIZZAZIONE DI COMPETENZE GIÀ ESISTENTI SUL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO.**

La finalità del Progetto Autismo è centrata sullo sviluppo delle precondizioni personali,

familiari e comunitarie favorenti l'inclusione sociale di persone disabili con autismo. Questo attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità di appartenenza, nelle sue diverse articolazioni (sociali, sportive, culturali, commerciali, produttive, etc), delle persone disabili e delle loro famiglie coinvolte nel Progetto.

Quello che si intende realizzare è proprio l'empowerment delle competenze inclusive delle persone disabili, delle loro famiglie e delle comunità di residenza.

Questa modalità di lavoro favorirà il coinvolgimento diretto delle diverse risorse territoriali e con esso anche la promozione dello sviluppo del territorio e la valorizzazione delle competenze specifiche che già caratterizzano la comunità di Gorlago.

L'indotto prodotto dalla presenza del servizio autismo sul territorio di Gorlago favorirà anche un maggior flusso di risorse economiche per le diverse attività per l'accoglienza attive nel comune.

Il Progetto Autismo favorirà la tutela dei livelli occupazionali esistenti e, quando sarà a regime, prevede un potenziamento dei livelli occupazionali legato all'aumento della utenza seguita e al consequenziale necessario reperimento di nuove figure professionale, con particolare riguardo alle seguenti figure professionali: operatori socio-sanitari, educatori, terapisti occupazionali e psicologi.

Gli elementi specifici del Progetto richiedono e insistono su una costante formazione professionale dei diversi operatori coinvolti. La formazione del personale, oltre che quella dell'utenza, delle loro famiglie e delle articolazioni delle comunità coinvolte, è una delle azioni cardini previste dal Progetto stesso per il raggiungimento degli obiettivi.


Il Progetto Autismo prevede la realizzazione di percorsi lavorativi per le persone disabili destinatarie in base a quanto previsto dal Progetto personalizzato.

Si segnala, inoltre, che il mantenimento in efficienza ed efficacia della struttura che verrà costruita per la realizzazione di quanto previsto dal Progetto prevedrà anche l'inserimento lavorativo di persone fragili nei settori della pulizia e dei servizi di base.

Tutto il Progetto Autismo è basato sulla valorizzazione del capitale umano, sia per quanto riguarda le persone disabili, con spettro autismo, prese in carico e delle loro famiglie, sia per i diversi operatori delle risorse territoriali coinvolte.


Questo lavoro per essere efficace richiede continuità e stabilità delle persone coinvolte.

L'integrazione lavorativa dei soggetti fragili è obiettivo principale del Progetto laddove il Progetto personalizzato e le risorse dei destinatari lo prevedano.





Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025



D.g.r. 24 novembre 2025 - n. XII/5378
Adozione della proposta di aggiornamento Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) e presa d'atto dei relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica/Valutazione di Incidenza

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la L.r. del 30 aprile 2009, n. 7 «Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica», che prevede la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) con lo scopo di promuovere la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedinibili;
- la d.g.r. n. X/1675 del 11 aprile 2014 con cui è stato approvato il Piano Regionale della Mobilità ciclistica e contestualmente individuato il sistema dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR);
- la l. n. 2 del 11 gennaio 2018 recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;
- il d.m. n. 517 del 29 novembre 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, recante la «Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche»;
- il d.m. del 23 agosto 2022 adottato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica» con cui è stato approvato il Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024;

Visti altresì:

- il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 2022 «Nuovo Codice della Strada» e ss.mm.ii. tra cui, nello specifico, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in L. n. 77 del 17 luglio 2020, con cui sono state introdotte disposizioni puntuali sulla mobilità ciclistica e la circolazione di velocipedi;
- il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 (Delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 13);

Richiamati:

- la d.g.r. n. VII/14106 del 8 agosto 2003 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e ss.mm.ii.;
- la l.r. n. 12 del 11 marzo 2005 «Legge per il governo del territorio», che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) in Lombardia, dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;
- la d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, «Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la d.g.r. n. VIII/8515 del 26 novembre 2008, «Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale» e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. n. IX/761 del 10 novembre 2010 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Receimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. VIII/10971» così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 e dalla d.g.r. n. X/6707 del 9 giugno 2017;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. XII/740 del 24 luglio 2023 che ha avviato il procedimento di aggiornamento del PRMC e della relativa VAS coordinata con la procedura di valutazione di incidenza (VINCA), con cui sono state individuate:
 - quale autorità procedente la Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche - U.O. Infrastrutture Viarie e ciclabili;
 - quale autorità competente per la VAS la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Urbanistica e VAS;
 - quale autorità competente per la Valutazione di Incidenza (VINCA) la D.G. Territorio e Sistemi Verdi - U.O. Parchi, Natura, Biodiversità e Sistema delle Conoscenze - Struttura Natura e Biodiversità;

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

- l'avviso dell'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica pubblicato sul BURL n. 31 del 3 agosto 2023 e sul sito web S.I.V.A.S. (scheda ID n. 132641);
- il decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Infrastrutture viarie e ciclabili n. 13888 del 19 settembre 2023, che ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e confinanti, anche transfrontalieri, chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione della proposta di programma nonché i soggetti e i settori del pubblico interessati all'iter decisionale da convocare al Forum pubblico, definendo le modalità di informazione e comunicazione;

Dato atto che, rispetto alla fase di partecipazione e di confronto, si sono svolti i seguenti passaggi:

- il 12 giugno 2024 l'Autorità precedente, per 30 giorni consecutivi, ha pubblicato sul sito web S.I.V.A.S. il Rapporto preliminare, insieme alla Proposta preliminare di aggiornamento del PRMC, mettendoli a disposizione in forma cartacea presso la Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche;
- il 26 giugno 2024 si sono svolti contestualmente la prima seduta della Conferenza di valutazione, che coinvolge i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, e il Forum pubblico di apertura, che coinvolge i settori del pubblico, dei quali è stato predisposto apposito verbale, pubblicato sul sito web S.I.V.A.S. Durante la fase di consultazione preliminare sono pervenuti 31 contributi riportati in sintesi nell'Allegato B del Rapporto ambientale, con indicazione di come se ne è tenuto conto per l'elaborazione del PRMC e del suo Rapporto ambientale;
- il 10 dicembre 2024, l'Autorità precedente, per 45 giorni consecutivi, ha messo a disposizione sul sito web S.I.V.A.S. gli elaborati costituenti la proposta di aggiornamento del PRMC comprensivo delle schede descrittive dei percorsi e il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non tecnica;
- il 19 dicembre 2024 si sono svolte contestualmente la seconda seduta della conferenza di valutazione e il forum pubblico di chiusura, il cui verbale è stato pubblicato su S.I.V.A.S.;
- nel periodo di messa a disposizione della proposta di PRMC e relativo Rapporto Ambientale, sono pervenute 27 osservazioni i cui contenuti sono riportati in sintesi nell'Allegato F Dichiarazione di Sintesi con indicazione di come se ne è tenuto conto per la revisione del Piano;

Richiamati:

- il decreto dirigenziale n. 1706 del 11 febbraio 2025 con cui l'Autorità competente per la VINCA ha espresso la Valutazione d'Incidenza positiva con prescrizioni;
- il decreto dirigenziale n. 5753 del 22 aprile 2025 con cui l'Autorità competente per la VAS ha espresso Parere motivato positivo con condizioni;
- la Dichiarazione di Sintesi formulata dall'Autorità Procedente in cui viene dato conto del percorso di VAS, dell'analisi degli aspetti che producono riflessi sulle componenti ambientali, del receimento delle prescrizioni indicate nel parere VINCA e le condizioni del Parere Motivato;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica comprensiva della «scheda percorsi PRMC» (allegato A) - parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti inoltre:

- il Rapporto Ambientale (allegato B);
- il Quadro programmatico (allegato C);
- la Sintesi non Tecnica (allegato D);
- lo Studio di incidenza (allegato E);

che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto della Dichiarazione di sintesi redatta dalla Autorità procedente - (allegato F) - parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto:

- di adottare la proposta di aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica comprensiva della «scheda percorsi PRMC» (allegato A), nonché del Rapporto Ambientale (allegato B), del Quadro programmatico (allegato C), della Sintesi non Tecnica (allegato D) e dello Studio di incidenza (allegato E);

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

- di dare atto della Dichiarazione di Sintesi (allegato F) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere successivamente i sopraelencati documenti alla Commissione Consiliare competente per la formulazione del parere di cui all'art. 2, comma 4 della l.r. 7/2009;

Dato atto che il presente provvedimento concorre dell'obiettivo strategico 1.1.4. «Garantire una rete infrastrutturale sicura e resiliente» del vigente Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura di cui alla d.c.r.n. 42 del 20 giugno 2023;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 7/2009, la proposta di aggiornamento del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) costituito dai seguenti elaborati, che si allegano e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Proposta di Piano comprensiva della «scheda percorsi PRMC» (allegato A), unitamente agli elaborati sviluppati nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Rapporto ambientale (allegato B);
 - Quadro programmatico (allegato C);
 - Sintesi non Tecnica (allegato D);
 - Studio di incidenza (allegato E);
- 2. di dare atto della Dichiarazione di Sintesi (allegato F) redatta a cura dell'Autorità Procedente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di trasmettere i sopraelencati documenti, insieme al Parere Motivato, alla Commissione Consiliare competente per la formulazione del parere di cui all'art. 2, comma 4 della l.r. 7/2009;
- 4. di disporre la pubblicazione del testo della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- 5. di disporre il deposito di tutti gli elaborati indicati ai punti 1 e 2 della presente delibera presso gli uffici della Giunta Regionale Direzione Infrastrutture e Opere Pubbliche e di disporre la loro pubblicazione sul sito web S.I.V.A.S. e sulla pagina web regionale della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche.

Il segretario: Riccardo Perini

D.g.r. 24 novembre 2025 - n. XII/5379

Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 dicembre 2022 [notificata con il numero C (2022) 8788], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedere per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Quinta, Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;
- il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
- Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»:
- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale di cui all'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
 - la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti della Direzione Generale Ambiente e Clima, delle Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), di Arpa Lombardia e delle Associazioni di categoria interessate per la valutazione delle problematiche tecniche inerenti l'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A.;

Ravvisata la necessità di fornire una prima serie di indicazioni per supportare le Autorità Competenti e i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle BAT sulla base delle criticità e richieste di chiarimento emerse nell'ambito dei lavori del tavolo;

Preso atto del documento recante gli «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) relative alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica per l'industria» elaborato e condiviso nella seduta del tavolo tecnico del 30 ottobre 2025;

Ritenuto, altresì, opportuno:

- mantenere attivo il tavolo tecnico di confronto finalizzato ad accompagnare i procedimenti di riesame in capo alle Province e Città Metropolitana di Milano, anche al fine di integrare gli indirizzi sulla base di ulteriori elementi emersi nell'ambito dei procedimenti;
- demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente e Clima» l'eventuale integrazione dell'allegato tecnico alla presente deliberazione, per gli aspetti più prettamente tecnici;

Considerata la necessità di approvare tale documento al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alla Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo grado di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20 giugno 2023 n. 42/2023, e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - «Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato «Indirizzi per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica»;

2. di mantenere attivo il tavolo tecnico di confronto finalizzato ad accompagnare i procedimenti di riesame in capo alle Province e Città Metropolitana di Milano, anche al fine di integrare gli indirizzi sulla base di ulteriori elementi emersi nell'ambito dei procedimenti;

3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente e Clima» l'eventuale integrazione dell'allegato tecnico alla presente deliberazione, per gli aspetti più prettamente tecnici;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale, nell'apposita Sezione «Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).»

Il segretario: Riccardo Perini

ALLEGATO**IINDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 SULLE
MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I SISTEMI COMUNI DI GESTIONE E TRATTAMENTO
DEGLI SCARICHI GASSOSI NELL'INDUSTRIA CHIMICA****1) Premesse**

In data 12 dicembre 2022, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento all'applicazione dei valori limite di emissione.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di AIA previste dalla Legge Regionale n. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti (Province, Città Metropolitana di Milano, di seguito CMMI, ARPA Lombardia) e le Associazioni imprenditoriali per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e per definire indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle AIA in essere. Partendo dagli approfondimenti svolti, nell'ambito del suddetto tavolo sono stati elaborati una prima serie di indirizzi riportati nel presente documento, sulla base dei quali le Autorità Competenti (AC) potranno effettuare le istruttorie tecniche per il riesame delle AIA, al fine di garantire un approccio uniforme su tutto il territorio regionale. Tali indirizzi potranno essere successivamente integrati sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nel corso dei procedimenti di riesame e che saranno valutati nell'ambito del tavolo di confronto che resterà pertanto attivo al fine di accompagnare il processo di riesame delle autorizzazioni del settore.

Sono, in ogni caso, fatte salve le ulteriori specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita. La definizione delle prescrizioni inerenti all'attuazione delle BAT ed in particolare alle modalità di monitoraggio delle fonti emissive non può, infatti, prescindere dalle istruttorie sito-specifiche condotte dalle AC e da ARPA Lombardia, nell'ambito delle quali potranno essere meglio esaminati aspetti quali:

- le caratteristiche qualitative del prodotto della lavorazione in esame e le condizioni operative di processo;
- le peculiarità impiantistiche e produttive dell'installazione oggetto di istruttoria;
- le criticità ambientali locali con particolare riferimento alla qualità dell'aria.

Si precisa infine che, relativamente agli aspetti non contemplati nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nel succitato documento comunitario.

2) Raccordo con altre normative di settore

Le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli indicati dalla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente (D. Lgs. 152/06 - art.29-sexies, comma 4-ter).

Risulta, quindi, utile effettuare un confronto tra le prescrizioni derivanti dalla disciplina comunitaria e quelle derivanti dalla normativa nazionale e regionale qualora si riferiscano allo stesso aspetto ambientale quale, nel caso specifico, le emissioni in atmosfera. Al riguardo, fermo restando la normativa nazionale a vario titolo interessata, si richiama quanto previsto dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

Qualità dell'aria: il PRIA, il cui aggiornamento è stato approvato con DGR n. XI/449 del 2 agosto 2018, attualmente oggetto di nuova pianificazione, prevede con particolare riferimento alle installazioni soggette ad AIA, l'attuazione dell'Azione El-1n) secondo cui Regione Lombardia attiva tavoli tecnici di confronto per l'elaborazione di documenti di indirizzo finalizzati ad agevolare e coordinare l'applicazione delle BAT nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre – per quanto possibile dal punto di vista tecnico – le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria. Nello specifico, l'Azione El-1n prevede che nella definizione di tali indirizzi sia favorita, compatibilmente con le caratteristiche del settore produttivo:

- l'applicazione, su tutto il territorio regionale, dei limiti più restrittivi individuati nelle BAT Conclusions per gli inquinanti NOx e Polveri, nell'ambito del rilascio delle AIA per nuove installazioni, fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto, rispetto alle quali comunque dovrà essere individuato un limite entro il range previsto dalle BAT;
- nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, l'applicazione della suddetta misura anche nei casi di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove unità/impianti (linea incenerimento), limitatamente alle nuove unità e fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto.

Relativamente a tale misura, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo e del confronto dei nuovi limiti emissivi con le attuali prestazioni degli impianti, emerge come i BAT-AEL prevedano una sostanziale riduzione dei range emissivi definendo, in particolare, valori del livello inferiore estremamente bassi (si vedano le BAT 14, 16 e 36). In tal senso l'individuazione di valori limite prossimi al range inferiore dovrà essere valutata caso per caso, sulla base dello specifico ciclo produttivo e tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

3) Campo di applicazione

Secondo quanto riportato nella sezione § AMBITO DI APPLICAZIONE, le conclusioni sulle BAT della decisione in oggetto si applicano alle attività di cui alla categoria 4 "Industria chimica" dell'allegato I della direttiva 2010/75/UE (Allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/06), riguardante tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 del richiamato allegato I, con le seguenti **esclusioni**:

- 1) emissioni in atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia (ricomprese nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali CAK);
- 2) emissioni convogliate nell'atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore alle 20.000 t/anno (ricomprese nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi LVOC):
 - a) olefine leggere con processi di cracking con vapore;
 - b) formaldeide;
 - c) ossido di etilene e glicoli etilenici;
 - d) fenolo a partire dal cumene;

- e) dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall'anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;
 - f) dcloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);
 - g) perossido di idrogeno;
- con la precisazione che le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell'atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione rientrano invece nel campo di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;**
- 3) le emissioni in atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici (che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità LVIC):
 - a) ammoniaca;
 - b) nitrato di ammonio;
 - c) calcio nitrato di ammonio;
 - d) carburo di calcio;
 - e) cloruro di calcio;
 - f) nitrato di calcio;
 - g) nerofumo;
 - h) cloruro ferroso;
 - i) solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);
 - j) acido fluoridrico;
 - k) fosfati inorganici;
 - l) acido nitrico;
 - m) fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
 - n) acido fosforico;
 - o) carbonato di calcio precipitato;
 - p) carbonato di sodio (soda);
 - q) clorato di sodio;
 - r) silicato di sodio;
 - s) acido solforico;
 - t) silicio sintetico amorfico;
 - u) biossido di titanio e prodotti correlati;
 - v) urea;
 - w) urea e nitrato di ammonio;
 - 4) le emissioni nell'atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell'acido solforico spento, **a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3;**
 - 5) le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca (che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio CLM);
 - 6) le emissioni nell'atmosfera provenienti da:
 - a) unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo (queste potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione LCP, nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas REF e/o nella direttiva UE 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi);
 - b) forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;
 - c) forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dcloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile di cui al punto 2, che potrebbero rientrare nelle conclusioni ni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi LVOC;

- 7) le emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti, che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti WI;
- 8) le emissioni nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all'attività 4 Industria chimica di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio EFS; si precisa che le emissioni nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell'ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;
- 9) le emissioni nell'atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali ICS.

Al fine di delineare il procedimento amministrativo più idoneo per l'aggiornamento delle Autorizzazioni, a seguito della emanazione delle presenti BAT Conclusions, si rammenta che la normativa nazionale prevede che il riesame dell'AIA sia disposto con le seguenti modalità:

- art. 29 octies c.3 lett. a): *Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*
 - *entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*
- art. 29 octies c.4: *Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:*
 - o le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni.*

Dal momento che, per il settore chimico, sono presenti diversi Bref che coinvolgono il settore, sia con indicazioni "verticali" (es. LVOC) finalizzate a disciplinare integralmente i processi e gli impatti del settore, sia con indicazioni "orizzontali", finalizzate cioè a disciplinare parzialmente solo specifici aspetti, quali appunto le BAT WGC e le BAT CWW, fermo restando che **l'individuazione del procedimento più idoneo è in capo all'Autorità Competente che dovrà tener conto dei processi svolti nell'installazione**, si rammenta quanto segue:

1. il riesame con valenza di rinnovo delineato all'art. 29 octies c.3 lett.a, è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione; se l'attività principale è invece più specificamente trattata in un'altra Conclusione sulle BAT (ad es. BATC LVOC), sussiste solo l'obbligo (comunitario) di tenere conto del nuovo documento nei procedimenti avviati successivamente alla data di pubblicazione delle BAT, nonché la facoltà di disporre un riesame ai sensi dell'art.29 octies c.4 per evoluzione significativa delle tecniche di riferimento (ma senza l'obbligo di chiudere entro 4 anni);
2. le BAT WGC sono finalizzate a trattare gli aspetti concernenti gli scarichi gassosi e non l'intero processo analogamente a quanto avviene, relativamente al medesimo settore, per le BAT CWW complementari alle BAT in oggetto;
3. nonostante le BAT in questione si sovrappongano ad altre BAT "verticali" emanate in passato, quali LVOC, o di prossima emanazione (LVIC), la Decisione UE 2022/2427 (WGC) non sostituisce la Decisione 2017/2117 (LVOC), ma la integra, affrontando aspetti non trattati dalla decisione precedente: la 2017/2117 (LVOC) infatti regola le emissioni derivanti dai processi produttivi riconducibili ad alcune delle attività di cui ai punto 4.1 e 4.2, mentre la 2022/2427 (WCG) si riferisce a tutte le attività di cui al punto 4 (industria chimica);
4. le installazioni AIA presenti sul territorio regionale appartenenti alla categoria in questione sono circa 150; una parte di queste – seppur esigua – è già stata oggetto di riesame a seguito di emanazione di precedenti BAT insistenti sull'attività chimica (LVOC), provvedendo ai necessari adeguamenti del

- caso, o ad istruttorie preliminari finalizzate all'applicazione delle BAT, come nel caso delle BAT CWW, sulla base di quanto stabilito nella dgr n. 2574 del 2 dicembre 2019;
5. per il settore chimico, al momento non risultano in fase di definizione ulteriori BAT "verticali", se non quelle relative alle LVIC, ma solo poche installazioni presenti sul territorio regionale (meno di una decina) saranno interessate da tale BRef e riesaminate in tal senso.

Considerati, inoltre, i numeri delle installazioni AIA potenzialmente interessate dalle BAT (sia verticali, che orizzontali), emerge la necessità, da un lato di favorire una rapida applicazione delle BAT al fine di traghuardare il prima possibile i miglioramenti ambientali conseguenti all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, dall'altro di garantire una efficacie azione tecnica ed amministrativa da parte degli uffici a fronte degli elevati carichi di lavoro derivanti dall'attivazione dei procedimenti di riesame, che andrà ad aggiungersi al normale svolgimento delle attività istruttorie.

In ragione di quanto sopra esposto, partendo dagli esiti delle prime verifiche condotte a livello regionale, e sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene che ciascuna Autorità Competente, al fine di esaminare in quale delle due casistiche debba essere inquadrata l'istruttoria di riesame applicabile, dovrà condurre le necessarie valutazioni, considerando le varie **BAT applicabili all'installazione rispetto al processo svolto, lo stato dei riesami intercorsi ed eventuali procedimenti già in corso** al fine di ottimizzare l'azione amministrativa.

In ogni caso, rilevata la necessità di aggiornare le autorizzazioni in tempi idonei a garantire una rapida applicazione delle BAT Conclusions ed al fine di razionalizzare l'attività amministrativa, anche il riesame effettuato ai sensi dell'art 29 octies c.4, laddove ne sussistano i presupposti, dovrà essere concluso al più entro 4 anni dalla emanazione del presente provvedimento e dovrà riguardare – ai fini dell'aggiornamento dell'allegato tecnico - l'intera installazione.

Si rammenta inoltre che in caso di riesame, ai sensi del art. 29 octies c. 2 "*Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata*", dovranno essere valutate e applicate tutte le BAT applicabili all'installazione in oggetto.

Le Autorità Competenti interessate da un maggior numero di procedimenti di riesame da avviare, secondo le modalità valutate e ritenute più adatte al proprio contesto, potranno calendarizzare le tempistiche per l'avvio dei richiamati procedimenti di riesame e informare i gestori riguardo l'opportunità di avviare i campionamenti delle emissioni (ai fini dell'applicazione della BAT 2) fin da subito, così da ottimizzare i tempi per la messa a disposizione degli Enti dei risultati del campionamento e in modo tale da svolgere le valutazioni specifiche del caso, che andranno indicate ai documenti per l'istruttoria di riesame.

4) Indicazioni generali

Sulla base di quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, le condizioni dell'AIA sono definite avendo a riferimento sia le Conclusioni sulle MTD/BAT, sia i vincoli dovuti alla legislazione ambientale nazionale e regionale vigente. Relativamente agli adempimenti di monitoraggio in capo ai Gestori delle installazioni soggette ad AIA, il D.Lgs. 152/06 stabilisce, all'art. 29-sexies, comma 6, che l'autorizzazione deve comprendere gli opportuni requisiti per il controllo delle emissioni, i quali specificano, tra l'altro, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione.

Le frequenze di monitoraggio dei diversi parametri da misurare in ciascun punto di emissione in atmosfera sono di norma riportate nel Piano di monitoraggio e controllo, parte integrante dell'allegato tecnico dell'AIA, che viene valutato sulla base della proposta presentata dal Gestore dell'installazione con l'istanza e

definito secondo il parere reso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6 del d.lgs. 152/06.

Al riguardo, contestualmente all'emanazione del presente documento, sono resi disponibili sul sito di ARPA e di Regione Lombardia, i seguenti documenti:

- Piano di Monitoraggio "tipo" del settore, finalizzato a uniformare le attività di controllo in capo all'Agenzia sulla base di quanto previsto dalle BAT Conclusions;
- elenchi dei metodi indicati dalle BAT Conclusions ed ulteriori metodi ritenuti ad essi equivalenti che sono applicabili alle analisi per le emissioni in atmosfera.

Ciò premesso, nei paragrafi successivi si forniscono una prima serie di indicazioni al fine di coordinare l'applicazione, in sede di riesame, delle conclusioni generali sulle BAT previste dalla Decisione 2022/2427, relativamente ai sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica tenendo a riferimento le richieste di chiarimento emerse nell'ambito dei lavori del tavolo di confronto. Tali indicazioni potranno essere successivamente integrate sulla base di ulteriori elementi che dovessero emergere nell'ambito delle istruttorie procedurali.

Relativamente agli aspetti non contemplati nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nella relativa Decisione comunitaria.

5) Considerazioni generali sul calcolo delle portate massiche

L'indicazione fornita nelle considerazioni generali delle BAT prevede di considerare come un unico cammino gli scarichi gassosi con caratteristiche simili (ad esempio contenenti la stessa sostanza/parametri oppure sostanze/parametri dello stesso tipo) che vengono emessi attraverso due o più camini separati ma che, a giudizio dell'AC, potrebbero essere emessi attraverso un camino comune.

Tale principio è in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera, ed in particolare con l'art. **270 c.4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** che prevede quanto segue: “*Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati*”.

In accordo con quanto sopra riportato, in sede di riesame il Gestore, nell'ambito dell'inventario delle emissioni di cui alla BAT 2, individua gli impianti che, sulla base della definizione di cui all'art. 270 c.4, possono essere considerati come un “unico” impianto, valutando (in attuazione della BAT 5) la possibilità di convogliare le emissioni ad un unico camino al fine di ridurre al minimo i punti di emissione, tenuto conto della sicurezza dell'impianto e di fattori di carattere tecnico, ambientale ed economico.

Le AC, sulla base di quanto trasmesso dal Gestore:

- valuteranno l'effettiva convogliabilità delle emissioni, al fine di ridurre il numero di punti di emissione, prevedendo – nel caso – gli interventi di adeguamento necessari;
- indipendentemente dall'effettivo convogliamento delle emissioni ad un unico camino, valuteranno i flussi di massa degli impianti “convogliabili” ai sensi dell'art. 270 c.4 al fine di determinare l'applicazione dei relativi BAT AEL.

Considerazioni

Per l'applicazione di alcune BAT (ad es. BAT 11, associata al superamento di una soglia quantitativa in flusso di massa, senza che venga esplicitata la modalità di calcolo di tale parametro), considerato che il valore del flusso di massa è determinante ai fini dell'applicazione delle BAT / BAT - AEL e rilevato che la

Decisione non fornisce indicazioni in merito alla quantificazione di tale parametro si propone (anche in analogia a quanto già previsto per altri settori) quanto segue.

Indicazioni

In fase di istruttoria di riesame (ovvero istanza di nuova installazione AIA), al fine di determinare il flusso di massa (o “portata massica”) da confrontarsi con i livelli di emissione indicati (vedi ad esempio le note 4-6-7-8-9 alla tabella 1.1 della BAT 11) per valutare l’applicabilità dei BAT – AEL, dovranno essere considerati:

- 1) nel caso di impianti esistenti:
 - per la portata: la portata di progetto autorizzata [Nm^3/h];
 - per la concentrazione: il valore più basso tra la concentrazione media degli ultimi 3 anni ed il nuovo valore limite proposto all’Autorità Competente in fase di riesame;
- 2) nel caso di impianti nuovi:
 - per la portata: la portata di progetto [Nm^3/h];
 - per la concentrazione: valore limite proposto all’Autorità Competente;in questo caso, l’applicazione della BAT potrebbe essere rivalutata, nel tempo, sulla base dei dati di concentrazione effettivi di esercizio, al fine di confermare la frequenza prescritta ovvero modificare la frequenza del monitoraggio a seconda dei valori registrati.

Nel caso di impianti “convogliabili” ai sensi dell’art. 270 c.4, ai fini del confronto con il valore soglia verrà utilizzato il flusso di massa complessivo, risultante dalla somma dei singoli flussi, ciascuno determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, secondo i criteri sopra riportati.

6) Indicazioni sulle BAT

6.1 Inventario emissioni convogliate e diffuse (BAT 2)

BAT 2: “Al fine di favorire la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera avente tutte le caratteristiche seguenti”

L’applicazione della presente BAT è associata all’individuazione, da parte del gestore, di informazioni dettagliate riguardo, in sintesi:

- a) i processi di produzione chimica attuati nell’installazione (che dovranno essere comprensivi sia delle reazioni chimiche che degli schemi dei flussi di processo che indicano l’origine delle emissioni);
- b) le emissioni convogliate, andando ad individuare ad esempio i punti di emissione, i metodi di monitoraggio, le sostanze inquinanti presenti, anche in riferimento a quelle classificate come CMR 1A, CMR 1B e CMR 2 secondo il Regolamento UE 1272/2008 e s.m.i.);
- c) le emissioni diffuse, specificando le fonti di emissione, le loro caratteristiche e le caratteristiche del gas o del liquido a contatto con le fonti, le tecniche per prevenire o ridurre le emissioni e il monitoraggio.

In accordo con la BAT 2, il Gestore dovrà presentare contestualmente all’istanza di riesame, l’inventario delle emissioni; stante la rilevanza di tale documento ed al fine di semplificarne ed uniformarne i contenuti, viene reso disponibile, sul sito web di Regione Lombardia, un modello di inventario da utilizzare nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni.

I contenuti dell’inventario dovranno, altresì, essere tenuti in considerazione da parte di ARPA nell’espressione del parere relativo al piano di monitoraggio e controllo, reso ai sensi dell’art. 29 quater c.6 del D.Lgs 152/06.

Criteri da utilizzare al fine di valutare la **pertinenza**

Rilevato che l'individuazione delle sostanze pertinenti, da effettuarsi nell'ambito dell'inventario di cui alla BAT 2, è determinante ai fini dell'applicazione dei BAT AEL e tenuto conto che la Decisione non fornisce indicazioni relative ai criteri/modalità per l'individuazione delle stesse, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni.

Il Gestore presenta una relazione con le informazioni individuate nell'allegato “Inventario delle emissioni”, al presente documento, relativo all’applicazione della BAT 2; a tale scopo potrà fare riferimento al modello “Inventario delle emissioni” di cui al documento reso disponibile sul sito web di Regione Lombardia.

Al tal fine è necessario procedere ad una caratterizzazione di tutte le emissioni, utilizzando anche i dati derivanti dalle attività di monitoraggio pregresse purché le analisi siano state eseguite con metodi indicati nelle BAT Conclusions o nel Piano di Monitoraggio vigente, oppure con metodi equivalenti o accreditati; tali dati devono essere risalenti preferibilmente agli ultimi 3 anni (nel caso di misure almeno semestrali) oppure 5 anni (nel caso di misure annuali). Nel caso di lavorazione a batch, la cui produzione è stata sospesa, potranno essere utilizzati anche analisi più datate.

Per i parametri previsti nella **BAT 8**:

- per i quali non è stato prescritto l'autocontrollo prima dell'emanazione delle BATC WGC,
e
- che, sulla base di valutazioni del Gestore e/o dell'AC e/o di ARPA (su materie prime e ausiliarie, reazioni chimiche di processo e prodotti/sottoprodotti ottenuti) potrebbero essere '**pertinenti**'.

viene effettuato o prescritto un monitoraggio conoscitivo svolto almeno attraverso 3 campagne di misure (per le misure in discontinuo) ciascuna costituita da 3 campionamenti, per i quali verrà fatta successivamente la media dei valori (al fine di ottenere un valore per ogni campagna) secondo le metodiche previste dalle BATC WGC oppure con metodiche equivalenti o accreditati; al termine, gli esiti di tale monitoraggio verranno trasmessi all'AC e all'ARPA per valutare la pertinenza degli inquinanti ai fini dell'aggiornamento del Piano di Monitoraggio, in accordo con la nota 1 della BAT 8.

Ai fini dell'applicazione della nota 1 alla BAT 8 sono considerati **non pertinenti** gli inquinanti per i quali il gestore abbia dimostrato l'assenza in emissione sulla base dell'analisi del ciclo produttivo (materie prime utilizzate, intermedi prodotti, reazioni di processo). Possono altresì essere considerati non pertinenti gli inquinanti i cui livelli emissivi sono risultati inferiori al limite di rilevabilità del metodo di riferimento.

Fatta eccezione per le sostanze CMR, potranno, altresì, essere considerati **non pertinenti** inquinanti derivanti da materie prime utilizzate nel processo in quantitativi irrilevanti rispetto al quantitativo di materie prime utilizzate nel ciclo produttivo afferente all'emissione, indicativamente al di sotto dell'1% o comunque mediamente inferiore a 10 kg/giorno.

Tutte le valutazioni in merito alla pertinenza degli inquinanti devono essere riportate nell'inventario delle emissioni di cui alla BAT 2.

Per i parametri/processi per i quali il gestore non è riuscito a condurre apposito monitoraggio specifico (ad esempio per le produzioni stagionali/occasionali), è facoltà della AC inserire nell'AIA adeguate prescrizioni affinché le emissioni derivanti da tali processi vengano caratterizzate entro il primo anno di messa in produzione, aggiornando così l'inventario delle emissioni successivamente al riesame dell'AIA.

6.2 Monitoraggio

BAT 8: “La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente”

Ai fini dell’applicazione della presente BAT, sarà reso disponibile sul sito di ARPA un Piano di Monitoraggio “tipo” con indicazioni riguardanti l’applicazione di tutte le BAT afferenti al settore chimico (BAT CWW, WGC e LVOC), che ogni gestore applicherà adattandolo alla propria realtà produttiva.

Precisazioni relativamente alle note alla tabella associata alla BAT 8:

- la nota 1) indica che il monitoraggio viene effettuato solo per sostanze/parametri ritenuti “pertinenti” nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario della BAT 2; pertanto ogni gestore dovrà determinare la pertinenza della sostanza per ogni punto emissivo nell’ambito dell’inventario delle emissioni, sulla base delle indicazioni di cui al paragrafo precedente;
- le note 4, 7, 8, 9 prevedono la riduzione della frequenza di monitoraggio per livelli di emissione definiti “sufficientemente stabili”: in assenza di indicazioni al riguardo, si ritiene che può essere considerata stabile un’emissione il cui flusso di massa ha oscillazioni inferiori al 20% rispetto a quanto rilevato in un set di campagne rappresentativo; a titolo indicativo può considerarsi rappresentativo un set costituito da almeno 9 misure uniformemente distribuiti in un arco temporale significativo (almeno 6 mesi e comunque in funzione del parametro ricercato e della riduzione della frequenza: in sostanza alla ridotta frequenza di analisi corrisponderà un più ampio periodo di monitoraggio). Le valutazioni in merito alla eventuale stabilità del flusso dovranno essere riportate nell’inventario delle emissioni.

BAT 11: “Al fine di ridurre le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione”.

Considerazioni

La BAT, oltre ad indicare le tecniche da utilizzare, definite per la maggior parte generalmente applicabili, presenta anche la tabella 1.1 relativa ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera.

Per quanto concerne il parametro TCOV si specifica che, salvo diverse indicazioni previste a livello nazionale, richiamato quanto previsto dal capitolo 6 del Bref, tabella 6.2¹, e tenuto conto della inevitabilità delle emissioni di metano, nella misura del parametro TCOV derivanti da processi/trattamenti di combustione termica deve essere esclusa la componente metanica.

Ai fini dell’applicazione del BAT-AEL per il TCOV (valori previsti tra 1 e 20 mg/Nm³), si considera applicabile, secondo la nota 4), il valore di portata massica pari a 100 g di carbonio/h al di sotto del quale l’emissione viene ritenuta di minore entità, **qualora** non vi siano sostanze CMR ritenute pertinenti nel flusso degli scarichi gassosi secondo l’inventario delle emissioni richiesto dalla BAT 2: si ritiene pertanto fondamentale l’individuazione di tali sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e la cui cognizione va fatta ai sensi del richiamato inventario.

¹ Dal Bref: “**Degree of consensus reached during the information exchange:** At the Final TWG Meeting that took place as a series of web-based sessions during the period from 15 June to 2 July 2021, a high degree of consensus was reached on most of the BAT conclusions. However, 19 split views were expressed, which fulfil the conditions set out in Section 4.6.2.3.2 of Commission Implementing Decision 2012/119/EU. They are summarised in Table 6.2 below.

The TWG had extensive debates on the following topics on which a few TWG members raised **dissenting views** during the Final Meeting: • Mass flow values used to distinguish between major and minor channelled emissions and whether BAT-AELs (in Table 4.1, Table 4.3, Table 4.6, Table 4.9 and Table 4.15) may apply only to major emissions. The conclusion was to provide example mass flow values as a guide to distinguish between major and minor emissions. • The absence of a standardised methodology or approach to determine/calculate the mass flow values.”

Per la valutazione della entità delle sostanze CMR si rimanda anche alle note 6 e 7, 8 e 9 della medesima tabella.

Per valutare, in sede di riesame, l'effettiva possibilità di raggiungere tale range (1-20 mg TCOV/Nm³), adottando almeno una delle tecniche individuate dalla BAT 11, il gestore dovrà presentare contestualmente all'istanza uno studio di fattibilità tecnico-economica al fine di presentare eventuali soluzioni tecnico-impiantistiche utili al raggiungimento dei valori del range per il succitato parametro (TCOV).

Relativamente alla nota 5), si fa presente che il limite superiore dell'intervallo dei BAT-AEL per il TCOV può essere innalzato a 30 mg C/Nm³ quando si utilizzano tecniche di recupero dei materiali (ex. recupero di composti organici dagli scarichi gassosi di processo, di cui alla BAT 9), se sono soddisfatte **entrambe** le condizioni:

- assenza di sostanze classificate come CMR 1A/1B/2 ritenute pertinenti;
- efficienza di abbattimento del TCOV del sistema di trattamento degli scarichi pari o superiore al 95 %.

Analoga precisazione viene fatta anche alle note di cui ai punti 10) e 11), nelle quali il limite superiore dell'intervallo BAT-AEL viene esteso a 15 mg/Nm³ per clorometano-diclorometano-triclorometano-tetraclorometano e 20 mg/Nm³ per toluene, nel caso in cui siano verificate entrambe le condizioni specificate: devono essere utilizzate tecniche di recupero dei materiali e l'efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è pari o superiore al 95 %.

L'efficienza di abbattimento dovrà essere calcolata come differenza tra concentrazione a valle e concentrazione a monte del sistema di trattamento, rapportata con la concentrazione a monte, secondo la formula: $(C_{in} - C_{out}) / C_{in} * 100$.

Tale verifica deve essere effettuata nell'ambito dell'inventario di cui alla BAT 2 e successivamente secondo la frequenza indicata nel Piano di Monitoraggio, ma almeno annuale.

In tali casi (note di cui ai punti 5, 10 e 11) l'Autorità Competente prenderà in considerazione il nuovo valore limite di emissione proposto e motivato dal gestore, sulla base del rispetto delle richiamate condizioni.

A tal fine è facoltà delle AC richiedere che i dati/risultati forniti siano accompagnati da una relazione nella quale vengono svolte valutazioni sito-specifiche relative all'installazione oggetto di riesame; qualora sulla base di tali dati sia necessario rivalutare il Piano di Monitoraggio, l'AC potrà avvalersi di ARPA ai fini dell'aggiornamento dello stesso.

Relativamente alle note 6) e 8) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV classificati come CMR 1A o 1B, il valore soglia da considerare è 1 g/h.

Relativamente alla nota 4) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV, il valore soglia da considerare è 100 g C/h, fermo restando l'assenza di sostanze CMR sulla base dell'inventario di cui alla BAT 2 (secondo il modello "Inventario delle emissioni" di cui al documento reso disponibile sul sito web di Regione Lombardia).

Relativamente alle note 7) e 9) al fine di stabilire l'entità dell'emissione di COV classificati come CMR 2, il valore soglia da considerare è 50 g/h.

La nota 1) prevede che per le attività individuate ai punti 7 (Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 t/anno) e 9 (Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 t/anno) dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. n.152/2006, ai fini dell'individuazione dei limiti alle emissioni, si applicheranno i valori più restrittivi tra quelli individuati nelle BAT Conclusions e quelli indicati nella tabella 1 di cui all'allegato III (punti 18 e 20) alla Parte V del D.Lgs 152/2006. Dal confronto emerge come i valori più restrittivi da applicare risultano essere quelli previsti dalle BAT che indicano, relativamente ai TCOV, un range pari a **1 – 20 mg/Nmc**.

Nel caso in cui sia previsto il monitoraggio in continuo di un parametro, sulla base della BAT 8, si evidenzia che il limite fissato dalla BAT è espresso come media giornaliera; ciò non determina automaticamente l'obbligo di rispettare anche un limite orario, salvo il caso in cui l'AC non ritenga necessario prevederlo per disciplinare specifiche condizioni di esercizio degli impianti, esplicitandolo espressamente nel quadro prescrittivo, prendendo a riferimento anche l'indicazione di cui al punto 2.2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Eventuali deroghe temporanee

Atteso che in alcune installazioni lombarde il raggiungimento di livelli emissivi allineati con i BAT AEL, comporterebbe interventi sostanziali su linee produttive e/o sistemi di depurazione e trattamento delle emissioni, la cui eventuale realizzazione richiede, non solo tempistiche congrue e compatibili con il proseguo dell'attività produttiva ma anche investimenti notevoli, sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico, è possibile che i gestori avanzino eventuali richieste di deroga, ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 bis, del d.lgs. 152/06, le quali devono essere riconducibili alle casistiche riportate nell'allegato XII-bis alla Parte Seconda del decreto medesimo. Al riguardo è opportuno segnalare che anche in fase di definizione del Bref sono già state evidenziate alcune criticità - oggetto anche di osservazione da parte di diversi stati membri (19 Split View – cap.6 del Bref di settore, riassunte nella tabella 6.2 del relativo paragrafo) - nella scelta dei BAT AEL o altri aspetti indicati nella Decisione 2022/2427. A titolo esemplificativo, sulla base della raccolta dati che ha interessato le installazioni italiane, sono state riscontrate difficoltà a rispettare il limite superiore del BAT AEL per il parametro NOx nei processi di ossidazione catalitica.

Ai fini di una eventuale richiesta di deroga – che dovrà comunque essere limitata ad un periodo di tempo definito, funzionale ad effettuare i necessari interventi di adeguamento - il gestore è tenuto ad allegare all'istanza un'analisi costi-benefici che deve essere valutata dall'AC nell'ambito del procedimento di riesame per la concessione o meno della deroga richiesta. L'analisi costi-benefici deve contenere almeno:

- una valutazione tecnica degli interventi attuabili sull'impianto esistente per il rispetto dei limiti allo scarico con l'indicazione dei valori raggiungibili, sulla base della configurazione impiantistica, tecnologica ed emissiva della propria installazione e dell'analisi dei diversi fattori che possono incidere sulle scelte progettuali;
- il progetto dettagliato degli interventi impiantistici proposti per garantire il rispetto dei BAT-AELs previsti dalla Decisione (UE) 2022/2427 per la specifica realtà produttiva;
- il cronoprogramma di realizzazione degli interventi impiantistici finalizzato a raggiungere in tempi certi e ottimali prestazioni allineate ai BAT-AELs.

Gli interventi di adeguamento e relative tempistiche previsti nell'analisi costi-benefici redatta dal gestore, qualora valutati positivamente da parte dell'Autorità Competente, diverranno parte integrante del quadro prescrittivo dell'AIA rilasciata a seguito del procedimento di riesame per l'adeguamento alle conclusioni sulle BAT. Si rammenta che in caso di concessione della deroga ai sensi del comma 9-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, i valori limite di emissione prescritti nell'AIA sino all'adeguamento alle BAT Conclusions devono, in ogni caso, rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa nazionale: nel caso specifico, deve essere garantito il rispetto, in particolare, delle disposizioni e dei valori limite di cui all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

Acronimi utilizzati nel presente documento

Acronimi	Definizione
WGC	Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector Sistemi comuni di gestione e trattamento dei gas di scarico nel settore chimico, di cui alla Decisione 2022/2427
CWW	Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector Sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nel settore chimico, di cui alla Decisione 2016/902
LVOC	Production of Large Volume Organic Chemicals Fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, di cui alla Decisione 2017/2117
LVIC	Large Volume Inorganic Chemicals Fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (non ancora pubblicate)
CMR	Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione
CMR 1A	Sostanza CMR di categoria 1 A quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360
CMR 1B	Sostanza CMR di categoria 1 B quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360
CMR 2	Sostanza CMR di categoria 2 quale definita nel regolamento (CE) n.1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H341, H351, H361
AC	Autorità Competente
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
TCOV	Carbonio Organico Volatile Totale
COV	Carbonio Organico Volatile
C_{in}	Concentrazione inquinante in ingresso
C_{out}	Concentrazione inquinante in uscita

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5427**Approvazione degli indirizzi operativi in tema di medicina dello sport****LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

- gli articoli 2 e 32 della Costituzione;
- il d.m. 18 febbraio 1982 «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;
- il d.m. 4 marzo 1993 «Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate» e s.m.i.;
- il d.m. 13 marzo 1995 «Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti»;
- il d.m. 24 aprile 2013 «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»;
- il d.p.c.m. del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
- il «Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025», adottato il 6 agosto con Intesa in Conferenza Stato-Regioni (Rep. 127/CSR);

Viste:

- la l.r.n. 66 del 30 novembre 1981 «Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r.n. 9 del 21 febbraio 2000, «Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive», con particolare riferimento all'art. 4 comma 4;
- la l.r.n. 33 del 30 Dicembre 2009: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate:

- la circolare n. 28 del 21/10/96 «28SAN», relativa al flusso informativo per la rilevazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- la d.g.r. n. VII/17502 del 17 maggio 2004 recante «Linee guida regionali per il funzionamento dei Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali»;
- la d.g.r. n. IX 4121 del 3 ottobre 2012 recante «Ulteriori determinazioni in merito ai percorsi procedurali per la dichiarazione di inizio attività, l'accreditamento e l'abilitazione alla certificazione dell'idoneità a praticare attività agonistica, delle strutture ambulatoriali pubbliche e private e degli studi di professionali eroganti attività di medicina dello sport»;
- la d.c.r. 15 febbraio 2022, n. XI/2395 recante «Piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato - Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;
- la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 recante «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura»;
- la d.g.r. n. XII/1813 del 29 gennaio 2024 recante «Approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione Regionale d'Appello per la revisione dei certificati di non idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche istituita ai sensi dell'art. 10 della l.r.n. 66/81»;
- la d.g.r.n. XII/3029 del 16 settembre 2024 recante «Modalità organizzative per l'ottenimento dell'idoneità psico-fisica per guide alpine - maestri di alpinismo, Aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna, di cui alla Legge n. 6/1989»;
- la d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 recante «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025»;

Considerato che:

- la formalizzazione degli Indirizzi Operativi in tema di Medicina dello Sport garantisce l'uniformità dell'applicazione delle prestazioni sanitarie sportive su tutto il territorio regionale, riducendo il rischio di disparità;
- gli indirizzi operativi consentono di definire standard clinico-organizzativi e protocolli diagnosticoterapeutici basati sulle evidenze scientifiche, mantenendo vivo l'obiettivo di

garantire un livello di qualità delle prestazioni coerente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevenendo sia l'*under treatment* che l'*overtreatment*;

- gli indirizzi operativi costituiscono parametro di riferimento per l'istruttoria di pratiche, rafforzando in tal modo la trasparenza dell'azione amministrativa e la responsabilità degli organi regionali;

Dato atto che:

- in data 18 settembre 2025 si è svolto un incontro cui hanno preso parte: i rappresentanti esperti in Medicina dello Sport afferenti alle ATS lombarde, i rappresentanti della Federazione Medico Sportiva Italiana, del CONI - Comitato Regionale Lombardia, del Comitato Italiano Paralimpico e del CSI - Centro Sportivo italiano;
- nel corso del suddetto incontro è stato condiviso il documento «Indirizzi operativi in tema di medicina dello sport», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (AL01);

Ritenuto quindi di approvare il documento «Indirizzi operativi in tema di medicina dello sport», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (AL01);

Ritenuto che le ATS assicurino la massima diffusione del citato documento presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Lombardia, sedi di attività concernenti i servizi di medicina dello sport, afferenti al proprio territorio di competenza;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia;

Dato atto che per l'attuazione del presente provvedimento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

Vagilate e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Indirizzi Operativi in tema di Medicina dello Sport», allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (AL01);

2. di prevedere che le ATS assicurino la massima diffusione del documento di cui al punto 1, presso le strutture sanitarie pubbliche e private della Lombardia, sedi di attività concernenti i servizi di medicina dello sport, afferenti al proprio territorio di competenza;

3. di dare atto che per l'attuazione del presente provvedimento non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

**OGGETTO: INDIRIZZI OPERATIVI IN TEMA DI MEDICINA DELLO SPORT**

Disporre di indirizzi operativi chiari e uniformi in materia di medicina dello sport rappresenta un elemento essenziale per garantire omogeneità, efficacia e qualità nell'erogazione delle prestazioni su tutto il territorio lombardo. Tali indirizzi consentono di armonizzare le procedure tra le diverse strutture sanitarie, promuovendo un approccio condiviso alla tutela della salute degli atleti e dei cittadini che praticano attività fisica. Inoltre, favoriscono una gestione coordinata delle risorse, assicurando standard elevati di prevenzione, diagnosi e cura in un ambito in cui la competenza medico-sportiva riveste un ruolo determinante per il benessere collettivo.

La D.G.R. n. IX/4121 del 03/10/2012 definisce:

- i percorsi procedurali per la dichiarazione di inizio attività e accreditamento e abilitazione alla certificazione delle strutture pubbliche e private eroganti attività di medicina dello sport;
- la riconferma dei requisiti generali e specifici autorizzativi e/o di accreditamento per gli Ambulatori di medicina dello sport pubblici e privati;
- l'approvazione dei requisiti per l'abilitazione alla effettuazione degli accertamenti secondo il D.M. 18/02/1982 per gli Studi professionali di medicina dello sport;
- l'approvazione dei fac-simile delle domande per la concessione dell'abilitazione all'esercizio di attività volta alla effettuazione degli accertamenti per la certificazione dell'idoneità per le singole specialità agonistiche.

Come stabilito dalla citata DGR, le Strutture che erogano le prestazioni di Medicina dello Sport sono le seguenti:

1. Ambulatori autorizzati e accreditati con o senza contratto con il SSN;
2. Ambulatori autorizzati;
3. Studi professionali di Medicina dello Sport.

A seguire, vengono meglio delineate le caratteristiche delle predette strutture.

1) Ambulatori autorizzati e accreditati con o senza contratto con il SSN

Trattasi di Ambulatori autorizzati, accreditati ed abilitati alla certificazione di idoneità all'attività agonistica che devono poter effettuare tutti gli accertamenti di cui ai D.D. M.M. 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993, ad eccezione dell'EEG, di Rx di segmenti scheletrici e della determinazione del gruppo sanguigno, per entrambe le tipologie A e B nell'ambito delle discipline sportive inserite nelle tabelle sport vigenti in Regione Lombardia.

Nell'ambito degli ambulatori accreditati e abilitati differenziamo quelli con un contratto con il SSN e quelli senza un contratto. La contrattualizzazione è un'attività che, annualmente, le ATS svolgono per definire le quote di budget da assegnare ad ogni singola attività. Lo status di "accreditamento" è una condizione necessaria ma non sufficiente per poter accedere ad un contratto.

Gli ambulatori di Medicina dello Sport, indipendentemente dalla contrattualizzazione SSN, hanno l'obbligo di ottemperare ai requisiti di autorizzazione/accreditamento organizzativi e strutturali – tecnologici generali riferiti alle strutture ambulatoriali, di cui rispettivamente al DPR 14.01.1997 e alla DGR n. 38133/98, oltre ai requisiti specifici di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della DGR n. IX/4121 del 03/10/2012.

Nelle Strutture con un contratto con il SSN, le visite per i soli atleti agonisti minorenni e disabili vengono garantite dal SSN, mentre per gli atleti maggiorenni vengono erogate in regime di solvenza. Nelle Strutture senza un contratto con il SSN, le visite per tutti gli atleti sono a pagamento.

Gli ambulatori di medicina dello sport autorizzati e accreditati (sia con contratto SSN, sia senza) hanno nei confronti di ATS e Regione Lombardia i seguenti "debiti informativi", ossia obblighi di trasmissione dati (Flussi), sul punto si precisa che a seguire è dedicata apposita sezione che disciplina *ratio*, soggetti coinvolti e contenuto.

A seguire, sono trattati altri obblighi informativi continuativi.

Ed in particolare, le variazioni strutturali in ambulatori già autorizzati/accreditati: eventuali modifiche strutturali che comportino ampliamento dei locali autorizzati/accreditati o modifiche di destinazione d'uso degli stessi con conseguente variazione dei requisiti strutturali/tecnologici/organizzativi specifici applicabili, devono seguire l'iter previsto dalla DGR n. 3312/01 e s.m.i. con specifico riferimento alla fattispecie trasformazione.

Autocertificazione sul mantenimento dei requisiti di dotazione organica per ambulatori accreditati e a contratto: richiamato quanto previsto dal DDG Sanità n. 2877 del 09.02.2001 e n. 16792 del 10.07.2001, ogni ambulatorio accreditato e a contratto deve autocertificare il mantenimento degli standard di dotazione organica trasmettendo evidenza via PEC, alla ATS competente per territorio, secondo le seguenti indicazioni:

1. con periodicità quadrimestrale, entro e non oltre 45 giorni dal termine di ogni quadri mestre;
2. mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio in conformità al DPR 445/2000 e s.m.i., a firma del Direttore Generale/Legale Rappresentante dell'Ente, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Il Legale Rappresentante dell'Ente detiene un ruolo di responsabilità sul controllo e il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento sanitario, rivestendo altresì, congiuntamente al Direttore Sanitario, una funzione fondamentale di vigilanza.

2) Ambulatori autorizzati

Gli stessi devono soddisfare tutti i requisiti autorizzativi di cui alla richiamata DGR n. IX/4121 del 03/10/2012 (in attesa della revisione dei requisiti).

Tali ambulatori possono rilasciare certificati di idoneità (gialli) o di sospensione/non idoneità (rossi) secondo i DM 18/02/1982 e 4/03/1993, su tutte le discipline inserite nelle tabelle sportive regionali, utilizzando lo stesso perimetro di esami previsto per gli ambulatori accreditati (visita clinica, ECG a riposo e dopo sforzo, spirometria, esame urine), in regime esclusivamente privatistico.

Gli obblighi comunicativi sono i seguenti:

- inviare il flusso clinico-certificativo;
- comunicare tempestivamente ogni modifica strutturale/organizzativa;

3) Studi professionali di Medicina dello Sport abilitati

In ambito sanitario, lo "studio professionale" è la forma organizzativa con cui un professionista laureato e iscritto all'Ordine (medico, odontoiatra, psicologo, fisioterapista, ecc.) esercita in forma libera la propria attività. È attivato con SCIA e risponde ai diversi obblighi normativi (D. Lgs. 81/2008, D. Lgs. 196/2003, M. 14/07/1997, D. Lgs. 52/2007).

Gli studi Professionali, dopo aver ottenuto l'abilitazione alla certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, possono effettuare, esclusivamente in regime di solvenza, le prestazioni di cui al D.M. 18 febbraio 1982, limitatamente agli sport compresi nella tipologia d'accertamento B1 (visita clinica, ECG a riposo, ECG dopo sforzo, esame urine, spirometria) inseriti nelle Tabelle sport vigenti in Regione Lombardia. Tali accertamenti devono essere effettuati esclusivamente presso lo Studio del Professionista titolare dello Studio, nei giorni e nelle ore indicati nell'istanza, utilizzando le strumentazioni e le attrezzature sanitarie a disposizione dello Studio stesso, ad eccezione di eventuali approfondimenti diagnostici richiesti sulla base di motivato sospetto clinico.

Si richiama la DGR 5954/16 Par 5.2.1: "Nel caso in cui lo studio professionale sia ubicato in locali forniti da una struttura che eroga già prestazioni sanitarie di altro tipo (poliambulatorio), esso non rientra nell'assetto del poliambulatorio e quindi è oggetto di un'autorizzazione/abilitazione specifica e deve assolvere in se i requisiti di cui alla DGR 4121/2012; deve chiaramente risultare che la titolarità dell'attività certificatoria è del

professionista specializzato in medicina dello sport e non del poliambulatorio presso cui sono ubicati i locali.

Si confermano i seguenti obblighi comunicativi:

- inviare il flusso clinico-certificativo;
- comunicare tempestivamente ogni modifica strutturale/organizzativa.

DEBITO INFORMATIVO - FLUSSI

Nel contesto della medicina dello sport, i flussi certificativi trasmessi dalle strutture abilitate alla certificazione agonistica, e rivolti alle ATS, rivestono un ruolo fondamentale per le attività di controllo e di vigilanza sanitaria.

Attraverso tali flussi, le ATS possono verificare la regolarità e la conformità delle certificazioni rilasciate, monitorando la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di idoneità sportiva. L'acquisizione sistematica dei dati consente inoltre di individuare eventuali anomalie, garantendo la tracciabilità dei certificati e tutelando la salute degli atleti, nonché la qualità e l'affidabilità delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie autorizzate.

A seguire, vengono disciplinate le diverse fattispecie:

1. Flusso clinico-certificativo

Cosa contiene: i dati indispensabili per il controllo delle certificazioni agonistiche (tipo di visita, data, giudizio di idoneità/sospensione/non idoneità, dati anagrafici dell'atleta, ecc.).

Mittente: tutte le strutture abilitate alla certificazione sportiva agonistica.

Destinatario: ATS preposta alla vigilanza sulle certificazioni di idoneità agonistica.

Strumento di trasmissione: ciascuna ATS è tenuta a individuare un'apposita e idonea modalità operativa per l'invio dei flussi informativi. In proposito, si precisa che la Regione Lombardia è attualmente impegnata nella realizzazione di un sistema informatico unico, destinato a consentire la trasmissione centralizzata e uniforme dei dati oggetto di rilevazione.

La disciplina nazionale e regionale di riferimento: Legge Regionale 21 febbraio 2000, n. 9, art. 4, comma 4. Successivamente, la DGR n. IX/4121 del 3 ottobre 2012, tra i requisiti specifici per l'accreditamento degli Ambulatori (cod. OMS16/ms) e degli Studi professionali (cod. OSSP11/ms), dispone l'obbligo di assicurare la trasmissione mensile dei flussi informativi, secondo le direttive regionali vigenti, ai Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.

La gestione dei flussi sopra descritti è a carico di ciascuna ATS.

2. Flusso clinico-amministrativo (cd. "28 SAN" e s.m.i.)

Cosa contiene: le prestazioni erogate (codici tariffa, volumi, prestazioni) utili alla valorizzazione economica e al riparto del budget SSN.

Mittente: Ambulatori autorizzati e accreditati con o senza contratto con il SSN e Ambulatori autorizzati.

Destinatario: ATS (che elabora i dati per la contabilità analitica e li trasmette alla DG Welfare/Regione per la definizione del finanziamento).

I dati vengono trasmessi attraverso l'attuale flusso informativo ambulatoriale in ottemperanza alla Circolare N. 28 del 21/10/96 "28SAN", relativa al flusso informativo per la rilevazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. "28SAN") e s.m.i..

Scadenze e modalità

I flussi clinico-certificativi sono trasmessi con cadenza mensile secondo i formati e le scadenze stabilite dalla citata DGR IX/4121.

Il flusso 28 SAN viene inviato secondo il calendario ETS (fasi di rendicontazione mensile/annuale) definito da ATS/Regione.

INDICAZIONI DI BUONA PRATICA PER L'ESECUZIONE DELLE VISITE MEDICO-SPORTIVE

Prima di addentrarsi nel dettaglio del percorso amministrativo che regola l'accesso alle visite di idoneità allo sport, è importante sottolineare che la visita medico-sportiva ha una valenza non solo specialistica - in quanto in grado di individuare eventuali malattie o fattori di rischio che possono influenzare negativamente lo svolgimento dell'attività sportiva - ma anche e soprattutto preventiva, perché permette di valutare con precisione lo stato di salute generale di una persona e di evidenziarne i fattori di rischio globali.

È pertanto fondamentale che la valutazione medico-sportiva non venga percepita, né dal medico che la esegue né dall'utente, né dalla Società sportiva, come un mero passaggio obbligato volto esclusivamente al rilascio di un giudizio di idoneità, positivo o negativo. Al contrario, essa deve rappresentare un'opportunità privilegiata in cui, oltre all'esecuzione degli esami strumentali obbligatori, vengano presi in considerazione anche aspetti specifici legati alle diverse fasce d'età.

In particolare:

- **nei soggetti in età evolutiva**, per i quali detta visita rappresenta l'unica occasione rimasta per un controllo preventivo obbligatorio, è importante considerare per esempio eventuali paramorfismi a carico dell'apparato locomotore, predittivi di anomalie che diventano stabili in età adulta. La valutazione della lunghezza

degli arti e la circonferenza muscolare possono, inoltre, fornire indicazioni su eventuali asimmetrie o debolezze muscolari. Queste informazioni consentono di sviluppare programmi di allenamento personalizzati, mirati a correggere tali squilibri e a ridurre il rischio di infortuni;

In particolare, si ricorda che devono essere valutate eventuali anomalie a carico dell'apparato genitale: la scheda di valutazione medico-sportiva, del resto, prevede già campi riservati a tali ambiti e compito del medico visitatore è provvedere alla sua compilazione in modo chiaro ed esaustivo;

Si ricorda altresì che i tumori in età pediatrica per quanto rari sono una realtà presente e che la visita medico sportiva può essere una occasione per avviare il processo diagnostico.

ISS

(https://www.epicentro.iss.it/tumori/airtum08_bambini#:~:text=Nell'area%20coperta%20dai%20registri,3%20casi%20per%20milione/anno.) ha stimato il numero di tumori infantili in Italia.

Numero dei casi stimati in Italia ogni 5 anni

In bambini tra 0 e 14 anni di età:

2001-2005: 7786 casi
2006-2010: 8561 casi
2011-2015: 9181 casi.

In ragazzi tra 15 e 19 anni:

2001-2005: 3974 casi
2006-2010: 3892 casi
2011-2015: 3752 casi.

I dati debitamente proporzionati alla popolazione lombarda segnalano che in Lombardia ci sono circa 300 casi l'anno per la popolazione 0-14 anni e 130 casi per la popolazione 15-19 anni; il che significa che un medico ha la probabilità di incontrare un tumore ogni 4000 bambini/ragazzi che visita. Nell'arco di una carriera un medico visita quel numero di utenti, quindi, è importante valutare attentamente segni e sintomi durante l'esame obiettivo.

Importanza fondamentale riveste **la valutazione antropometrica** durante la visita medico-sportiva che non si limita a considerare le performance atletiche, ma si estende anche alla salute generale dell'individuo. Monitorare i parametri antropometrici può aiutare a identificare condizioni di sovrappeso o obesità, che sono fattori di rischio per diverse patologie. In questo modo, si promuove un approccio olistico alla salute, che integra sport e benessere. I dati italiani del 2022 dell'Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi di età scolare (HBSC), su un

campione di studenti di 11, 13 e 15 anni, evidenziano che il 18,2% dei ragazzi 11-17 anni è in sovrappeso e il 4,4% obeso.

L'aumento del sovrappeso e dell'obesità infantile è attribuito a diversi fattori, tra cui una dieta poco equilibrata, l'aumento del consumo di cibi ad alto contenuto calorico e zuccherato, la diminuzione dell'attività fisica e l'aumento del tempo trascorso davanti a schermi. Purtroppo, tale prevalenza si riscontra anche tra i soggetti agonisti in età evolutiva, per cui la visita del medico dello sport rappresenta una importante opportunità per sensibilizzare i ragazzi stessi e le loro famiglie – data la necessaria presenza del genitore durante la visita – ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita attivo, al di là delle ore settimanali dedicate all'attività sportiva, notoriamente inferiori al fabbisogno previsto dalla OMS;

- **nei soggetti di età adulta**, dato il crescente numero di atleti senior che si dedicano ad attività sportive agonistiche, la visita medico sportiva assume un ruolo determinante nella prevenzione e nella diagnosi precoce, in particolare della cardiopatia ischemica. È quindi importante, nell'ambito degli accertamenti previsti per il rilascio dell'idoneità, la valutazione del rischio cardio-vascolare globale, come del resto raccomandato dal Comitato Organizzativo Cardiologico per l'Idoneità allo Sport (COCIS). È pertanto del tutto giustificato da parte del medico specialista in Medicina dello Sport un approccio "aggressivo" al trattamento di tutti fattori di rischio cardiovascolari per migliorare il profilo di rischio e ridurre l'eventualità di eventi fatali e non fatali;
- **in tutte le fasce di età**, infine, in sede di anamnesi, è opportuno chiedere e promuovere l'adesione alle vaccinazioni consigliate per fascia di età. Negli ultimi anni, la promozione delle vaccinazioni ha assunto un ruolo cruciale nella salvaguardia della salute pubblica, e il mondo dello sport non fa eccezione. La visita medico sportiva rappresenta un ambiente ideale per sensibilizzare atleti e famiglie sull'importanza delle vaccinazioni.

Le vaccinazioni non solo proteggono gli individui dalle malattie infettive, ma contribuiscono anche a creare un ambiente più sicuro per tutti. In particolare, gli sportivi, che spesso si allenano e competono in gruppo, possono essere più vulnerabili alla diffusione di malattie contagiose. Promuovere le vaccinazioni in questo contesto significa ridurre il rischio di focolai e garantire la continuità delle attività sportive.

Si precisa che la vaccinazione antitetanica è obbligatoria per tutti gli sportivi al momento dell'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, in conformità alla Legge n. 292 del 5 marzo 1963, tuttora vigente. È pertanto indispensabile che tale requisito venga rigorosamente verificato e certificato, al fine di garantire la piena conformità normativa.

Con **Morte cardiaca improvvisa (Sudden Cardiac Death, SCD)** si intende un decesso inatteso di probabile origine cardiaca che avviene entro 1 ora dall'esordio dei sintomi (evento testimoniato) o entro 24 ore dall'ultima osservazione in buona salute (evento

non testimoniato). Si tratta di un problema sanitario di amplissime dimensioni: le stime epidemiologiche più aggiornate indicano 4–5 milioni di decessi l'anno nel mondo, con un range di 40-100 morti per 100 000 abitanti/anno nei Paesi industrializzati. (Zuin M et al. Trends in Sudden Cardiac Death Among Adults Aged 25 to 44 Years in the United States: An Analysis of 2 Large US Databases. *J Am Heart Assoc.* 2025 Jan 7;14(1):e035722. doi: 10.1161/JAHA.124.035722. Epub 2024 Dec 18. PMID: 39692035; PMCID: PMC12054444.)

A livello mondiale, l'arresto cardiaco extra-ospedaliero (OHCA) trattato dai servizi d'emergenza rappresenta un'enorme sfida sanitaria: ogni anno sono soccorsi circa 3,5 milioni di persone, pari a poco più di 55 casi ogni 100 000 abitanti. Se ci concentriamo sull'Europa, l'impatto rimane elevato: si stima che la morte cardiaca improvvisa (SCD) colpisca circa 250 000 persone l'anno, valore che riflette sia le dimensioni demografiche del continente sia l'invecchiamento della popolazione. In Italia la situazione è perfettamente in linea con i Paesi europei a più alto reddito: si calcolano ogni anno circa 60 000 eventi di OHCA, ovvero un caso ogni 1 000 abitanti (all'incirca 100 per 100 000). In altre parole, nel nostro Paese un arresto cardiaco extra-ospedaliero avviene mediamente ogni nove minuti, rendendo la prevenzione primaria (controllo dei fattori di rischio cardiovascolare) e l'organizzazione della "catena della sopravvivenza" (allerta precoce, rianimazione laica, defibrillazione tempestiva e cure post-ritorno di circolo) interventi di importanza critica per ridurre la mortalità della SCD.

La SCD è molto più rara sotto i 35 anni: 1–10 casi/100 000/anno; circa un quarto degli eventi avviene durante attività sportiva agonistica o ricreativa.

L'incidenza cresce esponenzialmente dopo i 40 anni: negli studi europei passa da <5/100 000 nei 20-39 anni a >200/100 000 sopra gli 80 anni. Gli uomini restano sistematicamente più colpiti (rapporto ≈ 2:1) sia nei registri continentali sia nel registro Lombardia CARe, dove il 66 % dei 12 581 arresti (2015-2022) riguarda soggetti di sesso maschile fra 60-79 anni. (Empana JP, Lerner I, Valentin E, Folke F, Böttiger B, Gislason G, Jonsson M, Ringh M, Beganton F, Bougouin W, Marijon E, Blom M, Tan H, Jouven X; ESCAPE-NET Investigators. Incidence of Sudden Cardiac Death in the European Union. *J Am Coll Cardiol.* 2022 May 10;79(18):1818-1827. doi: 10.1016/j.jacc.2022.02.041. PMID: 35512862.)

In considerazione della possibilità di effettuazione di alcune visite legate alla assistenza e controllo dei pazienti mediante Telemedicina previste dalla normativa nazionale e regionale, è evidente che, anche sulla base di queste precisazioni, le certificazioni per l'idoneità allo sport non possono essere emesse mediante l'utilizzo della Telemedicina in sostituzione alla visita medica. Resta comunque fermo che la Telemedicina rappresenta uno strumento utile per eventuali approfondimenti di tipo medico.

ACCESSO AMMINISTRATIVO ALLA CERTIFICAZIONE

Una certificazione prevista da una specifica disposizione di legge assume valore di atto pubblico. Rientrano nelle certificazioni obbligatorie per legge quelle regolate dai DM 18.2.1982, DM 4.3.1993, DM 13.3.1995 e DM 24.4.2013. Ogni certificazione cartacea emessa deve obbligatoriamente riportare gli estremi del decreto sulla base del quale è stata rilasciata e la sua emissione comporta la dichiarazione implicita che il protocollo previsto dal rispettivo D.M. sia stato rigorosamente rispettato.

I certificati di idoneità (gialli) e di non idoneità o sospensione (rossi) vengono consegnati dalla ATS di competenza alle Strutture autorizzate/accreditate con il pagamento del puro costo tipografico; ogni certificato riporta una numerazione progressiva di cui la ATS tiene traccia (decreto n° 8935 del 17/4/2001).

Gli atleti agonisti accedono alla visita muniti di:

1. Richiesta della Società Sportiva debitamente compilata, timbrata e firmata IN ORIGINALE, anche digitalmente, dal Presidente della Società (circ. esplicativa del D.M. 18/2/82 n° 7/prot. 500/3 e decreto n° 8935 del 17/4/2001).

La richiesta della Società Sportiva di appartenenza è un requisito fondamentale in quanto contiene tutte le informazioni atte a dimostrare la qualifica di "agonista" dell'atleta (estremi della Società di appartenenza, la sua affiliazione alla Federazione sportiva Nazionale o alla Disciplina Sportiva Associata o ad Ente sportivo riconosciuto dal CONI e relativo codice, dati anagrafici dell'atleta). In caso di richiesta non debitamente compilata in tutti i suoi campi da parte della Società Sportiva, il Presidente estensore della richiesta potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 486 del c.p.;

2. il certificato precedente (copia dell'atleta) in caso di rinnovo, anche se si tratta di uno sport diverso da quello per cui è richiesta la visita.

In caso di smarrimento del certificato precedente, l'atleta deve portare originale della Società Sportiva sul quale il personale della Struttura apporta un timbro indicando la data del rinnovo della visita, lo restituisce all'atleta – e questi a sua volta alla Società – e ne trattiene la fotocopia in cartella. Nella impossibilità di recuperare anche la copia della Società, l'atleta (o il genitore se minore), compila una dichiarazione di smarrimento con l'impegno a rispondere di eventuali dichiarazioni mendaci;

3. il documento di identità valido e tessera sanitaria;
4. eventuali accertamenti anche pregressi, attinenti alla visita, utili alla corretta valutazione dell'atleta.

Nel caso in cui la documentazione di accompagnamento sia incompleta (mancanza sulla richiesta della Società di dati identificativi della Società stessa o del soggetto, mancanza del certificato precedente), la certificazione non può essere rilasciata.

Nel caso in cui il certificato precedente risalga a più di 5 anni prima, poiché la Società è obbligata alla conservazione dei certificati per un periodo di 5 anni, sulla richiesta delle Società medesime, potrà essere barrata la voce "prima affiliazione".

Ogni Struttura provvede alla stampa delle schede di valutazione medico-sportiva le cui caratteristiche (stampa, formato e colore) sono vincolanti per tutto il territorio regionale.

Ogni scheda di valutazione deve:

- contenere la richiesta della Società Sportiva e in caso di rinnovo il certificato precedente;
- riportare i dati anagrafici dell'atleta in modo completo: devono essere indicati gli estremi del documento di identità che non può essere sostituito dal codice fiscale
- essere compilata per le parti di competenza sia nella parte riservata all'anamnesi sia in quella dell'esame obiettivo, in modo chiaramente leggibile e comprensibile;
- riportare l'anamnesi firmata dall'atleta o dal genitore se minore o da un suo delegato opportunamente munito di delega;
- contenere gli esami strumentali obbligatori refertati e firmati, i referti degli esami integrativi richiesti e i referti degli esami integrativi obbligatori (Neurologo, Oculista e ORL), tutti completi di nome e cognome dell'atleta, data di nascita e data di esecuzione dell'esame;
- riportare correttamente il giudizio conclusivo di idoneità, sospensione o non idoneità.

In deroga a quanto precisato, si rende noto che:

- a) Per i soggetti che partecipano alle prove indette dal Ministero della Difesa per la partecipazione alle selezioni delle scuole degli allievi ufficiali, A.U.C., sottufficiali e ferma volontaria, la Circolare Regionale dell'8 marzo 2005 stabilisce gli accertamenti da effettuare ed il modello di certificazione da rilasciare all'utente (vedi allegato);
- b) Per la partecipazione a bandi di reclutamento indetti dalla Guardia di Finanza, dall'Arma dei Carabinieri, dall'Esercito Italiano, o altri Enti similari, si rilascia la certificazione di idoneità agonistica per lo sport richiesto nel bando, utilizzando un modello simile a quello di cui al punto precedente, aggiungendo la disciplina sportiva indicata nel bando, una copia del quale deve essere

conservata nella scheda di valutazione medico sportiva a dimostrazione della congruità degli accertamenti effettuati e del certificato emesso;

c) Per i corsi di laurea di Scienze Motorie si indica di unificare la stessa modalità di certificazione di cui al punto b);

d) per l'ammissione alle prove attitudinali per maestro di sci è richiesto un certificato di idoneità agonistica (se già in possesso dell'atleta tesserato per la FISI) o un certificato di idoneità alla pratica sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare;

e) di idoneità psico-fisica per **guide alpine, maestri di alpinismo, aspiranti guide alpine ed accompagnatori di media montagna**, di cui alla legge n. 6/1989, viene rilasciato dalle U.O di Medicina del Lavoro delle ASST. Nel rispetto di quanto indicato dalla Deliberazione di Regione Lombardia N° XII/3029 del 16/9/2024.

RICHIESTA DI ACCERTAMENTI

Il medico Specialista in Medicina dello Sport, qualora si rendessero necessari ulteriori accertamenti finalizzati al rilascio della certificazione di idoneità, può richiedere su propria carta intestata indagini strumentali e/o visite specialistiche ulteriori rispetto a quelle previste da normativa. Tale richiesta, motivata e illustrata all'atleta che ne sottoscriverà il ritiro, è indirizzata al MMG o PLS dell'atleta stesso, in modo che questi possa prescrivere gli accertamenti richiesti a carico del SSR, mentre una copia viene conservata nella scheda di valutazione.

Si ribadisce che le visite a parere e/o gli esami diagnostici possono essere effettuati anche in regime privatistico.

Le figure specialistiche integrative (Cardiologo per gli Studi professionali, Cardiologo, Neurologo, Oculista, Otorinolaringoiatra ed Ortopedico per gli Ambulatori), oltre ad effettuare le proprie valutazioni cliniche ai fini delle certificazioni di idoneità come previste dal D.M. 18/02/1982 e D.M. 04/03/1993, rappresentano i primi interlocutori a supporto delle problematiche cliniche emerse dalle valutazioni medico sportive.

Nel caso in cui l'effettuazione degli accertamenti richiedesse tempi lunghi (più di 60 giorni dal giorno della visita), si deve procedere alla emissione del certificato rosso di sospensione con la dicitura "*in attesa del completamento degli accertamenti per riscontro di ...*".

In ottemperanza a quanto disposto dal già menzionato DM 18.2.1982 e ss.mm., l'atleta a cui sono stati richiesti ulteriori accertamenti deve necessariamente completare la valutazione per la formulazione di un giudizio finale, presso la Struttura in cui ha effettuato la visita: non può rivolgersi presso altra Struttura (pena l'annullamento del 2° certificato). Non è ammissibile il ricorso in seguito a certificato di sospensione. Il ricorso

al CRA è possibile solo successivamente al completamento delle valutazioni con giudizio finale di non idoneità.

Tassativamente non possono essere richiesti al medico curante e quindi trascritti sul ricettario regionale esami non finalizzati alla diagnosi di probabili patologie ma richiesti dalle Società o dalle Federazioni in aggiunta a quelli previsti dalla specifica normativa statale (in tal caso si configurerebbe il reato di falso in atto pubblico come indicato dalla sentenza 412 del 14.01.1985 della Cassazione Penale, Sez. V).

PERCORSO DELLA SOSPENSIONE/ NON IDONEITÀ

Affinché le procedure in tema di certificazione risultino efficaci, è opportuna una omogeneizzazione di comportamento nella emissione delle sospensioni e delle non idoneità (Circolare n° 9/San del 16/5/2005).

È importante che il soggetto ritenuto non idoneo o sospeso riceva adeguata informazione sia delle sue condizioni cliniche che delle procedure corrette da adottare, nonché della procedura per un eventuale ricorso alla Commissione Regionale d'Appello (CRA). Nel caso di minore, l'informazione deve essere data correttamente al genitore o all'esercente la patria potestà.

A tal proposito, è stata rivista e resa più chiara l'informativa per l'utenza, da allegare obbligatoriamente ai certificati di non idoneità e sospensione, distinguendo le modalità:

- 1) per la presentazione dei ricorsi avversi il giudizio di non idoneità;
- 2) per la presentazione delle istanze di revisione;
- 3) di comportamento per gli atleti con "sospensione di giudizio di idoneità".

È fatto obbligo allegare le seguenti informative ai certificati di non idoneità e sospensione.

Il giudizio di **sospensione** deve basarsi su tre diverse possibilità:

- formulazione di un sospetto clinico e quindi indicazione degli accertamenti diagnostici richiesti: il certificato rosso di sospensione è previsto dopo un tempo ragionevolmente concesso e comunque non oltre i 60 giorni a partire dalla data della visita e non prevede una scadenza;
- acquisizione di un corretto inquadramento nosologico con riconoscimento di cause reversibili nel tempo: in questo caso il certificato deve indicare anche il periodo di tempo trascorso il quale verrà effettuato il controllo;
- mancanza di documentazione amministrativa (AD ECCEZIONE DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETA') prevista dalla normativa per la corretta e completa procedura di accettazione.

In caso di giudizio di **NON idoneità**, si precisa che:

- i certificati di non idoneità devono riportare un preciso riscontro clinico e non supposte diagnosi (competenza della sospensione);
- la diagnosi che ha motivato la non idoneità presuppone che, nell'effettuazione di un determinato sport, la patologia individuata sia di nocimento per l'atleta stesso o per gli altri;

PROCEDURA DI INOLTRO DEI RICORSI/ISTANZE DI REVISIONE ALLA COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO (CRA)

Secondo quanto previsto del Regolamento sul funzionamento della Commissione Regionale d'Appello (CRA), approvato con DGR n. XII/1813 del 29/01/2024 – cui si rimanda per un'esposizione più completa – la corretta applicazione delle procedure, sia in termini formali che temporali, rappresenta una condizione indispensabile per l'ammissibilità del ricorso. La Struttura che emette il certificato di non idoneità ha il dovere di informare correttamente il soggetto sia delle sue condizioni cliniche che delle procedure da adottare per l'eventuale ricorso.

Non è ammissibile il ricorso in seguito a certificato di sospensione. Può essere presa in considerazione l'ipotesi di un'istanza a tutela dell'atleta nel caso in cui si ravveda una violazione dei diritti della persona o un abuso nell'utilizzo della sospensione. Si tratta di una forma atypica di ricorso che l'atleta esplica formalmente esponendo in forma scritta le proprie considerazioni alla CRA tramite la ATS di appartenenza.

1) RICORSO IN SEGUITO A NON IDONEITÀ

Trattasi della forma tipica di ricorso.

Il ricorso alla Commissione Regionale d'Appello (CRA) può essere presentato esclusivamente dagli atleti agonisti che abbiano ricevuto un certificato di non idoneità definitiva.

Il termine perentorio per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di non idoneità (fa fede il timbro postale di ricevimento o la notifica di avvenuta consegna se ricevuto tramite PEC) e deve essere presentato personalmente al competente Servizio della ATS di residenza dell'atleta che, una volta verificata l'ammissibilità e la completezza, provvederà ad inoltrarlo in formato digitale alla Segreteria della Commissione. In alternativa l'atleta può inoltrarlo in formato pdf all'indirizzo PEC della ATS di residenza che ne curerà la trasmissione alla segreteria della CRA.

A questo scopo, l'atleta compila l'apposito modulo con le proprie generalità, con particolare riguardo all'indicazione di un valido indirizzo PEC ad egli riconducibile, allegando:

- Il documento d'identità
- l'originale della busta con timbro postale dal quale risulti la data del recapito;
- copia o originale del certificato di NON IDONEITA' in suo possesso (foglio rosa);
- pareri finalizzati inerenti allo sport praticato e/o accertamenti diagnostici in originale eseguiti presso Strutture Pubbliche o Accreditate con data preferibilmente non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione del ricorso.
- Il supporto digitale per quanto concerne le indagini strumentali con immagini.

Con riferimento alle modalità di presentazione del ricorso, per tutto quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso richiamo al Documento approvato con la richiamata DGR XII/1813 del 29/01/2024.

Il ricorso non può essere inoltrato dalla Società Sportiva di appartenenza, ma deve essere presentato direttamente dall'interessato nel caso di atleti maggiorenni o da chi esercita la patria potestà per i soggetti minorenni.

È tassativamente vietato all'atleta dichiarato non idoneo di sottoporsi ad una seconda visita di idoneità per lo stesso sport presso altra struttura.

Nel caso in cui ciò avvenga si evidenzia che:

1. il secondo certificato – privo di valore legale – non può essere accettato dalla Società Sportiva d'appartenenza che è civilmente e penalmente responsabile della validità della certificazione dei propri tesserati;
2. l'onere di tale certificazione sarà a totale carico della Società Sportiva che la richiede indebitamente, o dell'atleta nel caso la seconda richiesta non sia stata formulata dalla Società Sportiva ma falsificata dall'atleta stesso.

2. ISTANZA DI REVISIONE

L'atleta può presentare istanza di revisione quando:

- il progresso scientifico ha diversificato e reso meno severa la prognosi;
- la diagnosi di base che ha condotto alla non idoneità si è rilevata errata;
- la condizione/patologia che ha determinato la non idoneità è stata rimossa;
- l'atleta non è stato sufficientemente informato sui termini di presentazione del ricorso e ha lasciato decorrere i termini per la stessa (30 giorni).

L'istanza può essere presentata, debitamente avvalorata da documentazione clinica, al competente Servizio della ATS di residenza (o domicilio) dell'atleta.

A questo scopo, l'atleta compila l'apposito modulo con le proprie generalità, con particolare riguardo all'indicazione di un valido indirizzo PEC ad egli riconducibile.

Con riferimento alle modalità di presentazione del ricorso o dell'istanza di revisione, per tutto quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso richiamo al Documento approvato con la richiamata DGR XII/1813 del 29/01/2024.

La Commissione valuta la documentazione presentata e, se necessario, può richiedere ulteriori accertamenti clinici che dovranno pervenire alla segreteria entro 60 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata con cui gli stessi sono stati richiesti.

La richiesta degli accertamenti avanzata dalla CRA deve essere inoltrata, oltre che all'interessato, anche all'Ufficio della ATS competente per i ricorsi, tramite il quale, una volta effettuati, gli accertamenti vengono inoltrati alla Commissione.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi o interrotti ai sensi dell'art.6 della LR n.1/2012. In questo caso il giudizio è rinviato.

3. IL GIUDIZIO FINALE

Il giudizio finale è espresso in:

- a) positivo: in tal caso il certificato di non idoneità è annullato e l'atleta potrà sottoporsi ad una nuova visita;
- b) negativo quando viene confermata la non idoneità.

La Commissione comunicherà l'esito del ricorso tramite PEC:

- ✓ all' interessato
- ✓ alla Società Sportiva dell'atleta
- ✓ alla Federazione Sportiva o all'Ente Sportivo riconosciuto o DSA
- ✓ alla struttura che ha rilasciato il certificato di non idoneità
- ✓ alla ATS di residenza (o domicilio) dell'atleta

L'esito del ricorso, comprensivo di motivazione sarà trasmesso:

- ✓ all'interessato
- ✓ alla struttura che ha rilasciato il certificato di non idoneità (solo previo consenso dell'interessato).

La Commissione chiuderà d'ufficio, confermando la non idoneità, tutti i ricorsi per i quali sia stata chiesta ulteriore documentazione sanitaria e la stessa non sia pervenuta entro 6 mesi a partire dalla data dell'ultima comunicazione inviata all'atleta.

OMOGENEIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VIGILANZA

Lo scopo delle linee guida è di fornire un supporto agli operatori delle ATS nel processo di verifica sul mantenimento dei requisiti generali e specifici per l'attività di Medicina dello Sport, normato dalla L.R. 9/2000 e la DGR IX/4121 del 2012, oltre che dal DPR 14.01.1997 e dalla DGR n. 38133/1998 e smi.

L'obiettivo è quello di garantire:

- il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte delle Strutture sanitarie deputate al rilascio delle certificazioni secondo la normativa vigente;
- l'appropriatezza e la congruità delle prestazioni eseguite al fine del rilascio delle certificazioni.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica non rappresenta solo un'attività medico-specialistica, ma consiste in una certificazione medico-legale che prevede precisi e formali adempimenti. La vigilanza e il monitoraggio di tali Strutture diventano pertanto uno strumento indispensabile per garantire la qualità e l'appropriatezza del servizio offerto e richiede la collaborazione di diversi dipartimenti delle Agenzie di Tutela della Salute.

PROCEDURA PER L'APERTURA DI UN AMBULATORIO AUTORIZZATO DI MEDICINA DELLO SPORT D.G.R n° IX/ 4121 del 03/10/2012

1. Compilazione dell'istanza sul portale regionale SIGAUSS
2. Presentazione all'Ufficio della ATS competente per territorio di:
 - a) SCIA (L.R. 33/2009);
 - b) istanza di abilitazione secondo il modello riportato in all. C della DGR n. IX/4121;
 - c) istanza di autorizzazione in base ai requisiti dell'all. A della DGR n.IX/4121 e i requisiti organizzativi e strutturali;
 - d) la planimetria dei locali in triplice copia;
 - e) autocertificazione di possesso dei titoli abilitanti (Laurea e Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport) completa di copia di documento d'identità valido del Direttore Sanitario;
 - f) copia documento d'identità del legale rappresentante dell'ente gestore;
 - g) autocertificazione casellario giudiziale (di assenza di condanne) per soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla DGR 4121/2012.

I funzionari della ATS entro 60 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza effettuano un sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti:

- in caso positivo viene predisposto l'Atto di abilitazione alla certificazione che viene trasmesso tramite PEC alla DG Welfare per la conclusione dell'istanza su SIGAUSS.

Alla ricezione della "presa d'atto regionale" vengono consegnati al Direttore Sanitario o suo delegato i certificati di idoneità e non idoneità con numero seriale;

- nel caso in cui risultino mancanti uno o più requisiti "sanabili" i termini vengono interrotti. In caso contrario verrà emesso un esito negativo.

PROCEDURA PER L'APERTURA DI UN AMBULATORIO ACCREDITATO DI MEDICINA DELLO SPORT D.G.R n° IX/ 4121 del 03/10/2012

1. Compilazione dell'istanza tramite portale regionale SIGAUSS
2. Presentazione alla ATS competente per territorio, via PEC, di:
 - report completo dell'istanza e dei requisiti organizzativi e strutturali-tecnologici, generati tramite il portale SIGAUSS, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente, corredata da copia di documento di identità dello stesso in corso di validità
 - documenti di cui all'allegato 1 della DGR 3312/01
 - domanda per la concessione dell'abilitazione alla certificazione dell'idoneità alla pratica delle specialità sportive agonistiche, secondo il modello di cui all'allegato C della DGR n. IX/4121
3. La ATS entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, a conclusione delle valutazioni istruttorie effettuate dai funzionari del Dipartimento PAAPSS sul possesso dei requisiti organizzativi e strutturali-tecnologici generali e specifici previsti dalla normativa, comprensive di sopralluogo presso la struttura:
 - in caso positivo, rilascia il parere tecnico riguardo il possesso dei requisiti applicabili per l'autorizzazione e accreditamento di un ambulatorio di medicina sportiva, per il successivo provvedimento di accreditamento di competenza regionale. L'avvio dell'attività è subordinato all'adozione del suddetto provvedimento di accreditamento;
 - in caso negativo, rilascia una nota di chiusura del procedimento con esito non favorevole.

PROCEDURA PER L'APERTURA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE DI MEDICINA DELLO SPORT

1. Compilazione da parte del professionista dell'istanza sul portale regionale SIGAUSS, accedendo con il seguente link:

<https://accreditamenti.servizi.it> su rete internet, accessi CNS+PIN, SPID, CIE

2. Presentazione all'Ufficio della ATS competente per territorio di:

- copia dell'istanza di autorizzazione stampata da SIGAUSS;
- SCIA (L.R. 33/2009);
- allegato D della DGR n. IX 4121/2012 compilato e firmato;

- planimetria dei locali in triplice copia;
- la ricevuta del pagamento di pagamento diritti sanitari;
- autocertificazione di possesso dei titoli abilitanti (Laurea e Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport) completa di copia di documento d'identità valido del titolare;
- autocertificazione casellario giudiziale (di assenza di condanne) per soddisfare i requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla DGR 4121/201.

Gli operatori sanitari della ATS entro 60 giorni dal ricevimento della presentazione dell'istanza effettuano un sopralluogo per la verifica del possesso dei requisiti:

- in caso positivo viene predisposto l'Atto di abilitazione alla certificazione che viene trasmesso tramite PEC alla DG Welfare per la conclusione dell'istanza su SIGAUSS. Alla ricezione della "presa d'atto regionale" vengono consegnati al professionista i certificati di idoneità e non idoneità con numero seriale;
- nel caso in cui risultino mancanti uno o più requisiti "sanabili" i termini vengono interrotti. In caso contrario verrà emesso un esito negativo.

Lo stesso professionista può richiedere più abilitazioni per più Studi: in questo caso tutti gli Studi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato B e gli orari di apertura dei diversi Studi non possono coincidere tra loro.

PROCEDURA PER LA VIGILANZA DELLE STRUTTURE

Per quanto riguarda gli Ambulatori accreditati con e senza contratto con il SSR la vigilanza è in capo Servizi del Dipartimento PAAPSS, per quanto riguarda le Strutture solo autorizzate in capo al DIPS con i Servizi di IPA, secondo Piano Controlli di ATS.

La vigilanza sulle Strutture riguarda:

A) VERIFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI E APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI–

La trasmissione dei flussi informativi è obbligatoria per tutte le Strutture di Medicina dello sport ai sensi della DGR n. IX 4121/2012;

1. Strutture accreditate a contratto due tipologie di flussi:
 - flusso clinico amministrativo ai fini della valorizzazione economica delle prestazioni rese (26 san, flusso ambulatoriale);
 - flusso clinico certificativo contenente i dati indispensabili per il controllo della certificazione agonistica (certificati).
2. Strutture accreditate non a contratto, ambulatori autorizzati e Studi professionali:
 - Solo il flusso clinico certificativo contenente i dati indispensabili per il controllo della certificazione agonistica.

L'attività di vigilanza può prevedere il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture di medicina sportiva.

B) VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

L'attività di vigilanza sulle Strutture può prevedere la verifica, mediante sopralluogo o documentale, sul mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali-tecnologici generali e dei requisiti specifici di cui all'Allegato A della DGR 4121/2012 (per gli ambulatori di medicina sportiva) e all'Allegato B (per gli Studi professionali di medicina sportiva).

Al termine del sopralluogo viene redatto un verbale in duplice copia, ognuna firmata dal titolare/rappresentante legale della Struttura e dagli operatori ATS incaricati della verifica, con le eventuali prescrizioni ed il termine entro il quale devono essere ottemperate; una copia viene consegnata al vigilato ed una trattenuta agli atti presso il competente ufficio della ATS.

L'accertamento della mancanza di un requisito autorizzativo e/o di accreditamento comporta l'adozione dei diversi provvedimenti previsti dall'art. 27 quinquies della L.R. l.r. 33/2009 t.v.

PROCEDURA IN CASO DI VISITA INAPPROPRIATA

Nel caso in cui dai controlli dei flussi informativi emerge che un atleta ha effettuato una visita dopo che è stato giudicato non idoneo o sospeso presso altra Struttura, si emette una comunicazione indirizzata:

1. all'interessato
2. alla Società Sportiva che ha emesso la richiesta di visita medico sportiva
3. alla Struttura dove è stata effettuata la 2° visita
4. per conoscenza alla struttura che ha emesso il primo certificato.

Nella suddetta comunicazione:

- si prescrive al medico che ha effettuato la 2° visita di notificare (tramite PEC o lettera raccomandata r/r) all'atleta, alla società sportiva e per conoscenza all'ATS, l'annullamento dei certificati emessi con richiesta di restituzione di entrambe le copie; una volta annullate, dovranno essere conservate nella scheda di valutazione medico sportiva a disposizione della commissione di controllo ATS;

- si informa l'atleta che, in caso di sospensione, deve obbligatoriamente rivolgersi alla Strutture che ha emesso tale giudizio, in caso di non idoneità può inoltrare ricorso/istanza di revisione alla CRA.

SCHEMA DI VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA

Con il superamento della acquisizione delle firme obbligatorie dell'utente e dei medici mediante firma digitale, si conferma l'utilizzo del modello attualmente in uso come previsto dal Decreto n. 8935 del 17/04/2001, e si confermano le modifiche già apportate alla richiesta della Società Sportiva e precisamente:

- aggiunta dell'indirizzo PEC della Società
- aggiunta dell'indirizzo PEC dell'atleta.

Qualora le strutture avessero in programma l'adozione di un software che superasse il formato cartaceo della scheda, si rammenta che è necessario che tutte le informazioni previste dal modello in uso (ex Decreto n. 8935 del 17/04/2001) siano rispettate anche dal gestionale e che comunque venga archiviata la documentazione cartacea indispensabile (richiesta della Società Sportiva, certificato precedente in caso di rinnovo, referti degli esami a cui viene sottoposto l'atleta in occasione della visita, verbale di invalidità civile per atleti con disabilità...).

Ogni ATS deve provvedere a inserire sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata alla Medicina dello Sport con i seguenti argomenti:

Per gli atleti:

- elenco delle Strutture di Medicina Sportiva presenti nel territorio di competenza, distinte per tipologia;
- Modalità di accesso alle visite medico-sportive
- Modalità di presentazione delle istanze di ricorso/revisione avversi il giudizio di non idoneità

Per strutture di medicina sportiva:

- Iter procedurale per:
 - a. autorizzazione e/o accreditamento di ambulatori di Medicina Sportiva;
 - b. autorizzazione di studi professionali di Medicina dello Sport;
- abilitazione alla certificazione.

D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5442**Definizione dei contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999 «Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA»;
- la legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, recante «Disciplina della coltivazione e sostenibile di sostanze minerali di cava per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati»;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale»;
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

Dato atto che l'articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2021, demanda alla Giunta regionale la determinazione delle modalità tecniche operative di attuazione e applicazione della medesima legge;

Richiamati, in particolare:

- l'articolo 5, comma 5, della l.r. 20/202, che stabilisce che spettino ad ARPA Lombardia la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale delle cave previste dai progetti di cui all'articolo 12, esprimendo parere in merito, nell'ambito del procedimento unico di cui allo stesso articolo 12, comma 6, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione;
- l'articolo 12, comma 6, in virtù del quale «fatto salvo quanto previsto all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, le province e la Città metropolitana di Milano rilasciano l'autorizzazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, all'esito di un procedimento unico cui partecipano tutte le amministrazioni competenti al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, e i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione e di celerità dell'azione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);»;
- l'articolo 12, comma 19, lettera e), della l.r. 20/2021, che demanda alla Giunta regionale di specificare i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5;
- l'articolo 22, comma 2, della l.r. 20/2021, che prevede che i titolari di autorizzazione comunichino annualmente al comune o ai comuni sede dell'attività estrattiva e alla provincia territorialmente interessata o alla Città metropolitana di Milano le informazioni relative al monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava;

Visto il d.d.u.o. 1° marzo 2024 - n. 3525 «Riconoscimento degli atti di indirizzo e delle disposizioni tecniche applicabili ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della l.r. 20/2021, nonché delle disposizioni della l.r. 20/2021 che sono applicabili dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 20/2021. Adempimenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 33/2022 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2023»»;

Dato atto che, sebbene l'art. 5 della l.r. 20/21 sia ritenuta una norma immediatamente applicabile, come indicato dal d.d.u.o. 1° marzo 2024 - n. 35252, le competenze di cui al comma 5, lett. a), sono correlate ai procedimenti autorizzatori di cui all'art. 12 e, pertanto, saranno pienamente operative solo con l'entrata in vigore dell'art. 12 stesso;

Vista la proposta recante i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato con il contributo di ARPA Lombardia secondo quanto previsto dal «Piano triennale delle attività 2023-2025» dell'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 16/1999;

Ritenuto che i dati rilevati dal monitoraggio ambientale debbono essere caricati, a cura degli operatori, nell'apposito applicativo web gestito da ARPA Lombardia, in corso di elaborazione;

Dato atto che, con d.g.r. n. 3523 del 2 dicembre 2024, la Giunta regionale ha determinato le modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 20/2021;

Ritenuto che la compilazione dell'applicativo web con i dati sopra richiamati integri le informazioni sul monitoraggio ambientale che l'operatore deve comunicare ai sensi dell'allegato B alla d.g.r. n. 3523/2024 «Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle modalità ed ai termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20»;

Visto il parere favorevole n. XII/9 espresso dal Comitato regionale per le attività estrattive di cava, di cui all'articolo 24, comma 5, della l.r. 20/2021, nella seduta del 7 novembre 2025;

Considerato che la presente delibera si rende necessaria al fine di dare seguito agli artt. 6 e 12, comma 19, della l.r. 20/21, e per progredire nel necessario percorso di attuazione della l.r. 20/2021, cosicché sia concluso una volta che la legge in parola sarà pienamente applicabile;

Considerato anche necessario ribadire che il piano di monitoraggio è un utile strumento per la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dei singoli Piani Cave/Piani delle Attività Estrattive provinciali, relativi alle diverse tipologie di cave e che deve essere redatto per tutti i progetti e le opere oggetto di autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva di cava sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e potrà essere previsto come condizione ambientale per i progetti sottoposti a verifica di valutazione di impatto ambientale al fine di garantire un presidio ambientale, nonché per verificare che le scelte progettuali adottate siano effettivamente in grado di garantire il contenimento degli impatti entro livelli accettabili;

Ritenuto, pertanto, di approvare i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, così come previsto ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e), della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato inoltre che, data l'importanza del presidio ambientale garantito dai piani di monitoraggio o dalle condizioni ambientali di monitoraggio, i contenuti approvati con la presente delibera costituiscono un utile strumento tecnico di riferimento per i piani che si renda necessario redigere in occasione della presentazione di progetti di gestione produttiva presentati nelle more della piena applicazione dell'art. 12;

Dato atto che per i procedimenti autorizzativi ex art. 12 della l.r. 20/2021 i contenuti approvati con la presente delibera costituiscono un quadro di riferimento, che può essere modificato sulla base di valutazioni site specifiche legate alle caratteristiche e alle peculiarità del territorio interessato dalle attività estrattive, o a seguito di indicazioni degli enti territoriali competenti;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023, ed in particolare l'obiettivo strategico 5.1.4.1 «Attuare la normativa sulle attività estrattive»;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, lettera e) della l.r. 20/2021, il documento «Contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che l'operatore è tenuto a caricare i dati rilevati dal monitoraggio ambientale nell'apposito applicativo web, a partire dalla data in cui sarà reso disponibile da ARPA Lombardia, ad integrazione di quanto previsto nell'allegato B alla d.g.r. n. 3523/2024 «Determinazioni in materia di attività estrattiva di cava, relativamente alle modalità ed ai termini per le comunicazioni obbligatorie, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20»;

3. di dare atto che, considerata l'importanza del presidio ambientale garantito dai piani di monitoraggio o dalle condizioni

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

ambientali di monitoraggio, i contenuti approvati con la presente delibera costituiscono un utile strumento tecnico di riferimento per i piani che si renda necessario redigere in occasione della presentazione di progetti di gestione produttiva presentati nelle more della piena applicazione dell'art. 12;

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, compreso l'allegato A sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente e Clima
Unità Organizzativa Economia Circolare e Tutela delle Risorse Naturali

ALLEGATO A

**CONTENUTI DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CAVA**

INDICE

1. PREMESSA
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL DOCUMENTO
3. TIPOLOGIA DI CAVE.....
4. CRITERI GENERALI
4.1 Attività di monitoraggio
4.1.1 Monitoraggio a livello di bacino estrattivo.....
4.1.2 Aggiornamento e revisione del piano di monitoraggio ambientale
4.2 Metodi analitici.....
5. CAVE DI PIANURA E DI FONDOVALLE
5.1 COMPARTI AMBIENTALI
5.1.1 ARIA
5.1.1.1 Recettori
5.1.1.2 Punti di monitoraggio
5.1.1.3 Parametri
5.1.1.4 Durata e frequenza delle misure
5.1.1.5 Modalità di campionamento e tecniche di misura
5.1.1.6 Valori di riferimento
5.1.2 ACQUE SOTTERRANEE
5.1.2.1 Recettori
5.1.2.2 Punti di monitoraggio (pozzi e piezometri)
5.1.2.3 Laghi di cava
5.1.2.4 Parametri
5.1.2.5 Durata e frequenze delle misure
5.1.2.6 Modalità di campionamento
5.1.2.7 Valori di riferimento
5.1.3 ACQUE SUPERFICIALI
5.1.3.1 Recettori
5.1.3.2 Punti di monitoraggio
5.1.3.3 Parametri
5.1.3.4 Durata e frequenza delle misure
5.1.3.5 Modalità di campionamento e tecniche di misura
5.1.4 RUMORE.....

5.1.4.1	Ricettori
5.1.4.2	Punti di monitoraggio
5.1.4.3	Parametri
5.1.4.4	Durata e frequenza delle misure
5.1.4.5	Metodiche e tecniche di misura
5.1.4.6	Valori di riferimento
5.1.5	VIBRAZIONI
5.1.5.1	Recettori
5.1.5.2	Punti di monitoraggio
5.1.5.3	Parametri
5.1.5.4	Durata e frequenza delle misure
5.1.5.5	Metodiche e tecniche di misura
5.1.5.6	Valori di riferimento
5.1.6	BIODIVERSITÀ
5.1.6.1	Vegetazione
5.1.6.2	Fauna
6.	CAVE DI MONTE
6.1	Radiazioni ionizzanti.....
7.	INFORMAZIONI DI CONTESTO
8.	GESTIONE DEI DATI
	APPENDICE

1. PREMESSA

Il piano di monitoraggio degli impatti ambientali generati dalle attività estrattive è previsto dalla legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 che all'articolo 12 stabilisce che tale piano sia prodotto a corredo del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività.

L'applicazione delle indicazioni riportate nel documento è subordinata alla valutazione svolta nella fase istruttoria da parte dell'autorità competente, che, in sede di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, può modulare la tipologia e la frequenza delle attività di monitoraggio ambientale in funzione delle specificità del progetto, della sensibilità dei recettori e dell'eventuale presenza di fattori di criticità.

In questo stesso contesto istruttorio, l'operatore ha la possibilità di proporre un piano di monitoraggio calibrato sull'effettiva significatività degli impatti attesi, anche sulla base degli esiti di precedenti piani di monitoraggio in essere; tali proposte saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte dell'autorità competente, previo parere dell'ARPA (articolo 5, comma 5, lettera a della legge regionale 20/2021).

Le attività di monitoraggio sono realizzate in autonomia da parte dell'operatore e il controllo dei relativi dati spetta alle province/Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi dell'ARPA, secondo quanto indicato all'articolo 5, comma 3, lettera g) della legge regionale 20/2021.

L'ARPA in ogni caso effettua propri controlli ambientali, con particolare riferimento alla potenziale contaminazione delle acque di falda, sulla base di un piano triennale di verifica delle misure di monitoraggio eseguite dagli stessi operatori, così come disciplinato all'articolo 26, comma 4 della legge sopra richiamata.

L'impatto sull'ambiente generato dalle attività estrattive può essere significativo, comportando alterazioni della morfologia del suolo e del sottosuolo, degli ecosistemi e incidendo sull'idrografia superficiale e sotterranea. Il piano di monitoraggio rappresenta lo strumento fondamentale per la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dei singoli Piani Cave/Piani delle Attività Estrattive provinciali, relativi alle diverse tipologie di cave. Attraverso il monitoraggio, vengono raccolti dati utili a misurare l'impatto delle attività estrattive, consentendo all'autorità competente di verificare il rispetto dei criteri di accettabilità ambientale e, se necessario, di adottare tempestivamente le opportune contromisure, in coerenza con gli esiti dei singoli procedimenti di VAS che hanno riguardato tali Piani.

Le presenti indicazioni valgono quale riferimento sia per la definizione dei Progetti di Monitoraggio Ambientale come definiti nelle linee guida SNPA n. 28/2020 "Valutazione di impatto ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale", sia per le valutazioni sito-specifiche in esito ai procedimenti PAUR-VIA, per gli operatori che dovessero risultarne interessati, a seguito di verifica di assoggettabilità.

Nei casi di esclusione dalla VIA, il monitoraggio assume un ruolo altrettanto rilevante, in quanto permette di verificare che le scelte progettuali adottate, che hanno giustificato l'esclusione, siano effettivamente in grado di garantire il contenimento degli impatti entro livelli accettabili, segnalando tempestivamente eventuali criticità che richiedano interventi gestionali correttivi.

Il piano di monitoraggio ambientale non include il controllo sulla gestione dei rifiuti estrattivi in senso stretto, attività disciplinata dal decreto legislativo 117/2008, ma deve permettere ed assicurare il monitoraggio delle potenziali ricadute sulle componenti ambientali, in relazione alle modalità gestionali adottate all'interno del sito estrattivo.

La finalità del presente allegato tecnico è dunque fornire un riferimento metodologico volto a garantire l'omogeneità e l'efficacia delle attività di monitoraggio ambientale connesse ai progetti estrattivi, definendo i contenuti del piano di monitoraggio delle componenti ambientali, secondo uno schema omogeneo e standardizzato a livello regionale. Gli elementi individuati costituiscono il quadro di riferimento, che può essere modificato sulla base di valutazioni sito specifiche legate alle

caratteristiche e alle peculiarità del territorio interessato dalle attività estrattive, o a seguito di indicazioni degli enti territoriali competenti.

L'eventuale esclusione di una o più matrici ambientali dal piano di monitoraggio ambientale costituisce l'esito di una valutazione amministrativa di competenza dell'autorità procedente, la quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti pubblici quali l'ARPA, le Università o altre istituzioni qualificate, anche tramite apposite convenzioni. Tale esclusione deve essere formalmente motivata ed esplicitata nell'ambito di un atto ufficiale, quale il decreto di esclusione dalla procedura di VIA, e il piano di monitoraggio così redatto sarà sottoposto all'ARPA per le proprie valutazioni. Per i progetti soggetti a VIA l'autorità competente dovrà coordinarsi con l'ARPA per l'acquisizione del contributo tecnico sul piano di monitoraggio ambientale nell'ambito del procedimento.

Il documento riporta le indicazioni a cui è necessario fare riferimento nella predisposizione del piano di monitoraggio e delinea anche alcuni suggerimenti/raccomandazioni la cui applicabilità dovrà essere valutata e adattata alla specifica situazione.

I dati rilevati nel corso del monitoraggio ambientale sono messi a disposizione dagli operatori attraverso la compilazione di un applicativo web dedicato, gestito dall'ARPA Lombardia, con i criteri le precisazioni dettagliate al successivo paragrafo 8.

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL DOCUMENTO

- **PAE:** Piano delle Attività Estrattive provinciale
- **PMA:** Piano di Monitoraggio Ambientale
- **ATE/AI:** Ambito Territoriale Estrattivo (legge regionale 14/98) /Area Idonea (legge regionale 20/21)
- **VIA:** Valutazione Impatto Ambientale
- **fase¹ preliminare:** prima dell'inizio di qualunque attività relativa alla coltivazione
- **fase di esercizio:** durante la coltivazione della cava/porzioni di cava
- **fase di recupero** distinta in:
 - **recupero morfologico:** dalla conclusione della coltivazione fino al completamento del recupero morfologico, da intendersi come ricostruzione della configurazione pianoaltimetrica dell'area di cava conformemente alle indicazioni progettuali
 - **recupero ambientale finale:** dalla conclusione del recupero morfologico, fino al completamento del recupero ambientale della cava, da intendersi come completamento delle misure di compensazione e mitigazione previste nel progetto e relative manutenzioni
- **fase di post recupero ambientale (post ripristino):** fase successiva al recupero ambientale, in cui la cava/porzione di cava si presenta reinserita nel contesto territoriale
- **operatore:** soggetto interessato o titolato all'esercizio dell'attività estrattiva di cava

3. TIPOLOGIA DI CAVE

Con riferimento all'articolo 1 della legge regionale 20/21 che definisce le finalità della disciplina regionale, si evidenzia che le presenti indicazioni tecniche si applicano unicamente alla ricerca e alla coltivazione delle sostanze minerali di cava come definite all'articolo 2 del Regio Decreto 1443/27 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno" e in particolare riguardano, come sotto dettagliato, le cave in falda e a secco con estrazione di sabbia, ghiaia, argilla (generalmente **cave di pianura e di fondovalle**) e le cave a secco con estrazione di rocce per alcuni usi industriali, pietrischi, pietre ornamentali (generalmente **cave di monte**). Nel presente documento si adotta questa suddivisione in macrocategorie in quanto utile ai fini dell'individuazione

¹ Vista la peculiarità delle attività estrattive rispetto alle "opere" oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, le fasi temporali considerate in questo allegato si possono ricondurre alle definizioni utilizzate nell'ambito delle Valutazioni di Impatto Ambientale in questo modo: fase preliminare - **ante operam**; fase di esercizio - **corso d'opera**; fase di post ripristino - **post opera**.

delle modalità di monitoraggio ambientale, in ragione del differente contesto geomorfologico e delle differenti tecniche di escavazione. Per eventuali situazioni intermedie che si dovessero presentare si faranno valutazioni specifiche in modo da ricondurle alle macrocategorie di cui sopra. Ad esempio, cave a mezza costa su pareti rocciose (contermini e/o delimitanti una valle o su promontori isolati) potranno essere ricondotte a cave di monte; cave di pietrisco in detriti di versante potranno essere assimilate, pur con qualche accorgimento, a cave di valle.

CAVE DI PIANURA E DI FONDO VALLE

- cave di materiali inerti sciolti quali ghiaia e sabbia, sia a secco che in falda e cioè con escavazione a quote inferiori a quella della superficie della falda freatica;
- cave di argilla (esclusi il caolino, la bentonite, le terre da sbianca e le argille per porcellana e terraglia forte che rientrano tra le miniere ai sensi del RD 1443/1927);
- torbe

CAVE DI MONTE

- cave di rocce per usi industriali, materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche e pietrischi: calcari e dolomie per la produzione di calce e di pietrisco, gesso, anidridi calcari per cemento e per calce, terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti (escluse le marne da cemento che rientrano tra le miniere ai sensi del RD 1443/1927);
- cave di pietre ornamentali: quali marmi, calcari, dolomie, graniti, granodioriti, porfidi, serpentini, gneiss, micascisti, brecce, conglomerati, arenarie (escluse le pietre litografiche che rientrano tra le miniere ai sensi del RD 1443/1927)

4. CRITERI GENERALI

4.1 Attività di monitoraggio

Il monitoraggio ambientale andrà effettuato con finalità e modalità diverse in base alla tipologia di cava e alla fase temporale in cui si trova l'attività estrattiva. La durata del monitoraggio e le frequenze di campionamento dipendono dalle caratteristiche idrogeologiche e giacentologiche dell'area in coltivazione e delle aree limitrofe e si diversificano in base all'indicatore e alla fase temporale (preliminare, esercizio, post esercizio con recupero morfologico, post ripristino) in cui lo stesso viene monitorato.

In linea generale, in **fase preliminare** il monitoraggio dovrà essere finalizzato a fornire un quadro ambientale rappresentativo e aggiornato, funzionale alla valutazione del progetto, rappresentativo di una annualità. La durata e le modalità del monitoraggio devono essere commisurate alla situazione sito-specifica (ad esempio: nuova attività di cava, attività di cava già in esercizio con o senza monitoraggio attivo, disponibilità di dati di monitoraggio pregresso, ecc..), anche attraverso la possibilità di effettuare un “punto zero ambientale”, inteso come rilevazione istantanea delle condizioni delle matrici ambientali prima dell'avvio delle attività. Quando le tempistiche progettuali lo consentono, si raccomanda di avviare il monitoraggio con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla presentazione dell'istanza autorizzativa, così da disporre di dati significativi ai fini istruttori.

Durante la **fase di esercizio e la fase di post esercizio/recupero morfologico**, il monitoraggio dovrà proseguire per tutta la durata dell'autorizzazione, incluse eventuali proroghe.

In fase di **recupero ambientale finale**, il proseguimento delle attività di monitoraggio dovrà essere definito a seguito di accurate valutazioni, prevedendo una durata da un minimo di uno fino a un massimo di quattro anni, in funzione delle caratteristiche ambientali e del contesto specifico.

In fase di **post ripristino**, eventuali attività di monitoraggio potranno essere disposte dall'autorità competente, su parere di ARPA, solo nei casi in cui permangano evidenze di criticità ambientali. In tali

casi, il monitoraggio dovrà comunque essere compatibile con la disponibilità giuridica dell'area da parte del soggetto obbligato, pertanto, in fase autorizzativa, qualora lo stesso non detenga la proprietà delle aree, dovrà acquisire la disponibilità all'accesso per eventuali attività di monitoraggio post-ripristino. In tale evenienza, la garanzia prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20/2021 potrà comunque essere svincolata limitatamente alla quota parte relativa ai diritti di escavazione versati, alle eventuali opere di mitigazione e compensazione completate ed agli eventuali accordi previsti in convenzione e non afferenti al monitoraggio (coefficienti A, C, D, E di cui alla D.G.R. 3523/2024), mentre per la quota relativa al recupero ambientale e alla manutenzione (coefficiente B), potrà essere valutata la possibilità di svincolo parziale, rimandando lo svincolo totale al termine del monitoraggio.

Nel caso di procedimenti di **verifica di VIA o VIA postumi**, per i dati relativi alla **fase preliminare** occorrerà fare riferimento ad eventuali dati di pregressi monitoraggi o, in assenza, a dati relativi ad aree limitrofe o dati di letteratura di aree con caratteristiche analoghe, al fine di fornire un quadro di riferimento iniziale dell'areale di cava.

Le **frequenze e i momenti** (“finestre temporali”) **in cui effettuare i campionamenti**, come delineato nei successivi paragrafi, si differenziano in relazione alla situazione in cui il monitoraggio dei vari comparti viene eseguito e agli indicatori considerati.

Si dovrà tenere conto, in particolare, della configurazione complessiva della cava, intesa come unità produttiva ai sensi della legge regionale 20/2021, che può comprendere, oltre all'area estrattiva, anche l'area impianti e di stoccaggio e l'area per le strutture di servizio, ove si svolgono attività di prima lavorazione mediante selezione/lavaggio, trasformazione, valorizzazione e deposito del materiale estratto, nonché aree funzionali ausiliarie quali uffici, autorimesse, magazzini, depositi di carburanti o altre sostanze pericolose, servizi igienici, viabilità interna.

Per quanto riguarda le strutture e le attività connesse ma non riconducibili alla definizione di “area per le strutture di servizio” ricadenti all'interno dell'area di cava (ad esempio impianti di betonaggio, di produzione di conglomerato bituminoso, piattaforme di trattamento rifiuti, ecc.) si distinguono due situazioni:

- nel caso in cui tali attività siano già presenti al momento della valutazione ambientale iniziale (“punto zero ambientale”), queste dovranno essere considerate nel quadro valutativo complessivo ambientale, ai fini dell'istruttoria da parte della Provincia, ferma restando la loro assoggettabilità agli specifici procedimenti autorizzativi autonomi laddove siano previsti anche i limiti emissivi e pertanto dovranno essere considerati nel piano di monitoraggio ambientale;
- qualora tali attività vengano installate in una fase successiva all'avvio dell'attività di cava, il loro eventuale impatto dovrà essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'autorità competente, mediante autonomo procedimento autorizzativo, sulla base dell'ambito normativo applicabile alla tipologia di impianto (AIA, AUA, articolo 208 del d.lgs 152/2006, ecc.). Tali attività, infatti, non rientrano nella medesima procedura di autorizzazione della cava, non modificano la perimetrazione né la conduzione dell'attività estrattiva e, pertanto, non comportano una revisione del piano di monitoraggio ambientale della cava. Restano quindi validi, per tali attività, gli specifici obblighi previsti dai relativi titoli autorizzativi, con particolare riferimento ai limiti alle emissioni.

Operativamente, come suggerito dalla tabella seguente, il monitoraggio andrà realizzato in una o più fasi temporali, in funzione della matrice ambientale da monitorare.

	fase preliminare	fase di esercizio	fase di post esercizio/recupero		fase post ripristino
			recupero morfologico	recupero ambientale finale	
ARIA	■	■	■ ¹		
ACQUE SOTTERRANEE	■	■	■	■ ¹	■ ²
ACQUE SUPERFICIALI	■	■	■		
RUMORE	■	■	■		
VIBRAZIONI	■	■	■ ³		
BIODIVERSITÀ	■	■	■	■	■ ^{1,2}

¹ da valutare in funzione della tipologia di cava e di ripristino

² da valutare in funzione della permanenza di evidenze di criticità ambientali

³ da valutare in relazione alle operazioni previste e alla prossimità delle stesse ai ricettori

4.1.1 Monitoraggio a livello di bacino estrattivo

Nei casi in cui le cave siano contigue e delimitate da un unico perimetro funzionale, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di adottare un approccio integrato di monitoraggio a livello di bacino estrattivo. Tale modalità operativa consente di superare le interferenze tra attività limitrofe, le quali, per la loro natura, possono generare sovrapposizioni emissive non riconducibili a una singola cava. Il monitoraggio a scala di bacino permette quindi una lettura più realistica e coerente dei fenomeni ambientali, migliorando l'efficacia delle valutazioni e l'equità nei confronti degli operatori.

Ciò detto, in un contesto di monitoraggio condiviso su scala di bacino estrattivo, è fondamentale chiarire in via preventiva le responsabilità relative alla restituzione dei dati ambientali e all'adozione di eventuali contromisure. In tal senso, un atto convenzionale fra le parti coinvolte, sottoscritto dagli operatori del bacino e trasmesso per la sua validazione all'autorità competente, può costituire uno strumento efficace per disciplinare ruoli, obblighi e modalità operative, garantendo trasparenza, tracciabilità e coerenza nella gestione ambientale collettiva rispetto all'applicazione del piano di monitoraggio ambientale e delle eventuali contromisure da adottare. Analoghi approcci possono essere utilizzati anche nel caso di contestuale presenza nell'area di cava di più tipologie di impianti facenti capo a soggetti giuridici diversi.

Nel caso invece di ATE/AI di ampie dimensioni, in cui operano più soggetti distanziati tra loro, l'adozione di un monitoraggio unificato a livello di intero bacino potrebbe comportare una sottostima degli impatti ambientali effettivi, specialmente se le misurazioni vengono effettuate esclusivamente al perimetro complessivo dell'ATE/AI e non in prossimità delle singole cave attive. Per tale motivo, in questi contesti si rende necessaria una valutazione differenziata, che preveda monitoraggi specifici e localizzati per ogni sito estrattivo attivo, in modo da garantire una rappresentatività accurata dei dati raccolti e assicurare un'efficace gestione degli impatti ambientali su scala locale, senza perdere di vista la visione complessiva di bacino.

4.1.2 Aggiornamento e revisione del piano di monitoraggio ambientale

Su istanza del proponente, il piano di monitoraggio ambientale per la fase di esercizio e/o per le fasi successive potrà essere oggetto di modifica o revisione, anche mediante riduzione delle frequenze di campionamento e/o del set analitico, qualora i risultati del monitoraggio progressivamente effettuato durante la fase di esercizio evidenzino assenza di impatto, con valori stabili e privi di tendenze negative

nel tempo che evidenzino criticità. Analogamente, il piano potrà essere modificato su istanza del proponente per escludere o ridefinire il monitoraggio relativo ad aree di cava, cave e/o lotti per i quali sia stato completato il recupero ambientale e che risultino potenzialmente sottoponibili a collaudo. L'autorità competente, altresì, potrà procedere autonomamente all'aggiornamento o alla revisione del piano di monitoraggio in presenza di specifiche evidenze o di nuove condizioni ambientali che ne giustifichino la modifica, al fine di assicurare l'efficacia e la proporzionalità delle attività di controllo ambientale.

4.2 Metodi analitici

Le analisi dovranno essere effettuate per tutte le matrici avvalendosi preferibilmente di laboratori accreditati secondo lo Standard Internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per metodi e parametri di interesse. Le metodiche analitiche dovranno essere confrontabili con quelle proposte nel presente allegato, in modo tale da rendere possibile l'interpretazione dei dati rilevati.

Qualora l'operatore non possa determinare i parametri avvalendosi delle metodiche indicate, eventuali alternative ai metodi analitici verranno valutate dall'ARPA mediante l'acquisizione di idonea relazione "di equivalenza" che tenga conto di aspetti quali: specificità del metodo, accuratezza e precisione, limite di rilevabilità, limite di quantificazione, incertezza di misura. Il laboratorio interessato dovrà fornire evidenza documentale della propria valutazione di equivalenza, supportata da prove sperimentali e/o da esiti della partecipazione a circuiti di interlaboratorio.

5. CAVE DI PIANURA E DI FONDOVALLE

5.1 COMPARTI AMBIENTALI

5.1.1 ARIA

In linea generale il monitoraggio di un'attività di questo tipo riguarda la fase preliminare e di esercizio che descrivono, rispettivamente, la **situazione ambientale di "bianco"** e la situazione ambientale con le attività a regime. Il confronto tra le due fasi sarà rapportato a quanto misurato da stazioni opportunamente scelte tra quelle della rete fissa di monitoraggio della qualità dell'aria di ARPA Lombardia, appartenenti alla stessa area omogenea.

Potrà inoltre essere previsto un monitoraggio anche nella fase di recupero morfologico, in funzione della tipologia di recupero previsto e della durata dello stesso.

5.1.1.1 Recettori

Le situazioni di potenziale disturbo causate dall'attività di cava riguardano la popolazione residente e in particolare i recettori più impattati e i recettori sensibili (ospedali, scuole, asili, case di cura, ecc.) presenti sul territorio e ubicati in prossimità dell'area estrattiva, indicativamente **entro 500 metri** dal confine della cava e/o dalle relative aree dove viene svolta l'attività.

5.1.1.2 Punti di monitoraggio

L'ubicazione dei punti di monitoraggio deve essere coerente con i recettori individuati, tenendo conto della direzione preferenziale del vento e della sua velocità prevalente; andranno posizionati all'esterno delle pertinenze della cava, valutando:

- la tipologia di cava
- la distanza dal confine dell'area di cava e dalle piste di cantiere
- le caratteristiche della rete viaria interessata dalla movimentazione dei materiali estratti o lavorati

- la distanza dagli impianti di lavorazione a servizio della cava e loro caratteristiche intrinseche
- le eventuali opere di mitigazione esistenti o previste.

Nella scelta dei punti di monitoraggio andrà posta particolare attenzione nell'evitare le situazioni in cui le attività non correlate alla cava possono influenzare le misure; sono quindi da escludere, ad esempio, punti di monitoraggio ubicati in prossimità di strade non asfaltate o di strade utilizzate da mezzi agricoli.

In generale potrà essere considerato rappresentativo **un solo punto di misura** per identificare gli eventuali impatti legati all'attività estrattiva. L'individuazione di un numero maggiore di punti dovrà essere considerata nel caso di situazioni particolari che lascino presupporre impatti diversificati sul territorio come, ad esempio, l'estensione dell'opera su di un'area vasta, lavorazioni con impatti differenti nello spazio o nel tempo.

Nel caso di posizionamento di un unico punto di misura questo andrà individuato in prossimità del recettore più impattato; laddove siano presenti insediamenti sensibili o residenziali, dovrà essere sempre valutata la possibilità di posizionare più punti di misura.

5.1.1.3 Parametri

Per il monitoraggio delle attività di cava l'impatto è legato prevalentemente al sollevamento di polveri, andrà pertanto prevista la misura dei parametri **PM10 e PM2.5**. Poiché la produzione di polveri da ambito estrattivo, sia per le lavorazioni sia per la dispersione provocata dai mezzi di trasporto del materiale, genera la formazione di particelle appartenenti tipicamente alla frazione *coarse* (appartenenti cioè al PM10 e non al PM2.5), il confronto delle due frazioni rispetto alle stazioni di riferimento della rete di qualità dell'aria dell'Agenzia può contribuire nell'interpretazione dei risultati.

In caso di presenza di fonti continue di inquinanti che potrebbero avere un impatto sulla qualità dell'aria andrà valutata l'opportunità di inserire ulteriori parametri da monitorare, prendendo in considerazione anche inquinanti non convenzionali, ovvero senza valori limite o con valori obiettivo definiti dalla normativa vigente in casi "particolari".

5.1.1.4 Durata e frequenza delle misure

Ciascuna campagna, per essere considerata rappresentativa, dovrà avere una durata generalmente pari a **otto settimane**, equamente distribuite nel corso dell'anno. In fase preliminare, durante l'esercizio delle attività estrattive ed eventualmente in fase di recupero morfologico potranno quindi essere realizzate, ad esempio, quattro campagne stagionali di due settimane ciascuna oppure due campagne di quattro settimane ciascuna, una in periodo invernale e una in periodo estivo.

Ordinariamente, se nella prima annualità della fase di esercizio non si evidenziano criticità, il monitoraggio dovrà essere ripetuto laddove si verifichi una modifica dello scenario di attività o di esposizione dei recettori, e tenendo anche conto della durata complessiva dell'attività di escavazione, dando priorità ai periodi in cui sono previste le attività più impattanti.

5.1.1.5 Modalità di campionamento e tecniche di misura

In tutte le fasi di monitoraggio è richiesta la misura dei parametri meteo relativi a precipitazioni, umidità, temperatura, pressione, velocità e direzione del vento. Come previsto dalla normativa di riferimento, il rendimento per ciascun inquinante monitorato durante ogni campagna deve essere pari almeno al 90%. Per un approfondimento si rimanda al decreto legislativo 155/2010, in particolare in merito agli obiettivi di qualità dei dati (allegato I), all'ubicazione su microscala (allegato III) e ai metodi di riferimento (allegato VI).

5.1.1.6 Valori di riferimento

Le soglie e i valori limite per la protezione della salute umana per ciascun inquinante sono indicate nel decreto legislativo 155/2010. Eventuali situazioni di particolare criticità possono essere riscontrate da parte dell'operatore in fase di esercizio dal confronto con i dati rilevati dalla rete fissa di qualità dell'aria di ARPA Lombardia, facendo ad esempio riferimento a quanto proposto al paragrafo V del documento dell'Agenzia "Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio ambientale (matrice atmosfera) aggiornamento Dicembre 2022" (o eventuali successivi aggiornamenti) disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

In merito alle contromisure da attuare in caso di peggioramento della qualità dell'aria nell'intorno del bacino si rimanda all'atto autorizzativo, ad esempio potranno essere intensificate le operazioni di bagnatura delle piste di accesso, fino ad una volta ogni due ore per il periodo di apertura al transito dei mezzi nell'area di cava.

5.1.2 ACQUE SOTTERRANEE

Le attività estrattive possono comportare impatti, anche significativi, sulle acque sotterranee in relazione alla tipologia di cava. In particolare, nel caso di cave a secco con estrazione di sabbia, ghiaia e argilla non si avranno variazioni della superficie piezometrica ma solamente potenziali impatti sullo stato qualitativo, data la riduzione di spessore dello strato insaturo di protezione e la contestuale presenza di un'attività potenzialmente a rischio di contaminazione.

Nel caso di cave in falda si avrà invece sia una variazione della superficie piezometrica, e quindi delle direzioni di deflusso nell'area circostante, sia una situazione di potenziale rischio per lo stato qualitativo, dato che la falda emerge sul fondo dello scavo, e risulta pertanto priva di protezioni.

Gli **affioramenti idrici** ottenuti in conseguenza dell'attività estrattiva da cava (laghi di cava) rientrano nella fattispecie delle acque sotterranee, così come definite dal regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 (articolo 2, comma 1, lettera d) e pertanto andranno monitorati conformemente ai criteri utilizzati per le acque sotterranee.

In linea generale, i principali potenziali impatti sulle acque sotterranee che possono derivare dalle attività di cava sono:

impatti quantitativi

- depauperamento di acquiferi sotterranei, anche posti a differenti profondità, in caso di prelievi effettuati nell'area di cava (es. per il lavaggio degli inerti);
- interferenza con acquiferi profondi e circuiti carsici;
- fenomeni di evaporazione nel caso di affioramento della falda.

A seguito degli impatti indicati possono derivare fenomeni di:

- riduzione delle portate di sorgenti ubicate anche a monte della cava;
- interferenze con pozzi limitrofi all'area di cava, eventualmente anche con riduzione della produttività degli stessi;
- alterazione del campo di moto della falda.

impatti qualitativi

- alterazione dei parametri chimici e fisici (pH, torbidità, solidi sospesi, conducibilità, ossigeno disciolto, metalli, presenza di sostanze contaminanti, ecc.);
- contaminazione conseguente alla presenza di aree di rifornimento carburanti, depositi di oli e altre sostanze pericolose;
- elevata vulnerabilità per diretto contatto con sostanze contaminanti, in seguito ad esempio a sversamenti;
- possibilità di fenomeni di eutrofizzazione delle acque di lago di cava.

5.1.2.1 Recettori

Andranno individuati i possibili recettori presenti nell'area quali:

- i pozzi, in particolare quelli ad uso idropotabile, posizionati in prossimità dell'area di cava, aventi soggiacenza tale da essere potenzialmente interferiti dalle attività estrattive e soprattutto quelli posti a valle rispetto alla direzione del deflusso di falda;
- le eventuali sorgenti, in particolare quelle ad uso idropotabile, presenti intorno all'area estrattiva;
- gli eventuali fontanili;
- le zone ad elevata vulnerabilità della falda;
- le aree di ricarica della falda.

5.1.2.2 Punti di monitoraggio (pozzi e piezometri)

Il numero e l'ubicazione dei piezometri da realizzare sono legati alle caratteristiche idrogeologiche e giacimentologiche sia dell'area in coltivazione che delle aree limitrofe, che dovranno essere brevemente sintetizzate, e tenendo conto altresì della necessità di tutelare eventuali pozzi idropotabili. La scelta dei punti di monitoraggio dovrà pertanto avvenire basandosi sulla conoscenza approfondita del modello concettuale idrogeologico locale dell'area estrattiva. Ogni punto individuato dovrà essere opportunamente georeferenziato attraverso un rilievo piano-altimetrico con precisione almeno centimetrica e univocamente codificato presso la provincia territorialmente competente. Per ciascun pozzo/piezometro, oltre alla codifica e alle coordinate geografiche, sarà necessario registrare profondità, stratigrafia, schema di completamento e individuare in modo univoco il punto di riferimento per le misure di soggiacenza.

Nei casi di cave ubicate in aree ad elevata vulnerabilità della falda, per ogni Ambito Territoriale Estrattivo/Area Idonea nel quale sia prevista l'escavazione in falda, il Piano Cave/Piano delle Attività Estrattive provinciale indicherà le specifiche opere e misure di monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Dovranno di norma essere realizzati almeno **tre piezometri**, indicativamente **uno a monte e due a valle** dell'area di cava rispetto alla presunta direzione di flusso della falda, da rappresentarsi su idonea planimetria. In ogni caso il numero di piezometri da realizzare andrà valutato in relazione alla situazione geologica e idrogeologica sito specifica e all'eventuale presenza di punti monitoraggio già esistenti.

La rete di monitoraggio potrà essere integrata con ulteriori punti in funzione delle dimensioni dello scavo, dello spessore dello strato coinvolto, della presenza di bersagli sensibili a valle idrogeologica della cava e della presenza di potenziali sorgenti inquinanti da cui possano affluire contaminanti all'area di cava.

I piezometri non dovranno essere posizionati all'interno di avvallamenti che potrebbero subire allagamenti e costituire quindi una via preferenziale per l'inquinamento della falda; non dovranno essere inoltre posizionati nelle strette vicinanze di corsi d'acqua che potrebbero influire significativamente sulla qualità della falda monitorata e l'accesso al punto individuato dovrà inoltre essere garantito per tutta la durata delle attività di monitoraggio.

La perforazione dei piezometri dovrà essere realizzata a carotaggio continuo con rilievo della stratigrafia effettuato da geologo professionista abilitato.

Potranno essere realizzati piezometri a distruzione di nucleo solo se già presente un piezometro con stratigrafia recente e posto nelle immediate vicinanze del piezometro da terebrare, o qualora la stratigrafia del sito rilevata tramite indagini pregresse risulti sufficientemente nota ed omogenea e tale da consentire di escludere che la perforazione possa mettere in comunicazione acquiferi sovrapposti. Il completamento dei piezometri (filtri, cementazioni, ecc.) dovrà essere effettuato secondo le indicazioni del manuale APAT/ISPRA n. 43/2006 o successive linee guida ufficiali di riferimento.

Si ritiene auspicabile che la testa del pozzo/piezometro sia collocata all'interno di pozzetti di sicurezza, dovrà comunque essere adeguatamente protetta e segnalata.

5.1.2.3 Laghi di cava

Lo specifico monitoraggio delle acque dei laghi di cava è finalizzato ad acquisire informazioni su eventuali fenomeni di eutrofizzazione che potrebbero generare condizioni che favoriscono la formazione di sostanze indesiderate (ammoniaca, idrogeno solforato) e il rilascio di metalli (manganese, ferro).

La caratterizzazione chimico-fisica della colonna d'acqua sarà effettuata in corrispondenza del punto di massima profondità attraverso due campagne di campionamento e misura:

- una campagna alla fine della stagione invernale, corrispondente alla piena circolazione;
- una campagna al termine della stagione estiva in condizioni di stratificazione.

Per ciascuna campagna dovranno essere eseguite in campo, a intervalli di profondità non superiori a 1 metro, misure di temperatura dell'acqua, pH, potenziale redox, ossigeno dissolto (espresso come mg/l O₂ e come percentuale di saturazione) e conducibilità a 20 °C.

Contestualmente dovrà essere raccolto un numero adeguato di campioni lungo la colonna d'acqua da sottoporre ad analisi chimica (nutrienti, silicati, durezza, alcalinità) e un campione integrato di acqua nella zona eufotica per l'analisi della clorofilla; inoltre dovrà essere misurata la trasparenza mediante il disco di Secchi. Per le modalità di campionamento si rimanda alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ISPRA 111/2014 e nella ISO 5667-4:2016(E).

In caso di ridotta trasparenza (inferiore a 1 metro), sul campione integrato raccolto nella zona eufotica dovrà essere determinata, oltre alla concentrazione di clorofilla, anche la concentrazione dei solidi fissi, al fine di valutare il contributo della componente minerale rispetto a quella fitoplanctonica nel determinare l'incremento di torbidità.

In merito alla **torbidità**, posto che non rientra nel set di parametri standard per la qualità delle acque né in quelli previsti per lo stato trofico e non ha un limite di riferimento normativo per le acque sotterranee, superficiali e di scarico, andrà considerato come fattore opzionale (allegato 3 “Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica” alla parte terza del d.lgs 152/06). In presenza di scarico nel lago di cava di acque di lavaggio degli inerti, si ritiene comunque necessario che la relativa autorizzazione ex articolo 104, comma 4, del d.lgs. 152/2006 preveda il monitoraggio in continuo di tale parametro allo scarico (misura quantitativa secondo il paragrafo 5.4 della UNI EN ISO 7027-1:2016 – turbidimetria).

I **solidi sospesi totali**, oltre a essere di supporto alle valutazioni di cui sopra, andranno considerati in riferimento alle indicazioni tecniche di cui all'allegato 5 del d.lgs 152/99 (seppur abrogato) ai fini di una valutazione della qualità delle acque per la vita dei pesci. In presenza di scarico nel lago di cava delle acque di lavaggio degli inerti, si ritiene comunque necessario che la relativa autorizzazione ex articolo 104, comma 4, del d.lgs. 152/2006 fissi un limite per tale parametro allo scarico.

Qualora, in base ai dati raccolti, si osservino anossia e condizioni riducenti delle acque profonde, le tempistiche di controllo ordinario dovranno essere incrementate, da semestrale almeno a trimestrale.

La caratterizzazione sopra indicata è da attuarsi nel caso di ampliamento di una **cava già esistente** con relativo lago di cava. Nel caso di **cava di nuova realizzazione**, la caratterizzazione dovrà essere avviata al raggiungimento di condizioni di stabilità ecologica del lago. In entrambi i casi, sulla base degli esiti dei monitoraggi eseguiti si potrà valutare di proseguire il monitoraggio rimodulando le frequenze e limitando il campionamento alla stagione estiva, più critica per l'eventuale sviluppo di fenomeni di eutrofizzazione.

Per il monitoraggio idrometrico del lago di cava, dovrà inoltre essere posizionata un'idonea asta graduata georeferenziata.

5.1.2.4 Parametri

Parametri idrogeologici: soggiacenza e livello piezometrico dei pozzi/piezometri. Ai fini di una più puntuale interpretazione dell'andamento delle misure piezometriche, queste potranno essere messe in relazione anche ai dati pluviometrici.

Parametri chimico-fisici di campo: principalmente temperatura, pH, ossigeno dissolto, conducibilità.

Parametri analitici: principalmente cloruri, sulfati, durezza, residuo fisso, idrocarburi totali espressi come n-esano, metalli ed eventuali ulteriori parametri da individuare in relazione alla sito-specificità dell'area interessata dalle attività estrattive, come riportato in appendice. In particolare, in presenza di impianti di lavorazione che utilizzano agenti flocculanti a base di poliacrilammide, nelle acque andrà ricercata anche l'acrilammide e l'alluminio.

Per le acque dei laghi di cava: livello idrometrico e medesimi parametri chimico-fisici e analitici determinati nei pozzi/piezometri, oltre a quanto indicato al precedente paragrafo.

5.1.2.5 Durata e frequenze delle misure

Fase preliminare: deve essere ricostruito lo stato quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee prima dell'inizio delle attività estrattive o del rinnovo dell'autorizzazione all'estrazione, acquisendo informazioni e dati sullo stato quali-quantitativo, possibilmente effettuando campagne di misura dirette o richiamando misure pregresse che coprano almeno la durata di un anno.

Fase di esercizio: i parametri prioritari andranno monitorati con frequenza mensile, trimestrale o annuale, in relazione alla tipologia di parametro, per tutta la durata della fase di esercizio.

Fase di post esercizio/recupero morfologico: i parametri prioritari andranno monitorati con frequenza trimestrale o annuale, in relazione alla tipologia di parametro, fino al completamento del recupero morfologico.

Fase di recupero ambientale finale: la necessità di effettuare il monitoraggio e le relative modalità di realizzazione andranno valutate in funzione della tipologia di cava e delle modalità di ripristino/recupero ambientale utilizzate. Nel caso di ambiti estrattivi collocati in aree sensibili, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà protrarsi per almeno due anni dopo la fine del recupero morfologico.

Fase post recupero ambientale (post ripristino): eventuali attività di monitoraggio potranno essere disposte dall'autorità competente, su parere di ARPA, nei casi in cui permangano evidenze di criticità ambientali.

5.1.2.6 Modalità di campionamento

La misura dei parametri di monte e di valle dovrà avvenire nello stesso giorno, in un intervallo temporale il più possibile contenuto, dovranno inoltre essere evitati, compatibilmente con le tempistiche dei monitoraggi, periodi di forte siccità o di intense piogge e i periodi ad essi successivi, attendendo il ripristino delle condizioni ambientali tipiche del territorio.

Prima di ogni operazione finalizzata al prelievo del campione di acque sotterranee andranno realizzate le misure di soggiacenza della falda, con precisione almeno centimetrica, e preferibilmente in regime statico; il dato andrà fornito sia come misura di soggiacenza che come valore assoluto, espresso in metri sul livello del mare.

La misura dei livelli di falda dovrà essere eseguita tramite freatimetro o altra strumentazione in grado di assicurare analoga accuratezza nella misura, in modalità manuale o mediante acquisizioni in continuo se il pozzo/piezometro è attrezzato con sonde automatiche per la misurazione del livello di falda. Nei casi di cave in falda, dovrà essere posizionata nel lago un'idonea asta graduata georeferenziata.

5.1.2.7 Valori di riferimento

I limiti di riferimento da considerare per le acque sotterranee sono le concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

5.1.3 ACQUE SUPERFICIALI

Un potenziale impatto sui **corpi idrici superficiali** è rappresentato dallo scarico delle acque meteoriche ricadenti nell'area di cava, inclusi i piazzali di lavorazione, le strade di servizio interne ed eventuali aree di rifornimento carburanti o deposito di oli/sostanze pericolose, nonché da eventuali scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, docce, spogliatoi, ecc.) o scarichi di acque reflue industriali degli eventuali impianti di lavaggio/selezioni inerti, betonaggio o produzione di conglomerato bituminoso installati nell'area di cava.

Qualora le attività estrattive siano ubicate in prossimità di fasce fluviali, un potenziale impatto è rappresentato dalla variazione dell'interazione tra il fiume e la falda che potrebbe, ad esempio, determinare significative riduzioni della portata del corso d'acqua fluviale o prosciugare ambienti di pregio ambientale. Occorrerà inoltre verificare che l'attività estrattiva non comporti condizioni di rischio geomorfologico, quali riattivazione di forme d'instabilità dell'alveo fluviale.

I principali potenziali impatti sulle acque superficiali che potrebbero derivare dalle attività di cava sono:

impatti quantitativi

- alterazione delle modalità/entità di raccolta, deflusso e recapito (ad esempio per richiamo delle acque di subalveo da parte del cavo estrattivo);
- variazioni morfologiche e della dinamica fluviale e a carico del reticolo di deflusso superficiale;
- aumento del trasporto solido;
- interferenze nella stabilità dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, con possibile modifica delle tendenze evolutive.

impatti qualitativi

alterazione dei parametri chimico-fisici (pH, torbidità, presenza di contaminanti) derivanti da:

- dispersione dei fanghi delle vasche di decantazione delle acque di dilavamento superficiale dei piazzali di cava e delle strade per movimentazione dei mezzi;
- estrazioni nelle aree perifluviali;
- interferenza con le condizioni naturali di drenaggio superficiale;
- infiltrazione e scorrimento di acque superficiali non incanalate;
- dilavamento di rocce o terreni con presenza di contaminanti riconducibili a fenomeni di origine naturale;
- scarichi di acque reflue non adeguatamente trattate.

5.1.3.1 Recettori

I corpi idrici superficiali potrebbero essere interessati dallo scarico di acque di processo/lavaggio, oppure, anche in assenza di questi scarichi, potrebbero subire l'influenza della cava qualora questa sia ubicata all'interno della fascia fluviale, in tal caso il monitoraggio dovrà segnalare eventuali interazioni con la dinamica dell'alveo.

5.1.3.2 Punti di monitoraggio

Sia per il monitoraggio biologico che chimico-fisico, i corpi idrici andranno campionati in **un punto situato a monte** del sito estrattivo e in **un punto situato a valle**, in posizione tale da garantire la completa miscelazione delle acque provenienti dalla rete di raccolta superficiale delle acque di scorrimento nell'area di cava.

5.1.3.3 Parametri

Monitoraggio chimico-fisico

I parametri chimico-fisici da rilevare per la determinazione di eventuali modifiche delle caratteristiche dei corsi d'acqua sono: temperatura, pH, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, solidi sospesi, BOD₅, COD, idrocarburi totali, metalli disciolti (cadmio, cromo totale, cromo VI, arsenico, manganese, mercurio, nichel, piombo, zinco, selenio, vanadio) ed eventualmente altri parametri in funzione delle caratteristiche della cava e delle lavorazioni svolte al suo interno o nell'ambito del bacino estrattivo nel caso di cave contigue come indicato al paragrafo 4.1.1. In presenza di impianti che utilizzano agenti flocculanti a base di acrilammide andrà ricercato anche tale parametro.

In presenza di scarichi in corpo idrico superficiale di acque di lavaggio degli inerti, si ritiene comunque necessario che la relativa autorizzazione ex articolo 104 del d.Lgs. 152/2006 preveda il monitoraggio in continuo della **torbidità** allo scarico (misura quantitativa secondo il paragrafo 5.4 della UNI EN ISO 7027-1:2016 – turbidimetria).

Monitoraggio biologico

I macroinvertebrati bentonici risultano prioritariamente sensibili alla tipologia di pressione in oggetto, ovvero l'alterazione del regime idrologico, l'aumento dei solidi sospesi, l'alterazione della trasparenza dell'acqua.

5.1.3.4 Durata e frequenza delle misure

Dovrà essere condotto un monitoraggio della durata di un anno in fase preliminare e almeno un anno nella fase post esercizio, oltre che per tutto il periodo della coltivazione. I monitoraggi dovranno essere ripetuti per tutta la durata della coltivazione e del ripristino ambientale con le frequenze di seguito indicate:

- campionamenti chimico-fisici: trimestrale per tutte le fasi, a monte e a valle del punto di scarico
- macroinvertebrati: trimestrali per tutte le fasi, con campionamenti aggiuntivi nel caso di anomalie riscontrate in itinere.

5.1.3.5 Modalità di campionamento e tecniche di misura

Monitoraggio biologico

La valutazione della componente biologica monitorata dovrà essere effettuata secondo i sistemi e gli indici di seguito riportati.

- per i corpi idrici naturali, artificiali o fortemente modificati individuati nel PTUA: classificazione MacrOper (campionamento Multihabitat Proporzionale e calcolo dell'indice STAR-ICMi).
- per i corpi idrici non individuati nel PTUA ma le cui acque sono di pregio ittico o pregio ittico potenziale e per tutti i restanti corpi idrici: classificazione MacrOper o applicazione del metodo IBE.

Gli organismi appartenenti alle diverse comunità biologiche dovranno essere raccolti secondo protocolli di campionamento e analisi scientificamente fondati e appropriati per le finalità dell'indagine. Per gli elementi di qualità biologica i protocolli di riferimento sono quelli pubblicati nei manuali ISPRA con l'integrazione di eventuali ulteriori specifiche riportate nei quaderni e notiziari CNR-IRSA.

Per quanto concerne la componente macrobentonica, premesso che il periodo di campionamento più adatto è legato al tipo fluviale in esame e alla stagionalità degli impatti e/o pressioni, si evidenzia che per i corsi d'acqua lombardi le stagioni migliori per il campionamento sono rappresentate dalla fine dell'inverno (febbraio/marzo), la tarda primavera (maggio) e la tarda estate (settembre). Tale periodicità è dettata dal fatto che la maggior parte delle popolazioni di invertebrati bentonici è soggetta a cicli vitali stagionali e il ripetersi del campionamento nei tre periodi indicati permette di definire un quadro completo della composizione tassonomica e di abbondanza della comunità. Poiché il monitoraggio degli elementi biologici si configura come un monitoraggio di indagine si evidenzia che la frequenza

potrà essere anche superiore a tre campagne annuali. In particolare, si ritiene importante indagare la situazione di magra prolungata prevedendo un campionamento supplementare al superamento di 30 giorni consecutivi di tale condizione idrologica.

5.1.4 RUMORE

Le attività estrattive comportano potenziali impatti sulla matrice rumore nella fase di esercizio e generalmente durante il recupero ambientale. L'operatore dovrà predisporre un monitoraggio sulla base delle risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico redatta a cura di un tecnico competente nel rispetto delle modalità e dei criteri di redazione indicati dalla DGR 8 marzo 2002, n. 8313.

Ai fini della predisposizione e definizione del piano di monitoraggio, della sua estensione temporale e della sua modalità di esecuzione, è importante acquisire le informazioni relative agli orari e alla durata delle attività lavorative più impattanti, alle eventuali misure di mitigazione presenti e all'ubicazione dei ricettori più impattati in relazione alle diverse fasi di coltivazione e delle operazioni di ripristino.

Il monitoraggio acustico dovrà consentire il confronto tra gli scenari con presenza e assenza delle attività e la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali e del limite di emissione di cui al DPCM 14 novembre 1997, individuando, qualora se ne riscontri la necessità, gli eventuali sistemi di mitigazione e di riduzione dell'impatto acustico.

Qualora si verificassero criticità in fase di esercizio/ripristino, l'operatore dovrà effettuare misure fonometriche finalizzate a determinare l'entità delle emissioni sonore disturbanti e dare riscontro del relativo esito, indicando anche i presidi e le procedure messe in atto al fine di rispettare i limiti di legge.

5.1.4.1 Ricettori

I ricettori che ricadono all'interno dell'area interessata dal rumore prodotto dalle attività di cava, compreso il rumore dovuto al transito dei mezzi pesanti da e per la cava su viabilità ordinaria, andranno individuati sulla base delle risultanze della valutazione previsionale di impatto acustico relativa alle diverse fasi di coltivazione e di ripristino, considerando anche quelli previsti dalle aree di futura espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti. In particolare, dovranno essere considerati i ricettori a destinazione residenziale e quelli sensibili (scuole, ospedali, case di cura, case di riposo) localizzati in prossimità dell'area di cava, indicativamente entro 500 metri dal confine della cava e/o dalle relative aree dove viene svolta l'attività.

5.1.4.2 Punti di monitoraggio

Il numero e l'ubicazione dei punti di monitoraggio dovrà essere valutato in relazione ai ricettori più esposti, individuati considerando la distanza dalle sorgenti, i risultati dello Studio Acustico, la presenza di opere di mitigazione, la durata temporale del disturbo, la destinazione d'uso del ricettore. I punti di monitoraggio dovranno essere scelti prioritariamente in corrispondenza dei ricettori sensibili e dei ricettori residenziali.

5.1.4.3 Parametri

Parametri acustici: con riferimento alle definizioni di cui all'Allegato A del DM 16/03/1998, i parametri da rilevare durante le misure e da ricavare con le elaborazioni sono:

- Leq, con acquisizione temporale che permetta il riconoscimento delle componenti impulsive;

acquisizione degli spettri a bande di 1/3 di ottava;

- LAF, LAFmax, LAFmin, LAImax, LASmax;
- Livelli statistici L1, L10, L50, L90, L95, L99;
- LAeq,TR; per il rumore dovuto ai mezzi di trasporto su viabilità ordinaria il parametro dovrà essere ottenuto secondo quanto indicato dal D.M. 16/03/98, Allegato C, punto 2; il transito dei mezzi di trasporto all'interno dell'area di cava rientra invece nelle attività di cava;
- LAeq orario;
- per le misure di differenziale: LA, LR, LD;
- valutazione della presenza di componenti tonali, impulsive e tonali a bassa frequenza e presenza di rumore a tempo parziale al fine di verificare la necessità di applicare i fattori correttivi Ki, Kt, Kb e tempo parziale al livello di rumore rilevato (D.M 16/03/98, Allegato A);
- Time-history dei rilevamenti.

Parametri meteorologici: temperatura e umidità relativa (valore medio orario); velocità del vento (valore medio e massimo orario); precipitazioni atmosferiche (valore cumulato orario). I dati sono acquisiti direttamente in campo o da stazioni meteorologiche appartenenti a reti ufficiali (esempio ARPA, Protezione Civile, Aeronautica Militare, ecc.) che, per posizione, siano rappresentative delle condizioni meteo del sito in esame.

5.1.4.4 Durata e frequenza delle misure

fase preliminare: le misure andranno effettuate almeno una volta presso ciascun ricettore individuato, nell'anno precedente l'avvio delle attività.

fase di esercizio: le misure dovranno essere programmate con cadenza annuale tenendo conto della effettiva vicinanza dell'area di coltivazione ai diversi ricettori e dell'impatto acustico delle diverse attività di cava. Tale programmazione annuale individuerà, perciò, i ricettori che, per vicinanza e/o tipologia di lavorazione e macchinari, sono i più potenzialmente interessati dal rumore della cava. Qualora siano svolte attività in periodo notturno (22:00 - 06:00) dovrà essere previsto uno specifico monitoraggio per tale periodo di riferimento. La suddetta programmazione dovrà comunque essere rivista e, eventualmente, aggiornata ogniqualvolta intervengano modifiche impiantistiche, dei cicli lavorativi o di posizione delle lavorazioni non programmate, con effetti sull'impatto acustico, o qualora i risultati delle misure evidenziassero possibili criticità rispetto ai limiti normativi. Tale revisione della programmazione deve prevedere anche, se necessario, la ripetizione della misura presso ricettori eventualmente già monitorati nel corso dell'anno. In caso di segnalazioni di disturbo da parte della popolazione dovrà essere eseguita una specifica misura presso il ricettore che lamenta il disturbo, comunicando agli Enti competenti le azioni di mitigazione acustica individuate e relativa tempistica, in caso di riscontrate criticità acustica.

fase di post esercizio/recupero morfologico: il piano di monitoraggio dovrà valutare, in relazione alle operazioni previste e alla prossimità delle stesse ai ricettori, i punti di misura e la periodicità delle verifiche.

fase di recupero ambientale finale: non è previsto il monitoraggio del rumore.

5.1.4.5 Metodiche e tecniche di misura

I rilievi fonometrici, eseguiti e sottoscritti da un tecnico competente in acustica (ex articolo 2, commi 6 e 7 della legge 447/95) dovranno essere effettuati con strumentazione di misura, in condizioni meteorologiche idonee e, più in generale, secondo le tecniche di rilevamento e di misurazione conformi al DM 16/03/1998.

Verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti (Fase preliminare, Fase di esercizio e Fase di recupero morfologico) e del limite di emissione (Fase di esercizio e Fase di recupero morfologico)
Le misure dovranno fornire i livelli di rumore per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso l'ambito sia operativo anche nell'orario 22:00 - 06:00).

La misura del parametro LAeq,TR potrà essere eseguita per integrazione continua o con tecnica di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato B, punto 2 del DM 16/03/1998.

In fase di esercizio, il monitoraggio dovrà essere eseguito in concomitanza di attività particolarmente impattanti in termini di rumore, alle attività o impianti con emissioni sonore caratterizzate da componenti impulsive (ad esempio perforazioni) e/o tonali.

Verifica del rispetto dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali (Fase preliminare, Fase di esercizio e Fase di recupero morfologico)

I rilievi fonometrici saranno svolti in conformità alle indicazioni dell'Allegato C, punto 2 del DM 16/03/1998.

Verifica del rispetto dei limiti di immissione differenziali (Fase di esercizio e Fase di recupero morfologico)

Il livello differenziale di rumore (LD) sarà valutato in conformità alle indicazioni dell'Allegato A, punto 12 e 13 del DM 16/03/1998.

I rilievi fonometrici saranno svolti nelle condizioni di massimo disturbo ipotizzabile per il ricettore stesso. Ciascuna sessione di misura (ambientale, residuo, finestre aperte, finestre chiuse) dovrà avere un tempo di misura non inferiore a 30 minuti.

5.1.4.6 Valori di riferimento

I limiti di immissione assoluti e differenziali e i limiti di emissione sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, secondo il Piano di Classificazione acustica comunale in cui è ubicata la cava.

I limiti di immissione per il traffico stradale (transito dei mezzi pesanti da e per la cava su viabilità ordinaria) sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142.

5.1.5 VIBRAZIONI

La necessità di effettuare il monitoraggio delle vibrazioni andrà valutata caso per caso, tenendo conto della specificità del contesto e delle attività effettuate.

Relativamente alle vibrazioni, mancando riferimenti di legge specifici che disciplinino le modalità di rilevamento e i limiti da applicare, occorre far riferimento alle indicazioni contenute nella vigente norma di buona tecnica UNI 9614 "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo".

5.1.5.1 Recettori

Dovranno essere individuati i recettori a destinazione residenziale, i recettori sensibili (quali scuole, ospedali, case di riposo) ed eventuali strutture in cui si svolgono attività o sono presenti macchinari potenzialmente sensibili alle vibrazioni ubicati in prossimità della cava, indicativamente entro 100 metri dal confine della cava e/o dalle relative aree dove viene svolta l'attività.

5.1.5.2 Punti di monitoraggio

Il monitoraggio sarà eseguito in corrispondenza dei recettori più esposti considerandone la prossimità alle aree operative e le caratteristiche strutturali dell'edificio. Saranno monitorati eventuali ricettori sensibili ed eventuali strutture con lavorazioni/macchinari di precisione presenti in prossimità dell'ATE/AI.

5.1.5.3 Parametri

I parametri da rilevare e calcolare sono quelli previsti dalla norma UNI 9614 sopra richiamata.

5.1.5.4 Durata e frequenza delle misure

fase preliminare: preliminarmente all'avvio delle attività di cava dovrà essere indagata l'eventuale presenza di potenziali sorgenti di vibrazioni preesistenti nell'area circostante la cava e solo in questo caso sarà necessario prevedere il monitoraggio (misure da effettuarsi almeno una volta presso ciascun recettore individuato, nell'anno precedente l'avvio dell'attività).

fase di esercizio: le misure dovranno essere programmate con cadenza annuale tenendo conto della effettiva vicinanza dell'area di coltivazione ai diversi ricettori e dell'impatto vibrazionale delle diverse attività di cava. Tale programmazione annuale individuerà, perciò, i ricettori che, per vicinanza e/o tipologia di lavorazione e macchinari, sono i più potenzialmente interessati dalle vibrazioni generate dalle attività di cava. Qualora siano svolte attività in periodo notturno, come definito nella norma tecnica vigente, dovrà essere previsto uno specifico monitoraggio per tale periodo di riferimento. La suddetta programmazione dovrà comunque essere rivista e, eventualmente, aggiornata ognqualvolta intervengano modifiche impiantistiche, dei cicli lavorativi o di posizione delle lavorazioni non programmate, con effetti sull'impatto vibrazionale, o qualora i risultati delle misure evidenziassero possibili criticità rispetto ai valori di riferimento indicati dalla norma UNI 9614. Tale revisione della programmazione deve prevedere anche, se necessario, la ripetizione della misura presso ricettori eventualmente già monitorati nel corso dell'anno. In caso di segnalazioni di disturbo da parte della popolazione dovrà essere eseguita una specifica misura presso il ricettore che lamenta il disturbo, comunicando agli Enti competenti le azioni di mitigazione, anche gestionali, individuate e relativa tempistica, in caso di riscontrate criticità

fase di post esercizio/recupero morfologico: deve essere valutata, in relazione alle operazioni previste e alla prossimità delle stesse ai ricettori, la necessità di prevedere un piano di monitoraggio e la relativa periodicità.

fase di recupero ambientale finale: non è previsto il monitoraggio delle vibrazioni.

5.1.5.5 Metodiche e tecniche di misura

I rilievi delle vibrazioni dovranno essere effettuati con strumentazione e metodi di misura conformi alla norma tecnica UNI 9614 sopra richiamata. Alla stessa norma dovrà essere fatto riferimento per l'elaborazione delle misure e il calcolo dei parametri del disturbo alle persone.

Le misure dovranno fornire i livelli di vibrazioni per i tempi di riferimento diurno e notturno (nel caso l'ambito sia operativo in tale periodo) e saranno della durata di almeno due ore per ciascuno dei due periodi.

In fase di esercizio, il monitoraggio dovrà essere eseguito in concomitanza di attività particolarmente impattanti in termini di vibrazioni, comprendendo anche il transito dei mezzi pesanti di cava, con particolare attenzione alle operazioni che comportano l'utilizzo di esplosivi.

Al fine di determinare la relazione causa/effetto tra operazione e livelli vibrazionali rilevati, la postazione dovrà essere presidiata da un operatore che annoterà gli eventi ascrivibili alle attività di cava da correlare, in fase di elaborazione delle misure e calcolo dei parametri di disturbo, ai valori registrati.

5.1.5.6 Valori di riferimento

In assenza di riferimenti legislativi specifici, i valori di riferimento sono quelli indicati dalla norma tecnica UNI 9614 sopra richiamata.

5.1.6 BIODIVERSITÀ

Si premette che gli aspetti che riguardano il tema della biodiversità, vengono affrontati e valutati già nel corso del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello specifico Piano Cave/Piano

delle Attività, Estrattive, identificando gli ambiti estrattivi da sottoporre a VINCA o a screening d'incidenza. I criteri e le modalità di monitoraggio riportati di seguito dovranno dunque essere, in ogni caso, coerenti con quanto emerso dalla specifica istruttoria e modulati in base alla sito-specificità della situazione.

La caratterizzazione di tutte le specie/habitat presenti sull'area e nel suo intorno, con attenzione particolare alle specie protette (l.r. 10/2008, Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Liste Rosse), viene effettuata preliminarmente (in fase di Valutazione Ambientale) e sulla base di queste risultanze si definiranno le componenti oggetto di monitoraggio e le relative metodiche da utilizzare per i rilievi.

5.1.6.1 Vegetazione

Rispetto alla componente naturale vegetazione, in ambito di cava occorre prevedere il monitoraggio delle specie **alloctone invasive**, di cui alla delibera di Giunta Regionale 7387 del 21 novembre 2022. Il documento di riferimento è rappresentato dalle "Linee guida per il contrasto alla diffusione delle specie alloctone vegetali invasive negli ambienti disturbati da cantieri" di maggio 2022, redatto da ARPA Lombardia e disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Il monitoraggio delle specie alloctone si articola in tre fasi, con le seguenti finalità:

- **fase preliminare:** censimento, antecedente l'avvio delle attività di cava, finalizzato a definire lo stato di fatto della presenza e diffusione delle specie alloctone nelle aree interferite
- **fase di esercizio:** monitoraggio per l'intero periodo di vita della cava, fino al suo esaurimento, ovvero fino alla conclusione di tutte le lavorazioni previste, inclusa la realizzazione delle opere accessorie
- **fase di recupero morfologico:** monitoraggio fino al completamento del recupero morfologico per evidenziare l'insediamento di nuovi focolai di specie alloctone e definire ed attuare opportuni interventi di contenimento o eradicazione delle stesse
- **fase di recupero ambientale finale:** monitoraggio per verificarne l'atteggiamento delle specie a verde e l'eventuale colonizzazione da parte di specie vegetali alloctone che potrebbero compromettere la buona riuscita degli interventi stessi
- **fase di post ripristino:** da valutare in funzione della tipologia di cava e di ripristino

In base allo specifico contesto territoriale e tenendo conto della presenza di aree protette (quali parchi regionali/nazionali o aree Natura 2000), l'analisi e l'elaborazione dei dati andrà estesa anche alle **altre specie presenti**, oltre a quelle alloctone invasive, per verificare, in fase preliminare, la presenza di specie e di habitat (secondo la Direttiva 92/43/CEE) di interesse conservazionistico/di pregio e in fase di post esercizio/recupero ambientale la variazione dei principali parametri fitosociologici (ad esempio la ricchezza di specie e lo spettro corologico) rispetto alla fase preliminare. I criteri e le modalità di monitoraggio saranno, in linea generale, analoghe a quelle indicate per le specie alloctone.

Arearie di indagine

Il monitoraggio delle specie alloctone deve riguardare tutta la cava nel suo complesso, che sarà oggetto di disturbo, scotico, rimaneggiamento, transito, sosta, etc., comprese le piste, le aree tecniche e le aree di deposito dei materiali. In fase di attuazione del monitoraggio è possibile identificare punti, transetti o aree in cui attuarlo. È inoltre necessario considerare le aree attigue al perimetro della cava, entro un buffer indicativo di 50-100 metri, al fine di verificare l'eventuale espansione di specie alloctone verso l'esterno.

Durata

- **fase preliminare:** una tantum prima dell'inizio delle attività di cava, nell'anno precedente all'avvio
- **fase di esercizio:** ogni anno
- **fase di recupero morfologico:** ogni anno fino alla conclusione del recupero morfologico
- **fase di recupero ambientale finale:** almeno 24/48 mesi successivamente alle attività di messa in opere delle specie vegetali

- **fase di post ripristino:** da valutare in funzione della tipologia di cava e di ripristino ed in presenza di accertate criticità

Frequenza

I rilievi devono essere effettuati durante la stagione vegetativa, indicativamente nel periodo aprile-settembre. Occorre svolgere due campagne di monitoraggio nel corso dell'anno: una tardo-primaverile (maggio-giugno) ed una tardo-estiva (fine agosto-settembre), in modo da rilevare specie sia a sviluppo precoce che tardivo.

Metodo

Il metodo da adottare è quello del rilievo floristico speditivo, per le specie alloctone e nel caso in cui non ci siano le condizioni base per applicare il metodo fitosociologico che, invece, dovrà essere utilizzato per rilevare tutte le altre specie.

I rilievi dovranno prevedere la compilazione di specifiche schede di campo che dovranno contenere, a seconda del tipo di rilievo, alcune informazioni minime, quali: specie presenti ripartite negli strati di appartenenza (arboreo, arbustivo, erbaceo), copertura percentuale di ogni specie, altezza media e stadio fenologico.

I censimenti dovranno essere effettuati a cura di un naturalista/botanico esperto nelle metodiche di rilievo in campo e nel riconoscimento delle specie alloctone invasive.

Risultati

I risultati delle campagne di rilievo andranno inseriti in uno specifico report di monitoraggio annuale che dovrà sintetizzare ed analizzare i dati raccolti nelle schede di campo e riportare per ogni specie alloctona rinvenuta la diffusione e la cartografia delle aree interessate da popolamenti densi ed estesi; queste ultime andranno perimetrare su ortofoto georeferenziate.

Per ogni specie alloctona andranno proposte idonee modalità di gestione, specificando gli interventi di eradicazione o contenimento da realizzare.

Il report dovrà inoltre restituire, per ogni annualità, il confronto con i dati ottenuti in fase di Ante Opera e con quelli rilevati nelle precedenti annualità, al fine di evidenziare eventuali dinamiche di espansione delle specie alloctone e di potere, di conseguenza, individuare e pianificare opportune azioni di eradicazione, gestione o contenimento.

5.1.6.2 Fauna

In merito alla componente naturale fauna nel caso in cui, a seguito della caratterizzazione del sito estrattivo e del suo intorno, sviluppata nello studio di impatto ambientale o nello studio preliminare ambientale ai sensi della d.g.r. n. 5565 del 12/09/2016, dovessero emergere possibili impatti con habitat che ospitano **specie faunistiche di interesse conservazionistico** (ai sensi della legge regionale 10/2008, Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Liste Rosse, ecc.), sarà necessario individuare i gruppi rappresentativi su cui basare un monitoraggio significativo (es. odonati e anfibi per zone umide, specie di avifauna sensibili al disturbo acustico, ecc.).

A causa dell'elevato disturbo a cui è soggetta l'area di cava i monitoraggi faunistici devono essere condotti sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'ambito estrattivo.

Per le metodiche di indagine è possibile fare riferimento ai manuali ISPRA oltre alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedure di VIA" MATTM/ISPRA 2014.

La definizione di dettaglio dei gruppi faunistici e delle idonee metodiche di indagine dovrà essere effettuata a cura di un naturalista/faunista esperto.

Per gli ambiti estrattivi/cave sottoposti a valutazione di incidenza ovvero a screening di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della d.g.r. 16/11/2021 - n. XI/5523, per la loro prossimità a siti Natura 2000,

il monitoraggio dovrà tener conto anche delle risultanze di tali procedure e dei monitoraggi in esse previsti, nonché dei Formulari Standard dei siti interessati.

6. CAVE DI MONTE

Per il monitoraggio ambientale delle cave di materiali rocciosi e pietre ornamentali si rimanda in generale ai criteri riportati precedentemente per le cave di pianura, tenendo conto delle seguenti precisazioni viste le tecniche di abbattimento e lavorazione di questa tipologia di cave.

Per quanto riguarda il **monitoraggio dell'aria**, andrà considerato che le sorgenti di emissione di particolato presenti in cava possono essere di due tipi: localizzate (brillamento delle mine, carico di mezzi di trasporto, impianti di lavorazione fissi, ecc.) e diffuse (cumuli, piste, piazzali, ecc.); il monitoraggio dovrà quindi tenere conto della sovrapposizione degli effetti dei due tipi di emissioni nelle peggiori condizioni riscontrabili in situ e i rilevamenti dovranno essere effettuati nei periodi dell'anno più secchi e di maggiore ventosità.

Il monitoraggio delle **acque sotterranee** andrà effettuato sulle sorgenti (perenni o temporanee) presenti all'interno o nell'intorno dell'area estrattiva, sorgenti la cui alimentazione deve essere dimostrata connessa ad un corpo idrico con collocazione idrogeologica tale da poter essere influenzato dall'attività estrattiva. In tali sorgenti verranno misurate e registrate le portate (portata totale di emersione). Per i parametri chimico-fisici e chimici oltre a quanto richiamato per le cave di pianura andranno eventualmente aggiunti altri parametri in dipendenza delle caratteristiche del giacimento, delle lavorazioni svolte nell'ambito estrattivo e delle aree contigue. La frequenza delle misure di portata e dei rilievi chimico-fisici e chimici sulle sorgenti sarà semestrale, in corrispondenza dei periodi di minima e di massima.

Per quanto riguarda il monitoraggio del **rumore**, le emissioni acustiche prodotte dalle lavorazioni all'interno della cava possono essere ricondotte essenzialmente a due tipologie di sorgenti:

- macchine e impianti in funzione durante le ore di lavoro quali perforatrici, mezzi di scavo e di trasporto, macchine tagliatrici, impianti di frantumazione, martelli, compressori e gruppi elettrogeni che generano emissioni di durata più o meno continua;
- brillamento delle mine, che genera emissioni sonore di durata molto breve (non più di 1 secondo) a causa dell'effetto dell'onda sonora di sovrapressione nell'aria.

Le emissioni prodotte dalle fonti appartenenti al primo tipo rappresentano il rumore dovuto al normale funzionamento della cava e per esse si rimanda a quanto già riportato per le cave di pianura. Il monitoraggio delle emissioni acustiche prodotte dal brillamento mine dovrà invece essere effettuato tenendo conto che gli eventi esplosivi sono sporadici (generalmente 1/2 alla settimana), dovranno quindi essere previste una o più misure anche in concomitanza dei brillamenti.

Relativamente al monitoraggio delle **vibrazioni**, oltre a quanto già evidenziato per le cave di valle, dovranno essere considerate tra le sorgenti anche i brillamenti di mine (ove effettuati).

Per il brillamento delle mine in considerazione del limitato numero settimanale delle "volute" ma anche del disturbo in termini di **rumore e vibrazioni** che le stesse possono determinare per la popolazione limitrofa, nell'organizzazione delle attività di cava deve essere prevista un'attenta programmazione di tali operazioni in termini di giorni/orari e una informativa alla popolazione interessata.

6.1 Radiazioni ionizzanti

I materiali geologici di origine naturale contengono, come conseguenza dei processi che ne hanno determinato la formazione, radionuclidi di origine naturale (radionuclidi delle serie radioattive di uranio e torio, potassio 40) in concentrazione variabile in funzione della loro tipologia e provenienza. Poiché in alcuni casi i livelli di concentrazione di radioattività sono tali da potere rappresentare un rischio per la salute questa fonte di esposizione è stata recentemente disciplinata dal d.lgs. 101/2020 s.m.i.², in attuazione di alcune Direttive Europee.

In particolare, sono soggette alle disposizioni del d.lgs. 101/2020 le seguenti tipologie di attività estrattive: **estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto** (Tabella II-1 Allegato II d.lgs 101/2020), in cui gli studi di settore hanno evidenziato la possibile presenza di materiali (materie prime o componenti del processo produttivo) e/o residui (prodotti di scarto solidi) e/o effluenti (prodotti di scarto liquidi o aeriformi) con contenuti significativi di radionuclidi di origine naturale, tali da richiedere l'adozione di misure a tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Pertanto, i piani di monitoraggio ambientale di questa tipologia di attività estrattive dovranno essere redatti tenendo in debita considerazione gli obblighi stabiliti dal Titolo IV, Capo II del d.lgs. 101/2020.

7. INFORMAZIONI DI CONTESTO

Principali informazioni da riportare nel piano di monitoraggio ambientale:

elementi identificativi della cava

- nome, ubicazione, codice, ATE/AI
- riferimenti del relativo Piano Cave/PAE
- riferimenti dell'autorizzazione
- tecnica di coltivazione
- categoria merceologica del materiale estratto
- riferimenti catastali dell'area soggetta ad escavazione
- riferimenti catastali delle aree in cui sono installati gli impianti di trattamento
- descrizione delle attività e dei macchinari utilizzati

elementi cartografici

- perimetro dell'Ambito Territoriale Estrattivo/Area Idonea (come da geoportale regionale)
- perimetro dell'area di cava e impianti connessi (come da geoportale regionale)
- mappe catastali
- rete viaria interna ed esterna
- corsi d'acqua prossimi all'area di cava

aria

- recettori sensibili
- centraline adiacenti all'area di cava

acque sotterranee

- piezometri/pozzi di monitoraggio
- eventuali pozzi ad uso potabile presenti nell'intorno
- scheda monografica dei piezometri (dati tecnici, schema di completamento, stratigrafia...)
- perimetro del lago di cava (esistente e stato finale progetto)

² d.lgs. 101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117"

- ubicazione dell'asta idrometrica nel caso di laghi di cava
- zone ad elevata vulnerabilità della falda
- aree di ricarica della falda
- eventuali sorgenti e fontanili

acque superficiali

- ubicazione dei punti di campionamento

rumore

- zonizzazione acustica
- ubicazione dei ricettori

biodiversità

- area di indagine entro 50/100 m dal perimetro dell'ambito estrattivo
- specie vegetali alloctone presenti
- specie faunistiche di interesse conservazionistico presenti
- eventuali siti Natura 2000 prossimi alla cava

8. GESTIONE DEI DATI

Gli operatori mettono a disposizione i dati rilevati dal monitoraggio ambientale, con le tempistiche previste da Regione Lombardia per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 22 della legge regionale 20/2021, attraverso la compilazione di un applicativo web gestito da ARPA Lombardia e aperto anche agli enti territoriali, secondo specifici criteri di accesso.

La compilazione dell'applicativo integra le informazioni sul monitoraggio ambientale che l'operatore deve comunicare ai sensi dell'allegato B della d.g.r. 3523/2024.

I dati raccolti dall'ARPA tramite questa piattaforma vengono messi a disposizione delle province/Città Metropolitana di Milano, in quanto soggetti a cui compete il controllo di tali dati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 20/21, anche avvalendosi dell'ARPA, secondo modalità concordate mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione. La gestione dell'applicativo, pertanto, non comporta oneri per ARPA in termini di valutazione/ controllo dei dati ambientali e neanche adempimenti riguardanti la loro pubblicazione.

Ne deriva che, in assenza di convenzione, ogni adempimento relativo al controllo di quanto comunicato e all'eventuale applicazione di sanzioni amministrative e/o di denuncia all'Autorità Giudiziaria, nonché alla pubblicazione dei dati ambientali, rimangono in capo all'autorità competente, ovvero la Provincia / Città Metropolitana.

Fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione previsti da altre norme, gli operatori dovranno comunque segnalare tempestivamente ad ARPA, Provincia/Città Metropolitana e Comune interessati eventuali criticità o superamenti dei limiti di legge che dovessero emergere dal monitoraggio, comunicando altresì gli eventuali interventi/opere di mitigazione messi in atto o da attuare.

APPENDICE

MONITORAGGIO ARIA

indicatore	unità di misura	fase	finestra temporale	frequenza	metodo
PM ₁₀	µg/Nm ³	preliminare/esercizio/recupero morfologico	8 settimane/anno (4 campagne stagionali di 2 settimane ciascuna oppure 2 campagne di 4 settimane ciascuna, una in periodo invernale e una in periodo estivo)	trimestrale o semestrale (per le annualità previste)	UNI EN 12341
PM _{2,5}	µg/Nm ³	preliminare/esercizio/recupero morfologico	8 settimane/anno (4 campagne stagionali di 2 settimane ciascuna oppure 2 campagne di 4 settimane ciascuna, una in periodo invernale e una in periodo estivo)	trimestrale o semestrale (per le annualità previste)	UNI EN 12341
Benzo(a)pirene ¹	ng/Nm ³	preliminare/esercizio/recupero morfologico	8 settimane/anno (4 campagne stagionali di 2 settimane ciascuna oppure 2 campagne di 4 settimane ciascuna, una in periodo invernale e una in periodo estivo)	trimestrale o semestrale (per le annualità previste)	UNI EN 15549

[1] da valutare in relazione alla tipologia di impianti eventualmente presenti (ad esempio produzione di conglomerato bituminoso)

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

indicatori prioritari *

indicatore	frequenza			metodi
	fase preliminare	fase esercizio/fase recupero morfologico	fase di recupero ambientale finale	
Soggiacenza (livello statico) e livello idrometrico del lago di cava	mensile	mensile	trimestrale	-
pH	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN ISO 10523:2012 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 APHA Methods for Water 4500-H-B (2021)
Temperatura prelievo	trimestrale	trimestrale	trimestrale	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003
Conducibilità elettrica	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN 27888:1995 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Ossidabilità (kubel)	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN ISO 8467:1997 ISS.BEB.027.rev.00
Ossigeno disciolto	trimestrale	trimestrale	trimestrale	
Potenziale redox	trimestrale	trimestrale	trimestrale	
Durezza ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 per calcolo - APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003 per calcolo- UNI EN ISO 14911:2001
Residuo fisso ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI 10506:1996 ISS.BFA.032.rev.00
Cloruri ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfati ⁴	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Solfuri ⁴	annuale	annuale	annuale	APHA Methods for Water 4500-S2-D (2023) Lange LCK 053
Fluoruri ⁴	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Idrocarburi totali come n-esano	trimestrale	trimestrale	trimestrale	ISPRA Man 123 2015 Met A + ISPRA Man 123 2015 Met B
Cadmio	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Cromo	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Cromo VI	annuale	annuale	annuale	EN ISO 23913:2009 APHA Methods for Water 3500-Cr B (2020) APHA Methods for Water 3500-Cr C (2020)
Mercurio	annuale	annuale	annuale	EN ISO 17852:2008 UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Nichel	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:202; APAT IRSA CNR 30203
Piombo	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Rame	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Zinco	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020

[*] i periodi ("finestre temporali") in cui effettuare i campionamenti non vengono in questo caso specificati potendosi eseguire tali campionamenti in qualunque momento, con la sola accortezza che tra un campionamento e il successivo sia indicativamente rispettato l'intervallo temporale indicato dalla frequenza

[4] parametro da determinare solo nei campioni prelevati dal lago di cava

MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE

indicatori secondari*

indicatore ¹	frequenza			metodi
	fase preliminare	fase esercizio/fase recupero morfologico	fase di recupero ambientale finale	
BOD5	trimestrale	trimestrale	trimestrale	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003 APHA Methods for Water 5210 B (2023) UNI EN ISO 5815-1 2019 APHA Methods for Water 5210 D (2023)
Calcio ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003; UNI EN ISO 14911:2001
Sodio ⁴	annuale	annuale	annuale	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003; UNI EN ISO 14911:2001
Potassio ⁴	annuale	annuale	annuale	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003; UNI EN ISO 14911:2001
Magnesio ⁴	annuale	annuale	annuale	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003; UNI EN ISO 14911:2001
Fosfati ⁴	annuale	annuale	annuale	EPA 9056 A 2007 – M.U. 2252:08 UNI EN ISO 10304-1:2009 UNI EN ISO 15923-1:2024
Acrilammide ²	semestrale	semestrale	semestrale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001
Alluminio ²	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Boro	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Arsenico	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Selenio	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Vanadio	annuale	annuale	annuale	UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSA CNR 3020
Ammoniaca (NH4+) ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI ISO 23695:2023; UNI EN ISO 14911:2001; UNI EN ISO 15923-1:2024; UNI 11669:2017 met A
Azoto nitroso ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN ISO 10304-1:2009; UNI EN ISO 15923-1:2024
Azoto nitrico ⁴	trimestrale	trimestrale	trimestrale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Benzo (a)antracene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo (a)pirene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo (b)fluorantene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo (k) fluorantene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo (g,h,i) perilene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Crisene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Dibenzo (a,h) antracene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Indeno (1,2,3-c,d) pirene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Pirene ³	semestrale	semestrale	semestrale	UNI EN 16691:2015; APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
SOMMATORIA IPA ³	semestrale	semestrale	semestrale	indicare in modo esplicito lower, medium, upper bounds

[*] i periodi ("finestre temporali") in cui effettuare i campionamenti non vengono in questo caso specificati potendosi eseguire tali campionamenti in qualunque momento, con la sola accortezza che tra un campionamento e il successivo sia indicativamente rispettato l'intervallo temporale indicato dalla frequenza

[1] il set specifico di parametri andrà individuato in base alle caratteristiche sito-specifiche dell'ATE/AI

[2] la ricerca dei parametri Acrilammide e Alluminio è legata all'impiego di flocculanti negli impianti di lavorazione

[3] la ricerca degli IPA è da effettuare nei casi in cui nel sito vi siano attività di produzione di conglomerato bituminoso/stoccaggio di fresato d'asfalto

[4] parametro da determinare solo nei campioni prelevati dal lago di cava

MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI

indicatore	frequenza	metodi
Temperatura	Semestrale	-
Conducibilità elettrica	Semestrale	-
Ossigeno dissolto	Semestrale	-
Azoto nitrico	Semestrale	UNI EN ISO 10304-1:2009
Azoto nitroso	Semestrale	UNI EN ISO 10304-1:2009; UNI EN ISO 15923-1:2024
Azoto ammoniacale	Semestrale	UNI 11669:2017 met A UNI ISO 23695:2023; UNI EN ISO 14911:2001; UNI EN ISO 15923-1:2024
Fosforo totale	Semestrale	EPA 9056 A 2007 – M.U. 2252:08 UNI EN ISO 10304-1:2009 UNI EN ISO 15923-1:2024
BOD5	Semestrale	APAT CNR IRS 5120 Man 29 2003 APHA Methods for Water 5210 B (2023) UNI EN ISO 5815-1 2019 APHA Methods for Water 5210 D (2023)
Idrocarburi Totali (come n-esano)	Semestrale	ISPRA Man 123 2015 Met A + ISPRA Man 123 2015 Met B
pH	Semestrale	UNI EN ISO 10523:2012 APAT CNR IRS 2060 Man 29 2003 APHA Methods for Water 4500-H-B (2021)
Solidi sospesi totali	Semestrale	EN 872:2005; APHA Methods for Water 2540 D (2023); APAT CNR IRS 2090B Man 29 2003
Carbonio organico dissolto (DOC)- Carbonio organico totale (TOC))	Semestrale	UNI EN 1484:1999; EPA 9060A 2004; UNI EN 15936-A:2022
Alluminio	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Arsenico	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Cadmio	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Cromo (Cr)	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Cromo (VI)	Semestrale	EN ISO 23913:2009; APHA Methods for Water 3500-Cr B (2023) APHA Methods for Water 3500-Cr C (2023)
Nichel	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Piombo	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009;

indicatore	frequenza	metodi
		EPA 200.7 1994
Zinco	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Selenio	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Vanadio	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Manganese	Semestrale	UNI EN ISO 15587-1:2002+UNI EN ISO 17294-2:2023; UNI EN ISO 15587-2:2002 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 200.7 1994
Mercurio	Semestrale	EN ISO 17852:2008 UNI EN ISO 17294-2:2023; APAT IRSN CNR 3020
Acrilammide ¹	Semestrale	Rapporti ISTIAN 2007/31 pag 195 Met ISS CBA001

[1] parametro da monitorare solo in presenza di impianti che utilizzano agenti flocculanti a base di acrilammide

MONITORAGGIO COMPONENTI ECOSISTEMICHE

indicatore	finestra temporale	frequenza	metodo
specie vegetali alloctone invasive	stagione vegetativa	fase preliminare: una tantum fase esercizio: ogni anno fase post esercizio con recupero morfologico: ogni anno ¹ fase di recupero ambientale: almeno 24/48 mesi ²	rilievo floristico speditivo
specie vegetali autoctone ³	stagione vegetativa	fase preliminare: una tantum fase esercizio: ogni anno fase post esercizio con recupero morfologico: ogni anno ¹ fase di recupero ambientale: almeno 24/48 mesi ²	rilievo floristico speditivo/rilievo fitosociologico
successo degli interventi di ripristino a verde	annuale	fase di recupero ambientale: almeno 24/48 mesi ² successivamente alle attività di messa in opere delle specie vegetali	rilievo floristico speditivo
specie faunistiche di interesse conservazionistico		specifiche per ciascun gruppo faunistico	
specie faunistiche non di interesse conservazionistico		Fase preliminare	

[1] fino al completamento del recupero morfologico

[2] in funzione delle attività di ripristino/recupero previste dal progetto

[3] solo per aree protette (parchi regionali/nazionali, aree Natura 2000...)

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

D.d.u.o. 1 dicembre 2025 - n. 17500

Proroga dei termini di chiusura della finestra per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso minori in cura presso strutture ospedaliere - Oltre la cura, in attuazione della d.g.r. 3411 del 18 novembre 2024

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

Viste:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'articolo 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) che prevede, tra le finalità, il perseguitamento, da parte della Regione, della tutela della salute e del benessere dell'individuo e della famiglia, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- la l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

Dato atto che con d.c.r.n. 42 del 20 giugno 2023 è stato approvato il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura» che adotta quale obiettivo ambito strategico il numero 2.2.3 «Promuovere e sostenere la famiglia e i suoi componenti in tutto il ciclo di vita» in cui emerge il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale a favore della quale attivare azioni per il suo sostegno e tutela;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 728 del 5 novembre 2018 «Istituzione di una iniziativa diretta a concorrere alle spese per l'alloggio in strutture ricettive dei familiari di pazienti minori in cura presso strutture ospedaliere - da attuarsi attraverso l'ATS della Città Metropolitana» con la quale:
 - è stata avviata una iniziativa finalizzata a concorrere alle spese per l'alloggio in strutture ricettive sostenute dalla famiglia residente in Lombardia nell'ambito del percorso di accompagnamento del minore residente in Lombardia ricoverato per un periodo non inferiore, nel mese, a 10 giorni e nell'arco di massimo 6 mesi, che fruisce, nell'arco dello stesso periodo, di cicli di prestazioni specialistiche, presso strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate ubicate sul territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano, realizzata tramite approvazione di uno specifico avviso diretto alle famiglie;
- sono stati stanziati euro 50.000,00, trasferiti alla ATS della Città Metropolitana di Milano;
- la d.g.r. n. 7428 del 30 novembre 2022 «Nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere» con cui:
 - sono state approvate le nuove modalità di attuazione dell'iniziativa come dettagliate all'allegato A della citata d.g.r.;
 - è stata confermata all'ATS Città Metropolitana di Milano la gestione tecnico amministrativa dell'iniziativa per conto di Regione Lombardia;
 - sono state destinate risorse pari a complessivi euro 200.000,00 che trovano copertura sul bilancio regionale esercizio 2022 a valere sul capitolo 12.05.104.7799;

Vista la d.g.r. n. 3411 del 18 novembre 2024 «Rifinanziamento della nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere ai sensi della d.g.r. 7428/2022» con cui:

- sono state approvate le nuove modalità di attuazione dell'iniziativa come dettagliate all'allegato A della citata d.g.r.;
- è stata confermata all'ATS Città Metropolitana di Milano la gestione tecnico amministrativa dell'iniziativa per conto di Regione Lombardia;

- sono state destinate all'attuazione di questa iniziativa risorse pari a complessivi euro 439.526,00, di cui euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2024 ed euro 139.526,00 già nelle disponibilità del bilancio dell'ATS Città metropolitana di Milano;

Considerato che con il d.d.u.o.n.17812 del 21 novembre 2024:

- sono state impegnate e contestualmente liquidate le risorse pari ad euro 300.000,00 a favore dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- si è rinviato ad un successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità l'adozione dell'avviso contenente le modalità di partecipazione al bando;

Richiamato il d.d.u.o. n. 15724 del 5 novembre 2025 con cui è stato approvato l'Avviso «Attuazione della d.g.r. n. 3411/2024 - Rifinanziamento della nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere - oltre la cura, ai sensi della d.g.r. 7428/2022» e gli ulteriori allegati, tutti parte integrante e sostanziale del suddetto atto;

Considerato che alla data dell'1 dicembre 2025 sono pervenute n. 2 domande presentate e n. 16 domande sono attualmente allo stato di «bozza»;

Preso atto delle risorse finanziarie disponibili di euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2024 impegnate e liquidate con d.d.u.o.n. 17812/2024 ed euro 139.526,00 già nelle disponibilità del bilancio dell'ATS Città metropolitana di Milano;

Ritenuto pertanto, al fine di consentire di finalizzare la procedura di presentazione delle domande dei richiedenti attualmente in stato di «bozza»:

- di prorogare i termini di chiusura della finestra per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso «Attuazione della d.g.r. n. 3411/2024 - Rifinanziamento della nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere - oltre la cura, ai sensi della d.g.r. 7428/2022» da martedì 2 dicembre ore 12.00 a giovedì 18 dicembre ore 12.00;
- di confermare le indicazioni contenute nell'Allegato A del d.d.u.o. n. 15724/2025 e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione dell'Avviso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto il disposto di cui all'art. 20 della l.r.1/2012 così modificato dall'art.1 della l.r. 8/2025;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it:

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in particolare, la d.g.r.n. 3547 del 9 dicembre 2024 «XIX Provvedimento Organizzativo 2024» che ha conferito al dott. Roberto Daffonchio l'incarico di Dirigente della U.O. Famiglia, Pari opportunità, Volontariato e Terzo settore presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, competente per la materia oggetto del provvedimento;

DECREA

1. di prorogare i termini di chiusura della finestra per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso «Attuazione della d.g.r. n. 3411/2024 - Rifinanziamento della nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere - oltre la cura, ai sensi della d.g.r. 7428/2022» da martedì 2 dicembre ore 12.00 a giovedì 18 dicembre ore 12.00;

2. di confermare le indicazioni contenute nell'Allegato A del d.d.u.o. n. 15724/2025 e la relativa modulistica necessaria per l'attuazione dell'Avviso;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito di ATS Città Metropolitana di Milano;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

D.G. Sviluppo economico

D.d.s. 28 novembre 2025 - n. 17298

Aggiornamento del calendario fieristico regionale per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 126 l.r. 6/2010 – I provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZIONE
DEL SISTEMA FIERISTICO, COMUNICAZIONE ED EVENTI, CONTROLLI

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiera» che al Titolo IV riporta le disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche, ed in particolare:

- l'art. 123 relativo alle modalità di riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale e regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;
- l'art. 126 comma 5, che stabilisce che Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente, approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali dell'anno successivo;
- l'art. 126 comma 4 bis, che prevede la possibilità di integrare il calendario regionale e riconoscere la qualifica internazionale, nazionale e regionale ad ulteriori manifestazioni di rilevante interesse non previste in sede di programmazione annuale, sulla base dei requisiti e delle procedure definite dalla Giunta regionale;

Visto il regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento o la conferma, da parte di Regione Lombardia, della qualifica internazionale, nazionale e regionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Lombardia;

Richiamato il d.d.s. n. 10663 del 25 luglio 2025, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 126 della l.r. 6/2010, il calendario fieristico regionale per l'anno 2026, contenente le manifestazioni fieristiche riconosciute di livello internazionale, nazionale e regionale;

Dato atto che il decreto n. 10663/2025, prevedeva la possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni del calendario, ai sensi dell'art. 126 comma 4 bis della l.r. 6/2010 e della relativa d.g.r. di attuazione n. 7071 del 11 settembre 2017, nonché di recepire le eventuali variazioni segnalate dagli operatori alle fiere riconosciute;

Richiamati i d.d.s. n. 14844 del 22 ottobre 2025, n. 16151 del 12 novembre 2025 e n. 16996 del 25 novembre 2025 con cui sono state riconosciute, ai sensi dell'art. 126 comma 4 bis, ulteriori qualifiche a manifestazioni fieristiche previste per l'anno 2026;

Dato atto inoltre che, dalla data del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde 2026 sono state segnalate, tramite il sistema informatico SIGEFI predisposto da Regione Lombardia per l'invio delle istanze in materia di qualifiche, alcune variazioni e spostamenti di date;

Ritenuto pertanto di aggiornare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l'anno 2026, di cui al decreto n. 10663/2025, come riportato rispettivamente agli allegati A, B e C e, con riguardo alle merceologie, di cui all'allegato D, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recependo le integrazioni approvate con i sopra richiamati decreti, nonché le variazioni comunicate dagli organizzatori tramite il sistema informatico SIGEFI;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 30 giorni dal riconoscimento della qualifica previsto dalla richiamata d.g.r. 7071/2017, con l'eccezione della qualifica di cui al decreto n. 14844/2025, per economia di atti;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/2431/2024 «VIII Provvedimento Organizzativo 2024» che ha nominato Andrea Salini dirigente pro tempore della Struttura Promozione del sistema fieristico, comunicazione ed eventi, controlli;

DECRETA

1. di aggiornare il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche lombarde con qualifica internazionale, nazionale e regionale per l'anno 2026, di cui al decreto n. 10663/2025, come riportato rispettivamente agli allegati A, B e C e, con riguardo alle merceologie, di cui all'allegato D, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recependo le integrazioni approvate con i decreti richiamati in

premessa, nonché le variazioni comunicate dagli organizzatori tramite il sistema informatico SIGEFI;

2. di prevedere che il calendario di cui al presente atto potrà essere successivamente integrato ai sensi dell'art. 126 comma 4 bis della l.r. 6/2010, nonché per recepire le eventuali variazioni segnalate dagli operatori alle fiere riconosciute;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza previsti agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Andrea Salini

— • —

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

ALLEGATO A - Calendario manifestazioni fieristiche internazionali in Lombardia per l'anno 2026

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
1	GONZAGA (MN)	BOVIMAC MOSTRA BOVINA E RASSEGNA MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA ZOOTECNIA	17/01/2026	18/01/2026	1	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.fieramillenaria.it
2	RHO (MI)	IDEABIELLA MILANO UNICA	20/01/2026	22/01/2026	25	IDEABIELLA BIELLA (BI) - Via Torino, 56 tel 0158483242 - fax 0158409622 info@ideabiella.it - www.ideabiella.it
3	RHO (MI)	MILANO UNICA - SHIRT AVENUE	20/01/2026	22/01/2026	25	ASCONTEX PROMOZIONI SRL MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 0266103838 - fax 0266103963 shirtavenue@ascortex.com www.ascontexpromozioni.it
4	RHO (MI)	MILANO UNICA - MODA IN TESSUTI E ACCESSORI	20/01/2026	22/01/2026	25	S.I.TEX S.P.A. MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 0266103820 - fax 0266103844 info@modain.it - www.modain.it
5	RHO (MI)	PTE PROMOTIONTRADE EXHIBITION	21/01/2026	23/01/2026	11	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. Del Sempione, 28 tel 02/49971 - pte@fieramilano.it www.promotiontradeexhibition.it
6	RHO (MI)	MILANO HOME	22/01/2026	25/01/2026	12, 13, 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. Del Sempione, 28 Tel 02/49971 - espositori@fieramilano.it www.fieramilano.it
7	RHO (MI)	QUICK & MORE	22/01/2026	25/01/2026	12,13	FIERA MILANO SPA RHO (MI) - S.S. Del Sempione, 28 tel 02/49971 - quickandmore.milano@fieramilano.it www.fieramilano.it
8	RHO (MI)	MIDO - MOSTRA INTERNAZIONALE DI OTTICA, OPTOMETRIA E OFTALMOLOGIA	31/01/2026	02/02/2026	23	IIS INTERNATIONAL EYEWEAR SOLUTIONS SRL MILANO (MI) - A.Riva Villasanta, 3 Tel 0232673673 - Fax 02324233 www.mido.it
9	RHO (MI)	BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO	10/02/2026	12/02/2026	6	FIERA MILANO SPA RHO (MI) - S.S. Del Sempione, 28 tel 02/49971 - customer.bit@fieramilano.it www.bit.fieramilano.it
10	MILANO	FILO INTERNATIONAL YARNS EXHIBITION	11/02/2026	12/02/2026	25	ASSOSERVIZI BIELLA SRL BIELLA (BI) - Via Torino, 56 tel 015/8483271 - fax 015/403978 info@filo.it - www.filof.it
11	RHO (MI)	LINEAPELLE	11/02/2026	13/02/2026	25	LINEAPELLE SRL MILANO (MI) - Brisa, 3 tel 02.8807711 - fax 02.860032 milano@lineapelle-fair.it - www.lineapelle-fair.it
12	BERGAMO	CASEITALY	11/02/2026	13/02/2026	5	PROMOBERG SRL BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 caseitaly@promoberg.it www.caseitalyexpo.it
13	GONZAGA (MN)	CARPITALY FIERA INTERNAZIONALE DEL CARPFISHING E DELLA PESCA AL SILURO	14/02/2026	15/02/2026	3, 10	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.carpitaly.it
14	RHO (MI)	MYPLANT & GARDEN	18/02/2026	20/02/2026	1	VGROUP SRL MILANO (MI) - Via Guido Gozzano, 4 tel 026889080 - fax 0260737218 info@myplantgarden.com www.myplantgarden.com
15	ERBA (CO)	FORNITORE OFFRESI - SALONE INTERNAZIONALE DELLA SUBFORNITURA MECCANICA	19/02/2026	21/02/2026	19	LARIOFIERE ERBA (CO), Viale Resegone , 1 Tel 031/6371 - Fox 031/637403 info@lariofiere.com www.fornitoreffresi.com
16	RHO (MI)	MILANO FASHION & JEWELS	21/02/2026	24/02/2026	24,25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. Del Sempione, 28 tel 02/49971 - Fox 02 4997 7379 sposataliacollezioni@fieramilano.it www.sposataliacollezioni.fieramilano.it
17	RHO (MI)	SII'SPOSITALIA COLLEZIONI	21/02/2026	24/02/2026	24, 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. Del Sempione, 28 tel 02/49971 - Fox 02 4997 7379 sposataliacollezioni@fieramilano.it www.sposataliacollezioni.fieramilano.it
18	RHO (MI)	MICAM MILANO	22/02/2026	24/02/2026	25	A.N.C.I. SERVIZI SRL MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 02.438291 - fax 02.4800833 info@themicam.com - www.themicam.com
19	RHO (MI)	MIPEL FIERA INTERNAZIONALE DELLA PELLETTERIA E ACCESSORI	22/02/2026	24/02/2026	25	AIMPES SERVIZI SRL MILANO (MI) - VIA A. RIVA VILLASANTA, 3 tel 02.584511 - fax 02.00625813 segreteria@mipel.it - www.mipel.com
20	RHO (MI)	THE ONE MILANO	22/02/2026	24/02/2026	24, 25	MIFUR SRL MILANO (MI) - VIA A. RIVA VILLASANTA, 3 Tel 0276003315 - Fax 0276022024 info@theonemilano.com - WWW.THEONEMILANO.COM
21	BERGAMO	FEEXPO	24/02/2026	26/02/2026	2, 3,12,18	CONSORZIO FEE TORRE BODONE (BG) - Via G. REICH, 76 tel 3339388631 - amministrazione@feexpo.it www.feexpo.it

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
22	MILANO	WHITE MILANO - COLLEZIONI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DONNA	26/02/2026	01/03/2026	14, 24, 25	M.SEVENTY SRL MILANO (MI) - Via Tortona, 27 tel 0234592785 - info@whiteshow.it WWW.WHITESHOW.COM
23	BERGAMO	BERGAMO CREATIVA ED. PRIMAVERA	05/03/2026	08/03/2026	3, 13, 24, 25	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 creativa@promoberg.it www.fierocreativa.it
24	MILANO	MIA FAIR	19/03/2026	22/03/2026	3	FIERE DI PARMA SPA PARMA (PR) - Viale Delle Esposizioni 393a tel 05219961 - info@miafair.it - www.miafair.it
25	CERNobbIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	23/03/2026	24/03/2026	25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO) - Viale Roosevelt, 15 tel 031 316410 - fax 031 278342 info@comocrea.com - www.comocrea.it
26	RHO (MI)	MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT/EXPOBAGNO	24/03/2026	27/03/2026	9, 19	RX ITALY S.R.L. MILANO (MI) - VIA VIA MAROSTICA, 1 tel 02/4351701- info.mce@xglobal.com www.reedexpo.it
27	MILANO	MIART - FIERA INTERNAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	17/04/2026	19/04/2026	3	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. del Sempione, 28 tel 02/49971 - fax 02/49977379 miart@fieramilano.it - www.fieramilano.it
28	MILANO	Superstudio Design SuperNova	19/04/2026	26/04/2026	5, 12	SUPERSTUDIO EVENTS S.R.L. MILANO (MI) - Tortona 27 tel 04422501 - fax 02475851 design@superstudievents.com design.superstudievents.com
29	RHO (MI)	EUROCUCINA - SALONE INTERNAZIONALE BIENNALE DEI MOBILI PER CUCINA	21/04/2026	26/04/2026	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI) - Foro Buonaparte, 65 tel 02806041 - fax 0280604295 info@salonemilano.it - www.salonemilano.it
30	RHO (MI)	SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO	21/04/2026	26/04/2026	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI) - Foro Buonaparte, 65 tel 02806041 - fax 0280604295 info@salonemilano.it - www.salonemilano.it
31	RHO (MI)	SALONE INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D'ARREDO	21/04/2026	26/04/2026	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI) - Foro Buonaparte, 65 tel 02806041 - fax 0280604295 info@salonemilano.it - www.salonemilano.it
32	RHO (MI)	SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE	21/04/2026	26/04/2026	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI) - Foro Buonaparte, 65 tel 02806041 - fax 0280604295 info@salonemilano.it - www.salonemilano.it
33	RHO (MI)	WORKPLACE3.0	21/04/2026	26/04/2026	12	FEDERLEGNO ARREDO EVENTI SPA MILANO (MI) - Foro Buonaparte, 65 tel 02806041 - fax 0280604295 info@salonemilano.it - www.salonemilano.it
34	ERBA (CO)	AGRINATURA	01/05/2026	03/05/2026	1	LARIOFIERE ERBA (CO) - Viale Resegone , 1 tel 031-6371 - fax 031-637403 info@lariofiere.com - www.lariofiere.com
35	CERNobbIO (CO)	PROPOSTE - FIERA PRODUTTORI TESSUTO D'ARREDAMENTO E TENDAGGIO	05/05/2026	07/05/2026	12, 25	PROPOSTE S.R.L. MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 026434054 - fax 0266119130 info@propostefair.it www.propostefair.it
36	CERNobbIO (CO)	COMOCREA INTERNI	05/05/2026	07/05/2026	12, 25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO) - Viale Roosevelt, 15 tel 031 316410 - fax 031 278342 info@comocrea.com - www.comocrea.com
37	MILANO	TOYS & BABY MILANO	10/05/2026	11/05/2026	3, 11, 13	SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLIO SRL MILANO (MI) - Via Carlo Ibarione Pettitti, 16 Tel 02325621 - Fax 0233001415 info@toysmilano.it - www.toysmilano.it
38	RHO (MI)	TUTTO FOOD MILANO - SALONE INTERNAZIONALE DELL'ALIMENTAZIONE	11/05/2026	14/05/2026	2	FIERE DI PARMA SPA PARMA (PR) - Viale Delle Esposizioni 393a tel 05219961 tuttofood@fiereparma.it www.fiereparma.it
39	RHO (MI)	NME _ NEXT MOBILITY EXHIBITION	13/05/2026	16/05/2026	6, 16, 26	FIERA MILANO S.p.A. Via S5 del Sempione, 28 20117 RHO (MI) Tel. 0249971 Fax 0249977379 sales.nme@fieramilano.it www.nextmobilityexhibition.com
40	MILANO	BEST WINE STARS	16/05/2026	18/05/2026	2	Prodes Italia Srl Unipersonale MILANO - Via Sansovino, 6 - 20133 - tel +39 0234580208 www.prodesitalia.com
41	BERGAMO	IVS - INDUSTRIAL VALVE SUMMIT	19/05/2026	21/05/2026	19	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it www.industrialvalvesummit.com
42	MILANO	PACKAGING PREMIERE - PCD	20/05/2026	22/05/2026	11	EASYFAIRS ITALIA SRL MILANO (MI) - Via Fridtjof Nansen, 15 tel 0239206214 commerciale@packagingpremiere.it www.packagingpremiere.it

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
43	CREMONA	SALONE DEL CAVALLO AMERICANO	22/05/2026	24/05/2026	1, 3	IFY SRL ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - Via del Commercio, n. 44 - Tel 0421280235 - INFO@TEAMFORYOU.NET - WWW.SALONEDELCAVALLO.COM
44	RHO (MI)	AF - L'ARTIGIANO IN FIERA - ANTEPRIMA D'ESTATE	29/05/2026	02/06/2026	27	GEFI S.P.A. MILANO (MI) - Viale Achille Papa, 30 tel 0231911911 - fax 0270058909 artigianoinfiera@gestionefiera.com www.artigianoinfiera.it
45	MILANO	ESXENCE	03/06/2026	06/06/2026	14	EQUIPE EXBIT SRL MILANO (MI) - Corso Sempione, 30 tel 02/34538354 - fax 02/34538355 esxence@equipemilano.com www.esxence.com
46	MILANO	EXPERIENCE LAB	03/06/2026	06/06/2026	4, 14	EXPERIENCE ME SRL MILANO - VIA Raffello Sanzio 32 tel. 0234538354 www.experiencelabmilano.com office@experience-labmilano.com
47	RHO (MI)	29A XYLEXPO - BIENNALE MONDIALE DELLE TECNOLOGIE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DEI COMPONENTI PER L'INDUSTRIA DEL MOBILE	09/06/2026	12/06/2026	19	CEPRA - CENTRO PROMOZIONALE ACIMALL SRL UNIPERSONALE ASSAGO (MI) - CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 1A STRADA PALAZZO F3 Tel 0289210200 - info@xylexpo.com www.xylexpo.com
48	RHO (MI)	PLAST 2026 SALONE INTERNAZIONALE DELLE MATERIE PLASTICHE E DELLA GOMMA	09/06/2026	12/06/2026		PROMAPLAST SRL Centro Direzionale Milanofiori 20090 Assago (MI) Tel. 028228371 - Fax 025712490 info@plastonline.org WWW.AMAPLAST.ORG
49	MILANO	WHITE RESORT	20/06/2026	22/06/2026	25,14,23,24	M.SEVENTY.S.R.L. MILANO (MI) - Via Tortona, 27 tel 0234592785 - info@whiteshow.it www.mseventy.com
50	BERGAMO	COMICON INTERNATIONAL POP CULTURE FESTIVAL	26/06/2026	28/06/2026	3, 8	VISIONA S.C.R.L. NAPOLI (NA) - Via Chiaia 41 Tel/fax 081 4238127 info@comicon.it - www.comicon.it
51	RHO (MI)	IDEABELLA MILANO UNICA	07/07/2026	09/07/2026	25	IDEABELLA BIELLA (BI) - Via Torino, 56 tel 0158483242 - fax 0158409422 info@ideabella.it - www.ideabella.it
52	RHO (MI)	MILANO UNICA - SHIRT AVENUE	07/07/2026	09/07/2026	25	ASCONTEX PROMOZIONI SRL MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 0266103838 - fax 0266103963 shirtavenue@ascontex.com www.ascontexpromoziioni.it
53	RHO (MI)	MILANO UNICA - MODA IN TESSUTI E ACCESSORI	07/07/2026	09/07/2026	25	S.I.TEX. S.P.A. MILANO (MI) - via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 0266103820 - fax 0266103844 info@modain.it - www.modain.it
54	RHO (MI)	MILANO FASHION & JEWELS	12/09/2026	15/09/2026	24, 25	FIERA MILANO SPA RHO (MI) - S.S. Del Sempione, 28 tel 0249971 customer&@fieramilano.it www.horifashionnjewels.com
55	RHO (MI)	MICAM MILANO	13/09/2026	15/09/2026	25	A.N.C.I. SERVIZI SRL MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 02438291 - fax 0248005833 info@themicam.com - www.themicam.com
56	RHO (MI)	MIPEL - MOSTRA INTERNAZIONALE DELLA PELLERITTERIA E ACCESSORIO	13/09/2026	15/09/2026	25	AIMPESS SERVIZI SRL MILANO (MI) - Via Alberto Riva Villasanta, 3 tel 02584511 - fax 0200625813 segreteria@mipel.it - www.mipel.com
57	MILANO	FILO INTERNATIONAL YARNS EXHIBITION	15/09/2026	16/09/2026	25	ASSOSERVIZI BIELLA SRL BIELLA (BI) - Via Torino, 56 tel 015/8485271 - fax 015/403978 info@filo.it - www.filointl.it
58	RHO (MI)	LINEAPELLE	15/09/2026	17/09/2026	25	LINEAPELLE SRL MILANO (MI) - Brisa, 3 tel 028807711 - fax 02860032 milano@lineapelle-fair.it - www.lineapelle-fair.it
59	RHO (MI)	SIMAC SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E DELLE TECNOLOGIE PER LE INDUSTRIE CALZATRIERA E PELLERITTERIA	15/09/2026	17/09/2026	11, 17, 19	ASSOMAC SERVIZI SRL VIGEVANO (PV) - Matteotti, 4/A tel 0381/78883 - fax 0381/88602 exhibition@assomac.it www.simactanningtech.it
60	RHO (MI)	TANNING TECH SALONE INTERNAZIONALE DELLE MACCHINE E DELLE TECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA CONCIARIA	15/09/2026	17/09/2026	10, 11, 17, 19	ASSOMAC SERVIZI SRL VIGEVANO (PV) - Matteotti, 4/A tel 0381/78883 - fax 0381/88602 exhibition@assomac.it www.simactanningtech.it
61	BERGAMO	B2CHEESE	23/09/2026	24/09/2026	2, 4	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it www.b2cheese.it
62	MILANO	WHITE MILANO - COLLEZIONI ABbigliamento e Accessori donna	24/09/2026	27/09/2026	14, 24, 25	M.SEVENTY SRL MILANO (MI) - Via Tortona, 27 tel 0234592785 - info@whiteshow.it WWW.WHITESHOW.COM
63	BERGAMO	BERGAMO CREATIVA ED. AUTUNNO	01/10/2026	04/10/2026	3,13,24,25	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 creativa@promoberg.it www.fiercreatitiva.it

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
64	CERNOBBIO (CO)	ORTICOLARIO	01/10/2026	04/10/2026	1	SOGEO SRL CERNOBBIO (CO) - Largo L. Visconti, 4 Tel 031 3347503 info@orticolario.it www.orticolario.it
65	CREMONA	CREMONA MUSICA INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND FESTIVAL	02/10/2026	04/10/2026	3	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR) - P.zza Zellioli Lanzini, 1 tel 0372598011 - fax 0372453374 info@cremonamondomusica.it www.cremonamusica.com
66	MONTICHIARI (BS)	REAS SALONE INTERNAZIONALE DELL'EMERGENZA	02/10/2026	04/10/2026	7	CENTRO FIERA DEL GARDA S.p.A. MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9611966 reas@centrofiera.it www.reasonline.it
67	RHO (MI)	BIMU - MACCHINE UTENSILI A ASPORTAZIONE E DEFORMAZIONE, ROBOT, AUTOMAZIONE, DIGITAL MANUFACTURING, TECNOLOGIE AUXILIARIE, TECNOLOGIE ABILITANTI	13/10/2026	16/10/2026	19	EFIM SPA Cinisello Balsamo (MI) - V.LE FULVIO TESTI, 128 tel 02262551 - bimu.espi@cimiu.it WWW.BIMU.IT
68	BRESCIA	ITALIAN DENTAL SHOW COLLOQUIUM DENTAL	15/10/2026	17/10/2026	22	Teamwork Media srl Via Marconi, 71/B 25069 Villa Carcina (BS) Tel. +39 030 898 8014 www.colloquium.dental www.teammework-medical.com
69	MILANO	MJW - THE JEWELRY HUB	17/10/2026	19/10/2026	24	Prodes Italia Srl Unipersonale MILANO - Via Sansovino, 6 - 20133 - tel +39 0234580208 www.milanojewelryweek.com
70	CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	19/10/2026	20/10/2026	12, 25	COMOCREA EXPO S.R.L. COMO (CO) - Viale Roosevelt, 15 tel 031 316410 - fax 031 278342 info@comocrea.com - www.comocrea.it
71	RHO (MI)	VISCOM ITALIA - MOSTRA CONVEGNO INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE VISIVA	21/10/2026	23/10/2026	11	RX ITALY S.R.L. MILANO (MI) - Via Marostica, 1 tel 02/4351701 viscomitalia@xglobal.com www.viscomitalia.it
72	MONTICHIARI (BS)	98° FIERA AGRICOLA ZOOTECNICA ITALIANA	23/10/2026	25/10/2026	1, 9	CENTRO FIERA DEL GARDA S.p.A. MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9611966 info@fieragri.it www.fieragri.it
73	RHO (MI)	EXPODETERGO INTERNATIONAL	23/10/2026	26/10/2026	19	FIERA MILANO s.p.a. Via Ss del Sempione, 28 20117 RHO (MI) Tel. 0249971 Fax 0249977379 expodetergo.milano@fieramilano.it www.fieramilano.it
75	MILANO	LIFT EXPO ITALIA	25/10/2026	31/10/2026	5, 18, 19	LIFT EXPO ITALIA SRL MILANO (MI) - Via Privata Erasmo Boschetti, 7 tel 0266703929 - info@liftexpoitalia.com www.liftexpoitalia.com
76	MILANO	INTERNATIONAL BUSINESS EXPO	27/10/2026	28/10/2026	4	TRADE EVENTS SRL MILANO - Via Galleria San Babila 4c tel +39 383 8839954/+39 328 7447088 info@internationalbusinessexpo.it www.internationalbusinessexpo.it
74	MILANO	SMAU - INNOVAZIONE E STARTUP	27/10/2026	28/10/2026	21	SMAU SERVIZI SRL PADOVA (PD) - Via Guizza, 53 tel 0498808444 - fax 0498824042 segreteria@smau.it www.smau.it
77	RHO (MI)	EICMA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DELLE DUE RUOTE	03/11/2026	08/11/2026	16	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO MILANO (MI) - Via Antonio Da Recanate, 1 tel 02/6773511 - fax 02866982072 eicma@eicma.it - www.eicma.it
77	CREMONA	FUTURITY & COUNTRY CHRISTMAS	13/11/2026	15/11/2026	1,3	TFY SRL ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - Via del Commercio, n. 44 - Tel 0421280235 - INFO@TEAMFORYOUNET - WWW.TEAMFORYOUNET
78	RHO (MI)	ENOVITS BUSINESS	17/11/2026	20/11/2026	11, 19	UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOC. COOP. MILANO (MI) - Via San Vittore al Teatro, 3 tel 02 7222281 - fax 02 8646226 www.uiv.it - info@uiv.it
79	RHO (MI)	SIMEI - SALONE INTERNAZIONALE MACCHINE PER ENOLOGIA E IMBOTTIGLIAMENTO	17/11/2026	20/11/2026	11, 19	UNIONE ITALIANA VINI SERVIZI SOC. COOP. MILANO (MI) - Via San Vittore al Teatro, 3 tel 02 7222281 - fax 02 8646226 www.uiv.it - info@uiv.it
80	RHO (MI)	BEVERTECH	17/11/2026	20/11/2026	11, 19	IPACK IMA SRL RHO (MI), S. S. DEL SEMPIO, KM 28, Tel 02 3191091 ipackima@ipackima.it www.ipackima.com
81	BERGAMO	TERRAE BY AGRITRAVEL EXPO	20/11/2026	22/11/2026	1, 2, 3, 6, 8	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it www.promoberg.it
82	CREMONA	FIERE ZOOTECNICHE INTERNAZIONALI DI CREMONA	26/11/2026	28/11/2026	1	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR) - P.zza Zellioli Lanzini, 1, 0372598011 (tel), fierezootecniche@cremonafiere.it, 0372453374 (fax), www.fierezootecniche.it
83	RHO (MI)	AF - L'ARTIGIANO IN FIERA - MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO	05/12/2026	13/12/2026	27	GEFI S.P.A. MILANO (MI) - Viale Achille Papa, 30 tel 0231911911 - fax 0270058909 artigianoinfiera@gestionefiera.com www.artigianoinfiera.it

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

ALLEGATO B - Calendario manifestazioni fieristiche nazionali in Lombardia per l'anno 2026

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
1	BERGAMO	BAF BERGAMO ARTE FIERA	09/01/2026	11/01/2026	3	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it - www.bergamoartefiera.it
2	BERGAMO	IFA ITALIAN FINE ART	09/01/2026	18/01/2026	3, 12, 24	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it - www.italianfineart.eu
3	CREMONA	ULTRACON	17/01/2026	18/01/2026	3	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 info@ultracon.it www.ultracon.it
4	ERBA (CO)	RISTOREXPO	25/01/2026	28/01/2026	2	LARIOFIERE ERBA (CO) - Viale Resegone 1 tel 031-6371 - fax 031-637403 info@lariofiere.com - www.ristorexpo.com
5	MONTICHIARI (BS)	EXPOARTE - CITTA' DI MONTICHIARI - MOSTRA MERCATO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	21/02/2026	22/02/2026	3	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 info@centrofiera.it www.centrofiera.it
6	CREMONA	IL BONTÀ' & GUSTO DIVINO - SALONE DELLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE	21/02/2026	23/02/2026	2	SGP GRANDI EVENTI CARPI (MO) Corso Alberto Pio 56 Tel. 059643664 - Fax. 059643665 ilbontacremona@carpi.net - www.ilbonta.it
7	MONTICHIARI (BS)	FIERA DELL'ELETTRONICA RADIANTISTICA EXPO' EDIZIONE PRIMAVERILE	14/03/2026	15/03/2026	18	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 radianistica@centrofiera.it - www.radianistica.it
8	GONZAGA (MN)	FIERA NAZIONALE DI ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO DEL C'ERA UNA VOLTA	14/03/2026	15/03/2026	3	FIERA MILLENARIA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.cerunavoltagonzaga.it
9	BERGAMO	LE GIORNATE DELL'INSTALLATORE ELETTRICO	19/03/2026	21/03/2026	18	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it - www.promoberg.it
10	CREMONA	CREMONA ART FAIR	20/03/2026	22/03/2026	3	T.O.E. di Paolo Batoni LIVORNO (LI), via L. Boccherini 22, tel +39 0586881165 direttore@cremonaartfair.it - www.cremonaartfair.com
11	RHO (MI)	FA LA COSA GIUSTA!	20/03/2026	22/03/2026	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 25	CART'ARMATA SRL MILANO (MI) - Calatafimi 10 tel 0283242426 - fax 028357431 info@falacosagiusta.org - www.falacosagiusta.org
12	RHO (MI)	FIERA DEI GRANDI CAMMINI E DEL VIVERE CON GUSTO - PIÙ LENTI, PIÙ PROFONDI	20/03/2026	22/03/2026	2, 6, 10	CART'ARMATA SRL MILANO (MI) - Calatafimi 10 tel 0283242426 - fax 028357431 info@falacosagiusta.org - www.falacosagiusta.org
13	MONTICHIARI (BS)	GARDACON COMICS VIDEOGAMES POP CULTURE	21/03/2026	22/03/2026	3	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS), Via Brescia, 129 030/961148 (tel) 030/9961966 (fax) info@gardacon.it, www.gardacon.it
14	ROVATO (BS)	LOMBARDIA CARNE	21/03/2026	23/03/2026	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 25	COMUNE DI ROVATO ROVATO (BS) - Via Lamarmora, 7 tel 030/7713225 - fax 030/7713257 ufficio.commercio@comune.rovato.bs.it WWW.LOMBARDIACARNE.ORG
15	MILANO	ABILMENTE IL SALONE DELLE IDEE CREATIVE (EDIZIONE MILANO)	26/03/2026	29/03/2026	3	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA RIMINI (RN), VIA EMILIA, 155, Tel. 0541744111 www.abilmente.org/milano abilmente@leexpo.it
16	GONZAGA (MN)	FIERA DELL'ELETTRONICA E DEL RADIOAMATORE	28/03/2026	29/03/2026	18	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.fieramillenaria.it
17	GONZAGA (MN)	MOSTRA SCAMBIO C.A.M.E.R. MOTO E AUTO D'EPOCA	10/04/2026	12/04/2026	3	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.fieramillenaria.it
18	BELGIOIOSO (PV)	NEXT VINTAGE	17/04/2026	20/04/2026	24, 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA BELGIOIOSO (PV) - Viale Dante, 2 tel 0382/969230 - fax 0382/970139 info@belgioioso.it - www.belgioioso.it
19	ERBA (CO)	COMO FUN	18/04/2026	19/04/2026	3	Hidden Door srl REGGIO NELL'EMILIA - Via Maiella, 16 Tel +39 348 5408441 - info@comofun.it www.comofun.it

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
20	TRAVAGLIATO (BS)	TRAVAGLIATOCAVALLI 2026	30/04/2026	03/05/2026	3	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. TRAVAGLIATO (BS) - Via Breda, 18/A tel 030/6849490 - fax 030/6849492 info@travagliatocavalli.com www.travagliatocavalli.com
21	BELGIOIOSO (PV)	OFFICINALIA - MOSTRA MERCATO DELL'ALIMENTAZIONE BIOLOGICA E DELL'ECOLOGIA DOMESTICA	01/05/2026	03/05/2026	1, 2, 14, 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA BELGIOIOSO (PV) - Viale Dante, 2 tel 0382/969250 - fax 0382/970139 info@belgioioso.it - www.belgioioso.it
22	RHO (MI)	TRANSPOTEC LOGITEC	13/05/2026	16/05/2026	26	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. del Sempione, 28 tel 02/49971 - fax 02/49977379 transotec@fieramilano.it - www.transotec.com
23	CAZZAGO SAN MARTINO (BS)	FRANCIACORTA IN FIORE	14/05/2026	16/05/2026	1, 3, 8, 12, 14	PROLOCO COMUNALE CAZZAGO SAN MARTINO APS CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - Via Carebbio, 32 tel 030/7254406 - segreteria@franaciocortainfiore.it www.franaciocortainfiore.it
24	GONZAGA (MN)	FIERA NAZIONALE DI ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO DEL C'ERA UNA VOLTA	16/05/2026	17/05/2026	3	FIERA MILLENARIA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Milenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramilenaria.it - www.ceraunavoltagonzaga.it
25	RHO (MI)	MAPIC ITALY	27/05/2026	28/05/2026	15	RX FRANCE Tour Vista, Quai de Dion Boucic, Puteaux, Francia Tel. +33616657474 maria-paola.visconti@xglobal.com www.mapic-italy.it
26	BERGAMO	INTERZUM FORUM ITALY	04/06/2026	05/06/2026	12	KOELNMESSE S.R.L. MILANO Viale Sarca 336/F Tel: 02 8696131 - Fax: 0289095134 interzum-forum@koelnmesse.it www.koelnmesse.it
27	MONZA	MILANO MONZA MOTOR SHOW	26/06/2026	28/06/2026	3,8,9,10	MILANO MONZA MOTOR SHOW Milano - Milano, Corso Venezia 43 tel 0113143817 www.milanomonza.com; info@milanomonza.com
28	GONZAGA (MN)	FIERA MILLENARIA	04/09/2026	08/09/2026	1, 2, 3, 12, 27	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. GONZAGA (MN) - Via Fiera Milenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramilenaria.it - www.fieramilenaria.it
29	MONTICHIARI (BS)	FIERA DELL'ELETTRONICA RADIANTISTICA EXPO EDIZIONE AUTUNNALE	12/09/2026	13/09/2026	18	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS), Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 radianistica@centrofiero.it www.radianistica.it
30	BERGAMO	SAFETY EXPO	16/09/2026	17/09/2026	7, 19	EPC PERIODICI SRL ROMA (RM), Via Clauzetto, 12 Tel 06332451 info@safetyexpo.it www.safetyexpo.it
31	RHO (MI)	BRICODAY	23/09/2026	24/09/2026	13	E.P.E. EDIZIONI SRL MILANO (MI), Via Filzi Fabio, 33 Tel 0289501830 - segreteria@bricoday.it www.bricoday.com
32	BERGAMO	MEGAWATT Exhibition & Conference	23/09/2026	24/09/2026	9	MEGAWATT S.R.L. ORIO AL SERIO (BG) - Via PAPA GIOVANNI XXIII n.19 tel 035 4400205 - SALES@MEGAWATTEXPO.COM - WWW.MEGAWATTEXPO.COM
33	GONZAGA (MN)	FIERA DELL'ELETTRONICA E DEL RADIOAMATORE	26/09/2026	27/09/2026	18	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Milenaria 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramilenaria.it - www.fieramilenaria.it
34	MILANO	SALONE FRANCHISING MILANO	01/10/2026	03/10/2026	4	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. del Sempione, 28 tel 02/49971 - fax 02/49977379 salonefranchisingmilano@fieramilano.it www.salonefranchisingmilano.com
35	BORGOCARBONA RA (MN)	FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI BORGOFRANCO SUL PO	02/10/2026	19/10/2026	1, 2, 6	PRO LOCO DI BORGOFRANCO SUL PO BORGOFRANCO SUL PO (MN) - Via Pascoli, 7 tel 0352894142 - fax 0532458098 prolocoborgofrancosulpo@gmail.com www.prolocoborgofrancosulpo.it
36	MILANO	FASTENER FAIR ITALY	06/10/2026	07/10/2026	5,16,18,19	RX UK Ltd RICHMOND- Gateway House 28, TW9 1 tel+4401727814486 www.fastenerfairitaly.com - www.rxglobal.com
37	BERGAMO	BEAUTY TO BUSINESS	12/10/2026	13/10/2026	14	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it - www.promoberg.it
38	ERBA (CO)	COMO FUN	17/10/2026	18/10/2026	3	Hidden Door srl REGGIO NELL'EMILIA - Via Maiella, 16 Tel +39 348 5408441 - info@comofun.it www.comofun.it
39	GONZAGA (MN)	FIERA NAZIONALE DI ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO DEL C'ERA UNA VOLTA	17/10/2026	18/10/2026	3	FIERA MILLENARIA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Milenaria, 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramilenaria.it - www.ceraunavoltagonzaga.it

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
40	CREMONA	PETSFESTIVAL	17/10/2026	18/10/2026	3	CREMONAFIERE S.P.A. CREMONA (CR) - P.zza Zelio Lanzini, 1 tel 0372598011 - fax 0372453374 petsfestival@cremonafiere.it - www.petsfestival.eu
41	BERGAMO	FORUM POLIZIA LOCALE	20/10/2026	21/10/2026	7	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it - www.promoberg.it
42	MILANO	NETZERO MILAN	20/10/2026	22/10/2026	9	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. del Sempione, 28 tel 02/49971 - fax 02/49977379 - www.netzeromilan.com
43	MILANO	ABILMENTE IL SALONE DELLE IDEE CREATIVE (EDIZIONE MILANO)	22/10/2026	25/10/2026	3	ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA RIMINI (RN), VIA EMILIA, 155, Tel. 0541744111 www.abilmente.org/milano abilmente@iegeexpo.it
44	BELGIOIOSO (PV)	NEXT VINTAGE	23/10/2026	26/10/2026	24, 25	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA BELGIOIOSO (PV) - Viale Dante, 2 tel 0382/969250 - fax 0382/970139 info@belgioioso.it - www.belgioioso.it
45	ERBA (CO)	MOSTRA ARTIGIANATO	24/10/2026	01/11/2026	12, 13, 14, 23, 25	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com, www.mostrartigianato.com
46	BERGAMO	FIERA CAMPIONARIA	28/10/2026	01/11/2026	2, 6, 9, 13, 14, 16, 24, 25, 27	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 campionaria@promoberg.it - www.campionaria-bergamo.it
47	RHO (MI)	GOLOSARIA	31/10/2026	02/11/2026	2	GOLOSARIO E GOLOSARIA SRL ALESSANDRIA (AL) - Via Roberto Ardigo, 13/B tel 0131261670 - fax 0131261678 segreteria@gолосария.it www.gолосария.it
48	RHO (MI)	EICMA TEMPORARY BIKERS SHOP	03/11/2026	08/11/2026	16	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO MILANO (MI), Via Antonio Da Recanate 1 tel 02/6773511 - fax 02866982072 eicma@eicma.it - www.eicma.it
49	MONTICHIARI (BS)	GARDACON COMICS VIDEOGAMES POP CULTURE	07/11/2026	08/11/2026	3	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS), Via Brescia, 129 030/961148 (tel) 030/9961966 (fax) info@gardacon.it, www.gardacon.it
50	MILANO	AMART ANTIQUARIATO A MILANO	11/11/2026	15/11/2026	3	PROMO.TER UNIONE MILANO Corso Venezia 47/49 Tel. 02 7750335 - Fax 02 76015947 promofer@unione.milano.it - www.amart-milano.com
51	ERBA (CO)	YOUNG	12/11/2026	14/11/2026	8	LARIOFIERE ERBA (CO) - Viale Resegone , 1 tel 031-6371 - fax 031-637403 info@lariofiere.com - www.young.co.it
52	MONTICHIARI (BS)	TURISMO NATURA	13/11/2026	15/11/2026	6	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 info@centrofiera.it www.turismo-natura.it
53	GONZAGA (MN)	MILLENNIUM CAT	14/11/2026	15/11/2026	3	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL GONZAGA (MN) - Via Fiera Millenaria 13 tel 037658098 - fax 0376528153 info@fieramillenaria.it - www.fieramillenaria.it
54	MONTICHIARI (BS)	RASSEGNA ANTIQUARIA	21/11/2026	29/11/2026	3, 12, 24	CENTRO FIERA DEL GARDA SPA MONTICHIARI (BS) - Via Brescia, 129 tel 030/961148 - fax 030/9961966 info@centrofiera.it www.rassegnantiquaria.it
55	ABBiategrasso (MI)	27MA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA NAZIONALE ABBiategusto	27/11/2026	29/11/2026	2	COMUNE DI ABBiategrasso ABBiategrasso (MI) - P.zza Marconi, 1 tel 02946921 - fax 0294692207 segreteria@abbiategusto.it www.comune.abbiategrasso.mi.it
56	BRESCIA	BEER MY LOVER	27/11/2026	29/11/2026	2	PROBRIXIA BRESCIA (BS) - Via Enaudi, 23 tel 0303725333 - fax 0303725322 beerylover@probrixia.camcom.it www.brixiaforum.it
57	RHO (MI)	MILAN GAMES WEEK & CARTOONICS	27/11/2026	29/11/2026	3, 2, 18, 21	FIERA MILANO SPA RHO (MI), S.S. del Sempione, 28 tel 02/49971 - fax 02/49977379 mgwcartoonics@feramilano.it - www.milangamesweek.it
58	SEGRATE (MI)	RE PANETTONE	28/11/2026	29/11/2026	2	AMPHIBIA THROUGH THE LINE di Porzio Stanislao MILANO (MI) - Via Petrella Errico, 8 tel 0220480319 - fax 0229415637 porzio@repanettone.it - WWW.REPANETTONE.IT

ALLEGATO C - Calendario manifestazioni fieristiche regionali in Lombardia per l'anno 2026

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
1	LONATO DEL GARDÀ	68^ FIERA AGRICOLA ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI LONATO DEL GARDÀ	16/01/2026	18/01/2026	27	CITTÀ DI LONATO DEL GARDÀ P.zza Martiri della Libertà, 12 25017 Lonato (BS) Tel. 03091392225 - Fax 0309139240, www.comune.lonato.bs.it ufficiocommercio@comune.lonato.bs.it
2	TREVIGLIO (BG)	BERGAMO SPOSI - Treviglio Edition	24/01/2026	25/01/2026	2, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25	ECSPO S.r.l. Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo Tel. 0355098220 - Fax 0355098222 info@fierobergamospisi.it www.bergamospisi.it
3	SEGRATE (MI)	MILANOSPOSI FIERA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI PER IL MATEMATRONIO	06/02/2026	08/02/2026	27	E.N.A.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE Via Marocchetti, 27 20139 Milano Tel. 025693973 - Fax 025398267 info@milanospisi.it www.milanospisi.it
4	RIVOLTA D'ADDA (CR)	FIERA DI MERCI E BESTIAME DI SANTA APOLLONIA	08/02/2026	09/02/2026	1	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA P.zza Vittorio Emanuele II 1 26027 Rivolta D'Adda (CR) Tel. 036337701 - Fax 0363377031 comune@comune.rivoltadadda.cr.it www.comune.rivoltadadda.cr.it
5	MILANO	Festival del Romance Italiano	13/03/2026	15/03/2026	3.8	Kineticvibe Srl Via Mecenate, 76/32 20139 MILANO Tel. 3275706605 festivatromance@kineticvibe.net www.kineticvibe.net
6	PAVIA	HOME Casa Dolce Casa	14/03/2026	15/03/2026	12	DEA SERVIZI DI BOCCIAZZI LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it WWW.DEASERVIZI.IT
7	BERGAMO	EDIL	19/03/2026	22/03/2026	5, 8, 9, 15	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it www.promoberg.it
8	MELZO (MI)	Fiera delle Palme	26/03/2026	30/03/2026	1, 2, 3, 4, 8, 26	COMUNE DI MELZO PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 1, 20066 MELZO (MI) Tel. 0295120315 - Fax 0295738621 comunemelzo@pec.it www.comune.melzo.mi.it
9	MILANO	FLORALIA	28/03/2026	29/03/2026	1, 2, 12, 13, 14, 24, 25	CENTRO DI SOLIDARIETÀ SAN MARCO - ONLUS P.zza San Marco 2, 20121 Milano Tel 026599956, www.floraliamilano.com centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
10	ERBA (CO)	FIT YOUR CAMPER	09/04/2026	12/04/2026	3,19	MV22 SRL Viale Campania 33 20133 Milano Tel +39 02 58437693 / +39 02 58437051 Fax +39 0287182033, press@mazzucchelliandpartners.eu www.fityourcamper.it
11	ERBA (CO)	MECI - MOSTRA EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE	10/04/2026	12/04/2026	5	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) Tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com , www.fierameci.com
12	CREMONA	CREMONA&BRICKS	11/04/2026	12/04/2026	3	CREMONAFIERE S.p.A. CREMONA (CR) - P.zza Zelotti Lanzini, 1 tel 0372598011 - fax 0372453374 info@cremonaebricks.it www.cremonaebricks.it
13	PAVIA	PAVIART	11/04/2026	12/04/2026	3	DEA SERVIZI DI BOCCIAZZI LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it WWW.DEASERVIZI.IT
14	MILANO	FLORA ET DECORA 21ma Edizione	17/04/2026	19/04/2026	1, 2, 10, 12, 14, 25	ISLA Srl MILANO, VIA NECCHI LODOVICO, 14, Tel 3460168769 info@floraetdecora.it , WWW.FLORAETDECORA.IT
15	MONTICHIARI (BS)	SPIDER E CABRIOLET MOSTRA MERCATO AUTO SCOPERTE DI IERI E DI OGGI	17/04/2026	19/04/2026	16	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 info@centrofiera.it www.centrofiera.it
16	MONTICHIARI (BS)	SERIDO'	25/04/2026	10/05/2026	3	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 info@centrofiera.it , www.serido.it
17	TREVIGLIO (BG)	43^ FIERA AGRICOLA PIANURA BERGAMASCA	30/04/2026	03/05/2026	1, 2, 4, 9	FIERA AGRICOLA SOC. COOP. Treviglio (BG), Via Matteotti 13 Tel. 333 3473477 www.fieraagricolatreviglio.com info@fieraagricolatreviglio.com

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
18	GAVARDO (BS)	68° FESTA DI MAGGIO	01/05/2026	03/05/2026	3	COMUNE DI GAVARDO P.zza Guglielmo Marconi 7, 25085 Brescia Tel. 03653774400 tributi.commercio@comune.gavardo.bs.it www.comune.gavardo.bs.it
19	BORGHETTO LODIGIANO (LO)	FIERA REGIONALE PLURISETTORIALE DI BORGHETTO LODIGIANO	01/05/2026	03/05/2026	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25	COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO P.zza C.A. dalla Chiesa 1, 26812 Borghetto Lodigiano (LO) Tel. 037126011 - Fax 0371269016 commercio@comune.borghetto.lo.it, www.fieraborghetto.it
20	VOGHERA (PV)	FIERA DELL'ASCENSIONE	14/05/2026	17/05/2026	1, 2, 3, 5, 9, 12, 14, 16, 24, 25	COMUNE DI VOGHERA Piazza Duomo, 1 27058 Voghera (PV) Tel. 0383336407 - Fax 0383336477 fieramercatti@comune.voghera.pv.it www.comune.voghera.pv.it
21	PAVIA	PET in FIERA	16/05/2026	17/05/2026	1	DEA SERVIZI DI BOCCCIARDO LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it, WWW.DEASERVIZI.IT
22	MILANO	CHIOSTRO IN FIERA edizione di primavera	22/05/2026	24/05/2026	2, 3, 12, 13, 14, 24, 25	FONDAZIONE SANT'AMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA Corsi di Porta Ticinese, 95 20123 Milano (MI) Tel. 0289404714 segreteria@museodiocesano.it, www.chiostroinfiera.it
23	BELGIOIOSO (PV)	Belgioioso Comics and Games	13/06/2026	14/06/2026	3, 13	ENTE FIERA CASTELLI BELGIOIOSO E SARTIRANA Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV) Tel. 0382969250 - Fax 0382970139 info@belgioioso.it, www.belgioiosocomics.it
24	BARZIO (LC)	SAGRA DELLE SAGRE	08/08/2026	16/08/2026	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 27	COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA, VALVARONE, DAL DESINO E RIVIERA VIA FORNACE MERLO, 2 23816 BARZIO (LC) Tel 0341/910144 WWW.VALSASSINA.IT
25	ALMENNO SAN SALVATORE (BG)	SAGRA REGIONALE DEGLI UCCELLI	09/08/2026	09/08/2026	1, 3	FEDERCACCIA SEZIONE DI ALMENNO SAN SALVATORE Via Piferfino, 11 24031 Almenno San Salvatore (BG) Tel. e Fax 035640172 sagrauccelli@libero.it, WWW.SAGRA.UCCELLI.COM
26	BIENNO (BS)	MOSTRA MERCATO - ESPOSIZIONE VISIVA DI ARTI E MESTIERI	22/08/2026	30/08/2026	3, 25	COMUNE DI BIENNO Piazza Liberazione, 1 25040 Bienvno (BS) Tel. 036440001 - Fax 0364406610, uff.tecnico@comune.bienvno.bs.it www.mostramercatobienvno.it
27	BERGAMO	FIERA DI SANT'ALESSANDRO	04/09/2026	06/09/2026	1, 2	BERGAMO FIERA NUOVA S.P.A. Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo Tel. 0353230902 - Fax 0353230915 info@promoberg.it, www.fieradsantaleandro.it
28	VARESE	FIERA DI VARESE	11/09/2026	20/09/2026	27	CHOCOLAT PUBBLICITÀ S.R.L. Via Galileo Ferraris, 10-21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331677966 - Fax 0331637900 info@chocolatpubblicita.it, www.fieravarese.it
29	BELGIOIOSO (PV)	ARMONIA - FESTIVAL DI PROPOSTE PER IL BENESSERE	12/09/2026	13/09/2026	2, 3	ENTE FIERA CASTELLI BELGIOIOSO E SARTIRANA Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV) Tel. 0382969250 - Fax 0382970139 info@belgioioso.it, www.belgioioso.it
30	MILANO	PLUG-MI	19/09/2026	20/09/2026	3,25	FANDANGO CLUB CREATORS SRL MILANO (MI) - Via Vincenzo Monti, 4 tel 0248463435 - segreteria.creators@fandango-club.com www.fandango-club.com
31	BELGIOIOSO (PV)	BE ART	26/09/2026	27/09/2026	3	DEA SERVIZI DI BOCCCIARDO LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it, WWW.DEASERVIZI.IT
32	MILANO	FLORALIA	26/09/2026	27/09/2026	1, 2, 12, 13, 14, 24, 25	CENTRO DI SOLIDARIETÀ SAN MARCO - ONLUS P.zza San Marco 2, 20121 Milano Tel 026599956, www.floraliamilano.com centroaccoglienzasanmarco@gmail.com
33	MILANO	CHIOSTRO IN FIERA edizione di autunno	02/10/2026	04/10/2026	2, 3, 12, 13, 14, 24, 25	FONDAZIONE SANT'AMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA Corsi di Porta Ticinese, 95 20123 Milano (MI) Tel. 0289404714 segreteria@museodiocesano.it, www.chiostroinfiera.it
34	BRESCIA	FUTURA EXPO ECONOMIA X L'AMBIENTE	02/10/2026	04/10/2026	9, 10	PROBRIXIA BRESCIA (BS) - Via Enaudi, 23 tel 0303723533 - fax 0303725322 brixiaforum@probrixia.camcom.it www.futura-brescia.it
35	SEGRATE (MI)	MILANOSPOSI FIERA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI PER IL MATRIMONIO	09/10/2026	11/10/2026	27	E.N.A.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE Via Marocchetti, 27 20139 Milano Tel. 025693973 - Fax 025398267 info@milanosposi.it www.milanospozi.it

N.	Città di svolgimento	Nome manifestazione	Data inizio	Data fine	Settore	Organizzatore e contatti
36	MILANO	FLORA ET DECORA 22ma Edizione	09/10/2026	11/10/2026	1, 2, 10, 14, 24, 25	ISLA Srl MILANO, VIA NECCHEI LODOVICO, 14, Tel 3460168769 info@floraeetdecora.it, WWW.FLORAETDECORA.IT
37	MONTICHIARI (BS)	FESTIVAL DEI MOTORI	10/10/2026	11/10/2026	16	CENTRO FIERA S.p.A. Via Brescia, 129 25018 Montichiari (BS) Tel. 030961148 - Fax 0309961966 info@centrofiera.it, www.centrofiera.it
38	GOITO (MN)	FIERA MOSTRA MERCATO DEL GRANA PADANO DEI PRATI STABILI E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE COLLINE MORENICHE E DELLA PIANURA PEDECOLLINARE MANTOVANA AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI	16/10/2026	18/10/2026	1, 2, 9	COMUNE DI GOITO Piazza Gramsci, 8 46044 Goito (MN) Tel. 0376683311 - Fax 0376689014 manifestazioni@comune.goito.mn.it, www.comune.goito.mn.it
39	BELGIOIOSO (PV)	GLI SPOSI	17/10/2026	18/10/2026	25	DEA SERVIZI DI BOCCIARDO LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel. 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it, WWW.DEASERVIZI.IT
40	ABBiategrasso (MI)	543 FIERA AGRICOLA REGIONALE DI ABBiategrasso	17/10/2026	19/10/2026	1, 2	COMUNE DI ABBiategrasso Piazza Marconi, 1 20081 Abbiategrasso (MI) Tel. 02946921 - Fax 0294692207 suap@comune.abbiategrasso.mi.it www.comune.abbiategrasso.mi.it
41	PIZZIGHETTONE (CR)	Buongusto	01/11/2026	08/11/2026	2	PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L. VIA MUNICIPIO 10, 26026 PIZZIGHETTONE(CR) Tel. 0372.1874180, Fax. 0372.050088 info@pizzighettone.it, www.pizzighettone.it
42	BRESCIA	DOMANI LAVORO	05/11/2026	07/11/2026	8	SEVEN EVENTS SRL VIA KENNEDY 4, 25010 ISORELLA(BS) Tel. 0309523919 amministrazione@sevenevents.it, www.domanilavoro.it
43	BERGAMO	BERGAMO SPOSI Edizione Autunnale	06/11/2026	08/11/2026	2, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25	ECSPO S.r.l. Via Lunga C/O Fiera Bergamo, 24125 Bergamo Tel. 0355098220 - Fax 0355098222 info@fierobergamosposi.it, www.bergamospozi.it
44	INVERUNO (MI)	ANTICA FIERA DI SAN MARTINO	13/11/2026	16/11/2026	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27	COMUNE DI INVERUNO Via Sen. Marcora, 38 20100 Inveruno (MI) Tel. 029788122 - Fax 0297289483 suap@comune.inveruno.mi.it, www.comune.inveruno.mi.it
45	BELGIOIOSO (PV)	BELGIOIOSO COMICS AND GAMES	14/11/2026	15/11/2026	3, 13	ENTE FIERA CASTELLI BELGIOIOSO E SARTIRANA Via Garibaldi, 1 27011 Belgioioso (PV) Tel. 0382969250 - Fax 0382970139 info@belgioioso.it, www.bielgioiosocomics.it
46	CODOGNO (LO)	235^ FIERA AUTUNNALE	17/11/2026	18/11/2026	1	COMUNE DI CODOGNO Via Vittorio Emanuele II, 4 26845 Codogno (LO) Tel. 03773141 - Fax 037735646 fiera@comune.codogno.lo.it, www.fieracodogno.lo.it
47	BERGAMO	SALONE DEL MOBILE E DEL COMPLEMENTO D'ARREDO	20/11/2026	22/11/2026	12	PROMOBERG SRL BERGAMO (BG) - Via Borgo Palazzo, 137 tel 035/3230911 - fax 035/3230910 info@promoberg.it www.promoberg.it
48	BELGIOIOSO (PV)	PAT	21/11/2026	22/11/2026	3	DEA SERVIZI DI BOCCIARDO LORENA Via Pavia 3, Cura Carpignano (PV), Tel 0382/483430, Fax 0382/483439, info@deaservizi.it, WWW.DEASERVIZI.IT
49	ERBA (CO)	FIERA ELETTRONICA	12/12/2026	13/12/2026	18	LARIOFIERE Viale Resegone, 1 22036 Erba (CO) Tel. 0316371 - Fax 031637403 info@lariofiere.com, WWW.ERBAELETTRONICA.COM
50	MILANO	NATALE NEL CHIOSTRO	12/12/2026	13/12/2026	2, 3, 12, 13, 14, 24, 25	FONDAZIONE SANTAMBROGIO PER LA CULTURA CRISTIANA Corsi di Porta Ticinese, 95 20123 Milano (MI) Tel. 0289404714 segreteria@museodiocesano.it, www.chiostronfiera.it

ALLEGATO D - Legenda codici settori merceologici

1	Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia
2	Food, Bevande, Ospitalità
3	Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte
4	Servizi Business, Commercio
5	Costruzioni, Infrastrutture
6	Viaggi, Trasporti
7	Sicurezza, Antincendio, Difesa
8	Formazione, Educazione
9	Energia, Combustibili, Gas
10	Protezione dell'ambiente
11	Stampa, Packaging, Imballaggi
12	Arredamento, Design d'interni
13	Casalinghi, Giochi, Regalistica
14	Bellezza, Cosmetica
15	Real Estate, Immobiliare
16	Automobili, Motocicli
17	Chimica
18	Elettronica, Componenti
19	Industria, Tecnologia, Meccanica
20	Aviazione, Aerospaziale
21	IT e Telecomunicazioni
22	Salute, Attrezzature ospedaliere
23	Ottica
24	Gioielli, Orologi, Accessori
25	Tessile, Abbigliamento, Moda
26	Trasporti, Logistica, Navigazione
27	Campionarie Generali

D.G. Infrastrutture e opere pubbliche

D.d.u.o. 26 novembre 2025 - n. 17118

Accordo per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione del lotto funzionale Pavia - San Rocco al Porto (tratta L3) della ciclovia turistica nazionale Vento. Concessione proroga del termine di conclusione dei lavori. CUP: B21B22000960008

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INFRASTRUTTURE VIARIE E CICLABILI

Visti:

- l'Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AlPo in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica la cui proposta è stata approvata da Regione Lombardia con d.g.r. n. IX/3128 del 9 giugno 2020, sottoscritta digitalmente, per la Regione Lombardia in data 28 aprile 2021, per la Regione Emilia Romana e per la Regione Piemonte in data 10 maggio 2021 e per la Regione Veneto in data 12 maggio 2021;
- la legge regionale n. 15 del 6 agosto 2021 (art. 23), con la quale Regione Lombardia ha ratificato la sopra richiamata Intesa fra Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Regione Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AlPo in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica;
- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, con la quale Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» in attuazione della Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 e le d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e n. XI/4381 del 3 marzo 2021 e la d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022, che hanno aggiornato tale Programma;

Rilevato che, tra gli interventi di cui all'Allegato 1, della d.g.r. n. XI/6047 del 1 marzo 2022 rientra l'intervento denominato «Ciclovia VENTO Lotti di completamento» in cui è compreso il lotto funzionale «Pavia-San Rocco al Porto (tratta L3)»;

Richiamati:

- l'Accordo del 14 aprile 2022 stipulato tra AlPO e Regione Lombardia relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori della ciclovia VENTO nel tratto del lotto funzionale «Pavia - San Rocco al Porto» (tratta L3), che all'art. 7 «Tempi di attuazione», prevede che AlPo si impegni a rispettare i seguenti termini:
 - consegna lavori entro 30 settembre 2023
 - esecuzione di almeno il 20% dei lavori entro in 31 gennaio 2024
 - termine dei lavori entro il 31 marzo 2025
- il decreto n. 15053 del 05 ottobre 2023 per la modifica dell'Art. 7 «TEMPI DI ATTUAZIONE» dell'Accordo del 14 maggio 2022 sopracitato, con il quale è stato approvato il nuovo cronoprogramma dell'intervento, che ha portato il termine dei lavori dal 31 marzo 2025 al 31 novembre 2025;

Vista la nota del 19 novembre 2025, acquisita con protocollo regionale n. S1.2025.001057, con cui AlPo, per quanto concerne la «progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione del Lotto funzionale «Pavia - San Rocco al Porto» (tratta L3)» della Ciclovia turistica nazionale VENTO ha richiesto la proroga della data di ultimazione dei lavori a causa del protrarsi dell'iter autorizzativo delle interferenze con i reticolari consortili presenti lungo il tracciato della ciclovia e conseguentemente richiesto le nuove tempistiche per il termine dei lavori al 30 giugno 2026;

Considerato che, l'art. 27 della legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 stabilisce che il beneficiario possa presentare istanza di proroga per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento e verificato che le motivazioni addotte da AlPo di tale fattispecie;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta di proroga in argomento e di fissare la nuova tempistica del termine dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di Legge;

Visti la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare riferimento al «IX Provvedimento organizzativo» adottato con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. Di accogliere la «Richiesta Proroga tempi art. 7 (tempi di attuazione)» del «Lotto funzionale Pavia - San Rocco al Porto (LO) della ciclovia turistica nazionale VENTO», pervenuta da parte di AlPo con nota acquisita al protocollo regionale con n. S1.2025.001057 del 19 novembre 2025.

2. Di fissare la seguente scadenza dei tempi di attuazione dei lavori del lotto funzionale, tratta L3, da Pavia a San Rocco al Porto (LO):

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 30 giugno 2026

3. Di trasmettere il presente provvedimento ad AlPo.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Annamaria Ribaudo

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.u.o. 28 novembre 2025 - n. 17424**PR FESR 21-27 - Azione 2.2.1 «Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto» - Approvazione del bando «Green heat 100%»**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE ENERGETICHE DELLA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA

Viste la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, successivamente modificata con direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023, la direttiva 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica che modifica il Regolamento (UE) 2023/955, la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la delibera di giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);
- il decreto 30 giugno 2023 n. 9842 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027;
- la delibera di giunta regionale n. XI/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e in particolare:
 - il Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale, con particolare riferimento ai settori esclusi, all'effetto incentivante, al divieto di finanziamento imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero.;

- l'art. 46 «Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico», par. 1, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale, che si riportano di seguito:

- par. 1 - Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- par. 3 - Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
- par. 6 - I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.
- par. 7 - L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
- par. 8 - L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili;

- il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), che nel Pilastro n. 5 Lombardia «Green» definisce l'Obiettivo strategico 5.1.2 Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche impegnando Regione Lombardia a promuovere lo sviluppo di reti energetiche tecnologicamente efficienti, tra cui le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e ad intensificare la promozione della diffusione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile che valorizzino le peculiarità del territorio;

Considerato che il programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia, nell'ambito dell'Asse 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA» e in particolare l'obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», comprende l'Azione 2.2.1 «Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili» che prevede, tra l'altro, il sostegno alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che utilizzino fonti rinnovabili o recuperino calore di processo nel settore della climatizzazione degli edifici;

Dato atto che:

- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR e FSE 2021-2027 del 24 ottobre 2024 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione specifici per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento all'interno dell'azione 2.2.1 suddetta;
- la riprogrammazione del PR FESR 21-27 è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Reg. (UE) 1060/2021, con nota prot. R1.2025.0003007 del 3 giugno 2025;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 «APPROVAZIONE DELLA MISURA PR FESR 21-27-AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO», denominata «GREEN HEAT 100%», nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO2.2 «Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti» sull'Azione 2.2.1 «Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Osservato che l'iniziativa suddetta è finalizzata a incentivare l'uso dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento a fonte rinnovabile, riducendo le emissioni inquinanti e la dipendenza da combustibile fossile e allo stesso tempo valorizzando le risorse energetiche disponibili localmente e migliorando le condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti;

Preso atto che la d.g.r. 4610/2025 individua le risorse economiche necessarie all'attuazione dell'iniziativa, che ammontano a euro 20.000.000,00 (venti milioni), ripartite sui seguenti capitoli che presentano la necessaria dotazione nella proposta di progetto di legge del Bilancio di previsione 2026-2028, approvata in Giunta con d.g.r. n. XII/5235 del 30 ottobre 2025:

- euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.15623 «PR FESR 2021-2027 – QUOTA UE - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;
- euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.15625 «PR FESR 2021-2027 – QUOTA STATO - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;
- euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203.16628 «PR FESR 2021-2027 – FSC (EX QUOTA REGIONE) - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;

Dato atto che la d.g.r. 4610/2025 ha, inoltre, stabilito:

- di demandare al Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche, in qualità di Responsabile di Asse, in accordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la definizione ed approvazione del provvedimento di attuazione dell'iniziativa;
- di demandare al dirigente competente la trasmissione del suddetto provvedimento di attuazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., ai fini della registrazione della misura di aiuto e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di demandare l'attuazione degli aiuti a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

Dato atto, inoltre, che i contributi concessi con l'iniziativa non sono cumulabili con i finanziamenti del PNRR;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Richiamata la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e attività economica»;

Precisato che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del

31 dicembre 2022 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e/o ai soggetti appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Dato atto, conseguentemente, che i soggetti beneficiari della presente misura dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i.;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Europea attraverso il Sistema SANI2, conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014;

Considerato di demandare l'annotazione del codice di registrazione del regime di aiuto, ottenuto ad esito della procedura suddetta, in tutti gli atti successivi al presente provvedimento;

Dato atto che il Dirigente pro tempore della UO Risorse Energetiche della Direzione Generale Enti Locali Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica, in qualità di soggetto concedente, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 8, 9 e successivi per le finalità di cui all'art. 17;

Acquisito nella seduta dell'11 novembre 2025 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. 20 maggio 2024, n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024, n. 8804;

Acquisiti i pareri in ordine alla presente iniziativa:

- dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il 25 novembre 2025;
- dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota agli atti regionali protocollo n. V1.2025.0077538 del 28 novembre 2025;

Vista la comunicazione del 27 novembre 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto di approvare il bando «GREEN HEAT 100% - NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO» in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

Dato atto che la presente azione contribuisce all'Obiettivo Strategico 5.1.2 «Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulla programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali ed in particolare il IX Provvedimento organizzativo del 2023 (d.g.r.n.628 del 13 luglio 2023),

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 4610/2025, il bando «GREEN HEAT 100% - NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELEAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO» in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in attuazione dell'iniziativa in argomento;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa è pari ad euro 20.000.000,00 suddivisa sui seguenti capitoli che presentano la necessaria dotazione nella proposta di progetto di legge del Bilancio di previsione 2026-2028, approvata in Giunta con d.g.r. n. XII/5235 del 30 ottobre 2025:

- euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.15623 «PR FESR 2021-2027 – QUOTA UE - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;
- euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.15625 «PR FESR 2021-2027 – QUOTA STATO - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;
- euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203.16628 «PR FESR 2021-2027 – FSC (EX QUOTA REGIONE) - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE»;

3. di dare atto che il bando «Green Heat 100%» sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e, in particolare, il Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale, con particolare riferimento ai settori esclusi, all'effetto incentivante, al divieto di finanziamento imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero, e l'art. 46 «Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico», par. 1, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale;

4. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

5. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

6. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it.

La dirigente
Elena Colombo

_____ • _____



Cofinanziato
dall'Unione europea



Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 2 - “UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA”

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

Sommaario

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
A.1 PREMESSE
A.2 FINALITÀ E OBIETTIVI
A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI.....
A.4 SOGGETTI BENEFICIARI.....
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
B.2 INTERVENTI AMMISSIBILI
B.2.1 Biomassa.....
B.3 INTERVENTI INAMMISSIBILI.....
B.4 SPESE AMMISSIBILI
B.5 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....
B.6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.....
B.7 AIUTI DI STATO
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....
C.1.1 Imposta di bollo
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
C.3 ISTRUTTORIA
C.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.....
C.5 VARIANTI PROGETTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA
C.6 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
C.6.1 Accettazione del contributo assegnato
C.6.2 Caricamento del verbale di avvio lavori, dei documenti di gara e richiesta prima quota del contributo
C.6.3 Criteri per la rendicontazione delle spese
C.6.4 Erogazione della seconda quota di contributo
C.6.5 Erogazione del saldo del contributo e rendicontazione finale
D. DISPOSIZIONI FINALI
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.2 DECADENZE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI
D.3 PROROGHE DEI TERMINI
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI.....
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI.....
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.6.1 Responsabile della Gestione.....
D.6.2 Responsabile dei Controlli ed erogazioni
D.7 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE.....
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI.....
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI.....
D.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
D.14 ALLEGATI

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 PREMESSE

Il teleriscaldamento è un sistema di riscaldamento urbano che utilizza una rete di tubazioni isolate per fornire calore a edifici residenziali, commerciali e industriali da una fonte centralizzata. Questa tecnologia rappresenta una delle soluzioni più efficaci per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra, poiché consente di sfruttare il calore prodotto in centrali di cogenerazione, impianti a biomassa o altre fonti di energia rinnovabile, riducendo la necessità di caldaie individuali e migliorando la qualità dell'aria nelle aree urbane.

Nel contesto della transizione energetica e della lotta ai cambiamenti climatici, il teleriscaldamento assume un ruolo strategico per la decarbonizzazione del settore termico.

Nonostante i numerosi vantaggi, il teleriscaldamento deve affrontare diverse sfide per diventare una soluzione ancora più diffusa e sostenibile. Tra queste, vi è la necessità di realizzare nuovi sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento in grado di rispondere agli standard energetico-ambientali sempre più stringenti.

Infatti, a partire dall'emissione della direttiva europea 2012/27/UE, recepita in Italia con decreto legislativo n° 102 del 2014, è stato introdotto il concetto di sistema di teleriscaldamento (o teleraffrescamento) efficiente se usa, in alternativa, almeno il 50% di calore di scarto, il 50% di energia da fonti rinnovabili, il 50% di una combinazione delle precedenti o il 75% di calore cogenerato.

Nel 2023 l'emissione della direttiva europea 2023/1791/UE sull'efficienza energetica, non ancora recepita in Italia, ha reso ancora più restrittivi dal 2028 al 2050 i requisiti per la qualifica di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.

Regione Lombardia, precorrendo i tempi, ha sempre ritenuto lo sviluppo del teleriscaldamento nel proprio territorio una misura importante sia sotto il profilo dell'efficienza energetica che sotto quella della riduzione degli impatti ambientali.

Infatti, con le deliberazioni di Giunta regionale del 23 dicembre 2004 n. VII/20119 e del 29 dicembre 2005 n. VII/1761, ha approvato il bando per l'incentivazione alla diffusione di sistemi di teleriscaldamento funzionali al conseguimento di elevati livelli di efficienza energetica e alla riduzione di elementi di criticità ambientale.

Successivamente, in occasione della Programmazione UE 2007-2013 e Fondo di Sviluppo e Coesione, Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale del 02 agosto 2007 n. VIII/5261 la realizzazione ed estensione delle Reti di Teleriscaldamento attraverso il bando "Incentivi per la diffusione di sistemi di teleriscaldamento", finanziando contemporaneamente due distinte misure. La misura A ha riguardato il finanziamento a supporto per reti di teleriscaldamento alimentate con l'uso di risorse energetiche locali rinnovabili, invece la misura B il supporto per la diffusione di reti di teleriscaldamento indipendentemente dal combustibile utilizzato per la produzione del calore.

Nell'ambito della programmazione europea del PR FESR 2021-2027, Regione Lombardia intende sviluppare un complesso di azioni finalizzate anche alla diminuzione della dipendenza da combustibile fossile, la valorizzazione delle risorse energetiche disponibili localmente e il miglioramento delle condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climalteranti.

In particolare, nell'ambito dell'Azione 2.2.1 "Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili" del PR FESR 2021-2027, la DGR 4610/2025 ha approvato la misura "PR FESR 21-27 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO - GREEN HEAT 100%", di cui questo bando è attuazione, per la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprendenti impianti di generazione che utilizzino al 100% energie rinnovabili e/o recupero di energia termica e le relative reti di distribuzione, al fine di renderli "efficienti" e in linea ai tragliardi previsti dalla direttiva europea 2023/1791/UE.

A.2 FINALITÀ E OBIETTIVI

Nell'ambito dell'attuazione della misura e di quanto descritto nelle premesse, l'iniziativa in oggetto è finalizzata al finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che utilizzino fonti rinnovabili e/o recuperino calore di scarto sul territorio regionale. Ciò consente una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica. L'azione sarà realizzata in coerenza con le indicazioni del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima relative alla territorializzazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

A.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione Europea

- Direttiva n. 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- Direttiva (UE) n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- Direttiva 2018/2002/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
- Decisione C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 della Commissione europea recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziati dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027.

- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, modificato dal Regolamento (UE) 27 febbraio 2023, n. 435.
- Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2139 del 4 giugno 2021 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e s.m.i..
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta.
- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha valutato positivamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), modificata successivamente dalle Decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 18 novembre 2024.
- Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi.
- Decisione (CE) C (2024) 6655 recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia.

Normativa nazionale

- Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE" e s.m.i..
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, come modificata dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
- Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
- Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge n. 233/2021, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose".

- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative".
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", in merito all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)".

Normativa regionale

- Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione".
- Legge Regionale 5 maggio 2004, n. 11 "Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia".
- Delibera di Giunta Regionale n. IX/1170 del 24 maggio 2011 che approva le linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie.
- Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671.
- Delibera di Giunta Regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale).
- Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027 e il Decreto n. 7621 del 29 maggio 2025 di approvazione dell'aggiornamento del SI.GE.CO..

- Delibera di Giunta Regionale n. XII/2152 del 8 aprile 2024 di "Classificazione dei piccoli comuni montani e non montani della Lombardia in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25", che aggiorna la DGR 2611/2019.
- Delibera di Giunta Regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia.
- Delibera di Giunta Regionale n. XII/3649 del 16 dicembre 2024 sui nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW.
- Delibera di Giunta Regionale n. XII/4610 del 23 giugno 2025 che approva la presente misura.

Per quanto non previsto o esplicitato, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanaione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.4 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo gli operatori dei servizi di teleriscaldamento, identificati quali micro, piccole, medie e grandi imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e relativo allegato I.

Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi.

Alla data di presentazione della domanda, i soggetti devono essere in possesso dei requisiti sottostanti e mantenerli per tutta la durata del progetto fino alla data di erogazione del saldo.

Tabella 1. Requisiti di accesso.

Requisito	Descrizione
a) Obblighi presso Registro Imprese	L'impresa richiedente deve essere regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente.
b) Non trovarsi nello stato di "Impresa in difficoltà"	L'impresa richiedente non deve presentare le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definita dall'articolo 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

c) Assenza di procedure in corso	L'impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non deve trovarsi in stato di fallimento, essere sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
d) Sostenibilità finanziaria	L'impresa richiedente è tenuta a dimostrare idonea sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg. (UE) n. 2021/1060.
e) Divieto di operare nei settori esclusi	L'impresa richiedente non deve operare nei settori di applicazione esclusi dal Reg. (UE) n. 651/2014. Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.
f) Regolarità contributiva	L'impresa richiedente deve presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale nei confronti di INPS, INAIL e Casse di Previdenza dei professionisti.
g) Regolarità antimafia	L'impresa richiedente deve trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia. Il presente requisito costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica sarà effettuata dopo l'approvazione della graduatoria e comunque prima del pagamento del contributo.
h) Capacità di contrarre con la pubblica amministrazione	I soggetti beneficiari e i loro legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, soci e ogni altro soggetto con poteri di rappresentanza, decisione o controllo dell'impresa richiedente (ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023): <ul style="list-style-type: none"> - devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; - non devono essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - non devono essersi resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

Ai fini dell'ammissibilità e della corretta rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del presente bando, ciascun beneficiario può presentare fino a un massimo di **tre** domande di contributo, ciascuna riferita a un solo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento oggetto di intervento.

A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria stabilita con deliberazione n. 4610/2025 per l'attuazione dell'iniziativa è pari a euro 20.000.000. Gli interventi inseriti in graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare, il presente regime di aiuti rispetta le disposizioni di cui all'articolo 46 del Regolamento in questione.

Il sostegno, nella forma del contributo a fondo perduto, è concesso nel limite massimo di euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro) per singolo progetto.

L'intensità del sostegno è pari al 45% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali se concessa alle micro/piccole imprese, come riepilogato nella tabella seguente.

Tabella 2. Intensità di agevolazione.

	Micro/Piccola Impresa	Media Impresa	Grande Impresa
Intensità massima del contributo	65%	55%	45%

I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR; tuttavia, è prevista la cumulabilità, con altre forme di finanziamento in regime di non aiuto fino al massimo del 100% della spesa sostenuta.

In caso di cumulo tra diversi regimi di aiuti di Stato dovrà essere comunque rispettato il limite di intensità complessivamente applicabile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie: ad esempio, se una media impresa richiedente ha già ottenuto aiuti di Stato per il 20% delle spese ammissibili il contributo massimo concedibile sarà pari al 35%.

Si rimanda al successivo paragrafo B.7 in merito al tema degli aiuti di Stato.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa

antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Si evidenzia che la concessione del contributo è subordinata alla verifica degli obblighi derivanti dalla Legge 213/2023 e s.m.i. in materia di assicurazione dei rischi catastrofali, ove applicabile.

B.2 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti (impianti di generazione del fluido termovettore e delle relative reti di distribuzione e/o sistemi di stoccaggio termico, con esclusione degli allacciamenti alle utenze e delle sottostazioni di scambio termico) alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore/freddo di scarso.

Gli interventi andranno ad interessare gli elementi impiantistici (generatore/cogeneratore, rete di distribuzione ed eventuali sistemi di stoccaggio termico) ubicati sul territorio della Regione Lombardia.

I sistemi proposti dovranno essere conformi alla definizione di "sistema efficiente" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera tt) del D.lgs. 102/2014, come modificato dal D.lgs. 199/2021, e in conformità alla Direttiva (UE) 2023/1791.

Ai fini dell'ammissibilità, le proposte progettuali devono rispettare, inoltre, i seguenti requisiti:

- a. I progetti devono essere coerenti con il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), con il Programma Regionale Inquinamento Atmosferico (PRIA), con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).
- b. L'area o l'immobile interessato dalla centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento deve essere nella disponibilità del beneficiario, in forza di diritto di proprietà (piena – è esclusa la nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
- c. L'utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all'allegato VII della Direttiva (UE) n. 2018/2001.

I sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento oggetto di proposta devono essere tecnicamente e funzionalmente distinti, in conformità ai principi di trasparenza, tracciabilità e separazione delle attività previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e gestione dei fondi pubblici.

A tal fine, devono essere rispettate le seguenti condizioni minime:

- Esclusività dell'allaccio delle utenze: ogni utenza deve risultare allacciata in via esclusiva a uno solo dei due sistemi (teleriscaldamento oppure teleraffrescamento), senza possibilità di commutazione, interconnessione o condivisione tra i due servizi.

È ammessa deroga a tale principio esclusivamente nei casi in cui siano congiuntamente soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- 1) il calore e il freddo forniti siano oggetto di contabilizzazione separata e verificabile;
 - 2) sia garantita la tracciabilità autonoma dei flussi energetici, mediante sistemi di misura e monitoraggio dedicati.
- Reti di distribuzione indipendenti: le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento devono essere fisicamente separate e non interconnesse in alcun punto.
 - Centrali di produzione autonome: le centrali di generazione dell'energia termica e frigorifera devono essere distinte e non collegate tra loro, né direttamente né tramite sistemi ausiliari condivisi.
 - Univocità di alimentazione: ciascuna centrale di produzione deve alimentare una sola rete, evitando qualsiasi forma di cogenerazione o co-alimentazione tra i due sistemi.

Qualora vengano presentati più progetti che prevedono interventi sullo stesso territorio e/o sulle stesse utenze allacciate, verrà ammesso a finanziamento solamente il progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio.

Si ricorda che ogni soggetto proponente può presentare al massimo tre domande di contributo.

Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do Not Significant Harm¹) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 e devono essere realizzati nel rispetto della normativa in tema di autorizzazioni ambientali (ad esempio Valutazione di impatto ambientale-VIA, Valutazione di incidenza ambientale), ove pertinente, così come indicato in allegato 3. Essi, inoltre, devono essere conformi con quanto previsto dalla verifica climatica, come indicato in allegato 4.

B.2.1 Biomassa

Nel caso di realizzazione di impianti a biomassa, dovranno inoltre essere rispettati i limiti emissivi stabiliti dalla normativa in vigore, e in conformità alle disposizioni regionali vigenti, e dovrà essere conseguita una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra in relazione alla metodologia di riduzione e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.

La biomassa concorrente al raggiungimento della qualifica di teleriscaldamento efficiente deve essere di provenienza dallo stesso bacino imbrifero in cui si inserisce l'impianto di teleriscaldamento oppure in un raggio lineare di 40 km dall'impianto di teleriscaldamento stesso.

¹ Il principio do no significant harm – DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

In merito ai requisiti emissivi ed impiantistici, si rinvia alla regolamentazione prevista dalla DGR 3649/2024 con decorrenza dal 15 ottobre 2026.

B.3 INTERVENTI INAMMISSIBILI

Non potranno essere accettate domande di contributo relative a interventi che:

- 1) utilizzino sistemi generazione che non siano al 100% alimentati da FER o da calore di scarto;
- 2) utilizzino la cogenerazione a gas;
- 3) siano stati avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi del punto 23), dell'articolo 2 del regolamento GBER, ossia per i quali sia intervenuto l'inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure sia stato assunto il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- 4) siano stati materialmente completati o pienamente attuati prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'art. 63, comma 6, Reg. (UE) n. 2021/1060;
- 5) abbiano ricevuto esito negativo a seguito di valutazione di incidenza con riguardo agli effetti sui siti della rete Natura 2000.

B.4 SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal richiedente, direttamente imputabili all'intervento e rappresentate nel quadro economico allegato alla domanda di contributo compilato secondo il format presente sul Sistema Informativo Bandi e Servizi.

In relazione agli interventi, le spese ammissibili sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 3. Spese ammissibili.

CATEGORIA DI SPESA	DESCRIZIONE VOCI SPESA
a) Impianti per la produzione del fluido termovettore, e di eventuali sistemi di stoccaggio termico	
b) Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione	Rientrano in questa categoria le spese relative ad interventi sugli impianti a fonte rinnovabile o alimentati da calore di scarto necessari alla gestione e alla connessione con la rete di distribuzione e le relative infrastrutture, comprese la posa della rete di

	teleriscaldamento/teleraffrescamento e di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione.
c) Impiantistica idraulica ed elettrica di alimentazione della rete di teleriscaldamento, ad esclusione degli allacciamenti	
d) Opere di ripristino stradale	
e) Oneri per la sicurezza	Riferiti alle voci da a) a d).
f) Imprevisti	Le quote per imprevisti verranno riconosciute nel limite massimo del 5% (cinque percento) delle voci di spesa dalle lettere a), b) e c) e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili.
g) Spese tecniche	Rientrano in questa categoria le spese collegate alla progettazione, direzione lavori, collaudi, studi di valutazione di impatto ambientale, indagini propedeutiche di tipo geologico e incentivi di cui all'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" art. 45, comma 1) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Tali spese verranno riconosciute nel limite massimo del 5% (cinque percento) dell'importo delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e).
h) Pubblicazione degli atti di gara	
i) Comunicazione del Programma	Comprende i costi relativi alla cartellonistica temporanea e alla targa permanente, fino a 500,00 euro.
j) Garanzia fidejussoria	Riconosciute nel limite massimo del 3% (tre percento) delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e); rientrano in questa categoria le spese connesse alla stipula di fideiussioni finalizzate alla presentazione di domande di anticipo (richieste di prima e seconda quota del contributo).
k) Costi indiretti dell'operazione	Sono pari al 7% (sette percento) dei costi diretti ammissibili, ai sensi degli artt. 53 e 54 del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.

Come indicato alla lettera k) della tabella sovrastante, ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 e al fine di coprire i costi indiretti dell'operazione, sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili

verrà riconosciuto automaticamente un importo forfettario pari al 7% dei suddetti costi diretti ammissibili.

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere:

- a) sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche per attività preparatoria (realizzazione di studi di fattibilità economica, richiesta di permessi, indagini e rilievi) che saranno ritenute ammissibili anche se sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di adesione al bando;
- b) sostenute e pagate esclusivamente dal beneficiario del contributo del presente bando tramite conto corrente intestato e nella disponibilità dello stesso. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
- c) congrue e pertinenti al progetto proposto, nonché direttamente imputabili, necessarie e funzionali alle attività previste nel progetto medesimo;
- d) riferite a beni utilizzati nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta eccezione per gli strumenti di telegestione e telecontrollo che, per la loro funzione, devono essere localizzati altrove;
- e) sostenute e pagate a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di contributo, ed entro la conclusione del progetto; a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
- f) nel caso di spese collegate ad interventi per cui sono necessari titoli autorizzativi (ad es. permesso di costruire, scia etc.) le spese saranno ammissibili solo se sostenute successivamente al titolo autorizzativo.

Il beneficiario è tenuto, nelle proprie registrazioni contabili, a adottare una contabilità separata del progetto o all'utilizzo di codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione che permettano di identificare in maniera chiara la contabilità di progetto.

I beni devono essere acquistati a condizioni di mercato da terzi. Le spese relative all'acquisto di impianti, macchinari, strumenti ed attrezzature comprendono anche le relative spese di trasporto ed installazione presso le unità operative in cui si realizza il progetto.

Le spese ammissibili si intendono al netto di I.V.A: l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile.

Non sono, inoltre, ammissibili al contributo le spese:

- a. sostenute da soggetti associati o collegati con il soggetto beneficiario, ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- b. riguardanti lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- c. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A;
- d. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;

- e. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
- f. relative a interventi di manutenzione ordinaria;
- g. riguardanti beni usati e ricondizionati;
- h. relative a interessi debitori ed altri oneri finanziari, ad eccezione di quelli riferiti alle garanzie fideiussorie richieste dal bando;
- i. indicate in fattura senza un adeguato grado di dettaglio;
- j. correlate all'istanza di contributo, per la predisposizione della rendicontazione, il caricamento della domanda di adesione al bando e di pagamento;
- k. non pertinenti al progetto ammesso a contributo e ogni altra categoria di spesa non prevista dal bando.

Ulteriori dettagli relativi alle singole voci di spesa ammissibili nonché i criteri e le regole per la rendicontazione sono dettagliati nel paragrafo C.6.3 "Criteri per la rendicontazione delle spese" del presente bando.

B.5 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il termine massimo per la consegna ed inizio lavori degli interventi è stabilito al **31 marzo 2027**.

Ogni intervento ammesso deve essere ultimato, collaudato e rendicontato entro il **31 marzo 2029**.

Eventuali proroghe rispetto ai termini sopraindicati sono disciplinate al paragrafo D.3 del presente documento.

B.6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'ammissibilità del progetto sarà valutata applicando i seguenti criteri.

Criteri di ammissibilità generali:

- a) appartenenza del soggetto proponente alle categorie di soggetti beneficiari di cui al paragrafo A.4 del bando e possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati nello stesso;
- b) rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, tra cui le norme sulla accessibilità degli edifici, sicurezza e sull'ambiente, le norme in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici con specifica attenzione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di settore applicabili;
- c) regolarità formale e completezza documentale della domanda;
- d) rispetto della tempistica e della procedura prevista dal bando;
- e) coerenza dell'operazione con le finalità e i contenuti dell'azione;

- f) possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione, anche in relazione al principio del DNSH.

Criteri di ammissibilità specifici:

- a) nuovi sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento efficienti ai sensi della direttiva 2012/27/UE alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto;
- b) livello di progettualità minimo richiesto: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
- c) rispetto dei requisiti legislativi vigenti;
- d) la biomassa concorrente al raggiungimento della qualifica di teleriscaldamento efficiente deve essere di provenienza dallo stesso bacino imbrifero in cui si inserisce l'impianto di teleriscaldamento o in un raggio lineare di 40 km dall'impianto di teleriscaldamento stesso, nel caso di impianti di generazione a biomassa;
- e) rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH;
- f) verifica climatica delle infrastrutture² come definita dagli indirizzi nazionali;
- g) presenza di Piano Economico Finanziario (PEF) da cui si possa evincere la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in applicazione dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- h) i progetti devono essere coerenti con il Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), con il Programma Regionale Inquinamento Atmosferico (PRIA) con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e con il Programma Nazionale Controllo Inquinamento Atmosferico (PNCIA).

La mancanza di uno o più degli elementi indispensabili sopra indicati comporta la non ammissibilità del progetto alla fase di valutazione.

I progetti ritenuti ammissibili verranno poi valutati secondo i criteri specificati al paragrafo C.3 del presente documento.

B.7 AIUTI DI STATO

Il contributo di cui al presente bando è concesso nell'ambito del Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 e s.m.i., con particolare riferimento a:

- il Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale, concernenti i settori esclusi, l'effetto incentivante, il divieto di finanziamento di imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero;
- l'art. 46 "Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico", par. 1, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale, che si riportano di seguito:

² Si specifica che per il pilastro **neutralità**, la Verifica Climatica si ritiene adempiuta a priori, in quanto per la tipologia di interventi ammissibili, il pre-screening effettuato determina di posizionarsi sotto alla soglia delle 20 ktCO₂eq/anno. Per il pilastro **resilienza**, in coerenza con gli indirizzi nazionali, sarà necessario redigere la verifica climatica da parte del beneficiario, sulla base di un formulario/modello allegato al bando (Allegato 4).

- par. 1 - Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- par. 3 - Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
- par. 6 - I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.
- par. 7 - L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
- par. 8 - L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili.

Ai fini della partecipazione al bando, l'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati deve essere successivo alla data di presentazione della domanda (art. 6 GBER).

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà verificato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) che il soggetto beneficiario non sia destinatario di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589.

I soggetti beneficiari della presente misura dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i..

I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR; la cumulabilità con altre forme di finanziamento è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento nonché le regole relative all'intensità di aiuto.

I contributi di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento sopra citato.

Ai beneficiari verrà notificata tempestivamente qualsiasi comunicazione e/o rilievo da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, il cui facsimile è disponibile su Bandi e Servizi, deve essere presentata dal soggetto beneficiario titolato, ossia da un operatore dei servizi di teleriscaldamento come definito al paragrafo A.4 del bando.

Ogni soggetto beneficiario può presentare fino a **tre** domande di finanziamento; tuttavia, può candidare ogni singolo sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento oggetto di intervento attraverso una sola domanda di contributo. Nel caso in cui il soggetto proponente abbia necessità di presentare una nuova pratica in sostituzione di quella già inserita sul Sistema Informativo Bandi e Servizi il richiedente dovrà comunicare tramite pec, all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, la volontà di rinunciare alla pratica già presentata al fine di consentire l'inserimento di una nuova domanda entro la scadenza.

La domanda, prodotta dal sistema e firmata elettronicamente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato, corredata della documentazione elencata più avanti, deve essere presentata esclusivamente online, nell'apposita sezione dedicata e secondo le modalità ivi indicate, per mezzo del Sistema Informativo Integrato Bandi e Servizi: <http://www.bandi.regione.lombardia.it> nel seguente intervallo temporale:

- **dalle ore 10.00 di martedì 2 dicembre 2025**
- **fino alle ore 16.00 di mercoledì 15 aprile 2026**

Al termine della compilazione online il sistema informatico genera automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che deve essere scaricato dal sistema, sottoscritto da parte del Legale Rappresentante o suo delegato e successivamente ricaricato a sistema. Il firmatario della domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato sia quello generato automaticamente dal sistema, garantendone integrità e contenuti in quanto saranno dichiarate inammissibili le domande incomplete o difformi dal modulo generato da Bandi e Servizi.

La sottoscrizione deve essere eseguita con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri

del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La procedura si conclude con l'invio al protocollo della domanda di partecipazione; il sistema informatico rilascia quindi in automatico numero e data di protocollo alla domanda di contributo e invia una notifica al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al bando.

Con riguardo agli allegati a questo documento, si evidenzia che essi forniscono solo una rappresentazione/esemplificazione delle informazioni che verranno richieste e riportate nei documenti che verranno prodotti in automatico dal sistema Bandi e Servizi e, pertanto, non sostituiscono in alcun modo i moduli prodotti dal sistema, i quali, una volta generati, vanno scaricati, firmati digitalmente e ricaricati a sistema. Tali documenti saranno gli unici ritenuti validi ai fini dell'ammissione.

Per procedere all'invio della domanda di partecipazione il sistema richiede la compilazione secondo i modelli presenti online e l'upload della seguente documentazione relativa al progetto:

1. domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante o suo delegato;
2. sintesi dell'intervento (**Allegato 1**) contenente le ragioni delle scelte adottate e dei benefici conseguibili in termini energetici ed ambientali, con esplicito riferimento agli obiettivi del presente bando;
3. relazione sulle prestazioni energetiche degli impianti proposti, con evidenza della conformità alla definizione di "sistema efficiente", della metodica di calcolo utilizzata, l'entità del risparmio energetico e dei benefici ambientali conseguibili, compilato secondo il format di cui all'**Allegato 2** del presente bando;
4. scheda per la verifica di conformità alle ammissibilità ambientali (DNSH – paesaggio) in **Allegato 3**;
5. relazione di verifica climatica di cui all'**Allegato 4**, redatta secondo le linee guida indicate nel medesimo allegato, firmata digitalmente dal responsabile del progetto o dal progettista;
6. quadro economico di progetto, suddiviso per centrale e rete, secondo il facsimile in **Allegato 5**;
7. progetto di fattibilità tecnico-economica completo dei relativi allegati, ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
8. schemi impiantistici della centrale e della rete.

Documentazione **ulteriore** da allegare, necessaria per lo svolgimento dell'attività istruttoria di valutazione:

- a. ai fini della verifica dell'ammissibilità e della determinazione della dimensione di impresa per l'attribuzione dell'eventuale maggiorazione di contributo di cui al paragrafo B.1:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 (**Allegato 6**);

- calcolo della dimensione di impresa, secondo il format reso disponibile su Bandi e Servizi;
- b. planimetria e visura catastale dell'area di localizzazione dell'impianto;
- c. dichiarazione di sostenibilità finanziaria della proposta, assicurando la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per almeno 5 anni (**Allegato 7**).

Documentazione **eventuale** da allegare ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità:

- d. copia della certificazione UNI EN ISO 14001- Sistema di gestione ambientale, in corso di validità;
- e. copia della certificazione Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sistema comunitario di ecogestione e audit, in corso di validità;
- f. copia della certificazione UNI EN ISO 45001 - sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità;
- g. copia della certificazione SA 8000 Social Accountability e/o PAS 24000 Sistemi di gestione sociale standard di riferimento sulla responsabilità sociale, in corso di validità.

La mancata presentazione della copia delle certificazioni suddette non pregiudica l'ammissibilità della proposta progettuale; tuttavia, comporta la non attribuzione del relativo punteggio in fase istruttoria.

Eventuali allegati o documenti di supporto possono essere inseriti in coda oppure come file a parte.

Nella compilazione della domanda dovranno inoltre essere dichiarati:

- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza, concorrenza e appalti pubblici;
- l'accettazione delle condizioni previste dal presente bando e l'impegno, in caso di assegnazione del contributo, al rispetto di tutti gli obblighi da ciò derivanti;
- la completezza della documentazione allegata;
- il rispetto delle tempistiche e delle procedure previste;
- se gli interventi proposti fruiscono di altre forme pubbliche di incentivazione e in che quota percentuale.

Le domande pervenute ma presentate con modalità differenti rispetto alla procedura descritta nella presente sezione oppure incomplete sono inammissibili.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.1.1 Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo. (Art 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. Art 15 Dlgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Il contributo è assegnato attraverso una procedura valutativa a graduatoria. Gli interventi ammessi saranno inseriti in una graduatoria a scorimento e finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Regione Lombardia si riserva di non assegnare la totalità delle risorse disponibili qualora la disponibilità residua per l'ultimo progetto idoneo in graduatoria non coprisse interamente il contributo concedibile a favore del beneficiario.

C.3 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità e la valutazione delle stesse, è eseguita dal Nucleo di Valutazione che verrà istituito dal dirigente Responsabile della Gestione con proprio provvedimento.

Sono considerate ammissibili alla fase valutativa le domande presentate che rispondono ai criteri di ammissibilità generali e specifici riportati nel paragrafo B.5. Costituisce, inoltre, elemento essenziale per l'ammissibilità la presenza di tutti i dati, documenti e dichiarazioni riportati nel paragrafo C.1.

La valutazione delle richieste sarà suddivisa nelle seguenti due fasi di ammissibilità formale e di merito tecnico:

a) valutazione dell'ammissibilità formale della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata e al possesso dei requisiti specifici previsti dal bando:

- livello progettuale minimo richiesto (PFTE);
- rispetto dei requisiti legislativi vigenti;
- in caso di utilizzo di biomassa, provenienza dallo stesso bacino imbrifero o entro 40 km dall'impianto, in conformità alle vigenti disposizioni regionali;
- conformità alle ammissibilità ambientali (allegato 3);
- verifica climatica delle infrastrutture (allegato 4);

- presenza di un PEF da cui si possa evincere la sostenibilità finanziaria dell'intervento in relazione al parametro IRR (come definito in tabella 4);
- coerenza con il PREAC e PRIA/PNCIA;

b) valutazione di merito tecnico, che viene attivata solo in seguito al superamento positivo della fase di ammissibilità formale descritta al punto a). In questa fase, a ciascun progetto sarà attribuito un punteggio complessivo, calcolato sulla base dei criteri previsti dall'Azione 2.2.1, come dettagliato nelle successive Tabelle 4 e 5.

Il punteggio tecnico è composto da due gruppi di criteri, uno di valutazione e uno di premialità:

- ✓ Criteri di valutazione base (Tabella 4), che includono
 - Parametro RAI: $P_{RAI} = 30 \times (\text{RAI progetto}/\text{RAI max})^*$
 - Parametro REI: $P_{REI} = 25 \times (\text{REI progetto}/\text{REI max}) + K_{\text{raffrescamento}}$
 - Parametro IRR: $P_{IRR} = 10 \times (\text{IRR progetto}/\text{IRR max})$

Non saranno considerati ammissibili interventi con IRR progetto inferiore al 5%, indipendentemente dal punteggio ottenuto dai parametri RAI e REI.

Il punteggio totale per i criteri base è quindi: $P_{\text{valutazione}} = P_{RAI} + P_{REI} + P_{IRR}$

* RAI max, REI max e IRR max rappresentano i valori migliori in assoluto dei rispettivi parametri tra tutti i progetti presentati.

Tabella 4. Criteri di valutazione base e punteggi assegnati.

	Criterio di valutazione (Ci)	Descrizione	Punteggio (Pi)	Modalità di assegnazione
1	Parametro RAI	Calcolato come rapporto tra i benefici ambientali, in termini di riduzione delle emissioni di CO ₂ , conseguibili dal progetto, e l'investimento richiesto per la realizzazione del medesimo ed espresso in tCO ₂ /MeEuro. Esso è il valore cumulato, entro un determinato riferimento temporale, delle mancate emissioni di anidride carbonica derivanti dal "sistema di generazione efficientato" e/o dal "sistema convenzionale sostituito", al netto di quanto derivante dal progetto medesimo e valutando nullo per convenzione l'impatto delle biomasse.	30	$P_{RAI} = 30 \times (\text{RAI progetto}/\text{RAI max}^*)$
2	Parametro REI	È dato dal rapporto tra i benefici energetici, in termini di riduzione dei consumi energetici, conseguibili dal progetto, e l'investimento richiesto per la realizzazione del medesimo, ed espresso in tep/MEuro. È la somma entro un determinato riferimento temporale del risparmio energetico normalizzato, ovvero del "sistema di generazione efficientato" e/o dal "sistema convenzionale sostituito" e l'investimento normalizzato. Tale parametro sintetizza in generale la capacità di produrre energia, sia elettrica sia termica, con maggiore efficienza.	30	$P_{REI} = 25 \times (\text{REI progetto}/\text{REI max}^*) + K_{raffrescamento}$ <p>$K_{raffrescamento} = 5$ se il sistema è bivalente (teleriscaldamento e teleraffrescamento)</p>
3	Parametro IRR, Internal Rate of Return	Espresso in valore assoluto, come parametro finanziario di redditività. È il fattore di attualizzazione che annulla il valore netto attualizzato (VAN) al termine della vita utile dell'impianto. Ogni progetto viene valutato anche sulla base della sua validità economica, costituendo questa la garanzia di esercizio effettivo ambientalmente positivo per l'intera durata della vita utile dell'impianto.	10	$P_{IRR} = 10 \times (\text{IRR progetto}/\text{IRR max}^*)$ <p>solo se IRR progetto > 5%</p>
TOTALE PUNTEGGIO			0 - 70	

* RAI max, REI max e IRR max rappresentano i valori migliori in assoluto dei rispettivi parametri tra tutti i progetti presentati.

Si osserva che i primi tre parametri (RAI, REI e IRR) sono normalizzati in base ai migliori valori ottenuti dai progetti candidati al contributo.

- ✓ Criteri di premialità (Tabella 5), che considerano aspetti aggiuntivi quali: appartenenza a piccoli comuni svantaggiati, iniziative in aree non servite da reti di teleriscaldamento, misure di mitigazione ambientale e paesaggistica, prevalenza di utenza civile, possesso di titoli autorizzativi, piano di allacciamento, recupero di calore di scarto e certificazioni ambientali e sociali.

Il punteggio premiale è calcolato come: $P_{\text{premialità}} = \sum_{i=1}^7 P_{ci} + \min(P_{c8}, 3)$

Infine, il punteggio totale assegnato al progetto è dato dalla somma dei due contributi:

$$P_{\text{totale}} = P_{\text{valutazione}} + P_{\text{premialità}}$$

In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Tabella 5. Criteri di valutazione delle premialità e punteggi assegnati.

	Criterio di premialità (Ci)	Descrizione	Punteggio (Pi)	Modalità di assegnazione												
1	Appartenenza alla categoria dei piccoli comuni ai sensi della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 e indice di svantaggio attribuito secondo la d.g.r. 8 aprile 2024 n. 2152		5	<p>Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Grado di svantaggio</th> <th>Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Basso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Medio</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Elevato</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Zona	Grado di svantaggio	Punteggio	A	Basso	1	B	Medio	3	C	Elevato	5
Zona	Grado di svantaggio	Punteggio														
A	Basso	1														
B	Medio	3														
C	Elevato	5														
2	Nuova iniziativa in un'area finora non interessata da reti di teleriscaldamento		5	<p>Rete di teleriscaldamento presente = 0</p> <p>Nessuna rete di teleriscaldamento presente = 5</p>												
3	Mitigazione e contenimento degli impatti e/o misure di inserimento territoriale e paesaggistico degli impianti ulteriori rispetto a quelle previste dai criteri soglia		4	<p>Localizzazione della centrale di produzione in area impermeabile o in edifici degradati/dismessi/sottoutilizzati = 1</p> <p>Utilizzo di barriere verdi per minimizzare le interferenze sul paesaggio = 1</p> <p>Deimpermeabilizzazione e/o rinaturalizzazione di aree = 1</p> <p>Recupero di calore da data center = 1</p>												
4	Utenza finale prevalentemente civile (maggiore od uguale al 70% dei consumi)		3	<p>Sì = 3 No = 0</p>												
5	Possesso dei titoli autorizzativi o abilitativi		3	<p>Sì = 3 No = 0</p>												
6	Possesso di un piano di allacciamento		2	<p>Sì = 2 No = 0</p>												
7	Recupero del calore di scarto per almeno una percentuale del fabbisogno energetico pari al 5%		5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Recupero di calore di scarto (%)</th> <th>Punteggio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 5%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5 - 10%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10 - 20%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 20%</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Recupero di calore di scarto (%)	Punteggio	< 5%	0	5 - 10%	1	10 - 20%	3	> 20%	5		
Recupero di calore di scarto (%)	Punteggio															
< 5%	0															
5 - 10%	1															
10 - 20%	3															
> 20%	5															

8	Possesso certificazioni	Punteggio per ogni certificazione posseduta tra le seguenti: – UNI EN ISO 14001; – Registrazione EMAS; – UNI EN ISO 45001; – SA 8000 Social Accountability e/o PAS 24000.	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Certificazione</th><th>Punteggio</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNI EN ISO 14001</td><td>1</td></tr> <tr> <td>EMAS</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>UNI EN ISO 45001</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>SA 8000 / PAS 24000</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il punteggio non è cumulabile oltre i 3 punti. • Se un soggetto possiede sia ISO 14001 che EMAS, si considera solo EMAS. 	Certificazione	Punteggio	UNI EN ISO 14001	1	EMAS	1,5	UNI EN ISO 45001	0,5	SA 8000 / PAS 24000	1
Certificazione	Punteggio													
UNI EN ISO 14001	1													
EMAS	1,5													
UNI EN ISO 45001	0,5													
SA 8000 / PAS 24000	1													
TOTALE PUNTEGGIO														
			0 - 30											

Entro **90** (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, a conclusione delle attività istruttorie il Responsabile della Gestione procede con apposito provvedimento all'approvazione della graduatoria definitiva delle proposte ritenute ammissibili in base al punteggio complessivo assegnato e del relativo piano di assegnazione del contributo e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi (www.bandi.regione.lombardia.it).

Ai soggetti partecipanti verrà inviata, tramite indirizzo di posta certificata, la copia del provvedimento in ordine alla loro ammissione al finanziamento.

Il provvedimento contiene l'elenco dei progetti ammessi con il relativo punteggio, l'indicazione del costo totale ammissibile e, per gli interventi finanziati, il relativo contributo assegnato, oltre all'elenco dei progetti non ammessi, con l'indicazione sintetica della motivazione.

I progetti ammessi ma non finanziati per mancanza di risorse restano in graduatoria e possono beneficiare delle eventuali risorse resesi disponibili da rinunce, revoche, ovvero sulla base di eventuali incrementi della dotazione finanziaria di cui al paragrafo A.5 del presente bando.

Gli interventi devono essere ultimati, collaudati e rendicontati entro il 31 marzo 2029, salvo proroga, che può essere concessa secondo quanto indicato al paragrafo D.3 e disposto dalla L.R. 34/1978.

C.4 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Qualora nel corso dell'attività istruttoria emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni ad integrazione della documentazione ricevuta, gli elementi richiesti e la eventuale relativa documentazione devono pervenire entro il termine massimo di **10** giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dal Responsabile della Gestione tramite piattaforma Bandi e Servizi. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Si specifica che le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite il portale Bandi e Servizi nella pagina del progetto presentato. Notifiche delle avvenute comunicazioni avverranno tramite l'indirizzo di posta elettronica richiesto e indicato in fase di adesione; pertanto, si invita a monitorare la suddetta casella di posta, in quanto i termini temporali specificati in eventuali richieste di integrazioni verranno calcolati facendo riferimento alla data di rilascio della richiesta sul portale. Eventuali modifiche all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione dovranno essere comunicate tempestivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it.

La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione.

C.5 VARIANTI PROGETTUALI E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Saranno valutate dal Responsabile dei Controlli ed erogazioni eventuali varianti progettuali e in corso d'opera per le quali il soggetto beneficiario deve richiederne l'autorizzazione attraverso l'invio di formale richiesta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del Responsabile dei Controlli ed erogazioni.

In ogni caso, le varianti, a pena revoca del finanziamento, non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e non danno luogo a incrementi del beneficio economico approvato.

Esse potranno essere ammesse a condizione che:

- non peggiorino il punteggio totale assegnato in fase di istruttoria;
- non pregiudichino il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- non inficino la coerenza rispetto al principio DNSH e agli esiti della Verifica climatica, ove applicabile.

L'ammissibilità delle modifiche sarà riconosciuta dal Responsabile dei Controlli ed erogazioni del presente bando tramite comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla richiesta.

C.6 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo assegnato a ciascun ente è erogato allo stesso in tre quote, secondo le seguenti modalità:

- la prima quota all'inizio lavori, a titolo di anticipo e pari al 40% del contributo assegnato, eventualmente rideterminato sul quadro economico contrattualizzato;
- la seconda quota pari al 40% del contributo rideterminato, al raggiungimento del 50% dell'investimento ammissibile e con rendicontazione di tutte le spese sostenute;
- il saldo ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione delle spese sostenute.

La prima e la seconda quota di contributo sono coperte da garanzia fidejussoria redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 8**, ai sensi della L.R. 34/78 e della dgr 1770/2011, prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente, ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'erogazione delle quote di contributo, oltre che nelle modalità sopra descritte, è effettuata sulla base delle effettive disponibilità del capitolo del Bilancio regionale dedicato all'attuazione della misura.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.6.1 Accettazione del contributo assegnato

A seguito del provvedimento di approvazione della graduatoria e della sua pubblicazione sul portale Bandi e Servizi, entro **30** giorni dal ricevimento della comunicazione di notifica via posta certificata di cui al paragrafo C.3, i soggetti beneficiari del finanziamento devono accettare formalmente il contributo, compilando sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo "*Atto di accettazione del contributo assegnato*", disponibile nella pratica online, e completo di tutti i dati ivi richiesti: il modulo precompilato deve essere scaricato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, o suo delegato, e ricaricato a sistema.

Unitamente al modulo di accettazione suddetto, ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), il soggetto beneficiario è inoltre tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi;
- il certificato assicurativo da danni catastrofali di cui all'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, ove applicabile.

A seguito dell'accettazione del contributo, gli uffici regionali provvedono ad attribuire il codice unico di progetto (CUP) al progetto presentato e a comunicarlo al beneficiario. Il codice CUP dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi all'intervento finanziato.

Si evidenzia che nell'elaborazione del progetto esecutivo deve essere garantita la coerenza con il PFTE presentato in fase di adesione al bando; eventuali variazioni progettuali al PFTE sono ammissibili, purché non modifichino il punteggio assegnato, come già indicato al paragrafo C.5 per le varianti in corso d'opera.

C.6.2 Caricamento del verbale di avvio lavori, dei documenti di gara e richiesta prima quota del contributo

A seguito dell'avvio lavori, il richiedente inserisce nella pratica su Bandi e Servizi la data effettiva di avvio lavori, alla quale va obbligatoriamente allegata copia del verbale di avvio lavori.

Si rammenta che il termine massimo per l'avvio lavori è stabilito al **31 marzo 2027** e il caricamento della copia del verbale di avvio lavori è consentito entro **30** giorni dalla data di avvio lavori.

La trasmissione del verbale di avvio lavori e l'indicazione della data di avvio lavori sono obbligatori per poter procedere alla richiesta di erogazione della prima quota del contributo.

Al fine di verificare la correttezza delle procedure di gara, il beneficiario trasmette contestualmente a questa richiesta anche la seguente documentazione:

- Codice Identificativo di Gara (CIG);
- bando di gara per l'appalto;
- documentazione relativa all'approvazione del progetto esecutivo;
- copia del progetto esecutivo delle opere e relativi elaborati, completa delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, dell'esame paesistico, del progetto di invarianza idraulica ove pertinenti e necessari, qualora non presentate in fase di adesione (cfr. allegato 3) e della relazione CAM, aggiornata al livello di progettazione esecutiva;
- provvedimento di aggiudicazione completo del verbale di gara;
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, che non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e che è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi;
- copia del contratto di appalto (o, in caso di consegna lavori in pendenza di contratto, allegare il relativo verbale);
- checklist appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D.lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici;
- quadro economico aggiornato a seguito della procedura di aggiudicazione dei lavori;
- cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
- foto rappresentative del cartello di cantiere redatto secondo le indicazioni riportate al capitolo D.7;
- verbale di consegna lavori;

- copia digitale originale della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 40% del contributo assegnato e redatta secondo lo schema dell'Allegato 8.

Il beneficiario dovrà dichiarare di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").

Dopo aver caricato quanto richiesto, il sistema consente di intervenire sul quadro economico di progetto e sul cronoprogramma dei lavori: verrà chiesto se, a seguito delle procedure di gara, è necessario apportarvi modifiche oppure se confermarli così come sono stati determinati in fase di presentazione della domanda. Nel caso si debbano apportare delle modifiche sarà consentito compilare i due documenti con le stesse modalità e nel formato identico a quello inviato in fase di presentazione della domanda di contribuzione.

Qualora all'esito della gara emerga un quadro economico inferiore a quello originariamente presentato, il contributo assegnato potrà essere conseguentemente rideterminato in proporzione all'importo ammesso.

Infine, il beneficiario compila sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo "Richiesta di erogazione della prima quota", disponibile nella pratica online e completo di tutti i dati ivi richiesti: il modulo precompilato deve essere scaricato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, o suo delegato, e ricaricato a sistema.

Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni procede alla liquidazione della prima quota di contributo entro il termine di **45** giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione della prima quota completa di tutta la documentazione occorrente.

C.6.3 Criteri per la rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese avviene mediante il Sistema Informativo Bandi e Servizi attraverso il caricamento dei dati dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti e la successiva imputazione degli importi alle voci di spesa del piano dei costi del progetto.

In particolare, ai sensi della normativa vigente e ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate in Tabella 3 al paragrafo B.4;
- b) essere pertinenti e coerenti con le attività relative al progetto presentato e ammesso a finanziamento e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo;
- c) essere effettive, cioè, riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal beneficiario;
- d) essere riferite a interventi per i quali l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori sia intervenuto dopo la presentazione della domanda;
- e) essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario ed essere sostenute esclusivamente dallo stesso;
- f) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e

di Investimento Europei (Fondi SIE) e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli aiuti di Stato;

- g) essere conformi al principio DNSH come declinato nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 e specificato nel paragrafo B.2 "Interventi ammissibili";
- h) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- i) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, etc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, l'importo, la pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- j) essere registrate con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica che consenta di distinguerla da altre operazioni contabili, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 lett. a) del Regolamento 1060/2021;
- k) essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestate al beneficiario; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio;
- l) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dal beneficiario e rendicontati sul sistema informativo Bandi e Servizi;
- m) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al Progetto oggetto di agevolazione. A tal proposito si specifica quanto segue:
 - a. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo: tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, assegno, carta di credito o di debito aziendale), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori;
 - b. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati al soggetto beneficiario (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali, che siano quindi intestate al soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al soggetto beneficiario);
 - c. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento, nonché la causale dello stesso;
 - d. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - e. in nessun caso saranno ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
 - compensazione di crediti e debiti;

- pagamento in contanti;
- pagamenti effettuati direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario;
- pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Infine, si evidenzia che le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, devono garantire la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo, pena la decadenza del contributo.

Modalità per l'inserimento online dei giustificativi di spesa

Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge 136/2010 "Tracciabilità flussi finanziari", tutte le operazioni finanziarie inerenti al contributo regionale e relative ad incassi, pagamenti e operazioni devono essere effettuate attraverso il/i conto corrente/i indicato/i sul sistema Bandi e Servizi.

Il beneficiario può inserire in qualsiasi momento i giustificativi delle spese già sostenute tramite la piattaforma Bandi e Servizi. Per farlo, è necessario innanzitutto registrare le informazioni relative ai fornitori nella finestra "Fornitori e Dipendenti" (percorso "La mia area" – "Giustificativi di spesa" - "Fornitori e Dipendenti").

Una volta terminate le registrazioni dei fornitori, è possibile inserire i giustificativi nella finestra "Giustificativi" (percorso "La mia area" – "Giustificativi di spesa" - "Giustificativi"): sarà possibile effettuare singoli inserimenti scegliendo di caricare la fattura elettronica in formato xml/p7m oppure compilare manualmente i dati. È possibile anche effettuare un inserimento massivo (tramite il caricamento di un file .zip contenente le fatture elettroniche oppure scaricando e compilando il modello Excel di supporto). In entrambi i casi si dovrà richiamare il fornitore direttamente nella maschera in fase di compilazione del giustificativo. Al termine è poi possibile inserire le quietanze riferite ai giustificativi inseriti. Si ricorda di allegare sempre le scansioni/copie dei giustificativi e delle quietanze inserite.

Per la rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario, accedendo alla piattaforma nella pagina di progetto, potrà richiamare tramite ID il giustificativo precedentemente inserito e compilare, per ciascuna voce di spesa ammissibile di cui al paragrafo B.3 le specifiche non precedentemente inserite in fase di registrazione dei giustificativi, ossia:

- importo imponibile imputato alla voce di costo;
- importo dell'IVA imputato alla voce di costo.

Dovrà inoltre essere allegata la copia dell'estratto conto che attesti l'addebito su un conto corrente intestato al beneficiario (eventualmente oscurato dei dati e delle spese non riferite al bando).

Si consideri che le fatture dovranno necessariamente riportare la data di emissione e il numero della fattura, gli estremi del soggetto che ha emesso la fattura, gli estremi dell'intestatario, il codice CUP³ e CIG oltre ad un'adeguata descrizione delle prestazioni fornite.

³ Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CUP (Codice Unico di Progetto), di

Le fatture elettroniche presentate ai fini della rendicontazione delle spese devono riportare nell'oggetto la seguente dicitura:

Data di emissione e il numero della fattura**Spesa agevolata per € [xxx]****A valere sull'Azione 2.2.1 "Green Heat 100%" del PR FESR 2021-2027****ID Progetto [xxxxx]****Intestatario della fattura****CUP****CIG****Descrizione delle prestazioni fornite**

Se la spesa è stata sostenuta prima dell'ottenimento del codice CUP, o in caso di cumulo di più codici CUP sulla stessa fattura, è ammissibile l'autodichiarazione di connessione della spesa col progetto finanziato, come previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del DL 13/23, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare i documenti giustificativi di spesa, nonché tutta la restante documentazione cartacea/digitalizzata, per un periodo di **10** (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo; i documenti devono essere resi consultabili per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta di Regione Lombardia o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

Tutti i giustificativi di spesa devono essere **emessi e quietanzati** nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda e il **31 marzo 2029**.

Si specifica che per "emissione" si intende la data riportata sulla fattura, per "quietanzata" si intende la data dell'effettivo pagamento con una delle modalità ritenute ammissibili.

Costi indiretti

Ai sensi dell'art. 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 i costi indiretti sono riconosciuti in maniera forfettaria nella misura del 7% sul totale delle spese ammissibili di cui al paragrafo B.4.

C.6.4 Erogazione della seconda quota di contributo

Per poter effettuare la richiesta di erogazione della seconda quota, di importo pari al 40% del contributo assegnato, eventualmente rideterminato a seguito dell'affidamento dei lavori, è necessario che le spese sostenute siano pari almeno al 50% dell'investimento ammissibile e siano state rendicontate online sulla piattaforma Bandi e Servizi secondo le modalità riportate al paragrafo precedente.

Al termine dell'inserimento di tutti i giustificativi di spesa il beneficiario predisponde il modulo riepilogativo delle spese sostenute, secondo il format disponibile su Bandi e Servizi, e lo inserisce online insieme alla copia digitale della garanzia fidejussoria.

Previa verifica della correttezza della rendicontazione e dei documenti di supporto caricati sarà possibile compilare sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo "Richiesta

cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

erogazione seconda quota", disponibile nella pratica online: tale dichiarazione va scaricata, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante e ricaricata a sistema.

Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni procede quindi alla liquidazione della seconda quota di contributo, eventualmente rideterminato in esito alle procedure di aggiudicazione dei lavori, entro il termine di **45** giorni dal ricevimento della richiesta.

C.6.5 Erogazione del saldo del contributo e rendicontazione finale

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze della gara d'appalto, il beneficiario inserisce nella pratica sulla piattaforma Bandi e Servizi la data del collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione e ne allega la copia, entro **30** giorni dalla data stessa del collaudo.

Entro **90** giorni dalla data di effettuazione del collaudo il beneficiario trasmette al Responsabile dei Controlli ed erogazioni la "Richiesta di Erogazione del Saldo" compilando sulla piattaforma Bandi e Servizi i campi del modulo dedicato, previa rendicontazione delle spese sostenute sul format reso disponibile nella pratica online (modulo riepilogativo delle spese sostenute), da effettuarsi nelle stesse modalità previste per la rendicontazione intermedia e descritte precedentemente.

Entro i suddetti 90 giorni, il beneficiario deve corredare la domanda di saldo con la seguente documentazione:

1. provvedimento di approvazione della spesa sostenuta completo del quadro economico finale relativo all'intervento;
2. certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di regolare esecuzione secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023;
3. rendicontazione dettagliata delle spese sostenute, costituenti il quadro economico finale, secondo le modalità indicate nel paragrafo C6.3, attraverso il modulo riepilogativo disponibile online redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori o del servizio e validato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi del D.lgs. 36/2023 e degli Allegati I.2 e I.10.
4. idonea documentazione fotografica della targa attestante il rispetto degli obblighi di pubblicità in carico al soggetto beneficiario di cui al paragrafo D.7 e delle principali opere realizzate;
5. relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi completa di quadro di raffronto tra previsto e realizzato, secondo il format che sarà reso disponibile su Bandi e Servizi; dovrà in particolare essere evidenziato il raffronto tra dati iniziali di progetto e valori finali degli indicatori di realizzazione definiti al paragrafo D.5;
6. relazione argomentata del rispetto del principio DNSH, secondo il format predefinito che sarà reso disponibile su Bandi e Servizi, comprensivo delle pertinenti checklist compilate "ex post";
7. dichiarazione che confermi che l'attuazione degli interventi è avvenuta in linea con quanto stabilito in esito al percorso valutativo svolto con riferimento alla verifica di resilienza climatica, documentato nell'ambito dell'apposita Relazione, giustificando eventuali modifiche alle misure di adattamento previste.

8. impegno ad ottenere la qualifica di sistema efficiente rilasciata dal GSE entro e non oltre il 31 marzo 2029, pena la revoca del contributo. In alternativa, è possibile presentare la validazione della conformità ai criteri tecnici stabiliti dalla normativa vigente da parte di un ente terzo indipendente (es. certificazione da parte di organismi accreditati secondo ISO/IEC 17065).

La comunicazione della data di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e la rendicontazione finale dei lavori e delle spese devono rispettare quanto prescritto in termini temporali al paragrafo B.5.

A seguito dell'istruttoria della documentazione trasmessa tramite Bandi e Servizi, e delle verifiche circa il rispetto delle condizioni di finanziamento, il Responsabile dei Controlli ed erogazioni, entro **60** giorni dalla richiesta di erogazione del saldo, provvede all'erogazione della quota a saldo del contributo così come rideterminato in relazione all'entità delle spese ammissibili effettivamente rendicontate.

Il contributo finale non può in ogni caso superare l'importo concesso ed eventualmente rideterminato a seguito delle evidenze di gara.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Il beneficiario del contributo, oltre a quanto specificato nei precedenti paragrafi, deve:

- portare a termine l'intervento entro e non oltre i termini stabiliti, salvo proroghe eventualmente concesse dal Responsabile dei Controlli ed erogazioni nei termini previsti dal bando, compatibilmente coi termini previsti dalla L.R. 34/78 e con quelli della programmazione comunitaria;
- assicurare la copertura finanziaria della parte di progetto non supportata dal contributo del presente bando;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal presente bando e dalla normativa vigente;
- mantenere in esercizio ed efficienza, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, le opere finanziate attraverso il presente bando e non cederne la proprietà per almeno **cinque anni**, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, a pena di revoca e restituzione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- rispettare tutti gli obblighi di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui quello di non apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;
- conservare la documentazione originale di spesa, per un periodo di **dieci anni** a decorrere dalla data di pagamento del saldo;
- accettare, sia durante la realizzazione dell'intervento sia successivamente, le indagini tecniche ed i controlli che possono essere effettuati ai fini della valutazione dell'intervento finanziato e dell'accertamento della regolarità della sua realizzazione;

- rispettare gli adempimenti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge 136/2010;
- utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;
- fornire rendiconti sullo stato di realizzazione dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi previsti secondo le modalità definite da Regione Lombardia;
- assicurare adeguata evidenza del contributo del presente bando per la realizzazione dell'intervento, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo D.7;
- rispettare le prescrizioni del DNSH e di verifica climatica secondo quanto dichiarato in fase di adesione e così come descritto negli Allegati 3 e 4.

D.2 DECADENZE E RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La decadenza dal contributo assegnato può avvenire qualora si accerti una o più delle seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei termini di attuazione del progetto come previsti al paragrafo B.5 e delle modalità attuative di cui al paragrafo C.6;
- irregolarità nell'attuazione degli interventi;
- mancanza di requisiti e di presupposti sui quali il contributo è stato concesso, anche con riferimento all'inquadramento relativo agli aiuti di Stato;
- mancato rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. 1060/2021 ossia: cessazione o trasferimento di un'attività produttiva, cambio di proprietà dell'infrastruttura, modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- nel caso in cui tutta o parte della documentazione relativa al progetto finanziato non fosse accessibile o ne venisse accertata l'irregolarità;
- mancato rispetto delle indicazioni, delle prescrizioni normative, dei vincoli e delle scadenze contenuti nel presente bando, inclusi gli elementi previsti per il rispetto degli obblighi di pubblicizzazione, del principio DNSH e l'applicazione della verifica climatica;
- modifiche progettuali che comportano la variazione o la revisione dei criteri di ammissibilità previsti;
- vengano effettuate varianti non ammissibili di cui al precedente paragrafo C.5.

Il contributo decade con decreto del Dirigente Responsabile della Gestione; qualora siano state già erogate una o più rate il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di decadenza.

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve utilizzare l'apposita funzione di Bandi e Servizi o, in caso di inaccessibilità della piattaforma informatica, inviare formale comunicazione a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del Responsabile della Gestione che provvede ad assumere gli atti conseguenti.

La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo.

D.3 PROROGHE DEI TERMINI

Il beneficiario può chiedere, una sola volta, proroga per ciascuno dei termini temporali così come definiti al paragrafo B.5 del presente bando, la quale può essere concessa come previsto dalla Legge Regionale n. 34 del 31 marzo 1978, attraverso la compilazione dell'apposito modulo di richiesta scaricabile dal portale Bandi e Servizi, completo degli allegati richiesti. La richiesta di proroga deve essere presentata dal beneficiario almeno **30** giorni prima della scadenza originaria, corredata da motivazione e documentazione giustificativa. La proroga concedibile sull'ultimazione, collaudo e rendicontazione dei lavori non potrà eccedere il termine massimo del **31 dicembre 2029**.

Nel modulo da compilare online (**Allegato 9**) sono indicate dettagliatamente le motivazioni del differimento dei termini e deve essere compilato il nuovo cronoprogramma delle attività di realizzazione; al termine verrà generato un documento che deve essere scaricato, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, o suo delegato, e ricaricato online.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, L.R. 34/78, la decisione sull'istanza di proroga è notificata tramite portale Bandi e Servizi dal Responsabile dei Controlli ed erogazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

Regione Lombardia si riserva di effettuare a campione controlli in loco e sulla documentazione presentata, sia durante la realizzazione degli interventi sussidiati sia nel periodo successivo alla loro messa in funzione, per la verifica della corretta gestione delle risorse regionali.

Al fine dei controlli, il beneficiario è tenuto a conservare per un periodo di 5 anni la documentazione progettuale, inclusa quella indicata per la verifica del principio DNSH e la verifica climatica, ai sensi del paragrafo D.1 del Bando.

A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a corrispondere ai controlli dei progetti ammessi al contributo disposti da Regione Lombardia, fornendo informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti nonché a favorirne lo svolgimento anche mediante ispezioni e sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità economica e tecnica della realizzazione degli interventi finanziati.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del procedimento, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei progetti finanziati.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati alla misura, gli indicatori individuati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 6. Indicatori.

Sigla	Indicatore	Unità di misura
RCO 22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW
RCR 29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	tCO2eq/anno
RCR 31	Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	MWh/anno

Per effettuare il calcolo, è possibile fare riferimento ai dati del rapporto ISPRA "Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia" (o ai relativi aggiornamenti su <https://emissioni.sina.isprambiente.it>), come evidenziato nella tabella sottostante:

Tabella 7. Fattori di emissione per la produzione ed il consumo di energia elettrica in Italia (Fonte Ispra).

Fattori di emissione di CO₂ per la produzione elettrica, produzione di calore e dei consumi elettrici. 2023 stime preliminari Ispra.

Anno	Produzione termoelettrica linda (solo combustibili fossili)	Produzione termoelettrica linda ¹	Produzione elettrica linda ²	Consumi elettrici	Produzione termoelettrica linda e calore ^{1,3}	Produzione elettrica linda e calore ^{2,3}	Produzione di calore ³
	g CO ₂ /kWh						
1990	709,3	709,1	593,1	577,9	709,1	593,1	
1995	682,9	681,8	562,3	548,2	681,8	562,3	
2000	640,6	636,2	517,7	500,4	636,2	517,7	
2005	585,2	574,0	487,2	466,7	516,5	450,4	246,7
2006	575,8	564,1	478,8	463,9	508,2	443,5	256,7
2007	560,1	548,6	471,2	455,3	497,0	437,8	256,3
2008	556,5	543,7	451,6	443,8	492,8	421,8	252,0
2009	548,2	529,9	415,4	399,3	480,9	392,4	260,5
2010	546,8	524,4	404,5	390,0	470,0	379,6	247,3
2011	548,4	522,3	395,6	379,1	461,0	367,7	227,8
2012	562,8	530,4	386,8	374,3	467,7	361,3	227,1
2013	556,0	506,6	338,2	327,6	438,8	317,8	218,5
2014	575,5	514,1	324,4	310,0	439,6	304,7	207,3
2015	544,2	489,1	332,6	315,1	425,1	312,7	218,5
2016	518,2	467,3	322,5	314,2	409,3	304,6	220,2
2017	492,6	446,9	317,4	309,1	394,4	299,8	215,2
2018	495,0	445,5	297,2	282,1	389,6	282,2	209,5
2019	462,6	416,2	278,0	269,0	367,9	266,7	211,7
2020	449,1	400,4	259,8	255,1	353,7	251,3	211,5
2021	452,2	406,6	267,9	255,6	360,5	258,2	209,5
2022	473,0	431,1	303,4	289,2	384,2	289,4	220,1
2023*	459,1	413,1	257,2	236,3	367,3	251,0	218,8

¹ comprensiva della quota di elettricità prodotta da bioenergie

² al netto di apporti da pompaggio

³ considerate anche le emissioni di CO₂ per la produzione di calore (calore convertito in kWh)

Come riportato al paragrafo C.6.5, la relazione finale, relativa ai risultati ottenuti grazie all'intervento realizzato, dovrà contenere gli indicatori sopra richiamati nonché l'estensione delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento realizzate, espressa in chilometri.

Il beneficiario si impegna a dare disponibilità per fornire ulteriori informazioni e/o a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio realizzate da Regione Lombardia o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.6.1 Responsabile della Gestione

Il Responsabile della Gestione è il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Risorse Energetiche della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica.

D.6.2 Responsabile dei Controlli ed erogazioni

Il Responsabile dei Controlli ed erogazioni è il Dirigente pro tempore della Struttura Pianificazione ed Efficientamento Energetico dell'Unità Organizzativa Risorse Energetiche della D.G. Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica.

D.7 PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE

I beneficiari di agevolazioni concesse nell'ambito del PR FESR 2021-2027, quali testimonial del sostegno delle politiche europee, devono dare evidenza che il progetto è realizzato con il concorso di risorse di Unione Europea, Stato italiano e Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento UE n. 1060/2021 artt. 47, 49, 50 Allegato IX) secondo le modalità individuate dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 e declinate nel "Brand Guidelines PR FESR 2021-2027":

- durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul contributo ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati;
- durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere) con una descrizione dell'operazione che comprenda finalità e risultati;
- al completamento del progetto, espone una targa permanente.

Inoltre:

- dell'apposizione di poster e/o cartelli temporanei dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica da allegare mediante caricamento sulla piattaforma Bandi e Servizi nelle fasi di richiesta di erogazione della prima quota;
- gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco;
- poster e/o cartelli temporanei e sezioni web vanno esposti durante tutto il periodo di realizzazione del progetto;
- le targhe devono essere mantenute per cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale.

I modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottati dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 sono consultabili e scaricabili dalla pagina web:

<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PR-FESR-2021-2027/comunicare-il-programma>.

Per informazioni e approfondimenti, esclusivamente relativi alle modalità di comunicazione e pubblicizzazione, scrivere alla casella di posta elettronica:

comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati sono pubblicati sul B.U.R.L. e sono inoltre disponibili sul sito web di Regione Lombardia e della piattaforma Bandi e Servizi, all'indirizzo:

www.bandi.regionelombardia.it

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica dedicata:

bandogreenheat@regione.lombardia.it

e i seguenti numeri telefonici:

02 6765 2614

02 6765 5447

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste anche al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito www.bandi.regionelombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione. Per assistenza tecnica circa l'utilizzo del servizio per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800 131 151, attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda Informativa, di seguito riportata (*).

TITOLO	Bando "GREEN HEAT 100% - Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto".
DI COSA SI TRATTA	L'iniziativa intende finanziare interventi coerenti con la linea di finanziamento PR FESR 2021-2027 Azione 2.2.1 al fine di sostenere nuovi sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto sul territorio regionale. Il sostegno è destinato ad interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o raffrescamento efficienti (impianti di generazione del fluido termovettore e relative reti di distribuzione), compresi eventuali sistemi di stoccaggio termico e con esclusione degli allacciamenti alle utenze e delle sottostazioni di scambio termico, alimentati al 100% da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore/freddo di scarto.
CHI PUO' PARTECIPARE	Operatori dei servizi di teleriscaldamento. (Micro, piccole, medie e grandi imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e l'allegato I). Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi.
DOTAZIONE FINANZIARIA	20.000.000 € sull'azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027 (capitoli 15623, 15625 e 16628).

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione è un contributo a fondo perduto fino al 45% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, aumentata di 20 punti percentuali se concessa alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Per ciascun progetto il massimale concedibile è di 1,5 M€.</p> <p>Il contributo è assegnato in tre quote, di cui le prime due coperte da garanzia fidejussoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima quota, a titolo di anticipo e pari al 40% del contributo assegnato, all'inizio lavori eventualmente rideterminato sul quadro economico contrattualizzato; • la seconda quota pari al 40% del contributo rideterminato, al raggiungimento del 50% dell'investimento ammissibile e con rendicontazione di tutte le spese sostenute; • il saldo ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione delle spese sostenute.
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>L'agevolazione è concessa ai sensi dell'articolo 46 (Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico) del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315.</p> <p>I contributi sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande di partecipazione, inoltrate tramite la piattaforma Bandi e Servizi, saranno selezionate secondo una procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>Ogni richiedente potrà presentare fino a 3 domande di contributo.</p> <p>Gli interventi ammessi saranno inseriti in una graduatoria a scorrimento e finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di parità di punteggio, la priorità verrà determinata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione.</p>
DATA DI APERTURA	dalle ore 10.00 di martedì 2 dicembre 2025
DATA DI CHIUSURA	fino alle ore 16.00 di mercoledì 15 aprile 2026
COME PARTECIPARE	<p>Le proposte di interventi devono essere presentate per via telematica sulla piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.</p> <p>Ogni intervento ammesso deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 31 marzo 2029.</p>
CONTATTI	<p>Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica dedicata: bandogreenheat@regione.lombardia.it e i seguenti numeri telefonici: 02 6765 2614 02 6765 5447</p> <p>Per assistenza tecnica per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800 131 151, attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00.</p>

(*) La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare **domanda scritta** agli uffici competenti:

D.G. ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
U.O. Risorse Energetiche

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO

Telefono: 02 6765 5595

E-mail: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

La semplice **visione e consultazione dei documenti è gratuita**, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.10 CLAUSOLA ANTIRUFFA

Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Elenco dei termini tecnici e/o stranieri e delle definizioni utilizzati nel Bando e nei suoi Allegati.

Avvio dei lavori: ai sensi del punto 23), dell'articolo 2 del regolamento GBER, è intesa come la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo

impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Biomassa: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica.

Calore e freddo di scarto: calore o freddo ai sensi della lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Non rientra nella definizione di "calore e freddo di scarto" il calore utile cogenerato.

Calore utile cogenerato: energia termica fornita da un'unità di cogenerazione ad un'area di utenza o ad un processo industriale per soddisfare una domanda di calore o di raffreddamento economicamente giustificabile e che sarebbe altrimenti fornita da processi diversi dalla cogenerazione.

Centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera: impianto, o insieme di impianti di produzione di energia termica e/o frigorifera, anche mediante sistemi di cogenerazione ad alto rendimento. Sono parte integrante della centrale anche i sistemi di pompaggio primari e di accumulo dell'energia termica.

CIG: Codice Identificativo Gara (CIG) è il codice che identifica ogni procedura di affidamento di contratti pubblici (lavori, servizi o forniture). È obbligatorio per tutte le gare e affidamenti soggetti alla normativa sugli appalti pubblici in Italia.

COR: Codice di Riferimento (COR) è il codice identificativo univoco della concessione di aiuto, assegnato dall'ente concedente all'interno del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Costi indiretti: (secondo Comunicazione della Commissione - Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) - 2021/C 200/01): costi che non sono o non possono essere collegati direttamente all'esecuzione dell'operazione in questione. Tali costi comprendono spese amministrative per le quali è difficile determinare con esattezza l'importo attribuibile a un'operazione specifica o a un progetto specifico (si tratta solitamente di spese amministrative/per il personale quali: costi di gestione, spese di assunzione, costi per il contabile o gli addetti alle pulizie etc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità etc.).

CUP: Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione. È lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

Energia rinnovabile: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Fine lavori: la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell'intervento ammesso al beneficio.

Flusso di cassa (FC): misura il flusso netto di liquidità generato ogni anno dal progetto, escludendo l'investimento iniziale, valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044.

$$(FC)_t = (Ricavi\ di\ esercizio)_t - [(Costi\ di\ esercizio\ consumo)_t + (Costi\ di\ esercizio\ operativi)_t]$$

dove:

$(FC)_t$ è il flusso di cassa al tempo t

Flusso di cassa attualizzato (FCA): è il valore attuale di tutti i flussi di cassa futuri che si prevede un progetto genererà nel corso della sua vita, "attualizzati" a un determinato tasso, valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044.

$$(FCA)_t = \frac{(FC)_t}{(1 + a)^t}$$

dove:

$(FC)_t$ è il flusso di cassa al tempo t

a è il tasso di attualizzazione

Flusso di cassa attualizzato cumulato (FCAC): è la somma dei flussi di cassa attualizzati fino a un certo periodo t , valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044. Serve per capire quando l'investimento viene recuperato in termini attualizzati.

$$(FCAC)_t = \sum_{t=0}^n (FCA)_t$$

dove:

$(FCA)_t$ è il flusso di cassa attualizzato al tempo t

n è il periodo (2025-2044)

Piccole e medie imprese o PMI: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento GBER 651/2014 e al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH): principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Gli investimenti devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

Regolamento GBER: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento: infrastruttura integrata composta da una o più unità di produzione di energia termica e/o frigorifera, da una rete di trasporto e distribuzione del fluido termovettore, dagli allacciamenti alle utenze e dalle sottostazioni di scambio termico. Le componenti devono essere fisicamente e funzionalmente connesse per garantire l'erogazione del servizio di riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria in modo unitario e continuo.

Situazione intervento ex post: configurazione del sistema di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficiente immediatamente successiva al termine dei lavori.

Soggetto beneficiario: soggetto proponente che, all'esito della procedura di selezione, risulta assegnatario dell'agevolazione, responsabile, quindi, dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento.

Soggetto proponente: soggetto che presenta la domanda di agevolazione. Il soggetto proponente può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di impresa (ATI).

Tasso di attualizzazione (a): è il tasso di interesse utilizzato per convertire i flussi di cassa futuri in valori attuali.

Tasso Interno di Redditività (IRR) è il tasso di attualizzazione che rende il Valore Attuale Netto (VAN) di un progetto uguale a zero, valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044.

$$\sum_{t=0}^n \frac{(FC)_t}{(1 + IRR)^t} - I_0 = 0$$

dove:

$(FC)_t$ è il flusso di cassa al tempo t

I_0 è l'investimento iniziale

n è il periodo (2025-2044)

IRR è il tasso interno di redditività

Tempo di Recupero del Capitale (Payback Period): indica in quanti anni si recupera l'investimento iniziale senza considerare l'attualizzazione dei flussi di cassa, valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044.

$$(TRC) = \sum_{t=0}^n (FC)_t > I_0$$

dove:

$(FC)_t$ è il flusso di cassa al tempo t

I_0 è l'investimento iniziale

n è il periodo (2025-2044)

Teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente: sistema di cui all'articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Ai fini del presente bando, ove non diversamente stabilito e per quanto compatibili, si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 concernente l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento.

Utenza civile: Ai fini del presente bando, per utenza civile si intende l'insieme dei consumi energetici (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria) riferibili a edifici residenziali, scolastici, sanitari, amministrativi e assimilabili, non destinati ad attività produttive artigianali e industriali.

Rientrano in tale definizione anche le utenze di edifici pubblici e privati che non svolgono attività industriali, artigianali o commerciali a carattere produttivo.

La prevalenza dell'utenza civile è rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, qualora i consumi civili rappresentino almeno il 70% del fabbisogno energetico complessivo del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento proposto.

Valore attuale netto (VAN): quantifica il valore monetario di un investimento, sommando i flussi di cassa futuri generati dall'investimento, attualizzati al presente, e sottraendo l'investimento iniziale, valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044.

$$VAN = \sum_{t=1}^n (FCA)_t - I_0$$

dove:

$(FCA)_t$ è il flusso di cassa attualizzato al tempo t

I_0 è l'investimento iniziale

n è il periodo (2025-2044)

Verifica climatica di resilienza: la verifica di resilienza climatica persegue l'obiettivo di valutare e, ove opportuno, mitigare la vulnerabilità delle infrastrutture ai rischi climatici; contestualmente, mira a evitare che le infrastrutture interferiscano e peggiorino le eventuali condizioni di contesto climatico già critiche. I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea e negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023.

D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	martedì 2 dicembre 2025 h. 10.00
Chiusura termini per la presentazione della domanda	mercoledì 15 aprile 2026 h. 16.00
Esito della valutazione delle domande presentate	90 giorni dal termine per la presentazione della domanda
Atto di accettazione	Entro 30 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria e a seguito della sua pubblicazione sul portale Bandi e Servizi.
Avvio lavori	Entro il 31 marzo 2027
Richiesta erogazione prima quota	Entro 30 giorni dall'avvio lavori trasmissione del verbale e richiesta di erogazione prima quota
Liquidazione prima quota del contributo	45 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione prima quota
Richiesta erogazione seconda quota	A seguito del raggiungimento del 50% dell'investimento
Liquidazione seconda quota del contributo	45 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione della seconda quota, completa di tutta la documentazione
Ultimazione, collaudo e rendicontazione dell'intervento finanziato	31 marzo 2029

Registrazione e trasmissione certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione	Entro 30 giorni dal collaudo
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 90 giorni dalla data di collaudo
Verifica della rendicontazione finale delle spese ed erogazione del saldo	Entro 90 giorni dalla acquisizione completa della documentazione

D.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regione Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che i dati personali conferiti dai soggetti partecipanti al presente bando saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, considerato che il mancato rispetto del GDPR può costituire irregolarità ai fini della regolarità della spesa cofinanziata e dei controlli della Commissione europea e della Corte dei conti.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione, concessione ed erogazione dei contributi, nonché per gli adempimenti amministrativi, contabili e di controllo previsti dalle normative europee, nazionali e regionali.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'**Allegato 10**.

D.14 ALLEGATI

- Allegato 1 – Scheda intervento
- Allegato 2 – Relazione prestazioni energetiche
- Allegato 3 – Scheda per la verifica di conformità alle ammissibilità ambientali
- Allegato 4 – Relazione di verifica climatica
- Allegato 5 – Quadro economico
- Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
- Allegato 7 – Dichiarazione di sostenibilità finanziaria
- Allegato 8 – Schema di garanzia fidejussoria
- Allegato 9 – Richiesta proroga dei termini
- Allegato 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato 1 – Relazione sintetica dell'intervento

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

RELAZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

Progetto ID _____

Titolo progetto _____ - Acronimo _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, di cittadinanza _____, residente a _____ (_____) in _____ n. ___, codice fiscale _____, recapito telefonico _____, E-mail _____, in qualità di legale rappresentante/delegato con procura/poteri di firma della società _____ con sede a _____ (_____) CAP ____ in _____ n. ___, codice fiscale _____, Partita IVA _____ - n. iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione ____ data iscrizione ____ Codice ATECO _____,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le seguenti informazioni riguardo il progetto proposto.

A. PROGETTO		
ID progetto	_____	
Titolo progetto	_____	
Acronimo	_____	
Breve descrizione dell'intervento: Riportare la descrizione generale dell'intervento proposto, fornendo indicazioni sullo stato dell'arte, sugli obiettivi fissati e sulle modalità di attuazione. Tra gli obiettivi, indicare l'eventuale introduzione di innovazioni tecnologiche o la presenza di criticità che verrebbero risolte tramite la realizzazione dell'intervento. _____ _____ _____		
Data prevista di avvio del progetto	gg/mm/aaaa	
Data prevista di chiusura del progetto	gg/mm/aaaa	
Il progetto prevede anche il teleraffrescamento?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il progetto prevede l'utilizzo di biomassa?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Esistono atti attestanti il reale interesse dei soggetti coinvolti alla realizzazione dell'iniziativa? (se sì riportare riferimenti)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Tipologia degli atti (delibere, lettere di intenti, protocolli d'intesa, accordi di partenariato, ecc.)	_____	
Soggetti firmatari (Province, Città Metropolitana, Comuni, aziende, enti pubblici, privati)	_____	
Data e oggetto dell'atto	gg/mm/aaaa, Oggetto: “_____”	
Eventuali impegni economici, tecnici o gestionali già formalizzati	_____	
B. LOCALIZZAZIONE		
Area interessata	Localizzazione della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera	- Provincia _____ - Comune _____ - Indirizzo _____
	Area servita dalla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento	- Provincia/Province _____ - Comune/Comuni _____

Il territorio di riferimento è compreso tra i Comuni di cui alla categoria dei piccoli Comuni ai sensi della l.r. 5 maggio 2004, n. 11?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il progetto costituisce una nuova iniziativa in un'area* finora non interessata da reti di teleriscaldamento? (* area = entro i confini comunali)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Disponibilità dell'area o dell'immobile interessato dalla centrale di teleriscaldamento/teleraffrescamento	<input type="checkbox"/> diritto di proprietà	<input type="checkbox"/> altro diritto reale (specificare)
È stata fatta un'analisi del contesto energetico locale?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Se alla precedente domanda è stato risposto sì, riportare una breve descrizione della domanda termica e/o frigorifera attuale e potenziale nel territorio.		
<hr/> <hr/> <hr/>		
Iter autorizzativo	Indicare l'iter autorizzativo previsto per la realizzazione dell'intervento e tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.	
<hr/> <hr/> <hr/>		
C. FONTE ENERGETICA UTILIZZATA, CENTRALE DI PRODUZIONE, RETE		
Fonte energetica utilizzata:		
Indicare la fonte energetica rinnovabile e/o il calore di scarto utilizzato e fornire informazioni su quantità, provenienza, tipologia e modalità di approvvigionamento, di trasporto e di stoccaggio.		
<hr/> <hr/> <hr/>		
Il progetto prevede il recupero del calore di scarto per almeno il 5% del fabbisogno energetico?	<input type="checkbox"/> Sì _____ % (Indicare la %)	<input type="checkbox"/> No
Centrale di produzione:		
Fornire una breve descrizione della centrale di produzione con informazioni su tipologia, caratteristiche e potenze nominali dei generatori/cogeneratori e dei principali componenti installati (scambiatori di calore, sistemi di accumulo, sistemi di pompaggio, pompe di calore, gruppi frigoriferi e/o macchine frigorifere ad assorbimento, sistemi solari termici, etc.).		
<hr/> <hr/> <hr/>		

Rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento:

Fornire una breve descrizione della rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, con informazioni sulla lunghezza della rete, sul fluido termovettore, sulle tubazioni, su eventuali accumuli, sulle sottostazioni di scambio con le utenze.

Fornire una descrizione delle utenze (tipologia, volumetria, fabbisogni).

Dare evidenza del superamento di eventuali criticità dovute alle interferenze (presenza di reti di sottoservizi esistenti, attraversamenti di infrastrutture, corsi d'acqua, etc.).

Estensione prevista della rete di distribuzione	_____ km	
L'utenza finale è prevalentemente civile (maggiore od uguale al 70% dei consumi)?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Si è in possesso di un piano di allacciamento?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Progetti che prevedono sia teleriscaldamento che teleraffrescamento:

Indicare se l'energia frigorifera viene fornita tramite sistemi di raffrescamento presso le utenze (impianti frigoriferi ad assorbimento installati direttamente presso le utenze e alimentati dall'energia termica distribuita dalla rete) o tramite la produzione in centrale e la distribuzione congiunta di energia termica ed energia frigorifera con due reti separate.

Scenario evolutivo e scalabilità

Vi è la possibilità di estensione futura della rete?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Il progetto prevede la realizzazione di impianti modulari?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

D. OBIETTIVI

Riduzione delle emissioni di CO2 conseguibili dal progetto	_____ tCO2eq
Riduzione dei consumi energetici conseguibili dal progetto	_____ tep

E. CARATTERISTICHE

Investimento richiesto per la realizzazione del progetto	_____ M€
Cofinanziamento	Indicare il rapporto tra l'importo del contributo richiesto e il costo complessivo dell'intervento riferito alle spese ritenute ammissibili dal Bando (contributo richiesto/costo complessivo).

Parametro RAI	_____ tCO2eq/M€
Parametro REI	_____ tep/M€
Valore Attuale Netto (VAN)	_____
Tasso di rendimento interno (Internal Rate of Return - IRR)	_____
Il progetto prevede la messa in atto di azioni di mitigazione e contenimento degli impatti e/o misure di inserimento territoriale e paesaggistico degli impianti ulteriori rispetto a quelle previste dai criteri soglia (criterio DNSH e verifica climatica)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Possesso di una o più certificazioni ambientali/energetiche/di processo	<i>Indicare le certificazioni possedute tra le seguenti (più opzioni possibili):</i> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UNI EN ISO 14001- Sistema di gestione ambientale <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sistema comunitario di ecogestione e audit <input type="checkbox"/> UNI EN ISO 45001 - sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro <input type="checkbox"/> SA 8000 Social Accountability e/o PAS 24000 Sistemi di gestione sociale
F. INDICATORI	
Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	_____ MW
Emissioni stimate di gas a effetto serra	_____ tCO2eq/anno
Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)	_____ MWh/anno

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 2 – Relazione delle prestazioni energetiche dell'intervento

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

RELAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

INTRODUZIONE
A. PROGETTO
B. LOCALIZZAZIONE.....
C. FONTE ENERGETICA, CENTRALE, RETE
C.1 Individuazione della centrale di produzione del calore
C.2 Individuazione della rete di distribuzione dell'energia termica
C.3 Caratteristiche dell'utenza.....
C.4 Descrizione del Bilancio Energetico del Sistema di teleriscaldamento / teleraffrescamento a regime.....
C.5 Scenario Evolutivo e Scalabilità del Sistema.....
D. OBIETTIVI
E. CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL PROGETTO
E.1 Aspetti economici e finanziari del progetto
E.2 Aspetti ambientali del progetto
F. INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA E AMBIENTALE
G. ALLEGATI TECNICI PREVISTI.....

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il format di relazione tecnica previsto dall'Allegato 2 al Bando "Green Heat 100%" ed è parte integrante della documentazione da trasmettere per la presentazione dei progetti.

Il format è da compilare in tutte le sue parti, facendo eventualmente riferimento ad altra documentazione allegata al progetto.

Qualora si ritenga che uno o più paragrafi non siano pertinenti per il progetto presentato, si prega di chiarirne brevemente la motivazione.

A. PROGETTO

ID Progetto: [ID domanda] _____

Titolo Progetto: _____

Acronimo: _____

Riportare la descrizione dell'intervento proposto sviluppando e dettagliando i seguenti punti:

- **Descrizione del progetto.**
- **Inserire un'immagine dell'area di progetto, nella quale sia identificabile la rete e le centrali di produzione del calore/freddo.**
- **Stato dell'arte, obiettivi fissati (indicando l'eventuale introduzione di innovazioni tecnologiche o la presenza di criticità che verrebbero risolte tramite la realizzazione dell'intervento) e le modalità di attuazione del progetto.**
- **Previsione o meno del teleraffrescamento e dell'utilizzo della biomassa.**
- **Estensione in chilometri della rete da realizzare, la potenza installata e il risparmio di energia da fonte fossile.**
- **Date previste di avvio, conclusione del progetto e di messa in esercizio del sistema progettato.**

B. LOCALIZZAZIONE

Sviluppare e dettagliare i seguenti punti:

- Localizzazione della centrale di produzione (Provincia, Comune, Indirizzo).
- Area servita dalla rete (Province, Comuni).
- Il territorio è compreso tra i piccoli Comuni?
- Nuova iniziativa in area non servita?
- Analisi del contesto energetico locale:
 - localizzazione impianto di produzione calore (vincoli principali: disponibilità area; presenza rete elettrica e metano; vincoli architettonici, ambientali, etc.);
 - concentrazione dell'utenza allacciabile;
 - presenza di utenze privilegiate (edifici comunali, ospedali, quartieri con rete di distribuzione, etc.);
 - previsione aree di sviluppo edilizio;
 - vincoli del sottosuolo e della viabilità / territorio (attraversamento di fiumi ferrovie, reti elettriche, etc.);

- individuazione delle utenze potenzialmente ed oggettivamente allacciabili;
 - determinazione della potenza massima allacciabile e di quella massima disponibile per l'immissione in rete;
 - sviluppo temporale del sistema di teleriscaldamento.
- Iter autorizzativo previsto.
- Altre informazioni concernenti lo stato dell'iniziativa, quali ad esempio la presenza di atti attestanti il reale interesse dei soggetti coinvolti alla realizzazione dell'iniziativa.

C. FONTE ENERGETICA, CENTRALE, RETE

C.1 Individuazione della centrale di produzione del calore

- Descrizione della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera con riferimento a tutti gli impianti di produzione presenti nel sistema nella situazione ex ante ed ex post. In particolare, dovranno essere fornite informazioni su:
- sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto;
 - le unità di produzione del calore che alimentano il sistema, specificando per ciascuna di esse: tipologia, tipo di alimentazione, potenza delle sottostazioni di scambio centrale-rete, potenza nominale elettrica e frigorifera, rendimenti di generazione, gli eventuali accumuli e i sistemi di pompaggio primari.
- Fonte energetica utilizzata.
- Eventuale recupero calore di scarto.
- Inserire una tabella con l'indicazione dei seguenti dati:

Tipologia*	Tecnologia**	Numero Unità di produzione	Potenza elettrica MWe	Potenza termica MWt	Note

***Come tipologia scegliere tra le seguenti:** Accumulo termico, biogas, biomassa, biomassa e biogas, biomassa solida, cogenerazione rinnovabile, geotermia, microcogenerazione, pompe di calore elettriche, recupero di calore di scarto, solare termico, solare termodinamico, Syngas, altro (specificare la tipologia).

****Come tecnologia scegliere tra le seguenti:** Accumuli in materiali a cambiamento di fase (PCM),

Accumuli stagionali in acquiferi o serbatoi interrati, Accumuli termici, Accumuli termici giornalieri/stagionali, Alimentazione da energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico, eolico), Caldaie a biomassa (cipriato, pellet, legna), Celle a combustibile (biogas o idrogeno verde), Celle a combustibile (SOFC, MCFC), Celle a combustibile con pre-trattamento, Chiller ad assorbimento, Chiller ad assorbimento alimentati da calore solare o biomassa, Cicli binari ORC, Cicli combinati gas + vapore, Cicli ORC, Cicli ORC (Organic Rankine Cycle), Cicli Rankine o ORC con accumulo termico, Cogeneratori a biomassa, Cogenerazione con idrogeno verde, Collettori solari piani o sottovuoto, Condensatori a recupero, Digestori anaerobici per produzione di biogas, Economizzatori, Gassificatori a letto fisso o fluido, Impianti a concentrazione solare (CSP), Impianti CHP alimentati da biogas o biomassa, Impianti di upgrading del biogas, Impianti ORC compatti, Microturbine a gas, Motori a combustione interna, Motori endotermici a gas (ciclo Otto), Motori Stirling, Pompe di calore ad alta temperatura, Pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua, terra-acqua, Pompe di calore geotermiche, Pompe di calore reversibili, Recuperatori di fumi, Recupero da data center, Recupero da impianti di trattamento rifiuti con quota rinnovabile, Recupero da impianti industriali non fossili, Recupero diretto in rete di teleriscaldamento, Reti a bassa temperatura (<60 °C), Reti bidirezionali (prosumer), Scambiatori a piastre o a fascio tubiero, Scambiatori di calore, Scambiatori di calore geotermici, Serbatoi stratificati, Sistemi a circuito aperto/chiuso,

Sistemi a concentrazione solare, Sistemi di free cooling da falde o corpi idrici, Sistemi di monitoraggio e controllo intelligente, Sonde geotermiche verticali/orizzontali, Turbine a gas, Turbine a vapore (ciclo Rankine), altro (specificare la tecnologia)

- Inserire un grafico a torta indicante la provenienza del calore espressa in percentuale sul totale del calore immesso in rete (esempio: biomassa, geotermico, solare termico, calore di scarto, etc.).

C.2 Individuazione della rete di distribuzione dell'energia termica

- Descrizione delle caratteristiche della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. In particolare, dovranno essere fornite informazioni su:
- estensione della rete di distribuzione in [km], caratteristiche delle stazioni di pompaggio e del sistema di stoccaggio/accumulo;
 - individuazione delle utenze (indicando se almeno il 70 % sono o meno utenze civili), delle volumetrie allacciate a regime e determinazione delle potenze termiche;
 - individuazione dei tracciati della rete e inserimento di un'immagine con la mappa dei tracciati e l'indicazione delle centrali facenti parte del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento;
 - se l'energia frigorifera viene fornita tramite sistemi di raffrescamento presso le utenze (impianti frigoriferi ad assorbimento installati direttamente presso le utenze e alimentati dall'energia termica distribuita dalla rete) o tramite la produzione in centrale e la distribuzione congiunta di energia termica ed energia frigorifera con due reti separate.
 - Indicatori caratteristici delle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento (potenza termica specifica ed indicatore consumi stagionali rispettivamente per nuove edificazioni ed edilizia trasformata riportate [W/m³], per reti termiche nelle condizioni di funzionamento a regime indicare le perdite di rete, il coefficiente di contemporaneità e le ore equivalenti di funzionamento/anno);
 - Scelta della temperatura nominale di rete (Temperatura di mandata e di ritorno);
 - Numero e potenzialità delle sottostazioni d'utenza da riportare in [kWt];
 - Fattori influenzanti la curva di carico;
 - Dimensionamento fluidodinamico e meccanico;
 - Ulteriori informazioni ritenute utili, quali ad esempio la presenza o meno di un piano di allacciamento. In caso positivo, allegarlo alla relazione.

C.3 Caratteristiche dell'utenza

- Descrizione delle caratteristiche dell'utenza da allacciare, con eventuale indicazione sintetica della tecnologia dei sistemi di produzione attuali dell'energia termica (Tipologia, taglie, vetustà, fattori di emissione, etc.).

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

Tabella: Tipologia e caratteristiche dell'utenza che si intende teleriscaldare/teleraffrescare.

Tabella: Percentuale di combustibile sul totale utilizzato attuale e dopo l'intervento di allacciamento al teleriscaldamento.

Tabella: piano di acquisizione dell'utenza.

Anno	Tipologia utenza*	Utenze [n° totale di utenze da allacciare]	Volume riscaldato [m³]	Volume raffrescato [m³]	Utenze [kW totali di utenze da allacciare]	Fabbisogno annuo (MWht)	Energia termica da immettere in rete [MWht]	Energia frigorifera da immettere in rete [MWht]	Valori fattori emissivi [gCO2/KWh]
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									
2034									
2035									
2036									

*Residenziale, commerciale/servizi, industriale/artigianale, altro

C.4 Descrizione del Bilancio Energetico del Sistema di teleriscaldamento / teleraffrescamento a regime

- Il bilancio energetico comprende i consumi per vettore energetico di ciascuna delle unità che compongono la centrale di produzione, le tipologie di energia prodotta (termica, frigorifera, elettrica cogenerata) inclusi i diversi impieghi intermedi, tra cui l'immissione in rete TLR, l'utilizzo in gruppi frigoriferi ad assorbimento, altri usi diversi dal teleriscaldamento, le perdite di rete e l'energia termica e frigorifera erogata alle utenze, i consumi elettrici per i pompaggi.
- Valori di energia nelle condizioni di funzionamento a regime necessari per la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente in funzione della tipologia di appartenenza e valore del fattore di emissione di CO₂ equivalente del sistema.
- Inserire una tabella relativa all'Energia primaria entrante nel sistema e la produzione linda:

	Consumo combustibile	Energia prodotta	
Tecnologia*	[ton/anno] o [mc/anno]	[GWh]	Termica** [GWh]
			Elettrica*** [GWh]
*Come tecnologia scegliere tra le seguenti:	Accumuli in materiali a cambiamento di fase (PCM), Accumuli stagionali in acquiferi o serbatoi interrati, Accumuli termici, Accumuli termici giornalieri/stagionali, Alimentazione da energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico, eolico), Caldaie a biomassa (cippato, pellet, legna), Celle a combustibile (biogas o idrogeno verde), Celle a combustibile (SOFC, MCFC), Celle a combustibile con pre-trattamento, Chiller ad assorbimento, Chiller ad assorbimento alimentati da calore solare o biomassa, Cicli binari ORC, Cicli combinati gas + vapore, Cicli ORC, Cicli ORC (Organic Rankine Cycle), Cicli Rankine o ORC con accumulo termico, Cogeneratori a biomassa, Cogenerazione con idrogeno verde, Colletoitori solari piani o sottovuoto, Condensatori a recupero, Digestori anaerobici per produzione di biogas, Economizzatori, Gassificatori a letto fisso o fluido, Impianti a concentrazione solare (CSP), Impianti CHP alimentati da biogas o biomassa, Impianti di upgrading del biogas, Impianti ORC compatti, Microturbine a gas, Motori a combustione interna, Motori endotermici a gas (ciclo Otto), Motori Stirling, Pompe di calore ad alta temperatura, Pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua, terra-acqua, Pompe di calore geotermiche, Pompe di calore reversibili, Recuperatori di fumi, Recupero da data center, Recupero da impianti di trattamento rifiuti con quota rinnovabile, Recupero da impianti industriali non fossili, Recupero diretto in rete di teleriscaldamento, Reti a bassa temperatura (<60 °C), Reti bidirezionali (prosumer), Scambiatori a piastre o a fascio tubiero, Scambiatori di calore, Scambiatori di calore geotermici, Serbatoi stratificati, Sistemi a circuito aperto/chiuso, Sistemi a concentrazione solare, Sistemi di free cooling da falde o corpi idrici, Sistemi di monitoraggio e controllo intelligente, Sonde geotermiche verticali/orizzontali, Turbine a gas, Turbine a vapore (ciclo Rankine), altro (specificare la tecnologia)		
** Produzione di energia termica alle flange d'uscita dei generatori termici			
*** Produzione di energia elettrica ai morsetti di macchina dei generatori elettrici			

- Indicare le perdite e gli autoconsumi del sistema:

	Quantità (GWh)
Perdite di rete	
Autoconsumi elettrici	
Autoconsumi termici	
Totale	

- Indicare l'energia netta all'utenza:

	Quantità (GWh)
Tipo di energia	
Termica netta contabilizzata sulle sottocentrali d'utenza	
Elettrica netta consegnata alle utenze finali o immesse nella rete nazionale	
Total	

- Indicare il risparmio di energia primaria:

Energia primaria	Situazione preesistente [Tep]	Situazione Post-intervento [Tep]
Energia primaria consumata dal sistema termico sostituito*		
Energia primaria consumata dal sistema elettrico sostituito **		
Risparmio di energia primaria del sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento		
*rendimento del sistema termico sostituito pari 0,75 (da verificare con normativa impianti termici)		
**Consumo specifico del sistema elettrico sostituito pari a 2.200 kcal/kWh		

- Inserire una tabella relativa ai benefici ambientali conseguibili dall'iniziativa - valori a regime:

Tipologia*	Tecnologia**	Potenza nominale del generatore in [MW]	Fattore di emissione tecnologia proposta	Consumo di energia a regime	Emissioni di CO ₂ equivalente
			[g/kWh]	[GWh/anno]	[ton/anno]

***Come tipologia scegliere tra le seguenti:** Accumulo termico, biogas, biomassa, biomassa e biogas, biomassa solida, cogenerazione rinnovabile, geotermia, microcogenerazione, pompe di calore elettriche, recupero di calore di scarto, solare termico, solare termodinamico, Syngas, altro (specificare la tipologia).

****Come tecnologia scegliere tra le seguenti:** Accumuli in materiali a cambiamento di fase (PCM), Accumuli stagionali in acquiferi o serbatoi interrati, Accumuli termici, Accumuli termici giornalieri/stagionali, Alimentazione da energia elettrica rinnovabile (fotovoltaico, eolico), Caldaie a biomassa (cipriato, pellet, legna), Celle a combustibile (biogas o idrogeno verde), Celle a combustibile (SOFC, MCFC), Celle a combustibile con pre-trattamento, Chiller ad assorbimento, Chiller ad assorbimento alimentati da calore solare o biomassa, Cicli binari ORC, Cicli combinati gas + vapore, Cicli ORC, Cicli ORC (Organic Rankine Cycle), Cicli Rankine o ORC con accumulo termico, Cogeneratori a biomassa, Cogenerazione con idrogeno verde, Collettori solari piani o sottovuoto, Condensatori a recupero, Digestori anaerobici per produzione di biogas, Economizzatori, Gassificatori a letto fisso o fluido, Impianti a concentrazione solare (CSP), Impianti CHP alimentati da biogas o biomassa, Impianti di upgrading del biogas, Impianti ORC compatti, Microturbine a gas, Motori a combustione interna, Motori endotermici a gas (ciclo Otto), Motori Stirling, Pompe di calore ad alta temperatura, Pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua, terra-acqua, Pompe di calore geotermiche, Pompe di calore reversibili,

Recuperatori di fumi, Recupero da data center, Recupero da impianti di trattamento rifiuti con quota rinnovabile, Recupero da impianti industriali non fossili, Recupero diretto in rete di teleriscaldamento, Reti a bassa temperatura (<60 °C), Reti bidirezionali (prosumer), Scambiatori a piastre o a fascio tubiero, Scambiatori di calore, Scambiatori di calore geotermici, Serbatoi stratificati, Sistemi a circuito aperto/chiuso, Sistemi a concentrazione solare, Sistemi di free cooling da falde o corpi idrici, Sistemi di monitoraggio e controllo intelligente, Sonde geotermiche verticali/orizzontali, Turbine a gas, Turbine a vapore (ciclo Rankine), altro (specificare la tecnologia).

C.5 Scenario Evolutivo e Scalabilità del Sistema

- Previsioni di crescita della domanda termica (residenziale, terziario, industriale).
- Evoluzione prevista della rete (Modularità degli impianti, estensioni, interconnessioni).
- Compatibilità con piani urbanistici e di sviluppo locale.
- Modularità degli impianti.
- Integrazione con altri sistemi energetici.
- Strategie di decarbonizzazione previste.
- Tempi stimati per l'ampliamento.
- Costi marginali di estensione (€/km rete, €/MW termico).

➤ Inserire una tabella "Scenario di sostituzione delle fonti fossili" avente i seguenti campi:

Anno	Consumi energia primaria [GWh]		Produzione linda di energia [GWh]		Energia netta all'utenza [GWh]		Sostituzione combustibile fossile [tep]	Risparmio energia primaria [tep]	Emissioni evitate CO2eq [Ton]
	Fossile	Rinnovabile	Termica	Elettrica	Termica	Elettrica			
2027									
2028									
2029									
2030									
2031									
2032									
2033									
2034									
2035									
2036									
2037									
2038									
2039									
2040									
2041									
2042									
2043									
2044									
2045									
2046									

- Altre eventuali informazioni utili.

D. OBIETTIVI

Descrivere in che modo il progetto si propone di contribuire in modo significativo agli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica, coerentemente con le strategie nazionali ed europee in materia di energia, attraverso i seguenti risultati attesi:

- Riduzione delle emissioni di CO₂

Il sistema proposto consente una riduzione stimata di _____ tonnellate di CO₂ equivalenti (tCO₂eq) all'anno, ad esempio, grazie:

- all'eliminazione o riduzione dell'uso di combustibili fossili;
- all'integrazione di fonti rinnovabili (solare termico, biomassa, geotermia, ecc.);

- al recupero di calore da processi industriali o impianti esistenti;
- altra motivazione (specificare quale).

➤ Riduzione dei consumi energetici

Il sistema proposto prevede un risparmio energetico pari a _____ tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all'anno, ottenuto, ad esempio mediante:

- l'ottimizzazione dei flussi termici;
- l'efficientamento degli impianti di produzione e distribuzione;
- altra motivazione (specificare quale).

E. CARATTERISTICHE TECNICO-ECONOMICHE DEL PROGETTO

Questa sezione descrive gli aspetti economici, ambientali e finanziari del progetto. Per la sua compilazione si propone di utilizzare il format Excel "verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto".

E.1 Aspetti economici e finanziari del progetto

Sulla base del fac-simile "Verifica economica del progetto" descrivere i seguenti parametri:

- Investimento richiesto: _____ M€.
- Cofinanziamento previsto: _____ M€.
- Specificare l'eventuale quota di finanziamento pubblico e privato, con indicazione delle fonti e delle modalità di accesso.
- Parametro RAI (Riduzione Anidride Carbonica per Investimento): _____ tCO₂eq/M€.
- Indica l'efficacia ambientale dell'investimento, calcolato come rapporto tra la riduzione annua di emissioni e il capitale investito.
- Parametro REI (Risparmio Energetico per Investimento): _____ tep/M€.
- Misura l'efficienza energetica dell'intervento, esprimendo il risparmio energetico annuo rispetto all'investimento.
- Valore Attuale Netto (VAN): _____ €.
- Calcolato su un orizzonte temporale di __ anni, con tasso di sconto __ %, rappresenta la convenienza economica dell'investimento.
- Tasso Interno di Rendimento (IRR): _____ %.
- Indica la redditività del progetto, ovvero il tasso di rendimento che rende nullo il VAN.

Tabella: Verifica della sostenibilità economica e finanziaria del progetto (2025-2044).

Voci del Bilancio	Anni			
	2025	2026	-----	2044
COSTI DI INVESTIMENTO - €				
Spese Tecniche				
Permessi e Autorizzazioni				
Centrale di produzione del fluido termovettore ed eventuali sistemi di stoccaggio termico				
Sistemi/impianti di recupero del calore di scarso				
Rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, inclusi eventuali sistemi di telecontrollo/telegestione				
Impiantistica idraulica ed elettrica di alimentazione della rete (esclusi allacciamenti)				
Opere di ripristino stradale				
Oneri per la sicurezza				
Pubblicazione atti di gara				
Comunicazione del Programma				
Garanzia fidejussoria				
Imprevisti				
Costi indiretti				
Costi di allacciamento all'utenza				
Eventuali compensazioni ambientali e/o territoriali				
Altri costi (specificare quali)				
TOTALE				
COSTI DI ESERCIZIO LEGATI AL CONSUMO - €				
Combustibile				
Energia elettrica per la generazione e la distribuzione di calore				
Acqua tecnica per reintegro del circuito				
Costi di approvvigionamento termico da terzi				
Canoni o tariffe per utilizzo di infrastrutture o servizi esterni				
Altri costi (specificare quali)				
TOTALE				
COSTI DI ESERCIZIO OPERATIVI - €				
Personale (per funzionamento, pulizia, manutenzione centrale e rete, ispezione)				
Monitoraggio e controllo remoto				
Manutenzione ordinaria e straordinaria				
Assicurazioni, oneri ricorrenti, gestione amministrativa				
Servizi esterni (consulenze, audit, verifiche)				
Costi per aggiornamenti normativi				
Costi di smaltimento rifiuti e sottoprodotti				
Costi di trattamento acque				
Altri costi (specificare quali)				
TOTALE				
RICAVI DI ESERCIZIO - €				
Vendita energia termica alle utenze				
Vendita energia elettrica da cogenerazione				

Contributo Bando Green Heat 100%				
Incentivi Conto Termico (GSE)				
Incentivi CAR (Cogenerazione Incentivi Conto Termico (GSE) ad Alto Rendimento)				
TEE (Titoli di Efficienza Energetica)				
Altri ricavi di esercizio (specificare quali)				
TOTALE				

Tasso di attualizzazione	5%
---------------------------------	-----------

Indicatori Economico-Finanziari - Scenario con finanziamento Bando Green Heat	Anni			
	2025	2026	-----	2044
Flusso di cassa (FC)				
Flusso di cassa attualizzato (FCA)				
Flusso di cassa attualizzato cumulato (FCAC)				
Valore Attuale Netto (VAN)				
Tempo di Recupero del Capitale (Payback Period)				
Tasso Interno di Redditività (IRR)				

Indicatori Economico-Finanziari - Scenario senza finanziamento Bando Green Heat	Anni			
	2025	2026	-----	2044
Flusso di cassa (FC)				
Flusso di cassa attualizzato (FCA)				
Flusso di cassa attualizzato cumulato (FCAC)				
Valore Attuale Netto (VAN)				
Tempo di Recupero del Capitale (Payback Period)				
Tasso Interno di Redditività (IRR)				

E.2 Aspetti ambientali del progetto

Descrivere se, oltre le verifiche climatica e delle conformità ambientali, sono state previste ulteriori azioni di mitigazione ambientale, come ad esempio:

- compensazioni ambientali e/o territoriali;
- gestione sostenibile dei rifiuti;
- tutela della biodiversità.

F. INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA E AMBIENTALE

Questa sezione riporta gli indicatori chiave per la valutazione dell'efficacia del progetto:

- Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile installata:

Totale: _____ MW.

- Potenza complessiva installata da fonti rinnovabili:

di cui elettrica: _____ MW;
di cui termica: _____ MW.

- Emissioni stimate di gas a effetto serra post-intervento: _____ tCO₂eq/anno.

- Energia rinnovabile prodotta:

di cui elettrica: _____ MWh/anno;
di cui termica: _____ MWh/anno;

Totale: _____ MWh/anno.

G. ALLEGATI TECNICI PREVISTI

In aggiunta agli allegati richiesti dal bando al paragrafo C.1, occorre presentare la seguente documentazione tecnica a corredo del progetto:

- Planimetrie e layout delle centrali (Rappresentazioni grafiche delle centrali di produzione con indicazione dei principali parametri di ciclo termico).
- Planimetrie e layout della rete (Rappresentazioni grafiche della rete di distribuzione, dei nodi di produzione e dei punti di utenza).
- Diagrammi di flusso energetico (Schemi che illustrano i flussi di energia termica ed elettrica, le fonti e le destinazioni).
- Simulazioni energetiche e ambientali.
- Modelli previsionali per stimare le prestazioni future e gli impatti del sistema.
- Studio di impatto ambientale (se previsto).
- Schede tecniche degli impianti.
- Computi metrici estimativi.
- Altri documenti previsti dall' articolo 6 dell' Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 3 – Scheda verifica di conformità

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100%”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

**SCHEDA PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE AMMISSIBILITÀ AMBIENTALI
(DNSH e Paesaggio)**

Progetto ID _____

Titolo progetto _____ - Acronimo _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, di cittadinanza _____, residente a _____ (_____) in _____ n. ___, codice fiscale _____, recapito telefonico _____, E-mail _____, in qualità di legale rappresentante/delegato con procura/poteri di firma della società _____ con sede a _____ (_____) CAP ____ in _____ n. ___, codice fiscale _____, Partita IVA _____ - n. iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione _____ data iscrizione _____ Codice ATECO _____,

PREMESSO CHE

- la compilazione del presente modulo è richiesta in sede di adesione al bando GREEN HEAT 100% ai fini della verifica di conformità al principio Do No Significant Harm - DSH¹;
- la scheda dovrà essere compilata anche in caso di assenza di spese sottoposte a DSH;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che al momento della presentazione della domanda di adesione al bando:

- con riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia di cui al DM 23 giugno 2022, così come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 ed

¹ Il principio Do No Significant Harm – DSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

eventuali aggiornamenti, la "Relazione CAM" di cui al punto 2.2.1 del succitato DM 23 giugno 2022 è:

- CAM edilizia non applicabili;
- già presente (allegare il documento);
- non ancora presente (la Relazione CAM dovrà essere caricata sulla piattaforma Bandi e Servizi contestualmente al caricamento del Progetto Esecutivo, pena decadenza del contributo);
- con riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le strade di cui al DM 5 agosto 2024 ed eventuali aggiornamenti, la "Relazione CAM" di cui al punto 2.1.1 del succitato DM 5 agosto 2024 è:
 - CAM strade non applicabili;
 - già presente (allegare il documento);
 - non ancora presente (il documento dovrà essere caricato sulla piattaforma Bandi e Servizi contestualmente al caricamento del Progetto Esecutivo, pena decadenza del contributo);
- il progetto è conforme al dettato normativo ambientale (autorizzazioni ambientali, valutazione di incidenza ambientale, in materia di beni culturali e del paesaggio², dell'invarianza idraulica e idrologica) secondo le casistiche indicate in tabella:

Autorizzazioni ambientali	
L'impianto è sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA in base al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.?	
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, procedura in corso <input type="checkbox"/> Sì, procedura conclusa con parere positivo (allegare)	
Valutazione di Incidenza ambientale (VIncA) (DPR 357/1997; d.g.r. n.XI/5523 del 11/10/2021 e Allegati)	
Il progetto è localizzato all'interno di un Sito Rete Natura 2000? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se No, il progetto pur essendo esterno ai siti di Rete Natura 2000, per localizzazione e natura, è ritenuto suscettibile di produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Se sì, secondo la normativa regionale, il progetto è sottoposto a: <input type="checkbox"/> Screening semplificato (Tipologie di intervento prevalutate a livello regionale) <input type="checkbox"/> Screening di incidenza <input type="checkbox"/> Valutazione di incidenza Indicare lo stato della procedura: <input type="checkbox"/> procedura non avviata o in corso (specificare la fase della procedura e l'Ente competente della valutazione) _____ <input type="checkbox"/> procedura conclusa con provvedimento di valutazione di incidenza/screening emesso (Allegare il parere di incidenza/di screening o, nel caso di screening semplificato, il provvedimento o atto autorizzativo, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da prevalutazione)

² La presenza di vincoli paesaggistici può essere verificata sul sistema Informativo per i Beni Ambientali – SIBA di Regione Lombardia e sul geoportale regionale <https://www.geoportale.regione.lombardia.it>.

Beni culturali e paesaggio (Autorizzazione paesaggistica/Esame di impatto paesistico)		
<p><input type="checkbox"/> 1) Interventi che riguardano beni/aree sottoposti a vincolo di tutela culturale e/o paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004</p> <p>È necessario assoggettare il progetto ad autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 del D.lgs. 42/2004) oppure ad autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria (art. 146 del D.lgs. 42/2004) o semplificata (D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017); con riferimento al dettato del D.P.R. 31/2017 si ricorda che l'elenco nell'Allegato A richiama le particolari categorie di interventi e opere, che pur ricadenti nelle tutelle ai sensi del D.lgs. 42/2004, risultano escluse dall'autorizzazione paesaggistica.</p>	<p>1A) Beni Culturali</p> <p><input type="checkbox"/> Il progetto prevede l'esecuzione di opere e lavori su beni/aree di interesse culturale (ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004)</p> <p>1B) Paesaggio</p> <p>Il progetto interessa ambiti assoggettati a tutela paesistica e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del d.lgs. 42/2004) <input type="checkbox"/> aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. 42/2004) <input type="checkbox"/> altro tipo di vincolo paesaggistico (<i>specificare.....</i>) <input type="checkbox"/> autorizzazione paesaggistica non richiesta (tipologie individuate dal D.P.R. 31/2017 – allegato A (<i>motivare.....</i>)) 	<p>Autorizzazione/Parere del Soprintendente ex artt. 21 e 22 del D.lgs. 42/2004</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> procedura non ancora avviata (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo) <input type="checkbox"/> istanza presentata (allegare) <input type="checkbox"/> autorizzazione/parere rilasciati dal Soprintendente (allegare) <p>Autorizzazione paesaggistica</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> procedura non avviata (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo) <input type="checkbox"/> istanza presentata (allegare) <input type="checkbox"/> autorizzazione rilasciata dall'Ente competente (allegare) <p>Ente competente per il rilascio dell'Autorizzazione: <i>Specificare.....</i></p>
<p><input type="checkbox"/> 2) Interventi che interessano il restante territorio regionale</p> <p>(beni/aree NON sottoposti a vincolo di tutela culturale/paesaggistica), si applicano le disposizioni dell'art. 35 del Piano paesaggistico vigente (Esame paesistico dei progetti redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi dettati dalla DGR n. 11045 del 8/11/ 2002).</p>	<p>2A) Il progetto è corredato dall'ESAME DI IMPATTO PAESISTICO</p> <p>in quanto <u>NON</u> riguarda edifici/ambiti vincolati ex D.lgs. 42/2004 ed incide sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici (ex art. 35 del PPR e DGR n. 11045 del 8/11/2002)</p>	<p>Determinazione dell'impatto paesaggistico del progetto (DGR n. 11045 del 8/11/2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esame e Relazione di impatto paesistico redatti (allegare); si chiede di riportare qui di seguito la classe di impatto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> da 1 a 4 "impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza" <input type="checkbox"/> da 5 a 15 "impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza" <input type="checkbox"/> da 16 a 25 "impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza" <input type="checkbox"/> Esame paesistico in corso di redazione (obbligo di allegare il documento in fase di caricamento di progetto esecutivo).

	<p><input type="checkbox"/> 2B) Il progetto NON è corredato da ESAME DI IMPATTO PAESISTICO</p> <p>in quanto <u>NON incide</u> sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici o riguarda ambiti esclusi dall'esame dell'impatto paesistico ai sensi dell'art. 35 c. 2 del PPR.</p>	Motivare
Invarianza idraulica e idrologica (R.r. 23 novembre 2017, n. 7)		
Nel caso di interventi edilizi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica (specificati dai commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 3 del r.r. 23 novembre 2017, n. 7, fatte salve le esclusioni previste dal comma 7-bis del medesimo articolo), le opere saranno progettate e realizzate nel rispetto del r.r. 23 novembre 2017, n. 7?		
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> Non si applica		

Data

(firma del Legale Rappresentante/Delegato)Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

_____ • _____

Allegato 4 – Relazione di verifica climatica

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIANZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100%”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

RELAZIONE DI VERIFICA CLIMATICA

Indice

Introduzione
Formulario per la Relazione di verifica climatica
1. Calore
2. Tempeste di vento
3. Alluvioni e frane

Introduzione

La verifica climatica di resilienza persegue l'obiettivo di evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici attuali e futuri, quali ad esempio piogge intense, alluvioni, ondate di calore, tempeste di vento, siccità, ecc. e che dunque rischino di subire impatti connessi con tali fenomeni.

I riferimenti fondamentali per la verifica climatica sono contenuti negli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) della Commissione Europea e negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027", trasmessi dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio alle Autorità di Gestione FESR il 6 ottobre 2023.

Il presente Allegato contiene un Formulario che consente di condurre la verifica climatica per gli interventi sostenuti dal Bando Green Heat. Nel caso di interventi sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, la Verifica climatica dovrà essere svolta nell'ambito di tale procedura.

Formulario per la Relazione di verifica climatica

Il bando Green Heat finanzia la realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Tali infrastrutture si compongono di impianti per la produzione di energia o per il recupero di calore di scarto, di accumulatori, della rete di trasporto e di distribuzione e del sistema di allacciamento (quest'ultimo escluso dal finanziamento). La verifica climatica deve fare riferimento a tutti questi componenti del progetto.

I **principali impatti** riconducibili ai cambiamenti climatici che possono agire su tali infrastrutture possono essere sintetizzati come segue:

- possibili danni connessi all'incremento del rischio legato al **dissesto idraulico e idrogeologico**, già attualmente presente nel territorio lombardo e destinato ad aumentare in relazione all'incremento di frequenza e intensità degli episodi di precipitazione intensa;
- malfunzionamenti causati da **temperature elevate**, ad esempio sui materiali e sulla componentistica degli impianti o sul non ottimale per il funzionamento degli impianti durante future ondate di calore;
- potenziali danni dovuti a fenomeni estremi quali **tempeste**.

Inoltre, con riferimento alla domanda di energia, le ondate di calore e l'aumento della temperatura media possono determinare un incremento del picco estivo di domanda per il raffrescamento, a fronte di una variazione del fabbisogno invernale di riscaldamento, elemento da considerare nel dimensionamento degli impianti.

Anagrafica del progetto

Proponente del progetto: _____

ID e Titolo del progetto: _____

Livello di progettazione: _____

Impianto: _____ (*in caso di più impianti sottoposti a verifica climatica, si chiede di compilare un formulario per ciascun impianto*)

L'impianto è sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA in base a D.lgs. 152/2006 e smi.

no

sì, procedura conclusa con parere positivo (*allegare l'elaborato relativo alla verifica climatica*)

sì, procedura in corso

Nel caso di impianti sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA, si chiede di allegare l'elaborato relativo alla verifica climatica sviluppato nell'ambito di tale procedura, una volta conclusa. Non è necessario compilare il seguente formulario.

1. Calore

L'analisi della distribuzione del pericolo climatico legato al calore in Lombardia è stata effettuata da ARPA Lombardia attraverso l'applicazione di un metodo che consente di determinare l'esposizione a tale pericolo in ogni punto del territorio regionale, assegnando una classe di esposizione (alta, media e bassa), utilizzabile dal proponente per proseguire nella verifica climatica.

Per questa analisi sono stati considerati i 5 indici / indicatori climatici seguenti:

- Tas max (°C) – Temperatura massima dell'aria vicino al suolo (annuale)
- CDDs (GG) - Gradi giorni di raffrescamento: somma della temperatura media giornaliera meno 21°C, se la temperatura media giornaliera è maggiore di 24°C.
- TR (giorni) - Notti tropicali: Numero di giorni con temperatura minima maggiore di 20°C
- Summer days 30 (giorni): Media annuale del numero di giorni con temperatura massima maggiore di 30°C
- WSDI (giorni) - Indice di durata dei periodi di caldo: Numero totale di giorni in cui la temperatura massima giornaliera è superiore al 90° percentile della temperatura massima giornaliera per almeno 6 giorni consecutivi. Si considera solo il periodo estivo


Tali indicatori sono stati calcolati per il periodo storico di riferimento 1986 - 2005 e per lo scenario RCP 8.5¹ nel periodo 2041-2060. È stata quindi considerata l'anomalia rispetto al valore storico di riferimento.

Si è quindi proceduto a comporre i singoli indici in un unico indice di esposizione adimensionale. A questo indice complessivo è stata associata la valutazione effettuata nella Proposta di revisione generale del PTR² in merito al fenomeno delle isole di calore (UHI), che rappresenta quindi un ulteriore elemento di rischio.

La distribuzione dei livelli di esposizione al calore così ottenuta è rappresentata nella mappa seguente.

¹ Scenario che corrisponde all'emissione di gas climalteranti (GHG) senza considerare l'adozione delle politiche di mitigazione previste dagli accordi di Parigi del 2015 e ritenuto più rappresentativo in termini di variazione della temperatura.

² Proposta di revisione generale del PTR comprensivo del PPR (d.g.r. n. 7170 del 17 ottobre 2022)



Fonte: ARPA Lombardia <https://www.datilombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2>

Sinteticamente, si possono attribuire le seguenti descrizioni dell'esposizione al rischio climatico "calore":

- esposizione bassa nei contesti in cui la temperatura non varia significativamente rispetto al periodo di riferimento, né si prevedono incrementi tali da modificare il regime di raffrescamento degli ambienti domestici o modifiche nei picchi di temperatura estivi;
- esposizione media: vi sono variazioni di temperatura significative rispetto al periodo di riferimento tali da rappresentare un moderato rischio per le attività all'aperto e un maggiore consumo energetico per il raffrescamento notturno degli ambienti domestici;
- esposizione alta: vi sono evidenti variazioni di temperatura tali da rendere necessarie modifiche nelle abitudini di vita all'aperto e nei consumi energetici per il raffrescamento estivo. Si possono registrare record di temperatura in grado di influenzare l'uso delle infrastrutture. La presenza di un'isola di calore esacerba i fenomeni.

1.1. ESPOSIZIONE

La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione al pericolo "calore" nell'area del progetto.

1.1.1 Secondo la mappa di esposizione al pericolo calore, qual è il valore dell'esposizione nell'area in cui è collocato il progetto?

La mappa dell'esposizione al calore di cui al paragrafo precedente può essere interrogata al seguente link <https://www.datilombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-al-pericolo-calore-RCP-8-5-2041-/ph5e-whd2>, tramite l'inserimento dell'indirizzo di interesse. Qualora l'intervento ricada in un'area in cui sono presenti valori diversi di esposizione, dovrà essere considerato il valore più elevato.

Esposizione Alta

- Esposizione Media
 Esposizione Bassa

Se ha risposto "Esposizione Bassa" nella sezione 1.1, termini qui e può passare al successivo fenomeno climatico

altrimenti

Se ha risposto "Esposizione Alta" o "Esposizione Media", prosegua alla sezione 1.2 "SENSIBILITÀ".

1.2. SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare se il progetto sia potenzialmente soggetto a impatti derivanti dall'incremento di calore e/o se il progetto possa, a sua volta, interferire con tale fenomeno, rischiando di peggiorarlo (es. incrementando l'isola di calore).

1.2.1 Il progetto interviene su elementi che interferiscono e rischiano di incrementare l'effetto isola di calore? (selezionare le voci pertinenti):

- Sì, rifacimento di coperture / nuove coperture / tetti
 Sì, involucro o superfici vetrate o finestre
 Sì, superfici pavimentate esterne
 Sì, altro (specificare): _____
 No

1.2.2 Il progetto può essere influenzato e subire effetti dall'incremento di temperatura e in particolare dalle ondate di calore?

La valutazione considera diversi aspetti, ove pertinenti, fra cui: le caratteristiche strutturali, le attività e funzioni insediate all'interno, l'utilizzo di funzioni strategiche come acqua o energia, i collegamenti di trasporto, gli utenti; gli impatti da valutare sono di tipo diretto e indiretto (strutturale, finanziario, riduzione dell'operatività, danni al patrimonio ambientale, ecc.)

Per valutare i possibili elementi di sensibilità del progetto si consiglia di consultare anche le proiezioni climatiche di alcuni indicatori, scaricabili al seguente link: <https://zenodo.org/records/12513614>. Il dataset contiene le anomalie di diversi indici climatici, rispetto al periodo di riferimento 1996-2015, per diversi scenari emissivi e per due ventenni futuri: 2021-2040 e 2041-2060. In particolare, tra gli indicatori disponibili i più pertinenti per la tipologia di progetto sono: Temperatura massima (Tas) e gradi giorno di raffrescamento (CDDs)

Scheda per la valutazione degli impatti potenziali del fenomeno Calore (da compilare)

Domanda guida	Risposta (Si/No/N.a. ed eventuali commenti)
I materiali o la struttura dell'edificio sono suscettibili di danni dovuti al calore (es. materiali deformabili, ...)?	
Il funzionamento dell'impianto può essere compromesso da temperature particolarmente elevate o ondate di calore?	
Vi sono componenti che possono essere danneggiati dalle alte temperature?	

Domanda guida	Risposta (Sì/No/N.a. ed eventuali commenti)
Si possono prevedere danni economici all'attività legati alle ondate di calore? (es. incrementata esigenza di interventi manutentivi o gestionali che potrebbero essere evitare con soluzioni progettuali diverse)	
Il fabbisogno energetico da soddisfare e il conseguente dimensionamento degli impianti variano considerando gli scenari climatici futuri?	
Si possono prevedere altri impatti diretti o indiretti non valutati nelle domande precedenti?	

Se ha risposto sempre "No" o "N.a." sia nella sezione 1.2.1 che nella sezione 1.2.2, termini qui e può passare al successivo fenomeno climatico
altrimenti

Se ha risposto almeno un "Sì" nella sezione 1.2.1 o 1.2.2 prosegua alla sezione 1.3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

1.3. MISURE DI ADATTAMENTO

Poiché il progetto si trova in un luogo con esposizione "media o alta" (come da sezione 1.1) ed è sensibile al calore (come da sezione 1.2), il proponente è tenuto ad adottare nel progetto le pertinenti misure di adattamento al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.

Le misure scelte, a partire dall'elenco di riferimento riportato di seguito, devono essere coerenti con gli elementi individuati come sensibili nella sezione 1.2.

1.3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto: (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate nel successivo punto 1.3.2)

Coperture di edifici:

- materiali di copertura che garantiscano un indice SRI (Solar Reflectance Index - indice di riflessione solare) di almeno 29 nei casi di pendenza maggiore del 15%, e di almeno 76 per le coperture con pendenza minore o uguale al 15%
- altro (specificare): _____

Impianti

- sistemi di ventilazione meccanica con recupero di calore
- sistemi di raffrescamento, condizionatori
- altro (specificare): _____

Superfici esterne:

- materiali con un indice SRI (Solar Reflectance Index, indice di riflessione solare) di almeno 29 per le superfici esterne pavimentate
- inserimento di alberature e verde
- altro (specificare): _____

Elementi volti a ridurre i danni alle attività svolte nell'edificio e al funzionamento:

- piano di manutenzione che preveda esplicitamente la verifica di alcuni elementi in corrispondenza del raggiungimento di determinate soglie di temperatura
 altro (specificare): _____

1.3.2 Descrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni (Relazioni, Tavole, Elaborati grafici).

1.3.3 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura di adattamento, il proponente è tenuto a dichiarare che tali misure non sono applicabili motivandone adeguatamente le ragioni di natura tecnico/progettuale. (motivare e descrivere brevemente)

2. Tempeste di vento

Per il fenomeno climatico legato all'incremento di frequenza e intensità delle tempeste di vento, al momento non sono disponibili previsioni affidabili a livello regionale, derivanti dai modelli climatici.

Infatti, secondo le analisi svolte dal CMCC³ per gli scenari RCP 2.6⁴ e RCP 4.5⁵ con una risoluzione 12 km x 12 km, nel periodo che va fino al 2060, per le tempeste di vento si prevede un lieve aumento in frequenza e intensità, ma il segnale è affatto da notevole incertezza e necessita di approfondimenti con modelli a maggior risoluzione spazio - temporale.

In assenza di scenari, si possono tuttavia analizzare gli andamenti degli eventi estremi avvenuti negli ultimi anni nell'area di interesse; la valutazione dell'esposizione è dunque fortemente basata sull'analisi degli eventi che hanno colpito il territorio e degli effetti generati. Spesso si tratta di fenomeni fortemente localizzati, condizionati anche dalla forma urbana (es. incanalamento del vento) e la cui distruttività dipende non solo dalla velocità del vento ma anche dalla presenza di raffiche e dalle componenti di vento verticali, rotatorie, ecc.⁶.

Le Norme Tecniche per le costruzioni⁷ forniscono indicazioni per una progettazione resistente al vento. Fatto salvo quanto contenuto in tali norme, ulteriori approcci cautelativi possono essere adottati a scala progettuale.

2.1. ANALISI DELL'ESPOSIZIONE

SEZIONE DA COMPIERE (aggiungere righe se necessario)	
Domande guida	Sì / No e breve descrizione
Sono noti al proponente eventi estremi che hanno provocato danni in relazione al vento nel territorio in cui è localizzato il progetto ⁸ ?	
Sono noti modelli climatici o altri strumenti che evidenziano una tendenza all'incremento delle tempeste di vento nell'area di interesse?	

Se ha risposto "No" nella sezione 2.1, l'analisi per il fenomeno "TEMPESTE DI VENTO" termina qui e può passare al successivo fenomeno climatico

altrimenti

Se ha risposto almeno un "Sì", prosegua alla sezione 2.2 "SENSIBILITÀ".

³ Carraro, 2023

⁴ RCP 2.6 è lo scenario obiettivo, che permetterebbe di contenere l'incremento di temperatura entro la soglia di 1.5°C

⁵ RCP 4.5 è lo scenario intermedio, in cui l'emissione di gas serra è arginata, ma le loro concentrazioni nell'atmosfera aumentano ulteriormente nei prossimi 50 anni e l'obiettivo dei + 2°C non è raggiunto

⁶ A titolo di esempio, la tempesta che si è abbattuta su Milano nel luglio 2023, ha fatto registrare nella stazione ARPA Juvara raffiche di vento con velocità attorno ai 30 m/s, valore superiore di circa il 20% rispetto alla velocità del vento di riferimento prevista nelle Norme tecniche per il milanese

⁷ Norme tecniche per le costruzioni - decreto MIT del 17 gennaio 2018

⁸ Una fonte che può essere consultata a questo proposito, seppur non esaustiva, è lo European Severe Storms Laboratory <https://www.essl.org/cms/>

2.2. ANALISI DELLA SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare gli elementi progettuali suscettibili di subire impatti in relazione al pericolo vento.

Per supportare tale valutazione, si suggeriscono di seguito una serie di elementi minimi indicativi da valutare e da integrare a cura del progettista/proponente con eventuali specifiche progettuali. La valutazione è qualitativa e deve essere fornita dai tecnici progettisti sulla base della conoscenza delle caratteristiche progettuali.

2.2.1 Il progetto può essere danneggiato nel caso di tempesta di vento? Compilare la seguente tabella

Caratteristiche del progetto e componenti sensibili		Si/No/N.a. e breve spiegazione
Caratteristiche strutturali	I seguenti elementi strutturali possono essere danneggiati da tempeste di vento?	
	• Edifici dove sono localizzati gli impianti o le aree di stoccaggio combustibile (es. biomassa)	
	• Altri elementi non elencati (specificare)	
Attività e funzioni	La funzionalità dell'impianto rischia di essere compromessa?	
Collegamenti	È possibile l'interruzione delle vie di accesso agli impianti in caso di forte vento?	

Se ha risposto sempre "No" o "N.a." nella sezione 2.2.1 termini l'analisi per il fenomeno "TEMPESTE DI VENTO" e passi al successivo fenomeno climatico.

altrimenti

Se ha risposto almeno un "Sì" nella sezione 2.2.1 prosegua alla sezione 2.3 Misure di adattamento.

2.3. MISURE DI ADATTAMENTO per mitigare il rischio legato al vento

Poiché il progetto si trova in un luogo con possibile presenza di eventi estremi, come da esito della sezione 2.1 e può subire impatti dovuti alle tempeste di vento secondo le risultanze della sezione 2.2, il proponente è tenuto ad adottare le pertinenti misure di adattamento, al fine di ridurre il rischio climatico del progetto.

2.3.1 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto: (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate di seguito)

Soluzioni di progettazione e uso delle migliori pratiche e norme per quanto riguarda gli edifici

- Adeguati sistemi di fissaggio (frequenti e di dimensioni opportune) delle tegole, dei colmi e delle scossaline
- Copertura del tetto in metallo
- Tetti a padiglione (con falde con pendenze di 30°)
- Altro (specificare) _____

Altro

- Gestione dei rischi (es. Copertura assicurativa, Piani di manutenzione che tengono conto dell'eventuale verificarsi di tempeste di vento per programmare manutenzioni straordinarie, sistemi di allerta per i casi in cui siano previste tempeste di vento ad es. per gli impianti eolici, ...)
- Monitoraggio e formazione
- Altro (specificare) _____

2.3.2 Descrivere brevemente le misure adottate e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni (Relazioni, Tavole, Elaborati grafici).

2.3.3 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura precedente (per ragioni di natura tecnico/progettuale che devono essere adeguatamente motivate), il proponente dichiara che tali misure non sono applicabili. (Motivare e descrivere brevemente)

3. Alluvioni e frane

La valutazione dell'esposizione alle alluvioni e alle frane si basa sull'applicazione della normativa e della pianificazione esistente. In particolare, si considerano:

- i Piani di bacino (in particolare il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – PAI e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA e le loro varianti), che individuano le aree in dissesto e le aree allagabili e le relative norme di attuazione PAI-PGRA;
- il Piano di Governo del Territorio e in particolare la Componente geologica, idrogeologica e sismica⁹ che individua le classi di fattibilità geologica, cui sono correlate specifiche norme, tenendo conto della presenza di aree allagabili e dei dissesti idrogeologici eventualmente presenti. La Componente geologica del PGT recepisce i contenuti della [pianificazione di bacino](#). In alcuni casi, tuttavia, i PGT non sono aggiornati rispetto a tali Piani o alle loro varianti più recenti.

Inoltre, per le **alluvioni pluviali** legate a insufficienze della rete di drenaggio urbano anche connesse a fenomeni di precipitazione intensa in aree fortemente impermeabilizzate, un ulteriore strumento di riferimento per la valutazione dell'esposizione, se presente, è lo Studio comunale di gestione di rischio idraulico o il Documento semplificato, ai sensi del RR n 7/2017 sull'invarianza idraulica, che individuano le aree allagabili a scala comunale.

Poiché le **alluvioni pluviali** e alcune tipologie di **frane**¹⁰ sono influenzate dalla variazione del regime delle precipitazioni, qualora gli scenari pluviometrici prefigurino un aumento delle precipitazioni intense, all'atto della definizione delle misure di adattamento se ne terrà conto con un dimensionamento cautelativo delle eventuali opere di mitigazione.

Per valutare il potenziale incremento di fenomeni di pioggia intensi, ARPA Lombardia ha selezionato l'indicatore P40, che rappresenta la probabilità delle precipitazioni al di sopra dei 40 mm / giorno. Rispetto al periodo di riferimento 1981-2010, considerando lo scenario RCP 4.5, per il periodo 2021-2040 si evidenzia che la probabilità di precipitazioni oltre 40 mm aumenta. Questi valori sono stati tradotti in categorie di esposizione nella graduazione alto-medio-basso, come descritto nella metodologia disponibile al seguente link: <https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2>.

Tale indicatore va quindi considerato come una proxy per il rischio di verificarsi di precipitazioni intense.

Per le **alluvioni fluviali**, i modelli climatici non permettono di individuare un legame diretto causa-effetto fra la variazione del regime delle piogge e gli episodi alluvionali, che dipendono dalle caratteristiche delle piogge, del bacino e del corso d'acqua (ad esempio la durata delle piogge, la distribuzione sul bacino, il grado di artificializzazione del territorio, ecc.). Tuttavia, i dati osservati negli ultimi anni mostrano un incremento della frequenza di episodi alluvionali con tempi di ritorno elevati, in particolare nei bacini più impermeabilizzati. **Cautelativamente, sono considerati esposti al rischio di allagamento i progetti localizzati in aree allagabili con tempo di ritorno fino a 200 anni,**

⁹ Criteri attuativi vigenti art. 57 l.r. n. 12 del 2005 (d.g.r. n. 2616 del 2011 e s.m.i.).

¹⁰ Si considerino in particolare le seguenti categorie di dissesti, di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 (d.g.r. 2616 e s.m.i.): Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a fransosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

secondo il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni¹¹ (PGRA).

Per quanto riguarda l'applicazione dell'**invarianza idraulica** ai sensi del RR n. 7/2017, l'applicazione deve essere effettuata secondo la normativa vigente al momento della progettazione: gli eventuali effetti dei cambiamenti climatici verranno infatti tenuti in conto nei futuri aggiornamenti delle curve di probabilità pluviometrica, da utilizzare nei metodi di calcolo previsti.

3.1. ANALISI DELL'ESPOSIZIONE


La presente sezione è finalizzata a verificare il livello di esposizione alle "frane e alluvioni" nell'area del progetto.

3.1.1 Qual è il livello di esposizione al dissesto idrogeologico e idraulico?		Barrare la cella pertinente	Livello di esposizione corrispondente
Domande guida	Qual è la classe di fattibilità geologica dell'area interessata dal progetto secondo il PGT	Classe di fattibilità 1 o 2	
		Classe di fattibilità 3 o 4 con limitazioni non dovute a vulnerabilità idraulica o instabilità dei versanti	
		Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni dovute a vulnerabilità idraulica o a instabilità dei versanti	
		Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni dovute a vulnerabilità idraulica o a instabilità dei versanti	
Secondo lo Studio idraulico di dettaglio - Allegato 4 alla d.g.r 2616/2011 e s.m.i. il progetto ricade nelle seguenti aree?	Aree con pericolosità H1, H2		Esposizione media
	Aree con pericolosità H3 e H4		Esposizione alta
	L'area di interesse non è soggetta allo Studio idraulico di dettaglio di cui all'Allegato 4 d.g.r. 2616/2011		--
Secondo il PAI, il progetto ricade nelle seguenti aree¹²?	Fascia A		Esposizione alta
	Fascia B		Esposizione media
	Fascia C		Esposizione bassa
	Nessuna Fascia PAI		--
	Aree in dissesto relativo a: esondazione Ee, Eb, frana Fa, Fq, conoide Ca, Cp		Esposizione alta

¹¹ Definizione delle Fasce PAI: Fascia A: porzione dove defluisce almeno l'80% della portata di piena con TR 200; Fascia B: Portata di piena di riferimento TR 200 anni; Fascia C: Piana catastrofica TR > 200 anni o TR 500 anni; Definizione aree allagabili PGRA: P3: evento con elevata probabilità (TR fra 20 e 50 anni); P2: evento a media probabilità (TR fra 100 e 200 anni); P1 evento estremo.

¹² L'informazione è ricavabile dal Geoportale di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/> analizzando i seguenti servizi di mappa:

- PAI Vigente
- Varianti PAI-PGRA in corso

3.1.1 Qual è il livello di esposizione al dissesto idrogeologico e idraulico?			
Domande guida		Barrare la cella pertinente	Livello di esposizione corrispondente
	Nessun dissesto o dissesti a bassa pericolosità (esondazione Em, frana Fs, conoide Cn)		Esposizione bassa
Secondo il PGRA, il progetto ricade nelle seguenti aree¹³?	Aree allagabili scenario frequente - H		Esposizione alta
	Aree allagabili scenario poco frequente - M (P2)		Esposizione media
	Aree allagabili scenario raro - L		Esposizione bassa
	Nessuna fascia PGRA		--
Secondo lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico o il Documento semplificato di rischio idraulico comunale, di cui al RR 7/2017, il progetto ricade nelle seguenti aree?	Area allagabile con Tempo di ritorno (TR) 10, 50 o 100 anni		Esposizione alta
	Area allagabile con Tempo di ritorno (TR) 200 anni o superiore		Esposizione bassa
	Area non allagabile		--
	Per il Comune non è disponibile né lo Studio comunale di gestione del rischio idraulico né il Documento semplificato per la gestione del rischio idraulico. Si raccomanda di valutare in modo empirico il livello di esposizione. Particolare cautela va considerata nei casi di aree fortemente impermeabilizzate in cui si riscontrino valori di esposizione medio - alti al pericolo di precipitazioni intense, secondo la seguente mappa di ARPA		
	<p>MAPPA DI ESPOSIZIONE AL PERICOLO PRECIPITAZIONI INTENSE</p>  <p>Mappa di esposizione al pericolo precipitazioni intense</p> <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rosso: Esposizione alta Giallo: Esposizione media Verde: Esposizione bassa <p>https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2</p>		Livello di esposizione da attribuire a cura del progettista
Sono note ulteriori problematiche di tipo idraulico o idrogeologico nel caso di eventi di	Inserire la descrizione		Livello di esposizione da attribuire a cura del progettista

¹³ L'informazione è ricavabile dal Geoportale di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.geoportale.regione.lombardia.it/> analizzando i seguenti servizi di mappa:

- Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - PGRA vigente
- Varianti PAI-PGRA in corso

3.1.1 Qual è il livello di esposizione al dissesto idrogeologico e idraulico?			
Domande guida		Barrare la cella pertinente	Livello di esposizione corrispondente
precipitazione intensa?			

Se ha individuato sempre un valore di esposizione "Basso" nella sezione 3.1.1 termini la verifica climatica

altrimenti

Se ha individuato almeno un valore di esposizione "Medio" o "Alto" prosegua alla sezione 3.2 "SENSIBILITÀ".

3.2. ANALISI DELLA SENSIBILITÀ

La presente sezione è finalizzata a valutare gli elementi progettuali suscettibili di subire impatti in relazione al pericolo alluvioni e frane.

Per supportare tale valutazione, si suggeriscono di seguito una serie di elementi minimi indicativi da valutare e da integrare a cura del progettista/proponente con eventuali specifiche progettuali. La valutazione è qualitativa e deve essere fornita dai tecnici progettisti sulla base della conoscenza delle caratteristiche progettuali.

3.2.1 Il progetto può essere danneggiato nel caso di dissesto idrogeologico e idraulico? Compilare la seguente tabella

Caratteristiche del progetto e componenti sensibili		Sì/No/N.a. e breve spiegazione
Caratteristiche strutturali	I seguenti elementi strutturali possono essere danneggiati da alluvioni o frane?	
	• Edifici dove sono localizzati gli impianti o le aree di stoccaggio combustibile (es. biomassa)	
	• Componenti elettriche e meccaniche dell'impianto (es. turbine, generatori, quadri elettrici, alternatori, inverter, ecc.)	
	• Rete di trasporto o di distribuzione	
	• Altri elementi non elencati (specificare)	
Attività e funzioni	La funzionalità dell'impianto rischia di essere compromessa?	
Collegamenti	È possibile l'interruzione delle vie di accesso in caso di frana o alluvioni?	
	È possibile l'interruzione delle connessioni alla rete di acqua, luce e/o gas di alimentazione dell'impianto?	

Proseguo alla sezione 3.3 "MISURE DI ADATTAMENTO".

3.3. MISURE DI ADATTAMENTO per mitigare il rischio legato ad alluvioni e frane

Gli esiti della valutazione dell'esposizione (Sezione 3.1) evidenziano la presenza di una vulnerabilità idraulica o idrogeologica che determina la necessità di individuare le pertinenti misure di adattamento.

Fermo restando il rispetto delle eventuali indicazioni contenute nelle norme dei piani di bacino e nelle norme geologiche del PGT laddove applicabili e tenendo conto degli elementi di sensibilità individuati nella Sezione 3.2, nei paragrafi seguenti sono forniti elenchi di riferimento per le misure di adattamento che possono essere adottate.

Se l'area è interessata da alluvione di origine pluviale o da frane la cui attivazione è maggiormente connessa con eventi di precipitazioni intense¹⁴, se ne tenga conto con un dimensionamento cautelativo degli eventuali interventi di mitigazione del rischio (misure di prevenzione/adattamento), nel caso in cui gli scenari pluviometrici mostrino un'aumentata probabilità di fenomeni intensi (cioè, un livello medio o alto nella mappa relativa all'indicatore P40). La mappa relativa all'indicatore P40 può essere consultata al seguente link:

<https://www.dati.lombardia.it/Ambiente/Mappa-esposizione-precipitazioni-intense-future/48ep-hfh2>

inserendo l'indirizzo dell'intervento.

Si chiede di indicare di seguito:

- le prescrizioni previste dal PGT (Norme Tecniche) con riferimento alla classe di fattibilità geologica del progetto, qualora connessa con limitazioni dovute a elementi di vulnerabilità idraulica o instabilità dei versanti
- le norme di attuazione del PAI applicabili (Norme di attuazione);
- le misure di prevenzione/adattamento adottate, includendo sia misure immateriali (es. Indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto), che di tipo tecnico-progettuale.

3.3.1 Indicare le prescrizioni del PGT per la classe di fattibilità geologica (Norme Tecniche), nel caso di interventi ricadenti in classe 3 o 4

¹⁴ Si considerino le seguenti categorie di cui ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 (d.g.r. 2616 e s.m.i.) : Aree di frana attiva (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree di frana quiescente (scivolamenti; colate ed espansioni laterali); Aree a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso); Aree in erosione accelerata (calanchi, ruscellamento in depositi superficiali o rocce deboli); Aree interessate da trasporto in massa e flusso di detrito su conoide; Aree a pericolosità potenziale legata a possibilità di innesco di colate in detrito e terreno valutate o calcolate in base alla pendenza e alle caratteristiche geotecniche dei terreni; Aree di percorsi potenziali di colate in detrito e terreno; Aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, comprensive delle aree di possibile accumulo (aree di influenza)

--

3.3.2 Indicare le norme del PAI applicabili (Elaborato 7 - 7.1 "Norme di attuazione"), nel caso di interventi localizzati all'interno delle aree perimetrate dal PAI

--

3.3.3 Indicare le misure di adattamento adottate nel progetto: (barrare le opzioni scelte e descrivere brevemente le misure adottate di seguito)

Soluzioni di progettazione e uso delle migliori pratiche e norme in caso di edifici

- Chiusura di lucernari e aperture poste a quote inferiori alla piena di riferimento
- Gradini, sopralzi
- Impermeabilizzazione al passaggio dell'acqua di tutte le pareti esterne degli edifici e degli impianti e impiego di materiali edili resistenti all'acqua sotto la fascia del livello della piena di riferimento
- Rinforzo della fascia perimetrale all'edificio e dell'impianto con specifiche pavimentazioni da esterno
- Spostamento degli impianti, posti al di sotto della quota della piena di riferimento, a quote maggiori della piena stessa

Altro

- Gestione dei rischi (es. Copertura assicurativa, Piani di manutenzione che tengono conto dell'eventuale verificarsi di alluvioni o piogge intense per programmare manutenzioni straordinarie, sistemi di allerta per i casi in cui siano previste forti piogge, ...)
- Indagini geologiche e idrauliche di dettaglio volte a verificare la compatibilità del progetto con le condizioni del contesto
- Realizzare opere di difesa idrogeologica
- Monitoraggio e formazione
- Altro (specificare) _____

3.3.4 Descrivere brevemente le misure adottate, anche con riferimento a quanto previsto dalle Norme Tecniche del PGT e alle Norme di attuazione PAI, e indicare la documentazione progettuale dove è possibile riscontrare tali previsioni (Relazioni, Tavole, Elaborati grafici).

--

3.3.5 Qualora nel progetto non sia adottata nessuna misura precedente (per ragioni di natura tecnico/progettuale che devono essere adeguatamente motivate), il proponente dichiara che tali misure non sono applicabili. (Motivare e descrivere brevemente)

Data _____

Firma (a cura del progettista)

_____ • _____

_____ • _____

Allegato 5 - Quadro economico

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

QUADRO ECONOMICO

Progetto ID [ID DOMANDA]

Titolo progetto [TITOLO PROGETTO] - Acronimo [ACRONIMO]

Società _____

Voci di costo		Quadro economico di progetto		
Lavori e forniture		Imponibile €	IVA €	Totale €
a)	Impianti per la produzione del fluido termovettore, e di eventuali sistemi di stoccaggio termico			
b)	Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione			
c)	Impiantistica idraulica ed elettrica di alimentazione della rete di teleriscaldamento, ad esclusione degli allacciamenti			
d)	Opere di ripristino stradale			
Totali importo lavori				
e)	Oneri per la sicurezza (riferiti alle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera d))			
Totali importo lavori a base di gara				
Somme a disposizione				
f)	Imprevisti (max 5% delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera c))			
g)	Spese tecniche (max 5% delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e))			
h)	Pubblicazione degli atti di gara			

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

i)	Comunicazione del Programma (max 500,00 euro)			
j)	Garanzia fidejussoria (max 3% delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e))			
k)	Costi indiretti dell'operazione (7% dei costi diretti ammissibili)			
Totale importo somme a disposizione				
TOTALE PROGETTO				

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

_____ • _____

Allegato 6 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100%”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Progetto ID _____

Titolo progetto _____ - Acronimo _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, di cittadinanza _____, residente a _____ (_____) in _____ n. ___, codice fiscale _____, recapito telefonico _____, E-mail _____, in qualità di legale rappresentante/delegato con procura/poteri di firma della società _____ con sede a _____ (_____) CAP ____ in _____ n. ___, codice fiscale _____, Partita IVA _____ - n. iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione _____ data iscrizione _____ Codice ATECO _____,

PREMESSO CHE

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 l'iniziativa "Approvazione della misura PR FESR 21-27- Azione 2.2.1: Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto "GREEN HEAT 100%"";

Visto il decreto dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del Bando "GREEN HEAT 100%" in attuazione della D.G.R. n. 4610/2025;

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- che l'impresa è regolarmente costituita, iscritta nel registro delle imprese e attiva presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- che l'impresa non versa in condizioni di difficoltà, così come definite dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, né sottoposta a procedure di liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo, concordato con continuità aziendale, amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- che l'impresa non opera nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- che l'impresa non ha avviato¹ il progetto prima della presentazione della domanda di agevolazione;
- che l'impresa non ha ottenuto altri contributi pubblici per la realizzazione delle opere oggetto di agevolazione;

Oppure

- che l'impresa ha ottenuto i seguenti contributi pubblici a cofinanziamento delle opere oggetto di agevolazione:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
TOTALE							

- che l'impresa, in conformità al divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR, previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/241, non ha fruito né richiesto, per il medesimo progetto, di agevolazioni (aiuti) o di misure generali (non aiuti) finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

DICHIARA, inoltre

che il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori tecnici, i soci e ogni altro soggetto con poteri di rappresentanza, decisione o controllo dell'impresa (ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023):

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e hanno capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

¹ Per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

- non si sono resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.

DICHIARA, infine,

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Allegato 7 – Dichiarazione sostenibilità finanziaria

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100%”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL'INTERVENTO

Progetto ID _____

Titolo progetto _____ - Acronimo _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, di cittadinanza _____, residente a _____ (_____) in _____ n. ___, codice fiscale _____, recapito telefonico _____, E-mail _____, in qualità di legale rappresentante/delegato con procura/poteri di firma della società _____ con sede a _____ (_____) CAP ____ in _____ n. ___, codice fiscale _____, Partita IVA _____ - n. iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione _____ data iscrizione _____ Codice ATECO _____,

PREMESSO CHE

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 l'iniziativa "Approvazione della misura PR FESR 21-27- Azione 2.2.1: Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto "GREEN HEAT 100%"",

Visti:

- il decreto dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del Bando "GREEN HEAT 100%" in attuazione della D.G.R. n. 4610/2025;
- l'articolo 73.2.d del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1060, per assicurare la gestione e la manutenzione dell'intervento oggetto della richiesta di agevolazione, ivi compresa la stabilità delle forniture che ne consentano la funzionalità, per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo.

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

— • —

Allegato 8 – Schema di garanzia fidejussoria

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO “GREEN HEAT 100%”

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai sensi della L.R. 34/78 e della dgr 1770/2011, la prima e la seconda quota di contributo sono erogate a fronte della presentazione di una garanzia fidejussoria prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente, ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia deve presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- 1) la fideiussione assicurativa deve essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare;
- 2) la durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta della quota di contributo;
- 3) la fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo del contributo;
- 4) la garanzia, , deve prevedere:
 - a) una durata ed un termine di validità pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta di erogazione della quota di contributo presentata nel sistema informativo Bandi e Servizi;
 - b) la chiara indicazione dell'oggetto, vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma;
 - c) l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - d) l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
 - e) l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
 - f) la clausola di "escusione a prima richiesta";
 - g) le condizioni per l'eventuale rinnovo;
 - h) il foro competente (Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

In base a quanto sopra esposto si riporta lo schema da seguire per la redazione della garanzia fidejussoria da presentare ai fini della richiesta di erogazione della prima e della seconda quota di contributo a valere sul bando “Green Heat 100%”.

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RICHIESTA DI PRIMA/SECONDA QUOTA DI CONTRIBUTO**PREMESSO CHE:**

1. con deliberazione della Giunta Regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 è stata approvata l'iniziativa "PR FESR 21-27 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO - GREEN HEAT 100%";
2. con decreto dirigenziale _____ (*inserire numero e data del provvedimento*) è stato approvato il bando "Green Heat 100%", in seguito "bando", per la concessione di contributi a valere sulla predetta iniziativa;
3. con decreto dirigenziale _____ (*inserire numero e data del provvedimento*) è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili, tra cui figura il progetto con ID _____ (*inserire ID progetto*) " _____ (*inserire titolo progetto*)", proposto da _____ (*inserire denominazione e sede legale*);
4. conformemente a quanto previsto al paragrafo C.6.1 del bando, il soggetto _____ (*inserire denominazione*), presente nella graduatoria di cui al punto 3. che precede, ha accettato il contributo di euro _____ (*inserire importo in cifre e in lettere*) assegnato per il progetto con ID _____ (*inserire ID progetto*);
5. il bando stabilisce che l'erogazione degli importi della prima e della seconda quota del contributo a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione, ciascuna di importo pari al 40% (quaranta percento) del contributo assegnato a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori;
(scegliere una formula tra le seguenti)
6. (*per prima quota*) il progetto con ID _____ (*inserire ID progetto*) presentato da _____ (*inserire denominazione*) è stato avviato in data ____/____/____ come risulta dal verbale di avvio lavori presentato sul portale Bandi e Servizi;

(per seconda quota) per il progetto con ID _____ (*inserire ID progetto*) presentato da _____ (*inserire denominazione*) sono state sostenute spese per un importo pari o superiore al 50% dell'investimento ammissibile, come risulta dai giustificativi di spesa inseriti sul portale Bandi e Servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni _____, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori _____ muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di _____ (*inserire denominazione e sede legale*), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di euro _____ (*importo in cifre ed in lettere*) pari al 40% del contributo assegnato a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dall'accettazione del contributo concesso con decreto n. _____ (*inserire numero e data*)

del provvedimento di approvazione della graduatoria) di cui al bando approvato con decreto n. _____ (*inserire numero e data del decreto del bando*), ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da ___/___/___ e cessa alla data di trasmissione sul portale Bandi e Servizi (*scegliere una formula tra le seguenti*)

(*per prima quota*) della rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari o superiore al 50% dell'investimento ammissibile. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo, da parte del BENEFICIARIO, della documentazione presentata.

(*per seconda quota*) del collaudo dell'intervento e della rendicontazione finale delle spese sostenute. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo, da parte del BENEFICIARIO, della documentazione presentata.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del Codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escusione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. all'indirizzo _____ .

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo decorsi 10 giorni dal pervenimento al BENEFICIARIO al seguente indirizzo pec – entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, indicando quale causale "Bando Green Heat 100% - ID _____ (*inserire ID progetto*)-garanzia fidejussoria per l'erogazione della _____ (*inserire prima o seconda*) quota di contributo".

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. – IBAN IT58Y0306909790000000001918 sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL CONTRAENTE****FIRMA DEL GARANTE****FORO COMPETENTE**

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL CONTRAENTE****FIRMA DEL GARANTE**

———— • ———

Allegato 9 - Richiesta proroga

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO "GREEN HEAT 100%"

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

RICHIESTA DI PROROGA SUI TERMINI TEMPORALI

Progetto ID _____

Titolo progetto _____ - Acronimo _____

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, di cittadinanza _____, residente a _____ (_____) in _____ n. ___, codice fiscale _____, recapito telefonico _____, E-mail _____, in qualità di legale rappresentante/delegato con procura/poteri di firma della società _____ con sede a _____ (_____) CAP ____ in _____ n. ___, codice fiscale _____, Partita IVA _____ - n. iscrizione CCIAA _____ Provincia iscrizione _____ data iscrizione _____ Codice ATECO _____,

PREMESSO CHE

Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 l'iniziativa "Approvazione della misura PR FESR 21-27- Azione 2.2.1: Nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto "GREEN HEAT 100%"";

Visti:

- il decreto dirigenziale n. _____ del _____ di approvazione del Bando "GREEN HEAT 100%" in attuazione della D.G.R. n. 4610/2025;
- il decreto dirigenziale con il quale è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento fra i quali è incluso il progetto "_____ " per un contributo assegnato pari a € _____;
- il paragrafo D.3 "Proroghe dei termini" del bando relativo all'iniziativa in argomento, il quale consente, dietro adeguata motivazione, di richiedere una sola volta la proroga per ciascuno dei termini così come definiti al paragrafo B.5;

CONSIDERATO che

(inserire le motivazioni alla proroga dei termini)

consapevole delle responsabilità penali, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

CHIEDE

il differimento del termine di _____ dell'intervento
"_____ ", alla data ____/____/____ .

A supporto ed evidenza di quanto sopra richiesto, compila il nuovo cronoprogramma delle attività:

Progetto ID _____

Fase procedurale	Data prevista di inizio	Data prevista di fine
PROGETTO ESECUTIVO		
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		
GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI		
AGGIUDICAZIONE LAVORI		
INIZIO LAVORI (entro 31 marzo 2027)		
FINE LAVORI		
COLLAUDO/CRE		
RENDICONTAZIONE (entro 31 marzo 2029)		

Luogo e data

Firma telematica del legale
rappresentante o suo delegato

Documento firmato elettronicamente ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL SERVIZIO: "Bando GREEN HEAT 100% – PR FESR 2021-2027, Azione 2.2.1"

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati per i seguenti fini: Istruttoria ai fini della concessione del contributo	Art. 6, par. 1, lett. e) GDPR – compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri; art. 10 GDPR, Reg. (UE) 2016/679; D. Lgs. 196/2003 art. 2-ter e 2-octies, c. 3, lett. h) direttiva (UE) 2018/2001; direttiva 2018/2002; direttiva (UE) 2023/1791 Regolamento (UE) 2023/955; Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093; Regolamento (UE) 2014/651 L. 234/2012 D. Lgs. 159/2011 D.Lgs. 33/2013 smi L.R. 26/2003 smi DGR 4610/2025 (Green_Heat) DGR 4917/2025 (TLR_Efficientamento) DGR 4740/2025 decreto n. 9948 del 30 giugno 2023, modificato con decreto n. 7710 del 30/05/2025 e da ultimo con decreto n. 9280 del 30/06/2025 (SI.GE.CO.)	Dati personali comuni: identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, firma digitale, pec); dati economico-finanziari (IBAN, spese rendicontate), dati amministrativi (visure, DURC). Dati relativi a condanne penali o reati

Versione n. [2.0]

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'impossibilità per Regione Lombardia di svolgere correttamente l'istruttoria e riconoscere i contributi previsti dal bando.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT),
- INPS / INAIL
- Procura della Repubblica, Ministero dell'Interno e Prefetture
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
- Gestore Servizi Energetici (GSE)

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

I dati non saranno oggetto di diffusione/pubblicazione, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità degli aiuti pubblici.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA s.p.a. come Responsabile del trattamento.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I dati sono conservati per tutta la durata del progetto e per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di pagamento dell'ultimo saldo, salvo eventuali contenziosi, in conformità al bando nonché al Reg. (UE) 2014/651, art. 12 e al SI.GE.CO. La anonimizzazione dei dati avviene a scadenza del periodo di retention.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento, potrà essere contattato al seguente indirizzo:

Versione n. [2.0]

entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20/11/2025

D.d.u.o. 28 novembre 2025 - n. 17436

Contributo straordinario per la gestione associata di funzioni e servizi comunali per l'annualità 2025 - Erogazione saldi e accertamenti a titolo di restituzione degli acconti a carico delle unioni di comuni per rinunce ovvero rendicontazioni di spese inferiori all'acconto ricevuto

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
ENTI LOCALI, MONTAGNA, AREE INTERNE

Vista la legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 «Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e s.m.i.;

Visto il regolamento regionale 27 luglio 2009 n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)» e s.m.i.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 19/2008 e dell'art. 4 del r.r. 2/2009, la concessione dei contributi di cui trattasi si effettua nei limiti della disponibilità di bilancio;

Visto l'art.7 del r.r. 2/2009 che prevede l'erogazione di contributi straordinari per le spese di investimento delle gestioni associate, a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino a un importo massimo di euro 20.000,00 annuali;

Dato atto che le spese di investimento ammissibili a contributo straordinario sono elencate nell'allegato C al richiamato R.R. 2/2009;

Visto l'art. 14, comma 1, del r.r. 2/2009, che prevede che gli Uffici Territoriali Regionali trasmettano gli esiti dell'istruttoria alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, la quale adotta il provvedimento di concessione del contributo;

Visto l'art. 15 del r.r. 2/2009 che stabilisce che:

1. il contributo straordinario di cui all'articolo 7, è erogato con le seguenti modalità:
 - a) il 50 per cento del contributo previsto sui servizi viene liquidato con il provvedimento di concessione del contributo straordinario a titolo di anticipazione;
 - b) il 50 per cento del contributo previsto viene liquidato a saldo, previa presentazione di fatture alle quali sono allegati i relativi mandati di pagamento;
2. le fatture dell'unione devono essere inviate entro e non oltre il 15 ottobre dello stesso anno in cui è stata presentata la domanda;
3. sono ammesse a contributo le fatture relative all'anno in cui si è presentata la domanda;

Dato atto che, sulla base delle domande di contributo straordinario 2025 risultate ammesse, l'onere a carico del bilancio regionale è pari ad euro 647.479,26;

Visto il decreto 28 marzo 2025 n. 4365 con il quale si è provveduto all'impegno dell'importo complessivo concesso ed alla contestuale liquidazione di euro 323.739,63, pari al 50% del contributo straordinario 2025, a titolo di anticipazione ex art. 15, c. 1, lett. a) del r.r. 2/2009;

Preso atto degli esiti delle istruttorie condotte dagli Uffici Territoriali Regionali competenti per territorio sulle fatture e i relativi mandati di pagamento presentati dalle Unioni di Comuni Lombarde ammesse al contributo straordinario 2025, i cui esiti sono stati comunicati alla Unità Organizzativa competente in materia di rapporti con gli Enti locali con le seguenti note:

n. di protocollo	Data del prot	Ufficio Territoriale regionale
V1.2025.0072785	29 ottobre 2025	UTR Bergamo
V1.2025.0071070	15 ottobre 2025	UTR Insubria sede di Varese
V1.2025.0075238	14 novembre 2025	UTR Montagna Sondrio
V1.2025.0073888	5 novembre 2025	UTR Pavia e Lodi sede di Pavia
V1.2025.0072614	28 ottobre 2025	UTR Val Padana sede di Cremona

n. di protocollo	Data del prot	Ufficio Territoriale regionale
V1.2024.0069009	7 novembre 2025	UTR Val Padana sede di Mantova
V1.2025.0074081	6 novembre 2025	UTR Brescia
V1.2025.0074865	12 novembre 2025	UTR Pavia e Lodi sede di Lodi

Considerato che l'Unità Organizzativa Enti locali, Montagna, Aree Interne ha provveduto alla verifica delle fatture e dei relativi mandati di pagamento presentati dalle Unioni di Comuni Lombarde per il territorio della Città Metropolitana di Milano;

Preso atto che:

- dall'istruttoria dell'Ufficio Territoriale regionale Val Padana sede di Cremona emerge che:
 - l'Unione di Comuni Lombarda di Calvatone e Tornata ha presentato una rendicontazione pari a euro 0,00, non avendo realizzato l'intervento CUP C19I25000050002 indicato nella domanda DCS 2025; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo di euro 5.612,00 ricevuto quale acconto da Regione Lombardia all'ammissione della domanda di contributo straordinario per l'annualità 2025;
 - l'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili ha presentato una rendicontazione pari a euro 0,00, non avendo realizzato l'intervento CUP B56G25000040002 indicato nella domanda DCS 2025; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo di euro 3749,06 ricevuto quale acconto da Regione Lombardia all'ammissione della domanda di contributo straordinario per l'annualità 2025;
 - l'Unione di Comuni Lombarda Palvaretta Nova ha inviato la nota prot. n. AE05.2025.0006656 del 22 ottobre 2025, a firma del Presidente dell'UCL, in cui dichiara che nell'anno 2025 non sono state sostenute le spese di investimento previste nella domanda di contributo straordinario presentata per l'anno 2025 CUP D95B25000010002; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo di euro 7.625,00, ricevuto quale acconto da Regione Lombardia all'ammissione della domanda di contributo straordinario 2025;
 - dall'istruttoria dell'Ufficio Territoriale regionale di Brescia emerge che:
 - l' Unione dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà Delle Pietre ha presentato una rendicontazione pari a euro 0,00, per gli interventi non realizzati CUP C56G25000030006 e C16G25000040006 indicati nella domanda DCS 2025; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo complessivo di euro 1.035,91 ricevuto quale acconto da Regione Lombardia all'ammissione della domanda di contributo straordinario per l'annualità 2025;
 - l' Unione dei Comuni della Valsavioire ha presentato una rendicontazione pari a euro 0,00, per l'intervento non realizzato CUP J89B24000350002 indicato nella domanda DCS 2025; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo di euro 609,08 ricevuto quale acconto da Regione Lombardia all'ammissione della domanda di contributo straordinario per l'annualità 2025;
 - l' Unione dei Comuni della Valsavioire ha rendicontato spese inferiori all'aconto ricevuto relative all'intervento CUP J81C24000190002; pertanto l'Unione dovrà procedere con la restituzione dell'importo di euro 1.384,7;

Dato atto che le istruttorie compiute hanno dato le risultanze economiche di cui all'allegato A) «Gestioni associate di servizi comunali - Contributo straordinario 2025 ex l.r. 19/2008 e r.r. 2/2009 - Liquidazione del 50% del contributo a saldo, ex art. 15, c. 1, lett. b) del r.r. 2/2009», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i mandati:

N. mandato	Data mandato	Unione comuni Lombardi	Importo Euro
14764	16 aprile 2025	Unione di Comuni Lombarda di Calvatone e Tornata	5.612,00
14763	16 aprile 2025	Unione dei Comuni Lombarda Dei Fontanili	3.749,06
14768	16 aprile 2025	Unione di Comuni Lombarda Palvaretta Nova	7.625,00

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

N. mandato	Data mandato	Unione comuni Lombardi	Importo Euro
14735	16 aprile 2025	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà Delle Pietre	602,53
14740	16 aprile 2025	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civiltà Delle Pietre	433,38
14749	16 aprile 2025	Unione Dei Comuni della Valsavioire	1460,95
14751	16 aprile 2025	Unione Dei Comuni della Valsavioire	609,08

per le erogazioni degli accounti del contributo straordinario alla gestione associata di funzioni e servizi comunali per l'annualità 2025;

Ritenuto necessario procedere:

- all'accertamento dell'importo complessivo di euro 20.015,75 a carico delle Unioni di Comuni elencate nell'allegato A) che hanno rinunciato al contributo oppure hanno rendicontato spese inferiori all'accounto ricevuto sul capitolo di entrata 3.0500.02.11227 «Rimborsi e recuperi vari da soggetti pubblici» per l'esercizio 2025 a titolo di restituzione dell'accounto del contributo straordinario per la Gestione Associata di funzioni e servizi comunali;
- alla liquidazione della spesa complessiva di euro 284.620,82 a favore delle Unioni di Comuni elencate nell'allegato A) a titolo di saldo del contributo straordinario per l'anno 2025, da imputarsi al capitolo 18.01.203.8034 del bilancio per l'esercizio 2025, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Attestata la rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato d.lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

Vista la Legge Regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., in particolare l'art. 54 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione», che definisce gli elementi costitutivi dell'accertamento delle entrate;

Visti la Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che i CUP assegnati agli investimenti finanziati sono inseriti nelle singole scritture contabili e sono elencati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che le somme erogate con il presente atto non sono soggette all'applicazione della ritenuta d'accounto del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;

DECRETA

1. di erogare i saldi dei contributi straordinari alle gestioni associate per complessivi euro 284.620,82, così come indicati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di accertare la somma complessiva di euro 20.015,75 per rinunce ovvero rendicontazioni di spese inferiori all'accounto ricevuto così come indicato nell'Allegato A;

3. di approvare le scritture contabili di impegno, accertamento ed economia indicate nell'allegato contabile parte integrante del presente atto (*omissis*);

4. di attestare che tutti i beneficiari del presente atto sono amministrazioni pubbliche elencate nell'ultimo elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicate dall'ISTAT;

5. di attestare che le spese impegnate con il presente provvedimento concorrono all'incremento del patrimonio pubblico e sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3 comma 18 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, in particolare alle lettere b) e c);

6. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 28 marzo 2025 n. 4365 e che si provvede a modificarla mediante la pubblicazione del presente atto;

7. di trasmettere il presente decreto alle Unioni dei Comuni Lombarde interessate;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURL Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

La dirigente
Monica Bottino

— • —

Allegato A - Gestioni Associate di servizi comunali - Contributo Straordinario 2025 ex L.R. 19/2008 e R.R. 2/2009.**Liquidazione del saldo ex art. 15, c. 1, lett. b) del R.R. 2/2009 ed elenco delle somme da accertare per rinuncia al contributo o rendicontazione inferiore all'importo dell'accounto erogato.**

Provincia	Denominazione	CUP	Impegno suddiviso su singolo intervento	Accounto già liquidato su singolo intervento	Importo rendicontato su singolo intervento	Saldo da erogare suddiviso su singolo intervento	Somme da restituire su singolo intervento
BG	Unione Comuni della Presolana	B45F25000070006	6.580,50 €	3.290,25 €	11.661,00 €	2.540,25 €	0,00 €
BG	Unione dei Comuni Lombarda Alme' e Villa D'Alme'	H93D25000010006	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
BS	Terra del Chiese e Naviglio	B24F25000020006	1.525,00 €	762,50 €	3.050,00 €	762,50 €	0,00 €
BS	Terra del Chiese e Naviglio	B26G25000020006	4.250,00 €	2.125,00 €	8.499,74 €	2.124,87 €	0,00 €
BS	Terra del Chiese e Naviglio	B24H25000000006	14.225,00 €	7.112,50 €	28.450,00 €	7.112,50 €	0,00 €
BS	Unione Antichi Borghi di Valcamonica	G76G25000000007	20.000,00 €	10.000,00 €	39.991,60 €	9.995,80 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni Delle Alpi Orobie Bresciane	C71B22000640004	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000040006	3.916,44 €	1.958,22 €	7.832,88 €	1.958,22 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000010006	421,78 €	210,89 €	843,56 €	210,89 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C16G25000030006	2.289,60 €	1.144,80 €	4.579,20 €	1.144,80 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000030006	1.205,06 €	602,53 €	0,00 €	0,00 €	602,53 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000000006	1.506,32 €	753,16 €	3.012,64 €	753,16 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C46G25000000006	404,00 €	202,00 €	808,00 €	202,00 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000050006	2.929,18 €	1.464,59 €	5.858,36 €	1.464,59 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C14H25000010006	332,88 €	166,44 €	665,76 €	166,44 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C16G25000040006	866,76 €	433,38 €	0,00 €	0,00 €	433,38 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C44D25000170006	1.926,12 €	963,06 €	3.852,24 €	963,06 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C56G25000070006	313,62 €	156,81 €	627,24 €	156,81 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C16G25000000006	642,00 €	321,00 €	1.229,30 €	293,65 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C14H25000000006	390,16 €	195,08 €	780,32 €	195,08 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C16G24000250006	1.651,02 €	825,51 €	3.302,04 €	825,51 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Media Valle Camonica - Civita' Delle Pietre	C16G25000020006	1.205,06 €	602,53 €	2.410,12 €	602,53 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J47H22002900002	4.880,00 €	2.440,00 €	9.760,00 €	2.440,00 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J81C25000010002	1.830,02 €	915,01 €	3.660,04 €	915,01 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J89B24000350002	1.218,16 €	609,08 €	0,00 €	0,00 €	609,08 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J89B24000360002	4.778,12 €	2.389,06 €	8.921,86 €	2.071,87 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J41B17000020004	3.209,36 €	1.604,68 €	6.418,72 €	1.604,68 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J81C24000190002	2.921,90 €	1.460,95 €	152,50 €	0,00 €	1.384,70 €
BS	Unione Dei Comuni della Valsaviole	J89B24000370002	915,00 €	457,50 €	1.830,00 €	457,50 €	0,00 €
BS	Unione Dei Comuni della Valtenesi	C46F25000090007	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
BS	Unione Lombarda Dei Comuni Montani dell'Alta Val Trompia La Via del Ferro	J96G25000000006	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
BS	Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e Robocco D'Olgio	G76G25000030006	20.000,00 €	10.000,00 €	39.998,92 €	9.999,46 €	0,00 €
BS	Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica	G11C23000050007	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

Provincia	Denominazione	CUP	Impegno suddiviso su singolo intervento	Acconto già liquidato su singolo intervento	Importo rendicontato su singolo intervento	Saldo da erogare suddiviso su singolo intervento	Somme da restituire su singolo intervento
BS	Unione di Comuni Lombarda Cimbergo Paspero	J66G250000000006	10.000,00 €	5.000,00 €	14.200,90 €	2.100,45 €	0,00 €
CR	Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino	H38J250000000006	10.000,00 €	5.000,00 €	19.995,80 €	4.997,90 €	0,00 €
CR	Unione Dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino	H70A250000000006	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
CR	Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili	B56G25000040002	7.498,12 €	3.749,06 €	0,00 €	0,00 €	3.749,06 €
CR	Unione Dei Comuni Lombarda Dei Fontanili	B67H25000180002	12.501,88 €	6.250,94 €	25.003,76 €	6.250,94 €	0,00 €
CR	Unione Lombarda Dei Comuni di Calvatone e Tornata	C19I25000050002	11.224,00 €	5.612,00 €	0,00 €	0,00 €	5.612,00 €
CR	Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli	D89I25000200006	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
CR	Unione Lombarda dei Comuni Oggio - Ciria	D79I2500010006	20.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
CR	Unione Municipia	I81F25000000006	5.153,00 €	2.576,50 €	5.466,82 €	156,91 €	0,00 €
CR	Unione Palvareta Nova	D95B25000010002	15.250,00 €	7.625,00 €	0,00 €	0,00 €	7.625,00 €
CR	Unione di Comuni Lombarda Foedus	D39I25000020006	14.650,00 €	7.325,00 €	29.300,00 €	7.325,00 €	0,00 €
CR	Unione di Comuni Lombarda Unione del Delmona	I89I25000040006	20.000,00 €	10.000,00 €	39.999,99 €	9.999,99 €	0,00 €
LO	Unione Lodigiana Grifone	F59I25000030006	20.000,00 €	10.000,00 €	39.992,48 €	9.996,24 €	0,00 €
MI	Unione Lombarda Dei Comuni di Basiano e Masate	C16G25000050006	20.000,00 €	10.000,00 €	25.814,31 €	2.907,15 €	0,00 €
MI	Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana	H96G25000000006	20.000,00 €	10.000,00 €	39.905,02 €	9.952,51 €	0,00 €
MN	Unione Colli Mantovani	E16G25000000006	20.000,00 €	10.000,00 €	39.597,66 €	9.798,83 €	0,00 €
MN	Unione Dei Comuni Castelli Morenici	E62H25000010006	9.000,00 €	4.500,00 €	18.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €
MN	Unione Dei Comuni Castelli Morenici	E64J25000000006	9.500,00 €	4.750,00 €	18.882,06 €	4.691,03 €	0,00 €
MN	Unione Dei Comuni Castelli Morenici	E14J25000030006	1.500,00 €	750,00 €	2.749,39 €	624,69 €	0,00 €
MN	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	D22H25000020002	10.000,00 €	5.000,00 €	19.339,92 €	4.669,96 €	0,00 €
MN	Unione di Comuni Lombarda Mincio Po	D26G25000010002	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PV	UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE	H32H25000050002	6.985,00 €	3.492,50 €	13.838,01 €	3.426,51 €	0,00 €
PV	UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE	H54D25000230002	1.550,00 €	775,00 €	3.085,38 €	767,69 €	0,00 €
PV	UNIONE DEI COMUNI DI SANTA CRISTINA E BISSONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE	H47G25000000002	11.375,00 €	5.687,50 €	22.734,88 €	5.679,94 €	0,00 €
PV	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO-TORRE D'ARESE	I60A25000010006	15.000,00 €	7.500,00 €	28.670,00 €	6.835,00 €	0,00 €
PV	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MAGHERNO-TORRE D'ARESE	I66G25000010006	5.000,00 €	2.500,00 €	9.314,60 €	2.157,30 €	0,00 €
PV	Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrero'	H66G25000000006	16.500,00 €	8.250,00 €	32.993,84 €	8.246,92 €	0,00 €
PV	Unione Dei Comuni Lombarda Borghi e Valli D'Oltrero'	H66G25000010006	3.500,00 €	1.750,00 €	7.000,00 €	1.750,00 €	0,00 €
PV	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	D16G25000000006	8.106,90 €	4.053,45 €	16.036,90 €	3.965,00 €	0,00 €
PV	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	D45C25000010006	6.709,02 €	3.354,51 €	8.571,72 €	931,35 €	0,00 €
PV	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	D11G25000020006	3.372,38 €	1.686,19 €	6.744,76 €	1.686,19 €	0,00 €
PV	Unione Lombarda Dei Comuni Oltrepadani	D41C25000000006	1.811,70 €	905,85 €	3.623,40 €	905,85 €	0,00 €
PV	Unione Micropolis	J16G25000000006	1.750,00 €	875,00 €	3.112,22 €	681,11 €	0,00 €
PV	Unione Micropolis	J96F25000070006	18.250,00 €	9.125,00 €	36.478,00 €	9.114,00 €	0,00 €
PV	Unione di Comuni Lombarda Prima Collina	F60A25000000006	5.000,00 €	2.500,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €
PV	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	E81G25000000006	7.500,00 €	3.750,00 €	14.228,66 €	3.364,33 €	0,00 €

Provincia	Denominazione	CUP	Impegno suddiviso su singolo intervento	Acconto già liquidato su singolo intervento	Importo rendicontato su singolo intervento	Saldo da erogare suddiviso su singolo intervento	Somme da restituire su singolo intervento
PV	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	E84D25000260006	5.000,00 €	2.500,00 €	9.964,59 €	2.482,30 €	0,00 €
PV	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	E41G25000000006	6.500,00 €	3.250,00 €	12.871,00 €	3.185,50 €	0,00 €
PV	Unione di Comuni Lombarda Terre Dei Malaspina	E86F25000010006	1.000,00 €	500,00 €	1.061,40 €	30,70 €	0,00 €
SO	Unione Dei Comuni Lombarda della Valmalenco	G19I25000060006	18.812,40 €	9.406,20 €	37.624,80 €	9.406,20 €	0,00 €
SO	Unione Dei Comuni di Spriana e Torre di Santa Maria	J31G25000000002	1.146,80 €	573,40 €	2.293,60 €	573,40 €	0,00 €
VA	Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi	B69I25000140007	15.500,00 €	7.750,00 €	31.000,00 €	7.750,00 €	0,00 €
VA	Unione Dei Comuni Lombarda Prealpi	B69I25000150007	4.500,00 €	2.250,00 €	8.997,50 €	2.248,75 €	0,00 €

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Atto di Promuovimento 9 ottobre 2025 - n. 219

Ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dal Comune di Brescia e altri contro la Provincia di Brescia, la Regione Lombardia e La Castella s.r.l. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
sezione staccata di Brescia (Sezione prima)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2024, integrato da motivi aggiuntivi, proposto da Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, corsetto S. Agata, 11/B;

Contro:

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro, 30;

Nei confronti:

La Castella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Bezzi, Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Diaz, 13/C; Ats brescia, Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia, Associazione nazionale Legambiente Onlus, non costituiti in giudizio;

E con l'intervento di:

Comune di Rezzato, Comune di Castenedolo, Comune di Borgosatollo e Comune di Mazzano in persona del rispettivo sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16; Comitato Difesa Salute Ambiente - Co.Di.Sa. Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Capretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

a) della determinazione dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della Provincia di Brescia, Settore sostenibilità ambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi dell'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella;

b) di tutte le singole autorizzazioni contestualmente rilasciate e ricomprese nel PAU, tra cui la pronuncia di compatibilità ambientale, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi degli articoli 29-quater e 29-sexies decreto legislativo n. 152/2006 per la categoria di cui al punto 5.4. dell'allegato VIII e per la sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione FER ai sensi dell'art. 12 decreto legislativo n. 387/2003, il permesso di costruire acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di impatto paesistico;

c) delle relazioni tecniche istruttorie denominate «Allegato VIA», «Allegato Tecnico AIA», «Allegato Tecnico AU/FER», «Allegato Edilizia e Titoli Comunali» e «Allegato Derivazioni

Acque»; d) di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali delle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 20 marzo 2023, 19 luglio 2023 e 27 settembre 2023, e ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche se allo stato di contenuto non noto. Per quanto riguarda i motivi aggiuntivi presentati dal Comune di Brescia il 20 giugno 2025: per l'annullamento

e) del provvedimento p.g. 85192/2025 del 6 maggio 2025 adottato dal direttore del Settore sostenibilità ambientale e protezione civile della Provincia di Brescia (doc. n. 84), che ha concesso la proroga di un anno del termine di inizio dei lavori per l'appontamento della discarica in Comune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella autorizzata con A.D. n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della Provincia di Brescia;

Visti il ricorso, i motivi aggiuntivi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, di La Castella s.r.l., dei Comuni di Rezzato, Castenedolo, Borgosatollo e Mazzano e del Comitato Co.Di.Sa. Odv;

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 79, comma 1, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1. - Nel gennaio 2021 La Castella s.r.l. (già Castella s.r.l.) depositò un'istanza per il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con per una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, comprendente attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico da fonti rinnovabili (R1); tale PAU avrebbe dovuto includere la pronuncia di compatibilità ambientale, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-quater e sexies del decreto legislativo n. 152/2006 per installazione IPPC per la categoria 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del medesimo testo normativo, nonché l'Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003.

2.1. - L'istanza del 2021 era stata preceduta da due analoghe richieste.

2.2. - Il 20 luglio 2011, infatti, Castella s.r.l. aveva presentato un primo progetto per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con annesso impianto di smaltimento e di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel Comune di Rezzato (località La Castella), per una volumetria complessiva di 1.890.000 mc., valutato negativamente, sotto il profilo della compatibilità ambientale, da Regione Lombardia con provvedimento dell'8 febbraio 2016, impugnato dalla società presso il TAR Brescia. Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio 2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di diniego era immune dai vizi denunciati, in considerazione della «delicatissima e fragilissima situazione del territorio coinvolto», che, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta compiuta sufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco».

2.3.1. - Successivamente, a dicembre 2016, La Castella s.r.l. (già Castella s.r.l.) aveva presentato, questa volta alla Provincia di Brescia, nel frattempo divenuta competente in tale materia, una seconda istanza per la Valutazione di impatto ambientale e la contestuale Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per la realizzazione di diversa discarica di rifiuti non pericolosi ed annesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile da realizzarsi nella medesima località - c.d. Cascina Castella, in un lotto confinante con quello oggetto del primo progetto e con riduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000.

2.3.2. - La provincia accolse la nuova istanza, ma i conseguenti decreti di compatibilità ambientale del progetto, l'AIA e l'autorizzazione alla discarica furono impugnati dal Comune di Rezzato dinanzi a questo TAR, che respinse il ricorso con sentenza n. 570 del 13 giugno 2019, riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che annullò gli atti impugnati ravvisando un vizio istruttorio per «mancata effettiva ponderazione degli effetti derivanti dalla localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto ad un contesto territoriale

già gravemente pregiudicato a livello ambientale e sottoposto a fattori di rischio e di pressione fortemente impattanti», incompleta valutazione del tema «alternativa zero» anche per inadeguato approfondimento circa la possibile realizzazione del termovalorizzatore e carenze motivazionali.

3. - Il progetto di cui alla terza istanza, di cui si è dato atto al punto 1, prevede la localizzazione dell'impianto nel medesimo sito delle due richieste precedenti, ovvero sia quello della località Castella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52, 55 e 56 del foglio n. 33 del Comune di Rezzato, che ricade all'interno dell'ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia di Brescia - Settore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con il territorio del Comune di Brescia, e include altresì la realizzazione di una nuova installazione di produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. - Il procedimento esitato nell'atto dirigenziale impugnato con il ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo, essendosi rese necessarie ben quattro conferenze di servizi, inframmezzate da diverse sospensioni procedurali per consentire l'espletamento di indagini ambientali nel sito oggetto di intervento. In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa:

- il 29 giugno 2021 si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio 2021, un sopralluogo presso l'area di localizzazione dell'impianto e la produzione di documentazione integrativa da parte di La Castella s.r.l., come richiesto dalla provincia;
- quest'ultima, ha quindi pubblicato un nuovo avviso al pubblico, in data 22 febbraio 2022, assegnando termine per osservazioni;
- il Comitato Difesa Salute Ambiente (d'ora in poi Co.Di.Sa.), poi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di Mazzano, Castenedolo, Brescia, Borgosatollo e Rezzato hanno proposto osservazioni, rappresentando quest'ultimo che, a seguito di campionamenti eseguiti presso l'area di cava sarebbe emersa la presenza di materiali contaminati;
- la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022, ha disposto la sospensione del procedimento, riattivato con successiva nota del 31 maggio 2022, chiedendo al contempo alla proponente di procedere alla definizione dello stato di fatto dell'area e sospendendo nuovamente il procedimento con note del 15 luglio 2022, 14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022;
- nel frattempo Panni s.r.l. - che svolge l'attività estrattiva in loco - in contraddittorio con ARPA ha svolto un'indagine ambientale avente per oggetto la caratterizzazione dei materiali di riporto presenti sul fondo e dei terreni naturali sottostanti, nonché delle acque sotterranee, da cui è emersa la presenza di un quantitativo di riporti pari a 153.490 mc, il ritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro di superamenti delle CSC della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune trincee nell'«area nord», nonché superamenti delle CSC delle acque sotterranee per il parametro 1, 2, 3-tricloropropano nel piezometro Pz.21.r.;
- con nota del 30 dicembre 2022 il Comune di Rezzato ha presentato osservazioni sugli esiti dell'indagine ambientale, evidenziando la sussistenza di uno stato di fatto dell'area non conforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il profilo di fine escavazione, sia sotto quello del ripristino del fondo cava approvato;
- con nota del 2 febbraio 2023 la provincia ha riattivato il procedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per la data del 1° marzo 2023;
- con nota del 28 febbraio 2023 ARPA ha evidenziato che «le ipotesi tecniche/progettuali sulle quali si basa l'intero progetto, in particolare quelle relative alla definizione del piano di riferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della cava autorizzata, risultano, alla luce degli approfondimenti condotti, non verificabili e pertanto non valutabili ai fini istruttori» e che «i risultati delle indagini, finora eseguite in situ, delineano un potenziale scenario amministrativo dagli esiti incerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali e tecnici su cui il progetto stesso si basa», demandando alla provincia le valutazioni di detti aspetti;
- nel corso della conferenza di servizi del 1° marzo 2023 la provincia ha ritenuto di non potere ricondurre «l'eventuale risoluzione delle problematiche connesse all'attività di recupero dell'area estrattiva all'interno del procedimento di PAU, in quanto non prevista dal progetto e i soggetti coinvolti sono diversi da quelli dei soggetti proponenti...»

la risoluzione di queste problematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso, deve essere valutata da parte delle autorità competenti, richiedendo comunque alla proponente di fornire un cronoprogramma relativo alle tempistiche certe per la realizzazione della discarica e la dimostrazione che i presupposti progettuali e di valutazione ambientale non sono venuti meno e siano confermati;

- in data 4 luglio 2023 e 19 luglio 2023 si sono tenute la seconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria, con trasmissione da parte di ARPA del proprio contributo tecnico scientifico e parere sul Piano di monitoraggio;
- con nota dell'11 settembre 2023 il Comune di Rezzato ha trasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando comunque la contrarietà al progetto, ribadito in via definitiva con nota del 27 settembre 2023;
- nella data del 27 settembre 2023 si è tenuta l'ultima conferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023;
- infine, il 10 aprile 2024 la Provincia di Brescia ha rilasciato il provvedimento autorizzativo 1964/2024, integrato dai relativi allegati tecnici.

5. - Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a Regione Lombardia, nonché a La Castella s.r.l. quale controinteressata e dandone, altresì, notizia ai Comuni di Rezzato, di Borgosatollo, di Mazzano, di Castenedolo, al Co.Di.Sa., all'Associazione nazionale Legambiente Onlus, ad ATS Brescia, all'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia ed a Panni s.r.l., il Comune di Brescia ha impugnato l'atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 con cui la Provincia di Brescia, Settore sostenibilità ambientale e protezione civile ha adottato, ex art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, «la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente Provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune di Rezzato (BS) in loc. Cascina Castella comprendente attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico da fonti non rinnovabili (R1)», nonché le singole autorizzazioni ricomprese nel PAU, nonché le relazioni tecniche e gli atti del procedimento, chiedendone l'annullamento.

6. - Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, Regione Lombardia, La Castella s.r.l., nonché, con atti di sostanziale intervento ad adiuvandum, il Comitato Difesa Salute Ambiente ed i Comuni di Rezzato, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo.

7.1. - Successivamente le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche nei termini di cui all'art. 73 c.p.a.

7.2. - Il Comune di Brescia e quello di Rezzato, in particolare, hanno dato atto dei fatti sopravvenuti all'impugnazione del provvedimento, riferiti al ritrovamento all'interno del sito estrattivo ATEg25, attualmente gestito da Panni s.r.l., di riporti difformi dall'autorizzazione per 153.490 mc, dallo stesso comune competente qualificati come rifiuti, in assenza di elementi che ne dimostrassero l'origine e cioè:

- l'emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317 e 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di Gaburri S.p.a., ex operatore di cava individuato come responsabile del deposito;
- la proposizione di ricorso, da parte di quest'ultima società, avverso detto provvedimento con ricorso sub RG 139/2025 dinnanzi al TAR Brescia, nel corso del quale la domanda cautelare è stata rinunciata, attesa la sospensione provvisoria dell'esecuzione dei provvedimenti da parte del Comune di Rezzato;
- la presentazione alla Provincia di Brescia, l'8 agosto 2024, da parte di Panni s.r.l. di una «istanza di variante non essenziale al recupero a destinazione finale dell'area nord de La Castella» volta alla modifica dell'originario piano di recupero del fondo cava, al fine di mantenere in loco il quantitativo di rifiuti inerti ivi presente, rigettata dalla provincia per asserita incompetenza, oggetto di impugnazione dinnanzi al TAR Brescia sub RG 915/2024;
- la presentazione alla Provincia di Brescia, in data 3 febbraio 2025, da parte di La Castella s.r.l. di un'istanza di autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 per l'attività di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), depositati a fondo cava, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto e al loro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

di fondo cava, sino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

- l'avvio del procedimento da parte della provincia con nota del 28 febbraio 2025;
- la rappresentazione da parte del Comune di Rezzato dell'improcedibilità dell'istanza, in quanto finalizzata a una modifica surrettizia delle condizioni previste nel PAU per l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento in situ di materiale difforme dall'autorizzazione di cava vigente, anziché al recupero ambientale del fondo cava, con la precisazione che gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i rifiuti inerti sarebbero immersi in falda, per essere la quota d'imposta degli stessi inferiore alla quota di massima risalita della falda indicata dalla proponente;
- la rappresentazione di analoghe osservazioni critiche anche da parte del Comune di Brescia; la richiesta rivolta da La Castella s.r.l. alla provincia, in data 3 marzo 2025, di una proroga di dodici mesi del termine per l'avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall'amministrazione con provvedimento del 6 maggio 2025;
- l'espletamento di una riunione tecnica, in data 10 aprile 2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle misure di soggiacenza della falda presso l'ATEg25, a seguito dei dati piezometrici censiti da ARPA all'interno dell'area ATEg25 e trasmessi da Co.Di.Sa., attestanti quale quota massima di escursione della falda, per il mese di luglio 2020, la misura di 122,95 m.s.l.m., superiore a quella di 120,20 dichiarata da La Castella s.r.l. ed utilizzata per il progetto autorizzativo della discarica.

7.3. - Nella propria memoria di replica La Castella s.r.l. ha eccepito:

- i). - l'inammissibilità degli atti di costituzione dei Comuni di Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonché di Co.Di.Sa., in quanto soggetti che avrebbero potuto proporre autonomamente ricorso avverso i provvedimenti impugnati, apprendendo la notifica effettuata nei loro confronti dal Comune di Brescia un abuso di strumento processuale;
- ii). - l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo al Comune di Brescia, che avrebbe potuto formulare il proprio dissenso al progetto esclusivamente secondo le forme di cui agli articoli 14-quater e quinque della legge n. 241/1990 e non mediante l'impugnativa proposta.

8. - Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 20 giugno 2025, successivamente depositato, il Comune di Brescia ha impugnato altresì il provvedimento n. 85192 del 6 maggio 2025 con cui la Provincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di inizio dei lavori per l'appontamento della discarica già autorizzata con A.D. n. 1296 del 10 aprile 2024.

9. - Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da La Castella s.r.l.: sussiste, invero, un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al Comune di Brescia, il cui territorio confina con quello del Comune di Rezzato, sul quale insiste il progetto di La Castella s.r.l., ritenuto fonte di pregiudizio, anche considerata l'ampiezza della legittimazione ad impugnare riconosciuta a coloro che si affermino lesi da determinazioni amministrative in materia ambientale.

Inoltre - in disparte l'inconferenza del richiamo all'art. 14-quinquies legge n. 241/1990, che disciplina i rimedi per le amministrazioni portatrici di interessi sensibili espressamente indicati, quale non è il comune ricorrente - la possibilità di agire in giudizio attraverso il rimedio di cui all'art. 29 c.p.a. non può essere ricavata per implicito da quanto previsto dal comma II dell'art. 14-quater legge n. 241/1990: quest'ultima norma, come emerge dal suo tenore letterale, si limita ad attribuire alle «amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza» la mera facoltà di «sollecitare... l'amministrazione procedente ad assumere ...determinazioni in via di autotutela», in ottica deflattiva e coerente con lo spirito di semplificazione proprio del modulo procedimentale della conferenza di servizi, ma non già un rimedio sostitutivo rispetto alla proposizione di un'azione giurisdizionale.

Del resto, l'esclusione della possibilità di agire in giudizio in capo ad un soggetto - per l'importanza delle conseguenze sulla sua sfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione esplicita e puntuale e non è suscettibile di essere ricavata dall'interprete da una norma, quale quella invocata, da cui non pare affatto poter essere ricavata l'interpretazione fatta propria da La Castella s.r.l.

10.1. - Si può così passare a esaminare il merito della controversia.

10.2. - Il ricorso introduttivo contiene nove motivi di dogliananza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale n. 1964 del 10 aprile 2024, così compendiati:

- i). - «Questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, lettera b) n. 7) della legge regionale n. 36/2017 che ha introdotto il comma 7-quinquies dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010, e degli articoli 2, comma 3, e art. 4, commi 3 e 3-bis, della legge regionale n. 5/2010 per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), e 118, comma 2 della Costituzione in relazione all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006»;
- ii). - «Violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Violazione degli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), e 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione del principio del tempus regit actum - Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza»;
- iii). - «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 11 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per insussistenza della disponibilità dell'area oggetto dell'intervento - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, svilimento ed illogicità - Contraddittorietà manifesta - Violazione del principio del tempus regit actum»;
- iv). - «Violazione dell'art. 9, comma 3 della Costituzione - Violazione dell'art. 191 Trattato fondamentale dell'Unione europea e dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante il principio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria per omesso accertamento dello stato di fatto - Motivazione carente e contraddittoria»;
- v). - «Eccesso di potere per conflitto di interesse. Violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 7-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Svilimento. Motivazione carente e contraddittoria»;
- vi). - «Violazione degli articoli 15, comma 4, e 59, comma 7-ter, della legge regionale n. 12/2005 - Eccesso di potere per contraddittorietà con il PTCP - Difetto di istruttoria e di motivazione carente e contraddittoria in ordine alla variante urbanistica - Violazione dell'art. 208 decreto legislativo n. 152/2006»;
- vii). - «Violazione dell'art. 179 decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 20 delle N.T.A. del Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 - Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione carente e contraddittoria in ordine all'«alternativa zero»»;
- viii). - «Violazione degli articoli 1, 4 e 6 decreto legislativo n. 18/2023. Violazione dell'art. 7 della direttiva UE 2020/2184. Violazione dell'art. 191 Trattato fondamentale dell'Unione europea e dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006 recante il principio di precauzione in materia ambientale - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento di fatti in ordine alla tutela della risorsa idrica - Motivazione carente e contraddittoria - Mancato coinvolgimento nella procedura autorizzatoria degli enti gestori della rete idrica»;
- ix). - «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione apparente e/o insufficiente in ordine all'individuazione e alla valutazione delle posizioni prevalenti».

10.3. - Il ricorso per motivi aggiuntivi, proposto per l'annullamento del provvedimento con cui il 6 maggio 2025 la Provincia di Brescia ha assentito la proroga del termine di inizio dei lavori per la realizzazione della discarica, si affida a quattro motivi di censura:

- i). - «Incompetenza assoluta della Provincia di Brescia per aver adottato il provvedimento di proroga del termine di inizio dei lavori di competenza del Comune di Rezzato. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27-bis, comma 9, decreto legislativo n. 152/2006, degli articoli 2, 13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e dell'art. 32 legge regionale n. 12/2005. Violazione del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria»;
- ii). - «Violazione dell'art. 15, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Eccesso di potere per viola-

zione del principio di continuità temporale sotteso all'istituto della proroga dei termini»;

iii). - «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di fatti, sviamento ed illogicità - Contraddittorietà manifesta - Motivazione carente e/o insufficiente»;

iv). - «Motivazione carente e contraddittoria - Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e incoerenza - Contraddittorietà manifesta».

11. - Il principale e potenzialmente assorbente thema deciderum, traducendosi in un vizio d'incompetenza dell'Autorità emanante i provvedimenti impugnati, è contenuto nel I motivo del ricorso introduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l'art. 4, commi 3 e 3-bis, della medesima legge, nella parte in cui individua nella provincia l'Autorità competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1: a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione; b) individuati nella parte II dell'allegato C; c) localizzati nel territorio di più comuni» e «7-quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990».

La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera s) e 118, comma 2 della Costituzione (come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001), avendo la regione delegato alle province le funzioni amministrative in materia di PAUR (come tale rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione, venendo in rilievo la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali», che pacificamente ricoprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti) che il decreto legislativo n. 152/2006 - cd. TU dell'Ambiente, attribuisce espressamente alle regioni, in assenza di una espresa previsione normativa a livello statale che consenta tale riallocazione.

Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il modello di distribuzione delle competenze decisionali stabilito dal legislatore nazionale, che ha invece attribuito, con l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dette competenze esclusivamente alle regioni, senza prevederne una delegabilità ulteriore, con conseguente violazione della riserva di competenza legislativa esclusiva statale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

Detta illegittimità non potrebbe essere superata dalla previsione di cui al comma 8 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (secondo cui «le regioni ... disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali»), né dalla previsione dell'art. 22 decreto-legge n. 104/2023, nel testo convertito ex legge n. 136/2023 (secondo cui «Le regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'art. 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza... Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette»), dal momento che tali disposizioni si limitano a facoltizzare le regioni a delegare le proprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e al provvedimento di AIA, ma non consentono di delegare anche la competenza unitaria al rilascio del più ampio PAUR di cui all'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006.

Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova competenza a sé stante rispetto alla VIA e all'AIA, che supera e trascende le distinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi: pertanto, se il legislatore nazionale avesse inteso consentire la delega all'adozione del citato Provvedimento unico, oltre che della VIA e dell'AIA singolarmente considerate, lo avrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione normativa autorizerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia di PAUR, la delega in favore delle province operata dalla legge regionale n. 5/2010 contrasterebbe con l'art. 117, comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2 della Costituzione.

12. - Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune di Brescia.

13.1. - Per ciò che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, il Collegio osserva come la censura su cui la questione di legittimità costituzionale prospettata si riverbera sia evidentemente prioritaria e assorbente, rispetto a ogni altra dedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello per motivi aggiunti.

Il suo carattere pregiudiziale è, infatti, dato, piuttosto che dalla gradazione proposta dalla parte, della tipologia del vizio censurato, vale a dire la compatibilità della norma attributiva del potere esercitato dalla Provincia di Brescia con la Carta costituzionale e, quindi, se sussista la competenza della provincia stessa ad adottare l'autorizzazione impugnata, con la logica conseguenza che il loro accoglimento, escludendo tale competenza, comporterebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti sotto tale profilo, ovverosia per difetto assoluto di attribuzione, con assorbimento di ogni altra censura formulata e con effetti invalidanti altresì del provvedimento di proroga, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

13.2. - Tale conclusione è del resto coerente con quanto affermato dal Consiglio di Stato per cui lo stesso potere del ricorrente di graduare i motivi di ricorso incontra un limite nel vizio di incompetenza per cui «l'accoglimento del ricorso giurisdizionale per la riconosciuta sussistenza del vizio di incompetenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente, cui spetta l'effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o non, l'atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto diverso» (C.d.S., A.P.n. 5 del 27 aprile 2015).

14.1. - Quanto al concorrente profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario effettuare le seguenti precisazioni.

14.2. - La riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con legge costituzionale n. 3/2001, ha fortemente inciso sul riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni e sull'allocazione delle competenze amministrative. In merito al primo aspetto e per quanto di rilievo ai presenti fini, l'art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». In merito al secondo profilo, il novellato art. 118 della Costituzione ha superato la previgente regola del «parallelismo delle funzioni» (in base al quale il titolare del potere legislativo in una determinata materia era altresì titolato garantirne l'esecuzione in via amministrativa) in favore dell'allocazione delle funzioni amministrative «ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (comma I), con la precisazione che «i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze» (comma II).

La giurisprudenza costituzionale, più volte pronunciatisi in ipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori di governo funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella materia della «tutela dell'ambiente» - rientrante nella legislazione esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione, ha chiarito che «tale potestà esclusiva comporta che il solo legislatore nazionale sia competente a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118 della Costituzione - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo» e che ciò «risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale è l'ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr., da ultimo sentenza n. 2/2024, nonché precedenti n. 160/2023 e 189/2021).

La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non può che trovare base nella legge, con la conseguenza, che «sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale».

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

zionale ai comuni o in deroga ad essa per esigenze di «esercizio unitario», a livello sovracomunale, delle funzioni medesime» (Corte costituzionale n. 43/2004), anche perché il conferimento di una funzione amministrativa al livello di governo ritenuto più adeguato, è frutto di una specifica valutazione da parte dell'ente titolare della competenza legislativa in ordine alle «concrete situazioni relative ai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale» (Corte costituzionale, sentenza n. 379 del 2004).

14.3. - La Regione Lombardia, con l'art. 10, comma 1, lettera b), n. 7) della legge regionale n. 36/2017 ha inserito il comma 7-quinquies all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010, secondo cui «Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990», così ricollegandosi a quanto stabilito nel comma 3 in merito alla competenza provinciale, ovverosia che «La Provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1: a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione; b) individuati nella parte II dell'allegato C; c) localizzati nel territorio di più comuni».

A livello nazionale, invece, l'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e rubricato «Provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'Autorità competente un'istanza» per il rilascio del PAUR, così individuando nella regione l'Autorità competente.

Difetta una espressa previsione normativa di rango statale in merito alla delegabilità di dette funzioni da parte delle regioni ad enti di livello più prossimo ai cittadini.

Secondo Regione Lombardia la possibilità di delega discenderebbe dall'art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006 (parimenti introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l'ente sostiene che «in assenza di indicazioni normative contrarie, nonché in coerenza con l'assetto del riparto delle competenze delineato dal codice ambientale» si debba ritenere «che il legislatore statale non abbia inteso operare alcuna differenza tra Autorità competente in materia di VIA e Autorità competente in materia di PAUR e che, conseguentemente, abbia confermato l'attribuzione alle regioni e alle province autonome la possibilità di decentrare anche le funzioni amministrative in materia di PAUR». A sostegno dell'assunto Regione Lombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia che «non vi è dubbio che il decreto legislativo n. 104 del 2017, nell'attribuire alle regioni (e alle province autonome) il potere di conferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di Via «agli altri enti territoriali sub-regionali», le abbia autorizzate, in astratto, anche a decentrare le funzioni amministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., Sez. IV, 6195 del 2 settembre 2021).

Il Collegio, tuttavia, non può escludere come manifestamente infondato, l'ipotizzato contrasto tra l'art. 2, comma 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010 e l'art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione, in quanto: l'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006 si limita a stabilire che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale» l'istanza di rilascio del «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» (PAUR) vada proposta all'Autorità competente, ovverosia alla regione - senza prevedere alcuna possibilità di delega della funzione da parte di quest'ultima;

- l'art. 7-bis, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, rubricato «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA», stabilisce «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni ammini-

strative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»; - quest'ultima norma prevede che le regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) disciplinino con leggi o regolamenti «l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», attribuendo altresì il potere di un «eventuale conferimento di tali funzioni (ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali»; con riferimento alla potestà normativa il legislatore nazionale ha specificato che essa debba essere esercitata in conformità alle legislazioni europee (essendo il decreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto la previsione in esame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel rispetto del TU dell'Ambiente, salva la possibilità «di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»;

- difetta una previsione espressa circa la possibilità che le regioni (e le province autonome), titolari della funzione di rilascio del Provvedimento di autorizzazione unica regionale - cd. PAUR, possano, a loro volta, delegare tali funzioni ad enti di livello di governo inferiore;

- tale previsione non pare ricavabile, per implicito, dal predetto art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006, in quanto: i) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale «Posto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, regola l'agire amministrativo, l'attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell'espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare» (§ 6.1. della sentenza n. 189/2021); ii) il richiamo che l'ultimo periodo di tale norma effettua all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 deve ritenersi riferito alla «potestà normativa» di regioni e province autonome e non già al conferimento delle funzioni amministrative in materia di VIA, militando in tal senso la lettera della norma (che non consente la deroga dei termini procedurali, chiaramente riferita al potere regolatore), oltre che il costrutto sintattico del periodo; iii) il rilievo che il PAUR sia un procedimento finalizzato a semplificare e velocizzare la VIA di competenza regionale non consente di affermare che la delegabilità di quest'ultima - espressamente consentita dal legislatore statale - implica, per implicito, la delegabilità del Paur stesso, giacché «Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti... il Provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Evidente, allora, la riconducibilità della disposizione alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2018), costituendo un quid pluris rispetto alla VIA.

Ciò posto, il Collegio - ritenuto che l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione e le norme statali passate in rassegna confermano che le province, nella loro qualità di enti esponenziali della relativa comunità, non sono titolari, in materia ambientale, di funzioni amministrative proprie - è dell'avviso che il legislatore regionale lombardo, nell'attribuire alle province le funzioni di rilascio del PAUR di cui all'art. 2, comma 7-quinquies, legge regionale n. 5/2010, abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto contrastante con l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai soli progetti sottoposti a VIA di competenza regionale: appare, quindi, pregiudicata «la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio

espresso dall'art. 118, primo comma della Costituzione - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascende tale ambito territoriale di governo» (Corte costituzionale, sentenza n. 189/2021, nonché n. 160/2023 e n. 2/2024).

L'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, nello stabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», fornisce una chiara e univoca indicazione della fonte legislativa legittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle connesse funzioni amministrative fra i vari livelli territoriali, sicché deve escludersi che il codice dell'ambiente, nel conferire alle regioni la relativa competenza, ne abbia anche consentito l'allocazione ad un diverso livello amministrativo: va esclusa, pertanto, la possibilità di delegare tali funzioni alle province costi insistenti, anche qualora il progetto oggetto di autorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di più comuni» (cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010).

Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l'art. 118 della Costituzione, il quale prevede, infatti, che in generale «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni» a meno che le stesse «per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»: in tal modo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre un elemento di elasticità nell'attribuzione delle funzioni amministrative, correlato alle esigenze unitarie di esercizio «sovraterritoriale» delle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti canoni di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, quali criteri guida della diversa distribuzione delle competenze.

A supporto della dedotta incompatibilità milita anche la già richiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021), sopra citata, la quale, in omaggio ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che nelle materie riservate dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato, una discordanza normativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto di attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per alterarne, entro il proprio ambito territoriale, il riparto) giustifica di per sé l'illegittimità costituzionale di quest'ultima per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), che a livello costituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale.

Quanto fin qui osservato induce a concludere nuovamente che, nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non possono essere ammesse iniziative del legislatore regionale di regolamentazione, nel proprio ambito territoriale, delle funzioni amministrative che modifichino l'assetto delle competenze come delineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa quale limite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte costituzionale n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio sottopone alla Corte, poiché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale concernente il contrasto dell'art. 2, comma 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010 con l'art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle province le funzioni amministrative, in materia di rilascio del PAUR, che il legislatore statale ha, con l'art. 27-bis decreto legislativo n. 152/2006, attribuito esclusivamente alle regioni.

15. - Alla luce di quanto esposto, il Collegio dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione della predetta questione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale illustrata in motivazione, relativa all'art. 2, comma 7-quinquies, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia e che venga comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Presidente: Angelo Gabbricci

Referendario: Alessandro Fede

Referendario, estensore: Francesca Siccardi

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

Atto di Promuovimento 9 ottobre 2025 - n. 220

Ordinanza del 9 ottobre 2025 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto dal Comune di Rezzato contro la Provincia di Brescia e altri. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
sezione staccata di Brescia (Sezione prima)

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 508 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Rezzato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorni, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16;

Contro

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, Palazzo Broletto piazza Paolo VI, 29; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;

Nei confronti

La Castella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi, Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, via Diaz, 13/C;

Associazione nazionale Legambiente Onlus, A.T.S. Brescia, Arpa Lombardia - Dipartimento Brescia, Panni S.r.l., non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Moniga e Francesco Valente, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Brescia, Corsetto S. Agata, 11/B;

Comune di Borgosatollo, Comune di Mazzano e Comune di Castenedolo, in persona del rispettivo sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorni, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16;

Comitato Difesa salute ambiente - Co.Di.Sa. Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Capretti, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia.

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento:

- dell'atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della Provincia di Brescia, settore Sostenibilità ambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi dell'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella;
- di tutte le singole autorizzazioni contestualmente rilasciate e ricomprese nel PAU, tra cui la pronuncia di compatibilità ambientale, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi degli articoli 29-quater e 29-sexies, decreto legislativo n. 152/2006 per la categoria di cui al punto 5.4. dell'allegato VIII e per la sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione FER ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 387/2003, il permesso di costruire acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di impatto paesistico;

- delle relazioni tecniche istruttorie denominate «allegato VIA», «allegato tecnico AIA», «allegato tecnico Energia», «allegato Edilizia» e «allegato Derivazioni acque»;
- di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali delle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 1° marzo 2023, 19 luglio 2023, 27 settembre 2023 e 6 ottobre 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente richiamato in questa epigrafe. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Rezzato il 1° luglio 2025: per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento:

- dell'atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 della Provincia di Brescia, settore Sostenibilità ambientale e protezione civile, che ha disposto di adottare, ai sensi dell'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per un totale di 905.000 mc sita in Comune di Rezzato (BS), loc. Cascina Castella;

- di tutte le singole autorizzazioni contestualmente rilasciate e ricomprese nel PAU, tra cui la pronuncia di compatibilità ambientale, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi degli articoli 29-quater e 29-sexies, decreto legislativo n. 152/2006 per la categoria di cui al punto 5.4. dell'allegato VIII e per la sottocategoria di discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione FER ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 387/2003, il permesso di costruire acquisito ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, il giudizio di impatto paesistico;

- delle Relazioni tecniche istruttorie denominate «allegato VIA», «allegato tecnico AIA», «allegato tecnico Energia», «allegato Edilizia» e «allegato Derivazioni acque»;

- di tutti gli atti del procedimento, compresi i verbali delle conferenze di servizio del 29 giugno 2021, 1° marzo 2023, 19 luglio 2023, 27 settembre 2023 e 6 ottobre 2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente richiamato in questa epigrafe;

- del provvedimento di proroga di un anno della data di inizio lavori, assunto dalla Provincia di Brescia, settore Sostenibilità ambientale e protezione civile - Ufficio rifiuti - in data 6 maggio 2025, in accoglimento della richiesta formulata dalla società La Castella s.r.l. con nota del 3 marzo 2025;

- del verbale dell'incontro tecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati, trasmesso al Comune di Rezzato in data 29 aprile 2025;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, di La Castella s.r.l., dei Comuni di Brescia, Castenedolo, Borgosatollo e Mazzano e del Comitato Co.Di.Sa. Odv;

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visto l'art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Nel gennaio 2021 La Castella S.r.l. (già Castella s.r.l.) depositò un'istanza per il rilascio di un Provvedimento autorizzatorio unico (PAU), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativo ad un progetto per la realizzazione di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi, con una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, comprendente attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico da fonti rinnovabili (R1); tale PAU avrebbe dovuto includere la pronuncia di compatibilità ambientale, l'autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 29-quater e sexties del decreto legislativo n. 152/2006 per installazione IPPC per la categoria 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del medesimo testo normativo, nonché l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un nuovo impianto di

produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003.

2.1. L'istanza del 2021 era stata preceduta da due analoghe richieste.

2.2. Il 20 luglio 2011, infatti, Castella s.r.l. aveva presentato un primo progetto per la realizzazione di un impianto integrato di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con annesso impianto di smaltimento e di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel Comune di Rezzato (località La Castella), per una volumetria complessiva di 1.890.000 mc., valutato negativamente, sotto il profilo della compatibilità ambientale, da Regione Lombardia con provvedimento dell'8 febbraio 2016, impugnato dalla società presso il Tribunale amministrativo regionale Brescia. Il ricorso era stato rigettato con sentenza n. 153 del 2 febbraio 2017, passata in giudicato, per la quale il provvedimento di diniego era immune dai vizi denunciati, in considerazione della «delicatissima e fragilissima situazione del territorio coinvolto», che, unitamente alle lacune progettuali, rendeva «la scelta compiuta sufficientemente ponderata alla luce dei pregnanti valori in gioco».

2.3.1. Successivamente, a dicembre 2016, La Castella s.r.l. (già Castella S.r.l.) aveva presentato, questa volta alla Provincia di Brescia, nel frattempo divenuta competente in tale materia, una seconda istanza per la Valutazione di impatto ambientale e la contestuale Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per la realizzazione di diversa discarica di rifiuti non pericolosi ed annesso impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, da realizzarsi nella medesima località - c.d. Cascina Castella - in un lotto confinante con quello oggetto del primo progetto e con riduzione della volumetria totale di rifiuti in mc. 905.000.

2.3.2. La Provincia accolse la nuova istanza, ma i conseguenti decreti di compatibilità ambientale del progetto, l'AIA e l'autorizzazione alla discarica furono impugnati dal Comune di Rezzato dinanzi a questo Tar, che respinse il ricorso con sentenza n. 570 del 13 giugno 2019; questa, tuttavia, venne riformata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 4893 del 3 agosto 2020, che annullò gli atti impugnati, ravvisando un vizio istruttorio per «mancata effettiva ponderazione degli effetti derivanti dalla localizzazione della discarica di rifiuti non pericolosi rispetto ad un contesto territoriale già gravemente pregiudicato a livello ambientale e sottoposto a fattori di rischio e di pressione fortemente impattanti», incompleta valutazione del tema «alternativa zero» anche per inadeguato approfondimento circa la possibile realizzazione del termovalORIZZATORE e carenze motivazionali.

3. Il progetto di cui alla terza istanza, di cui si è dato atto al punto 1, prevede la localizzazione dell'impianto nel medesimo sito delle due richieste precedenti, ovvero quella della località Castella, ai mappali 1, 6, 13, 14, 16, 46, 47, 48, 50, 52, 55 e 56 del foglio n. 33 del Comune di Rezzato, che ricade all'interno dell'ATEg25 del Piano Cave previgente della Provincia di Brescia - Settore sabbie e ghiaia, confinante ad ovest con il territorio del Comune di Brescia, e include altresì la realizzazione di una nuova installazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

4. Il procedimento esitato nell'atto dirigenziale impugnato con il ricorso in esame ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo, essendosi rese necessarie quattro conferenze di servizi, inframmezzate da diverse sospensioni procedurali per consentire l'espletamento di indagini ambientali nel sito oggetto di intervento.

In particolare, per quanto di rilievo ai fini di causa:

- il 29 giugno 2021 si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria, cui ha fatto seguito, il 12 luglio 2021, un sopralluogo presso l'area di localizzazione dell'impianto e la produzione di documentazione integrativa da parte di La Castella s.r.l., come richiesto dalla Provincia;
- quest'ultima ha quindi pubblicato un nuovo avviso al pubblico, in data 22 febbraio 2022, assegnando termine per osservazioni;
- il Comitato difesa salute ambiente (d'ora in poi Co.Di.Sa.), poi costituitosi nel giudizio, ed i Comuni di Mazzano, Castenedolo, Brescia, Borgosatollo e Rezzato hanno proposto osservazioni, rappresentando quest'ultimo che, a seguito di campionamenti eseguiti presso l'area di cava sarebbe emersa la presenza di materiali contaminati;
- la Provincia di Brescia, pertanto, in data 30 marzo 2022, ha disposto la sospensione del procedimento, riattivato con successiva nota del 31 maggio 2022, chiedendo al contempo alla proponente di procedere alla definizione dello stato di fatto dell'area e sospendendo nuovamente il pro-

cedimento con note del 15 luglio 2022, 14 ottobre 2022 e 13 dicembre 2022;

- nel frattempo Panni s.r.l. - che svolge l'attività estrattiva in loco - in contraddittorio con Arpa ha svolto un'indagine ambientale avente per oggetto la caratterizzazione dei materiali di riporto presenti sul fondo e dei terreni naturali sottostanti, nonché delle acque sotterranee, da cui è emersa la presenza di un quantitativo di riporti pari a 153.490 mc, il ritrovamento di frammenti di eternit ed il riscontro di superamenti delle CSC della Colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 in alcune trincee nell'«area Nord», nonché superamenti delle CSC delle acque sotterranee per il parametro 1,2,3-tricloropropano nel piezometro Pz.21.r.;
- con nota del 30 dicembre 2022 il Comune di Rezzato ha presentato osservazioni sugli esiti dell'indagine ambientale, evidenziando la sussistenza di uno stato di fatto dell'area non conforme alle autorizzazioni di cava, sia sotto il profilo di fine escavazione, sia sotto quello del ripristino del fondo cava approvato;
- con nota del 2 febbraio 2023 la Provincia ha riattivato il procedimento, convocando la prima conferenza di servizi decisoria per la data del 1° marzo 2023;
- con nota del 28 febbraio 2023 Arpa ha evidenziato che «le ipotesi tecniche/progettuali sulle quasi si basa l'intero progetto, in particolare quelle relative alla definizione del piano di riferimento della discarica a partire dalla quota di ripristino della cava autorizzata, risultano, alla luce degli approfondimenti condotti, non verificabili e pertanto non valutabili ai fini istruttori» e che «i risultati delle indagini, finora eseguite in situ, delineano un potenziale scenario amministrativo dagli esiti incerti, che potrebbe ridefinire i presupposti ambientali e tecnici su cui il progetto stesso si basa», demandando alla Provincia le valutazioni di detti aspetti;
- nel corso della conferenza di servizi del 1° marzo 2023 la Provincia ha ritenuto di non potere ricondurre «l'eventuale risoluzione delle problematiche connesse all'attività di recupero dell'area estrattiva all'interno del procedimento di Pau, in quanto non prevista dal progetto e i soggetti coinvolti sono diversi da quelli dei soggetti proponenti ... la risoluzione di queste problematiche, una volta terminati tutti gli accertamenti del caso, deve essere valutata da parte delle autorità competenti», richiedendo comunque alla proponente di fornire un cronoprogramma relativo alle tempistiche certe per la realizzazione della discarica e la dimostrazione che i presupposti progettuali e di valutazione ambientale non sono venuti meno e siano confermati;
- in data 4 luglio 2023 e 19 luglio 2023 si sono tenute la seconda e la terza seduta della conferenza di servizi decisoria, con trasmissione da parte di Arpa del proprio contributo tecnico scientifico e parere sul Piano di Monitoraggio;
- con nota dell'11 settembre 2023 il Comune di Rezzato ha trasmesso indicazioni sulle opere compensative, confermando comunque la contrarietà al progetto, ribadito in via definitiva con nota del 27 settembre 2023;
- nella data del 27 settembre 2023 si è tenuta l'ultima conferenza di servizi, poi aggiornata al 6 ottobre 2023;
- infine, il 10 aprile 2024 la Provincia di Brescia ha rilasciato il provvedimento autorizzativo 1964/2024, integrato dai relativi allegati tecnici.

5. Con ricorso notificato alla Provincia di Brescia, a Regione Lombardia, nonché a La Castella s.r.l. quale controinteressata e dandone, altresì, notizia ai Comuni di Brescia, di Borgosatollo, di Mazzano, di Castenedolo, al Comitato Difesa Salute Ambiente (Co.Di.Sa.), all'Associazione nazionale legambiente Onlus, ad ATS Brescia, all'Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) - Lombardia ed a Panni s.r.l., il Comune di Rezzato ha impugnato l'atto dirigenziale n. 1296/2024 del 10 aprile 2024 con cui la Provincia di Brescia, Settore sostenibilità ambientale e protezione civile ha adottato, ex art. 27-bis, decreto legislativo 152/2006, «la determinazione motivata di conclusione con esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria, costituente provvedimento autorizzatorio unico (PAU) per il progetto di un impianto integrato per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva pari a 905.000 mc, sito nel Comune di Rezzato (BS) in loc. Cascina Castella comprendente attività di deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi in ingresso, del percolato e delle acque meteoriche di prima pioggia e di recupero energetico da fonti non rinnovabili (R1)», nonché le singole autorizzazioni ricomprese nel PAU, nonché le relazioni tecniche e gli atti del procedimento, chiedendone l'annullamento.

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

6. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brescia, Regione Lombardia, La Castella s.r.l., nonché, con atti di sostanziale intervento ad adiuvardum, il Comitato Co.Di.Sa. ed i Comuni di Brescia, Borgosatollo, Mazzano e Castenedolo.

7.1. Successivamente le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche nei termini di cui all'art. 73 c.p.a.

7.2. Il Comune di Rezzato e quello di Brescia, in particolare, hanno dato atto dei fatti sopravvenuti all'impugnazione del provvedimento, riferiti al ritrovamento all'interno del sito estrattivo ATeg25, attualmente gestito da Panni s.r.l., di riporti difformi dall'autorizzazione per 153.490 mc dallo stesso comune competente qualificati come rifiuti, in assenza di elementi che ne dimostrassero l'origine e cioè:

- l'emissione, in data 20-25 novembre 2024, delle ordinanze 317 e 328 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di Gaburri s.p.a., ex operatore di cava individuato come responsabile del deposito;
- la proposizione di ricorso, da parte di quest'ultima società, avverso detto provvedimento con ricorso sub RG 139/2025 dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale Brescia, nel corso del quale la domanda cautelare è stata rinunciata, attesa la sospensione provvisoria dell'esecuzione dei provvedimenti da parte del Comune di Rezzato;
- la presentazione alla Provincia di Brescia, l'8 agosto 2024, da parte di Panni s.r.l. di una «istanza di variante non essenziale al recupero a destinazione finale dell'area nord de La Castella» volta alla modifica dell'originario piano di recupero del fondo cava, al fine di mantenere in loco il quantitativo di rifiuti inerti ivi presente, rigettata dalla Provincia per assoluta incompetenza, oggetto di impugnazione dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale Brescia sub RG 915/2024;
- la presentazione alla Provincia di Brescia, in data 3 febbraio 2025, da parte de La Castella s.r.l. di un'istanza di autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 per l'attività di recupero di circa 158.000 mc di rifiuti inerti, di cui al codice EER 170504 (terre e rocce da scavo), depositati a fondo cava, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto e al loro riutilizzo in situ per la ricostruzione del piano di fondo cava, sino alla quota di 121,80 m.s.l.m. e di un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'avvio del procedimento da parte della Provincia con nota del 28 febbraio 2025;
- la rappresentazione da parte del Comune di Rezzato dell'improcedibilità dell'istanza, in quanto finalizzata a una modifica surrettizia delle condizioni previste nel PAU per l'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto ed al mantenimento in situ di materiale difforme dall'autorizzazione di cava vigente, anziché al recupero ambientale del fondo cava, con la precisazione che gli accertamenti eseguiti documenterebbero che i rifiuti inerti sarebbero immersi in falda, per essere la quota d'imposta degli stessi inferiore alla quota di massima risalita della falda indicata dalla proponente;
- la rappresentazione di analoghe osservazioni critiche anche da parte del Comune di Brescia;
- la richiesta rivolta da La Castella s.r.l. alla Provincia, in data 3 marzo 2025, di una proroga di dodici mesi del termine per l'avvio dei lavori oggetto di PAU, concessa dall'Amministrazione con provvedimento del 6 maggio 2025;
- l'espletamento di una riunione tecnica, in data 10 aprile 2025, presso la Provincia di Brescia per la valutazione delle misure di soggiacenza della falda presso l'ATEg25, a seguito dei dati piezometrici censiti da Arpa all'interno dell'area ATeg25 e trasmessi da Co.Di.Sa., attestanti quale la quota massima di escursione della falda, per il mese di luglio 2020, la misura di 122,95 m.s.l.m., superiore a quella di 120,20 dichiarata da La Castella s.r.l. ed utilizzata per il progetto autorizzativo della discarica.

7.3. Nella propria memoria di replica La Castella s.r.l. ha eccepito:

- i) l'inammissibilità degli atti di costituzione dei Comuni di Mazzano, Castenedolo e Borgosatollo, nonché di Co.Di.Sa., in quanto soggetti che avrebbero potuto proporre autonomamente ricorso avverso i provvedimenti impugnati, apparentando la notifica effettuata nei loro confronti dal Comune di Rezzato un abuso di strumento processuale;
- ii) l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in campo al Comune di Rezzato, che avrebbe potuto formulare

il proprio dissenso al progetto esclusivamente secondo le forme di cui agli articoli 14-quater e quinque della legge n. 241/1990 e non mediante l'impugnativa proposta.

8. Con ricorso per motivi aggiuntivi notificato il 27 giugno 2025, successivamente depositato, il Comune di Rezzato ha impugnato altresì il provvedimento n. 85192 del 6 maggio 2025 con cui la Provincia di Brescia ha concesso la proroga di un anno del termine di inizio dei lavori per l'approntamento della discarica già autorizzata con A.D.n. 1296 del 10 aprile 2024, nonché il verbale dell'incontro tecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati, chiedendone l'annullamento.

9. Prima di esaminare le censure di merito, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da La Castella s.r.l.: sussiste, invero, un interesse concreto, diretto ed attuale in capo al Comune di Rezzato, sul cui territorio insiste il progetto di La Castella s.r.l., ritenuto fonte di pregiudizio.

Inoltre, in disparte l'inconferenza del richiamo all'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990, che disciplina i rimedi per le amministrazioni portatrici di interessi sensibili espressamente indicati, quale non è il Comune ricorrente, la possibilità di agire in giudizio attraverso il rimedio di cui all'art. 29, c.p.a., non può essere ricavata per implicito da quanto previsto dal comma II dell'art. 14-quater, legge n. 241/1990: quest'ultima norma, come emerge dal suo tenore letterale, si limita ad attribuire alle «amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza» la mera facoltà di «sollecitare ... l'amministrazione precedente ad assumere ... determinazioni in via di autotutela», in ottica deflattiva e coerente con lo spirito di semplificazione proprio del modulo procedimentale della conferenza di servizi, ma non già un rimedio sostitutivo rispetto alla proposizione di un'azione giurisdizionale.

Del resto, l'esclusione della possibilità di agire in giudizio in capo ad un soggetto - per l'importanza delle conseguenze sulla sua sfera giuridica - deve essere oggetto di una previsione esplicita e puntuale e non è suscettibile di essere ricavata dall'interprete da una norma, quale quella invocata, da cui non pare affatto poter essere ricavata l'interpretazione fatta propria da La Castella s.r.l.

10.1. Si può così passare a esaminare il merito della controversia.

10.2. Il ricorso introduttivo contiene undici motivi di dogliananza, rivolti avverso il provvedimento autorizzativo provinciale n. 1964 del 10 aprile 2024, così compendiati:

- i) «Eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, legge regionale n. 26 del 2003, in eventuale combinato disposto con l'art. 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Nullità dell'atto per incompetenza assoluta derivata»: parte ricorrente ritiene che l'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 (come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18), sulla cui base la Provincia di Brescia ha esercitato le funzioni autorizzatorie, sia in contrasto con la Costituzione, con la conseguenza che la dichiarazione di incostituzionalità della norma priverebbe la Provincia del potere di provvedere sull'istanza, con conseguente nullità dei provvedimenti adottati per difetto assoluto di attribuzione. La censura è articolata sotto tre diversi profili:
 - a. «Illegittimità costituzionale dell'art. 16, legge regionale n. 26 del 2003, in quanto applicabile ratione temporis, per violazione dell'art. 117, lettera S, in combinato disposto con l'art. 118, comma primo, e l'art. 9, comma terzo, Cost.»;
 - b. «Illegittimità costituzionale dell'art. 16, legge regionale n. 26 del 2003, in combinato disposto con l'art. 22 del decreto-legge n. 104 del 2023, per violazione dell'art. 117, lettera S, in combinato disposto con l'art. 118, comma primo, e l'art. 9, comma terzo, Cost., nonché per violazione dell'art. 77, commi primo e secondo, e 136 Cost. in relazione all'art. 15, comma 2, lettera e) della legge n. 400/1988»;
 - c. «Illegittimità costituzionale dell'art. 16, legge regionale n. 26 del 2003, per violazione dell'art. 117, lettera S, in riferimento all'art. 22 del decreto-legge n. 104 del 2023»;
- ii) «Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 7-quinquies della legge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l'art. 4, commi 3 e 3-bis, della legge regionale n. 5/2010, per violazione dell'art. 117, lettera S, e dell'art. 118, comma secondo Cost.»;
- iii) «Nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza n. 4893 del 2020 del

- Consiglio di Stato e sulla sentenza n. 153 del 2017 del Tribunale amministrativo regionale Brescia»;
- iv) «Violazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale n. 1/2022»;
 - v) «Violazione del principio di precauzione di cui all'art. 3-ter e 301 del decreto legislativo n. 152/2006; violazione del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'art. art. 3-quater del decreto legislativo n. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria ovvero travisamento dei fatti»;
 - vi) «Contrasto con le previsioni del Parco locale di interesse sovracomunale denominato «Parco delle Cave»; eccesso di potere per carenza di istruttoria: omessa e/o incompleta analisi dell'«alternativa zero»»;
 - vii) «Contrasto con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale, ovvero contrasto con il Programma regionale di gestione dei rifiuti; violazione dell'art. 59, comma 7-ter, della legge regionale n. 12/2005»;
 - viii) «Violazione dell'art. 179, decreto legislativo n. 152/2006; violazione dell'art. 4 della direttiva 2008/98/CE; eccesso di potere per difetto di istruttoria ovvero travisamento dei fatti»;
 - ix) «Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, obiettiva perplessità del provvedimento; eccesso di potere per carenza d'istruttoria per omessa e/o incompleta analisi dello stato dei luoghi, ovvero travisamento dei fatti; nonché violazione degli articoli 24, 25, 27 e 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006»;
 - x) «Eccesso di potere per carenza di istruttoria: omessa e/o incompleta analisi della falda e degli aspetti idrogeologici e sismici; violazione dell'art. 7 della direttiva (UE) 2020/2184, nonché violazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023»;
 - xi) Eccesso di potere per conflitto di interesse, violazione principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.»;

10.3. Il ricorso per motivi aggiuntivi, proposto per l'annullamento del provvedimento con cui il 6 maggio 2025 la Provincia di Brescia ha assentito la proroga del termine di inizio dei lavori per la realizzazione della discarica, nonché del verbale dell'incontro tecnico del 10 aprile 2025 e relativi allegati, si affida a quattro motivi di censura:

- i) «Violazione falsa applicazione degli articoli 2, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; difetto di competenza ovvero eccesso di potere per difetto di istruttorie; violazione del principio del contraddittorio procedimentale»;
- ii) «Violazione falsa applicazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 per insussistenza dei presupposti per concedere la proroga»;
- iii) «Eccesso di potere per sviamento; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza ovvero eccesso di potere contraddittorietà tra più provvedimenti assunti dalla stessa Amministrazione»;
- iv) «Eccesso di potere per carenza d'istruttoria per omessa e/o incompleta analisi degli aspetti idrogeologici» (censura rivolta al verbale del 10 aprile 2025).

11.1. Le questioni principali e potenzialmente assorbenti, traducendosi in un vizio d'incompetenza dell'Autorità emanante i provvedimenti impugnati, sono contenute nel I motivo sub c) e nel II motivo del ricorso introduttivo, in cui si chiede al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26 del 2003 - sotto diversi profili - e dell'art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l'art. 4, commi 3 e 3-bis, della medesima legge.

11.2. Andando con ordine, quanto al motivo I, sostiene parte ricorrente che l'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003 (come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 21 maggio 2020, n. 11), secondo cui «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 spetta alle province: b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale», contrasterebbe con il riparto di competenze fissato di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., posto che l'art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 assegna la funzione di rilascio della «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» alla Regione e che quanto previsto dall'art. 22 del decreto-legge

n. 104/2023 non sarebbe una base legale statale idonea ad autorizzare la delega di funzioni in materia ambientale dalle regioni alle province.

In particolare:

- (a) Richiamando il principio del tempus regit actum, parte ricorrente sostiene che non potrebbe interferire su tale profilo il fatto che l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, anche nel testo solo marginalmente modificato dalla legge di conversione n. 136/2023, abbia autorizzato le regioni a delegare anche le funzioni amministrative di cui al predetto art. 208, per la semplice ragione che la novella è entrata in vigore l'11 agosto 2023 e non troverebbe applicazione per i procedimenti già in corso, come quello esitato nel provvedimento gravato. In proposito, infatti, la stessa Corte costituzionale ha affermato «la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., regola l'agire amministrativo, l'attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell'espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare» (Corte Cost. n. 189 del 7 ottobre 2021);
- (b) in via subordinata, quand'anche dovesse applicarsi l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, l'autorizzazione governativa contenuta in detto articolo contrasterebbe con principi costituzionali, con conseguente invalidazione della norma regionale: il decreto-legge, infatti, privo di una ratio unitaria, avrebbe aggirato la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, consentendo alle regioni di trasferire un numero considerevole di funzioni amministrative agli enti locali senza operare alcuna distinzione e con limiti di carattere generale, risultando, quindi, integrato un abuso della decretazione d'urgenza, sub species violazione dell'art. 15, comma 2, lettera e), della legge n. 400/1988 («Il Governo non può, mediante decreto-legge: ... e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»). Lo Stato, in definitiva, si sarebbe spogliato di una competenza legislativa (identificare le funzioni amministrative delegabili, in base al principio di legalità) che la Costituzione gli ha assegnato in via esclusiva anche per ragioni di unitarietà dell'ordinamento e della specifica tutela del bene ambientale, senza effettuare un distinguo tra le diverse attività connesse alla tutela ambientale e inserite negli articoli citati dall'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023. Si tratterebbe, quindi, di una delega in bianco alle regioni, che violerebbe anche il principio di sussidiarietà nella delicata materia ambientale, non essendo a monte state ponderate le funzioni che necessitino di un coordinamento unitario a livello amministrativo regionale;
- (c) quand'anche l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023 fosse ritenuto conforme a Costituzione, comunque l'art. 16, comma 1, lettera b), legge regionale n. 26/2003 si porrebbe comunque in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione proprio con riferimento al contenuto del decreto-legge stesso. Infatti, l'art. 22, decreto-legge n. 104/2023, nel prevedere che il trasferimento delle funzioni debba avvenire mediante legge regionale, prescrive che «la medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime»; tuttavia la legge regionale n. 26/2023 non disciplinerebbe - nemmeno con indicazioni di massima - i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione sulle Province nell'esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle discariche e, soprattutto, non prevede alcunché in merito ai poteri sostitutivi regionali.

11.3. Quanto al motivo II, il Comune di Rezzato contesta la legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3 e 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010, in combinato disposto con l'art. 4, commi 3 e 3-bis, della medesima legge nella parte in cui individua nella Provincia l'autorità competente al rilascio del PAUR, stabilendo «3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1: a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione; b) individuati nella par-

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

te II dell'allegato C; c) localizzati nel territorio di più comuni» e «7-quinqüies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni precedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990».

La norma sarebbe in contrasto con gli articoli 117, comma 2, lettera s) e 118, comma 2, della Costituzione (come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001), avendo la Regione delegato alle province le funzioni amministrative in materia di PAUR (come tale rientrante nella potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., venendo in rilievo la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali», che pacificamente ricomprenderebbe la materia della gestione dei rifiuti) che il decreto legislativo n. 152/2006, cd.TU dell'Ambiente, attribuisce espressamente alle Regioni, in assenza di una espressa previsione normativa a livello statale che consenta tale riallocazione.

Tale delega regionale, quindi, contrasterebbe con il modello di distribuzione delle competenze decisionali stabilite dal legislatore nazionale, che ha invece attribuito, con l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dette competenze esclusivamente alle Regioni, senza prevederne una delegabilità ulteriore, con conseguente violazione della riserva di competenza legislativa esclusiva statale stabilita dall'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Detta illegittimità non potrebbe essere superata dalla previsione di cui al comma 8 dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/2006 (secondo cui «Le Regioni ... disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali»), né dalla previsione dell'art. 22 decreto-legge n. 104/2023, nel testo convertito ex legge n. 136/2023 (secondo cui «Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'art. 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette», dal momento che tali disposizioni si limitano a facoltizzare le Regioni a delegare le proprie competenze esclusivamente in merito al provvedimento di VIA e al provvedimento di AIA, ma non consentono di delegare anche la competenza unitaria al rilascio del più ampio PAUR di cui all'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006).

Il PAUR, infatti, sarebbe espressione di una nuova competenza a sé stante rispetto alla VIA e all'AIA, che supera e trascende le distinte competenze delle amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza di servizi: pertanto, se il legislatore nazionale avesse inteso consentire la delega all'adozione del citato provvedimento unico, oltre che della VIA e dell'AIA singolarmente considerate, lo avrebbe dovuto espressamente prevedere. Posto che alcuna disposizione normativa autorizzerebbe alla riallocazione delle funzioni in materia di PAUR, la delega in favore delle province operata dalla legge regionale n. 5/2010 contrasterebbe con l'art. 117, comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, Cost.

12. Il Collegio ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal Comune di Rezzato nei motivi I c) e II. 13.1. Per ciò che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, il Collegio osserva come le censure su cui le questioni di legittimità costituzionale prospettate si riverberano siano evidentemente prioritarie ed assorbenti, rispetto a ogni altra dedotta, sia con il ricorso introduttivo, sia con quello per motivi aggiunti.

Il loro carattere pregiudiziale è, infatti, dato, piuttosto che dalla gradazione proposta dalla parte, dalla tipologia del vizio censurato, vale a dire la compatibilità della norma attributiva del potere esercitato dalla Provincia di Brescia con la Carta costituzionale e, quindi, se sussista la competenza della Provincia stessa ad adottare l'autorizzazione impugnata, con la logica conseguenza che l'accoglimento di una delle questioni di legittimità formulate, escludendo tale competenza, comporterebbe necessariamente quello del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti sotto tale profilo, ovverosia per difetto di attribuzione, con assorbimento di ogni altra censura formulata e con effetti invalidanti altresì del provvedimento di proroga, impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

13.2. Tale conclusione è del resto coerente con quanto affermato dal Consiglio di Stato, per cui lo stesso potere del ricorrente di graduare i motivi di ricorso incontra un limite nel vizio di incompetenza per cui «l'accoglimento del ricorso giurisdizio-

nale per la riconosciuta sussistenza del vizio di incompetenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, in quanto la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente, cui spetta l'effettiva valutazione della vicenda e che potrebbe emanare, o non, l'atto in questione e comunque, provvedere con un contenuto diverso» (C.d.S., A.P.n. 5 del 27 aprile 2015).

14.1. Quanto al concorrente profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario effettuare le seguenti precisazioni.

14.2. La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con legge Costituzionale n. 3/2001, ha fortemente inciso sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e sull'allocazione delle competenze amministrative. In merito al primo aspetto e per quanto di rilievo ai presenti fini, l'art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

In merito al secondo profilo, il novellato art. 118 Cost. ha superato la previgente regola del «parallelismo delle funzioni» (in base al quale il titolare del potere legislativo in una determinata materia era altresì titolato garantirne l'esecuzione in via amministrativa) in favore dell'allocazione delle funzioni amministrative «ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza» (comma I), con la precisazione che «i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze» (comma II).

La giurisprudenza costituzionale, più volte pronunciatisi in ipotesi di leggi regionali che hanno allocato a livelli inferiori di Governo funzioni alle stesse attribuite dalla normativa statale nella materia della «tutela dell'ambiente» - rientrante nella legislazione esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., ha chiarito che «tale potestà esclusiva comporta che il solo legislatore nazionale sia competente a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni - ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118 Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di Governo» e che ciò «risponde, del resto, a ineludibili esigenze di protezione di un bene unitario e di valore primario quale è l'ambiente (sentenze n. 246 del 2017 e n. 641 del 1987), che risulterebbero vanificate ove si riconoscesse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale (sentenze n. 60 del 2023 e n. 189 del 2021)» (cfr., da ultimo sentenza n. 2/2024, nonché precedenti n. 160/2023 e 189/2021).

La concreta collocazione delle funzioni, pertanto, non può che trovare base nella legge, con la conseguenza, che «sarà sempre la legge, statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, a operare la concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai comuni o in deroga ad essa per esigenze di «esercizio unitario», a livello sovracomunale, delle funzioni medesime» (Corte Cost. n. 43/2004), anche perché il conferimento di una funzione amministrativa al livello di Governo ritenuto più adeguato, è frutto di una specifica valutazione da parte dell'Ente titolare della competenza legislativa in ordine alle «concrete situazioni relative ai diversi settori, alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema di amministrazione locale» (Corte Cost., sentenza n. 379 del 2004).

14.3.1. Quanto al motivo I c).

L'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003, nella versione attualmente vigente, prevede «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 197 del decreto legislativo n. 152/2006 spetta alle province: ... b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale».

A livello nazionale, invece, l'art. 208, decreto legislativo n. 152/2006, assegna la funzione di rilascio della «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» alla Regione.

Solo in data 11 agosto 2023 è entrato in vigore il ripetuto decreto-legge n. 104/2023 («Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»), convertito in legge n. 136/2023, che all'art. 22 prevede «Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'art. 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette».

La norma - come si legge nel dossier D23104 della Camera, reperibile al link https://documenti.camera.it/leg19/dossier/testi/D23104.htm#_Toc144814 748 - è stata introdotta, in via d'urgenza, al dichiarato fine di porre rimedio al vulnus riscontrato dalla Corte costituzionale in materia di delega della competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica: la pronuncia 160/2023 aveva, infatti, confermato che la potestà legislativa dello Stato in materia ambientale è esclusiva e, quindi, tale da impedire alle Regioni di derogarvi, in assenza di una specifica autorizzazione dello Stato in tal senso, delegando agli enti locali minori funzioni e poteri in questo ambito. Di conseguenza la disposizione sarebbe «volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe ... di registrare un blocco delle attività di bonifica», contenendo, altresì, «una clausola di salvaguardia delle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in modo tale che sia garantita la prosecuzione dei procedimenti in corso».

Quest'ultima norma, sopravvenuta in corso di procedimento, se astrattamente integra una previsione statale che consente alla Regione - cui la funzione di cui all'art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 è stata attribuita dallo Stato in base ad una valutazione di adeguatezza - di delegare detta funzione alle Province, tuttavia si presta al dubbio di legittimità costituzionale adombrato dal Comune di Rezzato sub c) del motivo I.

14.3.2. Quanto al profilo sub c), infatti, sussiste il dubbio circa il contrasto tra l'art. 16, comma 1, lettera b), legge regionale n. 26/2003 e l'art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., dal momento che la previsione normativa regionale, vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, sfugge all'autorizzazione alla delega delle funzioni di cui all'art. 208, decreto legislativo n. 52/2006: infatti, l'art. 22 del decreto-legge n. 104/2023, nel prevedere che il trasferimento delle funzioni debba avvenire mediante legge regionale, prescrive che «la medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime».

Tuttavia la legge regionale n. 26/2023, ratione temporis vigente, non disciplina - nemmeno con indicazioni di massima - i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte della Regione sulle Province nell'esercizio delle funzioni relative ai rifiuti e alle discariche e, soprattutto, non prevede alcunché in merito ai poteri sostitutivi regionali.

Nè è dirimente, in proposito, il richiamo, effettuato da Regione Lombardia, all'art. 16-bis della legge regionale n. 26/2003, che regolamenta gli aspetti indicati previsti dall'art. 22, decreto-legge n. 104/2023: infatti tale articolo è stato introdotto nella legge regionale n. 26/2003 soltanto dall'art. 23, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 6/2024, entrata in vigore il 6 dicembre 2024, ovverosia successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, in data 10 aprile 2024.

Pertanto, all'epoca dell'adozione del provvedimento detto art. 16-bis, legge regionale n. 26/2003, non era vigente e, quindi, l'art. 16, comma 1, lettera b), legge regionale n. 26/2003, non rispettava i criteri stabiliti dalla legge nazionale (cioè l'art. 22, decreto-legge n. 104/2023) che ha consentito alla Regione la delega delle funzioni di cui all'art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 agli enti locali di cui all'art. 114 Cost., ponendosi pertanto in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera «s» Cost.

Neppure pare condivisibile l'affermazione di La Castella s.r.l., secondo cui la salvezza delle «disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette» non sarebbe soggetta alle condizioni di cui al secondo periodo, ovverosia alla

«disciplina dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione»: una siffatta conclusione, infatti, si presterebbe a dubbi di costituzionalità non soltanto sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza (imponendo un trattamento differenziato alle norme di delega regionali a seconda che siano intervenute prima o dopo l'entrata in vigore dell'art. 22, decreto-legge n. 104/2023), ma sarebbe comunque smentita dal tenore letterale della disposizione, che si limita a fare «salve» le disposizioni regionali che abbiano trasferito le funzioni amministrative in essa menzionate, senza l'aggiunta di locuzioni quali «comunque» o «in ogni caso», che avrebbero potuto paleiare un'intenzio legis di sanatoria sganciata dalle prescrizioni di cui al periodo che precede.

14.3.3. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio sottopone alla Corte il contrasto dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 26/2003, ratione temporis vigente, con l'art. 117, comma 2, lettera «s» Cost., atteso il mancato rispetto dei parametri indicati nell'art. 22, decreto-legge n. 104/2023, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni amministrative, in materia di Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, senza disciplinare «i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime».

14.4. Quanto al motivo II.

La Regione Lombardia, con l'art. 10, comma 1, lettera b), n. 7), della legge regionale n. 36/2017 ha inserito il comma 7-quinquies all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010, secondo cui «Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990», così ricollegandosi a quanto stabilito nel comma 3 in merito alla competenza provinciale, ovverosia che «La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'art. 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'art. 1, comma 1: a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione; b) individuati nella parte II dell'allegato C; c) localizzati nel territorio di più comuni».

A livello nazionale, invece, l'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006 (introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017 e rubricato «provvedimento autorizzatorio unico regionale») prevede che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza» per il rilascio del PAUR, così individuando nella Regione l'autorità competente.

Difetta una espressa previsione normativa di rango statale in merito alla delegabilità di dette funzioni da parte delle Regioni ad enti di livello più prossimo ai cittadini.

Secondo Regione Lombardia la possibilità di delega discenderebbe dall'art. 7 bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006 (parimenti introdotto dal decreto legislativo n. 104/2017): l'Ente sostiene che «in assenza di indicazioni normative contrarie, nonché in coerenza con l'assetto del riparto delle competenze delineato dal Codice Ambiente» si debba ritenere «che il legislatore statale non abbia inteso operare alcuna differenza tra autorità competente in materia di VIA e autorità competente in materia di PAUR e che, conseguentemente, abbia confermato l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di decentrare anche le funzioni amministrative in materia di PAUR». A sostegno dell'assunto Regione Lombardia richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, ovverosia che «non vi è dubbio che il decreto legislativo n. 104 del 2017, nell'attribuire alle Regioni (e alle Province autonome) il potere di conferire le funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di Via «agli altri enti territoriali sub-regionali», le abbia autorizzate, in astratto, anche a decentrare le funzioni amministrative in materia di P.A.U.R.» (C.d.S., sez. IV, 6195 del 2 settembre 2021).

Il Collegio, tuttavia, non può escludere come manifestamente infondato, l'ipotizzato contrasto fra l'art. 2, comma 7-quinquies della legge regionale n. 5/2010 e l'art. 117, comma 2, lettera «s» della Costituzione, in quanto:

- l'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, si limita a stabilire che «Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale» l'istanza di rilascio del «provvedimento autoriz-

Serie Ordinaria n. 49 - Giovedì 04 dicembre 2025

zatorio unico regionale» (PAUR) vada proposta all'autorità competente, ovverosia alla Regione, senza prevedere alcuna possibilità di delega della funzione da parte di quest'ultima;

- l'art. 7-bis, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, rubricato «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA», stabilisce «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»;
- quest'ultima norma prevede che le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) disciplinino con leggi o regolamenti «l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA», attribuendo altresì il potere di un «eventuale conferimento di tali funzioni (ovverosia in materia di VIA) o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali»; con riferimento alla potestà normativa il legislatore nazionale ha specificato che essa debba essere esercitata in conformità alla legislazione europea (essendo il decreto legislativo n. 104/2017 che ha introdotto la previsione in esame attuazione della direttiva 2014/52/UE) e nel rispetto del TU dell'Ambiente, salva la possibilità «di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie», senza tuttavia poter derogare ai «termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis»;
- difetta una previsione espressa circa la possibilità che le Regioni (e le Province autonome), titolari della funzione di rilascio del Provvedimento di autorizzazione unica regionale - PAUR, possano, a loro volta, delegare tali funzioni ad enti di livello di governo inferiore;
- tale previsione non pare ricavabile, per implicito, dal predetto art. 7-bis, comma 8, decreto legislativo n. 152/2006, in quanto: i) secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale «Posto che la predeterminazione normativa della distribuzione dei compiti costituisce una proiezione del principio di legalità, che, ai sensi dell'art. 97 Cost., regola l'agire amministrativo, l'attitudine della delega a modificare la competenza ne giustifica il condizionamento al duplice presupposto della titolarità originaria, in capo al conferente, del potere che ne forma oggetto e dell'espressa previsione e delimitazione ad opera della stessa fonte normativa che attribuisce la competenza a delegare» (§ 6.1. della sentenza n. 189/2021); ii) lo richiamo che l'ultimo periodo di tale norma effettua all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 deve ritenersi riferito alla «potestà normativa» di Regioni e Province autonome e non già al conferimento delle funzioni amministrative in materia di VIA, militando in tal senso la lettera della norma (che non consente la deroga dei termini procedurali, chiaramente riferita al potere regolatore), oltre che il costrutto sintattico del periodo; iii) il rilievo che il PAUR sia un procedimento finalizzato a semplificare e velocizzare la VIA di competenza regionale non consente di affermare che la delegabilità di quest'ultima - espressamente consentita dal legislatore statale - implichii, per implicito, la delegabilità del PAUR stesso, giacchè «Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti ... il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Evidente, allora, la riconducibilità della dispo-

sizione alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (Corte Cost., sentenza n. 198/2018), costituendo un quid pluris rispetto alla VIA.

Ciò posto, il Collegio - ritenuto che l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. e le norme statali passate in rassegna confermano che le Province, nella loro qualità di enti esponenziali della relativa comunità, non sono titolari, in materia ambientale, di funzioni amministrative proprie - è dell'avviso che il legislatore regionale lombardo, nell'attribuire alle Province le funzioni di rilascio del PAUR di cui all'art. 2, comma 7-quinquies, legge regionale n. 5/2010, abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che viola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto contrastante con l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale con riferimento ai soli progetti sottoposti a VIA di competenza regionale: appare, quindi, pregiudicata «la legittimazione del solo legislatore nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma, Cost. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di Governo» (Corte Cost., sentenza n. 189/2021, nonchè n. 160/2023 e 2/2024).

L'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, nello stabilire che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», fornisce una chiara e univoca indicazione della fonte legislativa legittimata ad operare, in via esclusiva, la distribuzione delle connesse funzioni amministrative tra i vari livelli territoriali, sicché deve escludersi che il Codice dell'ambiente, nel conferire alle Regioni la relativa competenza, ne abbia anche consentito l'allocazione ad un diverso livello amministrativo: va esclusa, pertanto, la possibilità di delegare tali funzioni alle Province costituenti, anche qualora il progetto oggetto di autorizzazione unica sia «localizzato nel territorio di più comuni» (cfr. art. 2, comma 3, legge regionale n. 5/2010).

Depone, in tal senso, anche una lettura combinata con l'art. 118 Cost., il quale prevede, infatti, che in generale «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni» a meno che le stesse «per assicurare l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»: in tal modo il legislatore costituzionale ha inteso introdurre un elemento di elasticità nell'attribuzione delle funzioni amministrative, correlato alle esigenze unitarie di esercizio «sovraterritoriale» delle medesime, attraverso la valorizzazione dei predetti canoni di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, quali criteri guida della diversa distribuzione delle competenze.

A supporto della dedotta incompatibilità milita anche la già richiamata decisione della Corte costituzionale (n. 189/2021), sopra citata, la quale, in omaggio ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha ribadito che nelle materie riservate dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato, una discrasia normativa tra la norma statale (che stabilisce un determinato assetto di attribuzione delle funzioni) e la norma regionale (che finisce per alterarne, entro il proprio ambito territoriale, il riparto) giustifica di per sé l'illegittimità costituzionale di quest'ultima per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), che a livello costituzionale ne attribuisce la disciplina al legislatore nazionale.

Quanto fin qui osservato induce a concludere nuovamente che, nella materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», non possono essere ammesse iniziative del legislatore regionale di regolamentazione, nel proprio ambito territoriale, delle funzioni amministrative che modifichino l'assetto delle competenze come delineato dalla legge statale, ponendosi la relativa normativa quale limite inderogabile anche da parte regioni (cfr. Corte costituzionale, n. 314 del 2009 e n. 62 del 2008).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il Collegio sotopone alla Corte, poichè rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale concernente il confronto dell'art. 2, comma 7-quinquies, della legge regionale n. 5/2010 con l'art. 117, comma 2, lettera «s», della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni amministrative, in materia di rilascio del PAUR, che il legislatore statale ha, con l'art. 27-bis, decreto legislativo n. 152/2006, attribuito esclusivamente alle regioni.

15. Di conseguenza, il Collegio dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione della predetta questione alla

Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione prima) rimette alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale illustrate in motivazione, relative:

- all'art. 16, comma 1, lettera b), della legge della regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 18;
- all'art. 2, comma 7-quinquies, della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio, con rinvio al definitivo per ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite, e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta regionale della Lombardia e che venga comunicata al Presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:

Presidente: Angelo Gabbricci

Referendario: Alessandro Fede

Referendario, estensore: Francesca Siccardi